

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	28
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	200
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	237

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 8

SEDE REFERENTE:

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
---	---

SEDE REFERENTE:

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
--	---

SEDE REFERENTE

Lunedì 4 febbraio 2019. – Presidenza della presidente della X Commissione, Barbara SALTAMARTINI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 10.05.

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 gennaio 2019.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che sono state presentate 602 proposte emendative (*vedi allegato 1*) riferite al testo del decreto-legge n. 135 del 2018, recante « Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione ».

Ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, osserva preliminarmente che, in considerazione degli ampi contenuti del decreto-legge nel testo trasmesso dal Senato, la Presidenza

ha ritenuto di adottare, sulla base di quanto già avvenuto in passato in occasione dell'esame da parte della Camera di analoghi decreti-legge – si veda al riguardo la seduta della Giunta del Regolamento del 13 marzo 2007 –, un criterio di ordine finalistico, attribuendo un particolare rilievo alla coerenza delle finalità perseguite dalle proposte emendative con la principale finalità del provvedimento, quale risultante sia dal titolo che dal preambolo del medesimo decreto-legge, ossia quella di introdurre misure di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione. Tale criterio è stato peraltro coordinato con quello di carattere generale relativo all'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge di cui al comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento. Ricorda, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Alla luce di tali criteri, segnala pertanto che sono state considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Pastorino 1.04, che, riproducendo il contenuto di emendamenti già dichiarati inammissibili dal Senato, interviene in materia di sospensione dei termini dei versamenti tributari per i territori di Lampedusa e Genova;

Mandelli 1-*bis*.3, che, riproducendo in parte il contenuto di emendamenti già dichiarati inammissibili dal Senato, reca modifiche all'articolo 553 del codice di procedura civile in materia di assegnazione e vendita di crediti;

Pentangelo 1-*bis*.04, che reca modifiche all'articolo 1665 del codice civile in materia di verifica e pagamento dell'opera oggetto di appalto;

Foti 2.01, che interviene sulla disciplina della società Sogin S.p.A.;

Mandelli 3.12 e Gadda 3.035, che recano modifiche alla disciplina in materia di certificazione antimafia;

Nevi 3.17 e Cenni 3.73, che, riproducendo il contenuto di emendamenti già dichiarati inammissibili dal Senato, intervengono sulla disciplina in materia di prelazione per l'imprenditore agricolo professionale;

Mandelli 3.29, che reca disposizioni in materia di titoli abilitativi per i procuratori sportivi;

Spena 3.36, che abroga la disciplina del decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945, relativa al divieto di abbattimento di alberi di ulivo;

Spena 3.37 e Critelli 3.74, che, riproducendo il contenuto di emendamenti già dichiarati inammissibili dal Senato, recano modifiche alla disciplina dei contratti di rete per le imprese agricole prevedendo che la cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto;

identici Spena 3.38 e Cenni 3.78, che, riproducendo il contenuto di emendamenti già dichiarati inammissibili dal Senato, disciplinano il subentro nella titolarità dell'autorizzazione rilasciata dai servizi fitosanitari regionali a seguito di trasformazioni aziendali;

Mandelli 3.45, che prevede la possibilità per i lavoratori di imprese con più di 15 dipendenti di chiedere al datore di lavoro di curare tutti gli adempimenti di assistenza fiscale;

Mandelli 3.46, che interviene sulle norme relative alle comunicazioni alle rappresentanze sindacali a cui sono tenute le imprese in caso di sospensione o riduzione dell'attività produttiva;

Mandelli 3.60, che reca modifiche ai principi e criteri direttivi della delega legislativa relativa alle crisi di impresa;

D'Alessandro 3.85, che reca disposizioni in materia di tassa di concessione governativa per le licenze di pesca;

Fassina 3.88, volto a prorogare il rapporto di lavoro dei medici di medicina fiscale delle liste ad esaurimento;

Silvestroni 3.01, che reca una delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo;

Fidanza 3.07 e 3.08, che, modificando il codice della navigazione, estendono l'ambito delle zone che possono essere escluse dal demanio marittimo;

Mandelli 3.037, che modifica la disciplina relativa ai consulenti tecnici del giudice iscritti in apposito elenco;

Mazzetti 3.041, che modifica la disciplina relativa all'attribuzione delle rendite per gli immobili di nuova costruzione;

Zanella 3.043, che reca disposizioni in materia di tariffe e prezzi dei servizi al dettaglio di telefonia e comunicazione elettronica;

Labriola 3.044, che, riproducendo in parte il contenuto di emendamenti già dichiarati inammissibili al Senato, reca norme per il contrasto della *Xylella fastidiosa*;

Mandelli 3.045, che, riproducendo il contenuto di emendamenti già dichiarati inammissibili al Senato, reca disposizioni in materia di adempimenti per l'inizio dei lavori di costruzione di immobili;

Ferro 3-bis.04, che reca modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di documentazione antimafia;

Pastorino 3-quinquies.01, che reca differimento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 206 del 2016 in materia di salvamento acquatico;

Pentangelo 3-quinquies.03, che prevede l'inserimento delle associazioni professionali composte da iscritti in albi o elenchi nel Sistema nazionale di certificazione delle competenze;

Fassina 4.23, che modifica la disciplina in materia di amministrazione giudiziaria, nel caso di esecuzione forzata;

Rosato 4-bis.1, che esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati coinvolti negli eventi franosi verificatisi il 25 e il 29 gennaio 2019 nel comune di Pomarico;

Pentangelo 4-bis.01 e 4-bis.02, che, riproducendo in parte il contenuto di emendamenti già dichiarati inammissibili dal Senato, recano disposizioni in materia di pignoramento presso terzi;

Mandelli 4-bis.06, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti della pubblica amministrazione;

Braga 5.21, che abroga le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019 relative all'istituzione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici;

Ferro 6.01, che disciplina l'istanza di interpello al Ministero dell'ambiente da parte delle associazioni di categoria rappresentate nel CNEL in ordine a quesiti riguardanti la normativa ambientale;

De Luca 6.011, recante proroga del Commissario *ad acta* nominato per la chiusura degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219;

Pellicani 6.013, che reca norme in materia di acquisto delle ex aree imbonite fascia lagunare sottomarina da parte del comune di Chioggia;

Mazzetti 6.014, che, riproducendo in parte il contenuto di emendamenti già dichiarati inammissibili dal Senato, prevede che l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente fornisca gli esiti delle analisi svolte entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti;

Costa 7.3, che modifica la disciplina in materia di divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti;

Montaruli 7.01, che modifica la disciplina in materia di onorario e spese del difensore;

Pentangelo 7.02, 7.03 e 7.04, che, riproducendo peraltro parzialmente il contenuto di emendamenti dichiarati inammissibili dal Senato, recano modifiche al testo unico in materia edilizia con riferimento alla responsabilità del direttore dei lavori e alla garanzia delle prestazioni professionali rese;

Mandelli 8.5, che differisce al 1° giugno 2020 l'applicazione delle disposizioni in materia di apparecchi atti alla radiodiffusione sonora;

Ungaro 8-ter.03, che introduce disposizioni relative al riconoscimento dei titoli di studio ottenuti nel Regno Unito;

Mandelli 9.2, che, riproducendo il contenuto di emendamenti già dichiarati inammissibili dal Senato, interviene sulla disciplina degli esami di stato per la professione di medico chirurgo;

Ungaro 9.4, volto ad introdurre una nuova tessera europea di assicurazione malattia dedicata agli italiani all'estero;

Ungaro 9.5, che reca modifiche alla disciplina sul personale medico di medicina generale iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero;

Rostan 9.01, 9.02 e 9.03, che, riproducendo in parte il contenuto di emendamenti già dichiarati inammissibili dal Senato, recano disposizioni relative alla dispensazione dei farmaci e/o alla proprietà delle farmacie;

Silvestroni 9.04 e Ferro 9-bis.02, che modificano la disciplina relativa al limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali;

Bond 9.05, che, riproducendo in parte il contenuto di emendamenti già dichiarati inammissibili dal Senato, interviene sulle modalità di prescrizione medico-veterinarie;

Carnevali 9-bis.4 e Bellucci 9-bis.09, che dettano disposizioni in materia di equipollenza di titoli ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari;

Serracchiani 9-bis.6, che reca modifiche ad alcuni requisiti utili ai fini della stabilizzazione del personale non dirigenziale della pubblica amministrazione;

Serracchiani 9-bis.7, che consente alle aziende sanitarie nel triennio 2019-2020 di assumere personale non dirigenziale che abbia maturato tre anni di servizio nella pubblica amministrazione al 31 dicembre 2018;

Rostan 9-bis.01, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento, l'allestimento e la distribuzione dei farmaci presso le strutture sanitarie private;

Rostan 9-bis.04, che interviene sulla disciplina del personale impiegato come ricercatore presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Rostan 9-bis.05, relativo all'inquadramento della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del personale del servizio sanitario nazionale;

Rostan 9-bis.06 e Rostan 9-bis.07, che intervengono sulla disciplina della dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

Epifani 9-bis.08, che prevede la partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali rappresentative anche non firmatarie dei contratti collettivi nazionali;

Pentangelo 9-bis.013, che estende al personale medico INAIL gli istituti normativi ed economici previsti per la dirigenza medica del servizio sanitario nazionale;

Pentangelo 9-bis.014, in materia di opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie;

Mugnai 9-bis.023, che prevede interventi volti a ridurre le liste di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie;

D'Attis 10.1, identici D'Attis 10.5 e Bucalo 10.13, Aprea 10.2, 10.3, 10.4 e 10.7, Bignami 10.8, Ascani 10.9, Fratoianni 10.11, Silvestroni 10.12, Bucalo 10.14 nonché Silvestroni 10.01, Bignami 10.05 e Paolo Russo 10.06, che recano modifiche concernenti il corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito nel 2017 e disciplinato dall'articolo 10 del provvedimento;

Critelli 10.03, che reca una delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo;

Critelli 10.02 e Incerti 10.04, che recano una disciplina riguardante l'attività dei consorzi agrari mediante la partecipazione a società di capitali;

Ciaburro 10-*bis*.01, che reca norme in materia di accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa;

De Luca 10-*bis*.02, che reca disposizioni concernenti il territorio dei Campi Flegrei;

Ferro 10-*bis*.06, che contiene una delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo;

Boschi 11.2, che dispone in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;

Tripodi 11.4, che interviene in materia di riduzione delle spese militari;

Mandelli 11.8, che detta disposizioni in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;

Occhiuto 11.11, che interviene in materia di inquadramento del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dai comuni;

identici Mandelli 11.13 e Rostan 11.23, che dispongono in materia di personale medico INAIL;

Ungaro 11.16, che dispone in materia di trattamento dei pensionati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;

Ungaro 11.17, che reca proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato banditi dalle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;

De Luca 11.19, 11.20 e 11.21, che contengono disposizioni in materia di concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni;

Bucalo 11.32, che interviene in materia di riconoscimento di funzioni superiori agli assistenti amministrativi che sostituiscono i direttori dei servizi generali e amministrativi;

Bucalo 11.33, che reca disposizioni su un concorso interno del Corpo di polizia penitenziaria;

Mandelli 11.01 e 11.02, che intervengono sull'articolo 49 del Codice della navigazione in tema di devoluzione delle opere non amovibili;

Mandelli 11.03, che interviene sull'articolo 35 del Codice della navigazione in tema di esclusione di zone dal demanio marittimo;

Silvestroni 11.05, che dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 87 del 2018 (c.d. decreto dignità);

Silvestroni 11.010, che dispone in materia di opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno;

Braga 11.011, che interviene in materia di zone a traffico limitato;

Mandelli 11.013, che interviene in materia di ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale;

Mandelli 11.015, che reca l'istituzione di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria;

Mandelli 11.016, che interviene in materia di dirigenza sanitaria;

Mandelli 11.017, che interviene in materia di benefici alla dirigenza delle professioni sanitarie;

Mandelli 11.018, che interviene in materia di ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale;

Mandelli 11.019, che interviene in materia di zone a traffico limitato;

Mazzetti 11-*bis*.13, che reca modifiche alla disciplina dell'imposta municipale propria;

Apra 11-*bis*.14, che autorizza la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2019 per finanziarie indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici ed eventuali interventi di messa in sicurezza;

Musella 11-*bis*.16, che reca modifiche alla disciplina in materia di durata del mandato dei sindaci;

Cortelazzo 11-*bis*.17 e 11-*bis*.18, che modificano, tra l'altro, la definizione di società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 175 del 2016 in materia di società a partecipazione pubblica;

Bignami 11-*quinquies*.01, volto ad escludere l'indennità di accompagnamento e ogni trattamento assistenziale dal calcolo dell'ISEE.

Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi è fissato alle ore 11 della giornata odierna.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti delle Commissioni la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e una nota redatta dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento dei relatori in merito ai profili finanziari risultanti dalla documentazione predisposta dagli uffici della Camera (*vedi allegati 2 e 3*).

Luigi MARATTIN (PD), in relazione al rilevante numero di proposte emendative che sono state considerate inammissibili dalla presidenza, chiede che il termine per la presentazione dei ricorsi sia posticipato alle ore 11.30.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, acconsente al posticipo del termine per la presentazione dei ricorsi, che rimane pertanto fissato alle ore 11.30.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta già convocata per la giornata odierna.

La seduta termina alle 10.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.30 alle 10.35.

SEDE REFERENTE

Lunedì 4 febbraio 2019. – Presidenza della presidente della X Commissione, Barbara SALTAMARTINI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella precedente seduta antimeridiana odierna.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'esame dei ricorsi, sono state ritenute ammissibili le

proposte emendative Cortelazzo 11-*bis*.17 e 11-*bis*.18 che, nel modificare, tra l'altro, la definizione di società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 175 del 2016, sono volte a semplificare l'accesso ai mercati finanziari per le società idriche pubbliche.

Ricorda quindi che il termine per la presentazione delle segnalazioni delle proposte emendative da porre in votazione è fissato alle ore 14.30 di oggi e che il numero complessivo di proposte emendative che potranno essere segnalate è pari a 200.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta già convocata per la giornata odierna.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Lunedì 4 febbraio 2019. – Presidenza del presidente della V Commissione, Claudio BORGHI, indi della presidente della X Commissione, Barbara SALTAMARTINI. – Interviene il Viceministro per lo sviluppo economico, Dario Galli.

La seduta comincia alle 16.05.

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella precedente seduta antimeridiana odierna.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che il deputato Toccafondi sottoscrive gli emendamenti Fiano 11.18, Montaruli 11.1 e Cappellacci 11.15; il deputato Gagliardi sottoscrive l'emendamento Cappellacci 11.15; il deputato Schullian sottoscrive gli

emendamenti Benedetti 11-*ter*.9 e 11-*ter*.13; i deputati Labriola, Porchietto, Paolo Russo e Vietina sottoscrivono l'emendamento Cappellacci 11.15; il deputato Fiorini sottoscrive gli emendamenti Bartolozzi 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.19; la deputata Polidori sottoscrive l'emendamento Cappellacci 11.15; il deputato Bruno Bossio sottoscrive l'emendamento Boschi 8.1; il deputato Bartolozzi sottoscrive l'emendamento Cappellacci 11.15. Comunica, altresì, che il deputato Zanettin ha ritirato l'emendamento 11-*quinq*ues.1 a sua prima firma; il deputato De Luca ha ritirato l'emendamento 11-*quinq*ues.2 a sua firma.

Avverte che, come convenuto nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, le Commissioni procederanno all'esame e alla votazione delle proposte emendative segnalate. Avverte altresì che le Commissioni I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e il Comitato per la legislazione hanno espresso i pareri di competenza.

Luca CARABETTA (M5S), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, di tutte le proposte emendative segnalate.

Il Viceministro Dario GALLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barelli 1.12.

Marco SILVESTRONI (FdI) illustra l'emendamento 1.14, di cui è primo firmatario, volto a raddoppiare le risorse stanziare per la sezione speciale istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mantenendo nel contempo la struttura normativa della disposizione. Ritiene infatti fondamentale dare un aiuto ragionevole alle piccole e medie imprese.

Le Commissioni respingono l'emendamento Silvestroni 1.14.

Sara MORETTO (PD) illustra l'emendamento 1.17, di cui è prima firmataria, che apporta numerose modifiche all'articolo 1, in quanto il medesimo articolo tenta di andare incontro alle piccole e medie imprese, senza però, a suo avviso, realizzare un quadro di reale semplificazione. Si tratta di un articolo che reca misure di bandiera e di facciata, a cui si cerca di dare sostanza con l'emendamento in discussione. Con quest'ultimo infatti prima di tutto si ampliano i fondi stanziati e poi si amplia anche la platea destinataria della disposizione. Rileva inoltre come l'articolo 1 contenga dei vincoli troppo stringenti per disposizioni che invece necessiterebbero di una cornice chiara e semplice. Chiede quindi di poter conoscere le motivazioni del parere contrario e invita il Governo e i relatori a valutare l'accantonamento dell'emendamento.

Luigi MARATTIN (PD), concordando con quanto affermato dalla deputata Moretto, invita il Governo a una maggiore attenzione al credito per le imprese. Ricorda come nella legge di bilancio si sia discusso di misure anticicliche, per contrastare la recessione ora in atto. Rileva quindi come adesso sia fondamentale contrastare gli elementi recessivi con rimedi come la maggiore disponibilità del credito, fondamentale in un sistema bancario come il nostro. Chiede quindi ai relatori e al Governo un ripensamento del loro parere.

Roberto OCCHIUTO (FI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sull'emendamento Moretto 1.17, analogo al successivo emendamento Mandelli 1.1 presentato dal suo gruppo, giacché l'emendamento allarga la platea dei beneficiari, comprendendo anche i professionisti iscritti agli ordini. Sottolinea come l'emendamento Mandelli 1.1 allarghi ancora di più la platea, estendendola anche ai professionisti per cui non è prevista l'iscrizione ad ordini professionali. Osserva come, in ogni caso, vada evidenziata la necessità di estendere la misura a tutti coloro che vantano crediti verso la pubblica amministrazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Moretto 1.17.

Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra l'emendamento 1.9, di cui è prima firmataria. Ricorda che già durante l'esame preliminare il suo gruppo aveva indicato la carenza strutturale dell'articolo 1, in quanto sarebbe stato meglio incidere sulle motivazioni del ritardo delle pubbliche amministrazioni. L'emendamento è quindi volto ad aumentare la dotazione del fondo di garanzia aumentando la dotazione della sezione speciale istituita al suo interno al fine di fornire un aiuto concreto alle imprese in difficoltà. Invita quindi i relatori e il Governo a rivedere il proprio parere.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 1.9.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) illustra l'emendamento Mandelli 1.1, di cui è co-firmatario, che, come già ricordato dal deputato Occhiuto, amplia la platea dei beneficiari a tutti i professionisti. A suo avviso, dovrebbe essere un fatto scontato. Dichiarò la disponibilità a ritirare l'emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno in Assemblea, qualora ci fosse un riconoscimento da parte del rappresentante del Governo della necessità della misura proposta.

Il Viceministro Dario GALLI, nel sottolineare come il mancato inserimento di soggetti beneficiari sia dovuto a questioni di copertura finanziaria, osserva che il suggerimento dell'emendamento è condivisibile e sarà preso in considerazione alla prima occasione utile. Con riferimento al decreto-legge in esame, invita i presentatori a utilizzare lo strumento dell'ordine del giorno.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), in considerazione dell'impegno del Governo, ritira l'emendamento Mandelli 1.1.

Sara MORETTO (PD) illustra l'emendamento 1.15, di cui è prima firmataria, e

si ricollega alle osservazioni generali sull'articolo 1 svolte nell'intervento precedente. Con l'emendamento si vuole allargare la platea anche alle microimprese, vale a dire a quelle imprese artigianali specializzate che non rientrano nella definizione di piccola e media impresa. Ribadisce come le risorse predisposte dalla disposizione in esame siano insufficienti e ribadisce nel contempo anche la necessità di utilizzare criteri più efficaci. Chiede ai relatori e al Governo una riflessione e un accantonamento dell'emendamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Moretto 1.15.

Sara MORETTO (PD) illustra l'emendamento 1.19, di cui è prima firmataria, che parte da una lettura reale dei rapporti di lavoro tra le imprese e le pubbliche amministrazioni. Da tale lettura si ricava come gli incarichi dei lavori siano molto spesso subappaltati a imprese più piccole che quindi vantano dei crediti non con la pubblica amministrazione, ma con l'impresa appaltatrice. Si tratta dello stesso lavoro e non si comprende perché tali imprese debbano essere considerate invisibili.

Martina NARDI (PD) osserva come l'emendamento Moretto 1.19 sia da inquadrare in una logica costruttiva di miglioramento del testo, nell'ottica di porre rimedio a quei difetti di platea denotati anche dal rappresentante del Governo. In questo caso, si tratta di aiutare le imprese subappaltanti che sono quelle in maggiore sofferenza, in quanto si tratta in gran parte di piccoli artigiani. Osserva che con l'emendamento si può rimediare a una carenza che è sotto gli occhi di tutti e dare risposta a un'esigenza molto sentita sul territorio.

Le Commissioni respingono l'emendamento Moretto 1.19.

Roberto OCCHIUTO (FI) illustra l'emendamento 1.20, di cui è primo firmatario, che è teso a ripristinare la cosiddetta

«clausola Ciampi», allargandola agli interventi dei privati. In sostanza, si chiede che il 45 per cento delle risorse immesse nel fondo dalla Cassa depositi e prestiti sia vincolato a interventi da realizzare nelle regioni meridionali. Questo perché i confidi più patrimonializzati si trovano in gran parte nel Nord e in misura molto minore nel Sud. È chiaro che si tratta anche di una provocazione, tesa a evidenziare un problema e a chiedere in particolare la posizione sulla questione posta del gruppo del Movimento 5 Stelle, vale a dire la forza politica che ha avuto il maggior consenso nel Meridione.

Gianluca BENAMATI (PD), nel sottoscrivere l'emendamento Occhiuto 1.20, osserva che l'emendamento in discussione, qualora approvato, costituirebbe un segnale concreto e positivo verso un'area del nostro Paese, quella del Meridione, troppo spesso trascurata nell'ambito degli ultimi provvedimenti legislativi volti a favorire la ripresa economica. Nel rammentare come le piccole e medie imprese operanti nel Sud dell'Italia scontino difficoltà in termini di carenza delle infrastrutture e ostacoli nell'accesso al credito, invita i relatori a compiere sul tema una ulteriore riflessione, fermo restando la possibilità di procedere ad una riformulazione della percentuale di riserva delle risorse prevista dall'emendamento medesimo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Occhiuto 1.20.

Sara MORETTO (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.23, volto ad estendere l'operatività della sezione speciale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituita ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, estendendola anche alle aziende operanti nel settore edile e della ingegneria civile, che ne resterebbero altrimenti escluse. A suo avviso, tale intervento è tanto più necessario in considerazione dell'elevato numero di piccole e medie imprese operanti nei predetti settori nonché dell'ap-

porto significativo dalle stesse recato all'intera economia nazionale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Moretto 1.23.

Sara MORETTO (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.27 che, nel prevedere la diluizione del piano di garanzia dell'impresa beneficiaria dell'intervento della sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge in discussione da 20 a 30 anni, è volto a rendere meno stringenti le condizioni per usufruire delle misure di sostegno ivi previste, tenuto conto del fatto che, soprattutto a fronte di importi elevati, una durata eccessivamente ridotta del predetto piano di garanzia si tradurrebbe necessariamente in maggiori difficoltà di bilancio per le imprese interessate.

Le Commissioni respingono l'emendamento Moretto 1.27.

Marco SILVESTRONI (FdI) illustra le finalità dell'emendamento 1.36 a sua prima firma che, attraverso l'istituzione di un apposito fondo per le anticipazioni di liquidità in relazione al pagamento dei debiti degli enti locali, affronta una questione di estrema rilevanza che richiede un intervento urgente, vale a dire quella della difficoltà da parte delle piccole e medie imprese di recuperare i crediti maturati verso la pubblica amministrazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Silvestroni 1.36.

Marco SILVESTRONI (FdI), illustrando le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.40, invita i relatori e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario in precedenza espresso, anche in considerazione del fatto che la proposta emendativa in esame non reca comunque oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Silvestroni 1.40.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), intervenendo sull'emendamento Aprea 1.33, di cui è cofirmatario, ne illustra le finalità evidenziando come obiettivo essenziale dello stesso sia quello di ripristinare una condizione di effettiva equità nei confronti delle scuole italiane paritarie, che spesso suppliscono a mancanze dell'intervento pubblico in materia di offerta scolastica. Alla luce di ciò invita i relatori ed il Governo ad una ulteriore riflessione sull'argomento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Aprea 1.33.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), intervenendo sull'emendamento Aprea 1.34, di cui è cofirmatario, ne illustra le finalità rimarcando il ruolo svolto dagli istituti paritari anche per quanto riguarda l'offerta di servizi di asilo nido, soprattutto nelle regioni del Centro-nord.

Le Commissioni respingono l'emendamento Aprea 1.34.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) interviene sull'articolo aggiuntivo Prestigiacomò 1.06, di cui è cofirmatario, recante semplificazione per le imprese del settore balneare. Al riguardo osserva come, nelle more di una generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, appare indispensabile sospendere i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni nonché i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza delle predette concessioni con finalità turistico-creative. Rileva come tale intervento, oltre che tutelare legittime aspettative dei titolari di concessioni in essere, consentirebbe altresì di ridurre il contenzioso in atto, con conseguenti benefici in termini economici per la pubblica amministrazione. A suo giudizio, occorre acquisire su tale materia un chiarimento definitivo circa l'indirizzo politico che l'attuale Governo intende assumere, anche alla luce delle recenti dichiarazioni rilasciate sul tema.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Prestigiacoמו 1.06.

Maria Elena BOSCHI (PD) illustra l'emendamento a sua firma 1-bis.1, integralmente soppressivo dell'articolo 1-bis del decreto-legge in titolo. In proposito, pur consapevole dell'impossibilità di apportare modifiche al testo in esame, intende richiamare l'attenzione sul tema del condono fiscale approvato per ferma volontà del Governo nell'ambito dell'ultima legge di bilancio, sul quale il gruppo del Partito Democratico ha espresso una totale contrarietà. Osserva che la questione centrale è rappresentata dalla individuazione dei soggetti che potranno avvalersi del citato condono fiscale, che pure le norme di riferimento qualificano come facoltativo, dal momento che nel novero dei predetti soggetti sembrerebbero rientrare anche l'azienda di proprietà del padre del Ministro Luigi Di Maio, nonché quella di proprietà del padre dell'ex onorevole Alessandro Di Battista. Ricorda che tale misura è profondamente sbagliata non solo perché finisce col gravare sulla fiscalità generale del Paese ma anche perché trasmette all'opinione pubblica un messaggio sbagliato con riferimento ai contribuenti che hanno sempre adempiuto ai propri obblighi tributari con onestà. In conclusione, ritiene che sarebbe opportuno una pubblica dichiarazione da parte degli interessati nel senso di non volersi avvalere della predetta facoltà.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Boschi 1-bis.1, Spina 1-bis.9, Mazzetti 1-bis.2 nonché l'articolo aggiuntivo Mulè 1-bis.08.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) interviene sugli identici articoli aggiuntivi Zucconi 1-bis.01 e Ripani 1-bis.07, vertenti in materia di semplificazioni per le imprese del settore balneare analogamente all'articolo aggiuntivo Prestigiacoמו 1-bis.06, ribadendo come su tale specifica questione vi sia stato un pubblico impegno da parte del Governo per un pronto intervento, sinora disatteso dai fatti. Ribadisce altresì

la necessità di procedere ad una profonda e generale revisione dell'intero sistema delle concessioni demaniali marittime, anche al fine di porre le imprese operanti in tale settore nelle condizioni di poter effettuare un'efficace programmazione delle proprie attività, anche sotto il profilo degli investimenti da realizzare.

Ylenja LUCASELLI (FdI), associandosi alle considerazioni testé svolte dal deputato D'Ettore e ritenendo necessaria una moratoria per gli operatori del settore, reputa che tale tema ritiene che tale tema avrebbe meritato ben altra disciplina organica, tenuto del resto conto dell'importanza economica del settore del turismo, che richiederebbe un intervento efficace di semplificazione.

Martina NARDI (PD), anche a prescindere dal merito dell'emendamento in esame, considera molto grave che il Governo si sia impegnato con un pubblico annuncio in favore delle categorie operanti nel settore, salvo poi non far seguire alcun atto concreto alle parole pronunciate, gettando nel disorientamento un intero comparto assai rilevante per l'economia italiana. A suo avviso occorre un intervento organico e complessivo nella materia delle concessioni demaniali marittime, possibilmente sulla falsa riga di quanto già intrapreso dai Governi della precedente legislatura.

Marco DI MAIO (PD) ritiene importante che il Governo si esprima con nettezza in tale delicata materia, tanto più che lo stesso esecutivo contestualmente all'approvazione dell'ultima legge di bilancio aveva pubblicamente preannunciato l'adozione di un intervento di riordino che tenesse conto anche delle compatibilità con quanto previsto dall'ordinamento europeo, alimentando in tal modo notevoli aspettative presso una ampia categoria di operatori e relativo indotto economico. Evidenzia come una posizione di chiarezza da parte del Governo sia auspicabile soprattutto in relazione alla tempistica del citato intervento.

Il Viceministro Dario GALLI fa presente che la questione richiamata dai deputati dianzi intervenuti riveste una decisa importanza per il Governo, che infatti è su di essa già intervenuto negli ultimi mesi, ad esempio affrontando il capitolo relativo ai commercianti ambulanti. Ciò posto, ritiene che la sede più opportuna per intervenire sia quella di uno specifico provvedimento *ad hoc* sul quale il Governo ha già avviato la fase istruttoria.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici articoli aggiuntivi Zucconi 1-*bis*.01 e Ripani 1-*bis*.07 nonché l'emendamento Fragomeli 3.3.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) illustra l'emendamento Gelmini 3.55, di cui è cofirmatario, che analogamente ad altri successivi affronta la questione assai delicata della fase applicativa della fatturazione elettronica, evidenziando come in mancanza di una sanatoria nei casi di emissione tardiva ovvero in forma cartacea della fattura elettronica, fermando la necessità di assolvere comunque l'imposta, si determinerebbe una immotivata disparità di trattamento tra le diverse categorie di soggetti interessati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gelmini 3.55.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) segnala che l'emendamento Gelmini 3.56 è analogo al precedente emendamento Gelmini 3.55, salva la diversa copertura, effettuata in questo caso a valere sul Fondo per l'introduzione del reddito di cittadinanza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gelmini 3.56.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo a proposito dell'emendamento Incerti 3.84, segnala che lo stesso è finalizzato al rimborso dei danni subiti dalle imprese agricole ubicate nei territori dell'Emilia Romagna per le gelate e le brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018. Al riguardo, segnalando che

dette imprese non avrebbero diritto agli aiuti del Fondo di solidarietà nazionale in quanto non assicurate, sottolinea come le stesse si siano trovate in realtà nell'impossibilità oggettiva di assicurarsi, non essendo stati preventivamente determinati i relativi premi.

Chiede pertanto ai relatori e al Governo di rivedere il parere contrario espresso sull'emendamento Incerti 3.84, ricordando che il Ministro delle politiche agricole Centinaio ha riconosciuto l'esistenza del problema ed ha più volte dichiarato la volontà di risolverlo e che l'Assemblea regionale dell'Emilia Romagna ha votato all'unanimità una risoluzione con la quale si chiede l'accesso al regime di aiuti a carico del Fondo di solidarietà nazionale per le imprese in questione.

Marco DI MAIO (PD) si associa a quanto evidenziato dal collega Benamati e ricorda le promesse fatte dagli esponenti della maggioranza per la soluzione del problema testé illustrato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Incerti 3.84.

Sara MORETTO (PD) segnala che l'emendamento Gadda 3.80 è finalizzato a riconoscere tutele, analoghe a quelle previste dall'emendamento Incerti 3.84, agli agricoltori della regione Puglia colpiti dalle gelate verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018. Rammenta in proposito le promesse del Ministro delle politiche agricole Centinaio, che ha preannunciato l'adozione di una soluzione strutturale e definitiva nei prossimi giorni, segnalando però come sinora non sia stata accolta nessuna delle proposte avanzate dal proprio gruppo durante l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019. Menziona infine il movimento di protesta dei gilet arancioni, che attende risposte concrete per il settore agricolo pugliese già colpito dal fenomeno della *Xylella fastidiosa*, auspicando che sia presto resa possibile la stipula di polizze assicurative a prezzo equo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gadda 3.80.

Marco SILVESTRONI (FdI) chiede un ripensamento del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'emendamento a sua prima firma 3.89, con il quale si propone che l'obbligo di fatturazione elettronica si applichi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di importo complessivo superiore a 10 mila euro, in modo tale da escludere i piccoli artigiani e commercianti, per i quali tale obbligo sarebbe eccessivamente gravoso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Silvestroni 3.89 e Nevi 3.8.

Paolo BARELLI (FI) illustra l'emendamento Spina 3.43, del quale è cofirmatario, che prevede che i comuni adottino misure idonee per favorire la commercializzazione di prodotti provenienti dall'agricoltura sociale. Si appella quindi ai rappresentanti della maggioranza, che si sono sempre dichiarati sensibili alla tutela dei piccoli esercizi commerciali siti nei centri storici.

Le Commissioni respingono l'emendamento Spina 3.43.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.49, che prevede l'istituzione di un Fondo per incubatori universitari di *spin-off* e start-up, con una dotazione di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022 a valere sul Fondo per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Sottolinea l'importantissimo ruolo svolto dalle università in questo settore e il positivo effetto che si potrebbe ottenere in termini di creazione di nuovi posti di lavoro in tutte le regioni italiane.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti D'Ettore 3.49 e Serracchiani 3.87.

Sara MORETTO (PD) evidenzia che l'emendamento 3.5 a sua firma amplia le previsioni del comma 1-*terdecies* dell'articolo 3, estendendo la nullità delle clausole che prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorni anche alle transazioni commerciali di cui sia parte una micro impresa o un professionista, anziché limitarla alle piccole e medie imprese. Sottolinea inoltre l'assenza di effetti finanziari della disposizione.

Massimo UNGARO (PD) rileva come l'emendamento Moretto 3.5 contenga disposizioni di buon senso e dirette a migliorare il provvedimento. Invita quindi i colleghi a considerare il merito dell'intervento e a evitare di agire in maniera frettolosa approvando disposizioni non adeguatamente ponderate, come è avvenuto per l'aumento dell'IRES per gli enti del terzo settore.

Martina NARDI (PD) chiede di poter conoscere il motivo per il quale il Governo si accanisca con un settore in sofferenza, come quello dei professionisti e delle micro imprese, che tanto contribuiscono a garantire la qualità dell'intervento della pubblica amministrazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Moretto 3.5.

Sara MORETTO (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Gadda 3.81, volto a riconoscere il canone ricognitorio, abrogato nel 2004, alle imprese che operano nel settore della piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e algicoltura, anche al fine di eliminare forme di spequazione rispetto alle imprese cooperative, che comportano un frequente intervento della magistratura e hanno conseguenze negative sull'occupazione del settore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Gadda 3.81, gli identici emendamenti Occhiuto 3.1 e Mazzetti 3.47, gli emendamenti Giacomoni 3.57 e Gadda 3.70, nonché gli articoli aggiuntivi Cenni 3.030 e Fornaro 3.05.

Walter RIZZETTO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.011, volto a sostituire la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, con particolare riferimento a quelli del libretto famiglia. In proposito sottolinea che l'attuale regolamentazione si presta a possibili abusi, in quanto la prestazione lavorativa viene registrata in un momento successivo a quello del suo svolgimento, rendendo in tal modo sostanzialmente impossibile l'effettuazione di controlli.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Rizzetto 3.011 e 3.013 e Zucconi 3.014 e 3.016.

Stefano FASSINA (LeU) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.021, volto a reperire una diversa modalità di copertura per la revisione delle tariffe INAIL disposta dalla legge di bilancio per il 2019. Osserva infatti come sia pericoloso tagliare i fondi per la formazione nel settore della sicurezza sul lavoro e ridurre gli incentivi alle imprese più virtuose in materia antinfortunistica. Sottolinea in proposito la gravità del problema della sicurezza sul lavoro e il rilevante numero di vittime del lavoro, in aumento rispetto agli anni passati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Fassina 3.021 e Mandelli 3.025.

Andrea MANDELLI (FI) illustra gli articoli aggiuntivi Gelmini 3.030 e 3.040, di cui è cofirmatario, che intervengono in tema di fatturazione elettronica, proponendo iniziative volte a semplificare le procedure previste, con l'intento di venire incontro alle difficoltà evidenziate tanto dagli operatori del settore, quanto dai cittadini. L'obiettivo è quello di minimizzare l'impatto delle norme introdotte in tema di fatturazione elettronica per tutti coloro che svolgono un'attività produttiva e che nonostante tutte le difficoltà continuano a pagare le tasse.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Gelmini 3.038 e 3.040 e Fidanza 3.09, gli identici articoli aggiuntivi Silvestroni 3.03 e Fornaro 3.04, gli identici articoli aggiuntivi D'Alessandro 3.022 e Incerti 3.033, nonché l'articolo aggiuntivo Fidanza 3.010.

Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo Zucconi 3.020, di cui è cofirmataria, che interviene sul tema della fatturazione elettronica, la cui applicazione si è dimostrata molto problematica, già nel breve periodo, come è evidente sia per le forze di opposizione che per quelle che sostengono il Governo. Evidenzia in particolare che tali difficoltà riguardano non tanto le grandi aziende, che sono riuscite a corrispondere agli adempimenti richiesti, quanto piuttosto i piccoli commercianti e i professionisti. Pertanto, chiede al Governo e alla maggioranza di cogliere questa occasione per disporre distinte date di applicazione delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica in ragione delle dimensioni delle imprese: al 1° gennaio 2020 per i soggetti con più di cinquanta dipendenti; al 1° gennaio 2021 per i soggetti con più di dieci dipendenti; al 1° gennaio 2022 per tutti gli altri soggetti non esonerati. Ribadisce da ultimo che si tratta di un tema fondamentale per rispondere alle esigenze dei cittadini e di tutti coloro che continuano a produrre reddito nonostante tutto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Zucconi 3.020 e 3.019.

Sara MORETTO (PD) illustra l'articolo aggiuntivo Gadda 3.029, che interviene su un tema specifico ma molto rilevante per gli allevatori italiani. Nel sottolineare che il decreto-legge in esame rappresenta una mancata promessa per il mondo degli allevatori, evidenzia che l'articolo aggiuntivo 3.029, in linea con le norme comunitarie in tema di liberalizzazione del settore, è volto a semplificare i requisiti richiesti per i soggetti terzi autorizzati alla raccolta dei dati in allevamento, finalizzati

alla realizzazione del programma genetico. Si chiede perché il Governo non abbia colto l'occasione per intervenire, considerato che tale disposizione non comporta oneri finanziari e va incontro ad esigenze concrete degli allevatori.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Gadda 3.029.

Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo Ferro 3-*bis*.02, di cui è cofirmataria, volto ad introdurre sgravi contributivi per gli agricoltori sotto i quaranta anni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Ferro 3-*bis*.02 e 3-*bis*.01.

Maria Elena BOSCHI (PD), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 3-*ter*.3, pur apprezzando le misure di semplificazione introdotte dal Senato con riguardo alle zone economiche speciali, ritiene più corretto che le ulteriori procedure semplificate eventualmente individuate dal Governo in accordo con le amministrazioni locali siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri invece che previa approvazione della cabina di regia, come attualmente previsto dal provvedimento in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Boschi 3-*ter*.3 e De Luca 3-*ter*.8.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Conte 3-*ter*.01.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Conte 3-*ter*.01 e Benedetti 3-*ter*.02.

Gianluca BENAMATI (PD) evidenzia che l'emendamento a sua firma 3-*quater*.2, analogamente all'articolo aggiuntivo 6.012 della collega Braga, è volto ad introdurre misure di semplificazione per il rifacimento e il potenziamento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili. Come già evidenziato in sede di discussione generale, ritiene che il Governo avrebbe dovuto cogliere l'occasione del decreto-legge in esame per intervenire a promuovere il settore fotovoltaico, in linea con la strategia energetica nazionale nonché con gli obiettivi fissati in sede europea con riguardo all'incremento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Nel ricordare quanto siano sfidanti gli obiettivi posti all'Italia per il 2030, sottolinea l'importanza di favorire l'incremento di efficacia e potenza degli impianti esistenti, nonché la ristrutturazione di quelli che hanno subito un decadimento delle prestazioni. Tutto ciò premesso, ricorda che l'emendamento 3-*quater*.2 è volto a consentire una procedura semplificata per la sostituzione della tipologia di rotore negli impianti eolici e che, analogamente, l'articolo aggiuntivo 6.012 della collega Braga limita la semplificazione delle procedure autorizzative per le installazioni aventi una capacità elettrica inferiore ai 150 kw. Da ultimo, pur non aspettandosi che le proposte emendative in questione vengano approvate dalle Commissioni, invita il Governo a riflettere sul tema, segnalando l'urgenza di favorire lo sfruttamento degli impianti esistenti e di limitare il consumo del suolo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Benamati 3-*quater*.2.

Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3-*quinq*.08, volto a semplificare i procedimenti amministrativi a carico delle imprese del settore agroalimentare, riducendo i relativi oneri e sopprimendo le sanzioni previste per il ritardo o l'errore nella comunicazione di dati che siano già disponibili presso la pubblica amministrazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lucaselli 3-*quinq*.08.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.12 nonché i successivi suoi emendamenti 4.16 e

4.19, che intervengono a migliorare e a correggere le disposizioni introdotte dal decreto-legge in esame in tema di esecuzioni immobiliari. A tale proposito, evidenzia che il Governo, con il dichiarato intento di difendere i cittadini, riporta indietro di trenta anni le procedure di esecuzione forzata allungando i tempi dei relativi procedimenti. Sottolinea infatti che il Governo, contrariamente a quanto auspicato dal Consiglio superiore della magistratura, invertendo la prassi fin qui adottata, prevede che il giudice non possa disporre la liberazione dell'immobile prima del decreto di ingiunzione se non in caso di violazione degli obblighi posti dal nuovo articolo 560 del codice di procedura civile a carico del debitore. Precisa che, in tale eventualità, secondo quanto disposto dal provvedimento in esame « il giudice ordina, sentito il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato ». Nel ritenere tale disposizione non corretta, evidenzia che l'emendamento a sua prima firma 4.12 è volto a prevedere che il giudice sia tenuto a sentire anche il creditore precedente. Analogamente, sottolinea che l'emendamento 4.16 è volto a prevedere che il giudice possa disporre la liberazione anticipata dell'immobile anche se i danni al bene siano stati prodotti oltre che dal debitore e dai membri del suo nucleo familiare, anche da terzi che vi abbiano avuto libero accesso. Da ultimo, evidenzia che l'emendamento 4.19 interviene a precisare che il requisito per cui il giudice non può disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento è che il bene sia « abitualmente » abitato dal debitore. Ribadisce da ultimo che le disposizioni introdotte dal Governo prolungheranno ulteriormente i tempi delle esecuzioni forzate, dal momento che le vendite all'asta di immobili occupati andranno al ribasso più volte e che le banche in considerazione di ciò saranno costrette a riclassificare tutti i loro debiti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bartolozzi

4.12, 4.16 e 4.19, Bazoli 4.27 e Mandelli 4.7.

Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.21 e il successivo 4.20, che intervengono in tema di esecuzione per rilascio di immobili ad uso non abitativo. Nel ritenere che la questione dovrebbe essere affrontata con un intervento legislativo specifico, da esaminare con attenzione, evidenzia che il gruppo di Fratelli d'Italia ha ritenuto tuttavia di provare a modificare due aspetti sostanziali e pratici del provvedimento in esame. Pertanto sottolinea che mentre l'emendamento 4.21 è volto a prevedere che al secondo accesso l'ufficiale giudiziario richieda l'intervento della forza pubblica, l'emendamento 4.20 consente che l'esecuzione possa essere attuata dall'avvocato del procedente che ne faccia richiesta al giudice dell'esecuzione, al fine di ovviare alle insufficienze organizzative e strutturali di alcune sedi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Zucconi 4.25, Lucaselli 4.21, Mazzetti 4.5 e Occhiuto 4.1, gli identici emendamenti Zucconi 4.24, Lucaselli 4.20, Mazzetti 4.6 e Mandelli 4.2, gli articoli aggiuntivi Mandelli 4-bis.03, Pezzopane 4-bis.04 e 4-bis.05.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mandelli 5.4.

Enrico BORGHI (PD) illustra l'emendamento Braga 5.22, volto a sopprimere la disposizione introdotta dalla legge di bilancio per il 2019 che, modificando il Codice dei contratti pubblici, consente ai sindaci di affidare in maniera diretta senza la selezione ad evidenza pubblica lavori per un importo fino a 150 mila euro. Ritiene infatti che tale disposizione, introdotta al fine di velocizzare e semplificare le procedure, rischi di impedire la qualificazione delle imprese e di favorire le contiguità tra malaffare e cattiva politica. Ricorda inoltre che analoghe preoccupazioni sono state sollevate dal senatore

Morra, presidente della Commissione antimafia, che dichiarò che non avrebbe votato il disegno di legge di bilancio in presenza di una simile disposizione, nonché dal presidente dell'ANAC Raffaele Cantone, che ha sottolineato la necessità di porre attenzione a tali semplificazioni. Evidenzia pertanto che l'emendamento Braga 5.22 è volto a ripristinare l'originaria previsione normativa, non perché si consideri il Codice dei lavori pubblici intangibile, ma perché le eventuali modifiche ad esso introdotte devono andare in direzione di una maggiore qualificazione delle imprese.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Braga 5.22 e Fassina 5.23, gli articoli aggiuntivi Mandelli 5.06 e 5.07 e gli emendamenti Schullian 6.8 e Gagliardi 6.1.

Sara MORETTO (PD) illustra l'emendamento Braga 6.11, con il quale si intende dare concretezza all'impegno assunto dal Governo in tema di tracciabilità dei rifiuti, fissando un limite temporale al 30 giugno 2019 per l'adozione della nuova procedura. Nel richiamare la fallimentare esperienza del SISTRI, mai entrato in funzione, ribadisce l'esigenza di un equilibrio tra la difesa dell'ambiente, da assicurare attraverso la tracciabilità dei rifiuti pericolosi, e la sostenibilità degli oneri procedurali a carico delle imprese. In conclusione, rileva che l'individuazione di una data precisa consentirebbe alle imprese di effettuare la necessaria programmazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Braga 6.11, Schullian 6.9, 6.10 e 6.13, Mazzetti 6.6 e D'Attis 6.7.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo Braga 6.02 di cui è cofirmatario, richiamandosi anche all'intervento svolto dalla collega Moretto sull'emendamento Braga 5.22, segnalando che con esso si vuole colmare una lacuna normativa in relazione alla cessazione

della qualifica di rifiuto. Richiamando una recente sentenza in materia del Consiglio di Stato, segnala l'esigenza di adottare una normativa di livello nazionale, anche al fine di scongiurare possibili criticità acute in materia di gestione dei rifiuti. Ricorda in proposito la riduzione dell'assorbimento da parte di alcuni Paesi, a partire dalla Cina. Nel ribadire il rischio connesso ad un ulteriore rinvio, segnala che il provvedimento in discussione poteva rappresentare una occasione utile per colmare tale lacuna.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Braga 6.02, Orlando 6.04, Silvestroni 6.08, Labriola 6.010, Lucaselli 6.016 e Zucconi 6.07.

Maria Elena BOSCHI (PD) illustra il proprio emendamento 8.1 soppressivo dell'intero articolo 8. Ricordando il positivo operato del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, che trova conferma anche nella proroga del mandato prevista con il provvedimento in discussione, dichiara di non comprendere le ragioni della chiusura di tale esperienza che verrebbe sostituita da una società per azioni, con un onere di 6 milioni di euro annui e procedure discrezionali per l'assunzione del personale. Nel richiamare analoghe decisioni assunte in sede di legge di bilancio, osserva che ad ogni provvedimento l'attuale maggioranza istituisce nuove strutture presso la Presidenza del Consiglio, senza prevedere procedure a evidenza pubblica per il reclutamento del personale, in aperto contrasto con quanto proclamato in sede di campagna elettorale. In conclusione, ribadisce l'opportunità di sopprimere l'articolo 8 al fine di evitare un aggravio di costi per il bilancio pubblico e per assicurare assunzioni basate su principi meritocratici.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) sottoscrive l'emendamento Boschi 8.1, condividendone pienamente le finalità e segnalando la strategicità del tema della *governance* dell'innovazione digitale. Ricorda

che i ritardi in tale settore sono stati anche oggetto di una Commissione d'inchiesta che ha operato nella passata legislatura. Manifesta il timore che le norme recate dall'articolo 8 determineranno a partire dal 2020 un ulteriore stallo rispetto digitalizzazione e rileva pertanto che le forze di maggioranza si stanno assumendo una grave responsabilità, contraddicendo gli impegni assunti in passato.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'emendamento Boschi 8.1, segnalando atteggiamenti contraddittori nell'azione di Governo. A titolo esemplificativo, richiama la negativa esperienza della SOGESID, al fine di segnalare il rischio che può comportare l'affidamento di funzioni pubbliche ad una società per azioni anche in relazione all'anomalie nel reclutamento del personale e del relativo contenzioso. Con queste premesse, ribadisce l'esigenza di sopprimere l'articolo 8 anche al fine di non creare intralci in un settore delicato quale quello della digitalizzazione.

Marco DI MAIO (PD) sottoscrive l'emendamento Boschi 8.1, rimarcando gli oneri connessi alla nuova struttura e segnalando che Diego Piacentini ha svolto la sua funzione di Commissario straordinario a titolo gratuito. Il contenuto dell'articolo 8 rappresenta a suo avviso un passo indietro ed è in contraddizione con posizioni assunte nella passata legislatura.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Boschi 8.1 e Mandelli 8.2.

Marco SILVESTRONI (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo 8.01 a sua prima firma, con il quale si propone una riduzione dei tempi di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone sismiche.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Silvestroni 8.01, gli identici emendamenti Mandelli 9.1 e Rostan 9.6 nonché l'emendamento Rostan 9-bis.8.

Luigi MARATTIN (PD) illustra l'emendamento Fregolent 9-bis.3, rilevando che il Governo amplia continuamente la platea dei soggetti esentati dall'obbligo di fatturazione elettronica, creando così iniquità e incertezze sul quadro normativo. Invita pertanto la maggioranza ad assumere una posizione chiara e a decidere se abolire *in toto* l'obbligo di fatturazione elettronica, che dovrebbe rappresentare uno strumento di contrasto all'evasione dell'IVA, o a utilizzarlo adeguatamente, anche con il necessario apparato sanzionatorio.

Massimo UNGARO (PD), associandosi all'intervento del collega Marattin, ribadisce che il Governo invia messaggi poco chiari, modificando continuamente il quadro dei soggetti tenuti alla fatturazione elettronica. Ricorda, inoltre, che tale tipo di fatturazione può rappresentare uno strumento di modernizzazione.

Marco DI MAIO (PD) sottoscrive l'emendamento Fregolent 9-bis.3, condividendone le finalità, e segnala i costi aggiuntivi rappresentati dalla procedura per ottenere il codice univoco.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), anche alla luce delle considerazioni critiche espresse dai deputati del Partito Democratico, che nella passata legislatura erano in maggioranza, pone in evidenza l'opportunità di superare l'obbligo di fatturazione elettronica.

Luigi MARATTIN (PD), replicando al collega D'Ettore, ricorda che la fatturazione elettronica non rappresenta solo uno strumento di lotta all'evasione ma anche di semplificazione fiscale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fregolent 9-bis.3 e Spina 9-bis.1.

Sara MORETTO (PD) illustra l'emendamento De Filippo 9-bis.5, con il quale si vuole sbloccare le assunzioni del personale sanitario, anche al fine di migliorare l'efficacia delle prestazioni fornite ai cittadini.

Osservando che tale proposta emendativa appare in linea con il principio dell'autonomia regionale, consentendo le assunzioni alle regioni adempienti nei livelli essenziali d'assistenza, si dichiara stupita dell'atteggiamento assunto dalla Lega. Segnala che una bocciatura di tale emendamento rappresenterebbe un ulteriore tradimento delle aspettative dell'elettorato di tale forza politica.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Filippo 9-bis.5.

Andrea MANDELLI (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9-bis.2 a sua prima firma, segnalando l'esigenza di allargare la possibilità di escludere i farmaci orfani dal limite per la spesa farmaceutica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Mandelli 9-bis.2, gli articoli aggiuntivi Brunetta 9-bis.011, Bignami 9-bis.017 e 9-bis.015, Mandelli 9-bis.021 e 9-bis.020, Benedetti 9-bis.010 nonché l'emendamento Fratoianni 10.10.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) illustra l'emendamento Paita 10-bis.10, di cui è cofirmataria, e gli altri emendamenti segnalati dal suo gruppo riferiti all'articolo 10-bis. Osserva che la questione degli autoservizi pubblici non di linea meritava una discussione di merito strategica, come peraltro già avvenuto nel 2017 dove si era trovato un accordo a un tavolo tra il Ministero dei trasporti e le parti coinvolte. Invece, la problematica è stata tolta nella notte di Natale dalla legge di bilancio e il 28 dicembre scorso è stato emanato un decreto-legge che, di fatto, tagliava 50 mila imprese. Poi, mentre il decreto era in discussione presso la Commissione Trasporti della Camera, si è deciso di inserirlo come emendamento in un decreto-legge che di semplificazione ha solo il nome. Ribadisce che la questione che riguarda i taxi e gli autisti di vetture a noleggio con conducente va risolta in modo strutturale, o per lo meno all'interno del decreto in

discussione vanno inseriti tre correttivi. Il primo riguarda l'inserimento di una norma transitoria che non faccia trovare senza lavoro dalla mattina alla sera i soggetti coinvolti. Il secondo ha lo scopo di evitare di scaricare sulle imprese i ritardi degli enti territoriali, estendendo per lo meno il limite di operatività nel territorio della regione. Il terzo infine è costituito dal fatto che la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* non garantisce la data certa in cui scatteranno le sanzioni. Evidenzia infine come la riorganizzazione del settore vada affrontata anche in connessione all'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paita 10-bis.10, Mulè 10-bis.22 e Paita 10-bis.11.

Andrea MANDELLI (FI) illustra l'emendamento Gelmini 10-bis.27, di cui è cofirmatario, che vuole essere una testimonianza dell'attenzione del gruppo di Forza Italia alla tematica delle vetture a noleggio con conducente. Con l'emendamento in questione si vuole permettere l'operatività all'interno delle regioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gelmini 10-bis.27.

Roberto OCCHIUTO (FI) illustra l'emendamento Mulè 10-bis.34, che vuole correggere quello che a suo avviso è un errore del decreto. Il testo infatti prevede una deroga per la possibilità di usare vetture in più rimesse solo per le regioni Sicilia e Sardegna, in ragione della loro carenza infrastrutturale. L'emendamento propone di estendere la deroga ad altre regioni che sono analogamente disestate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mulè 10-bis.34, Paita 10-bis.12, Gelmini 10-bis.36, Paita 10-bis.13, 10-bis.14, 10-bis.15, 10-bis.16 e 10-bis.17, Gelmini 10-bis.35, Bruno Bossio 10-bis.6, Gelmini 10-bis.23, Paita 10-bis.20, 10-bis.18, 10-bis.21, 10-bis.3 e 10-bis.2, Gelmini 10-bis.24, Paita 10-bis.4 e 10-bis.5, nonché gli articoli ag-

giuntivi Pentangelo 10-bis.03 e 10-bis.04 e l'emendamento Rostan 11.25.

Ylenia LUCASELLI (FdI) illustra l'emendamento Silvestroni 11.28, di cui è cofirmataria, nonché gli altri emendamenti segnalati dal suo gruppo riferiti all'articolo 11. Gli emendamenti sono tesi a correggere l'incostituzionalità della norma che introduce *ex post* dei requisiti per la partecipazione a un concorso di cui è già stata pubblicata la graduatoria. Questo comporta una situazione discriminatoria verso coloro che sono stati considerati idonei in base ai requisiti originari. Gli emendamenti si propongono anche lo scopo di evitare un probabile contenzioso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Silvestroni 11.28, gli identici emendamenti Ferri 11.12 e Ferro 11.34, gli emendamenti Prisco 11.27 e Occhionero 11.24 e gli identici emendamenti Fiano 11.18 e Montaruli 11.1.

Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene sull'emendamento Cappellacci 11.15, che si muove nella stessa direzione degli emendamenti illustrati dalla deputata Lucaselli. Con la disposizione in esame vengono inseriti due nuovi requisiti, il limite di età e diploma di istruzione secondaria, per un concorso la cui graduatoria è stata già pubblicata. Osserva che il contenzioso sarà inevitabile, perché è evidente l'illegittimità della norma. Ricorda le numerose richieste di aiuto di ragazzi che hanno partecipato al concorso rivolte a lei e ad altri deputati. Chiede quindi di ascoltare il grido di dolore e lo chiede specialmente a quei rappresentanti del Governo che amano indossare in pubblico la divisa della polizia.

Marco DI MAIO (PD) osserva che si vuole dare un contributo per tentare di evitare una palese ingiustizia. Nel ritenere evidente il rischio di illegittimità costituzionale della norma, invita ad ascoltare il grido di allarme che proviene dai ragazzi che hanno partecipato al concorso.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) sottoscrive l'emendamento Cappellacci 11.15.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) chiede al Viceministro dei chiarimenti sul tema in esame. Osserva che la norma costituisce un precedente pericoloso e che creerà sicuramente un contenzioso. Chiede al Viceministro una riflessione sul punto ed anche se potrebbe essere accolto un ordine del giorno che impegnasse il Governo.

Il Viceministro Dario GALLI, pur non volendosi addentrare nella questione, ricorda che in Senato si è svolta una approfondita discussione su una situazione che è estremamente articolata e che pone problemi dei quali il Governo è consapevole. Sottolinea che il concorso non era stato ancora concluso e che l'obiettivo della norma, che introduce requisiti diversi, è quello di evitare difficoltà a stazioni di polizia che potrebbero chiudere per carenza di organico. Assicura l'impegno del Governo per un ulteriore chiarimento.

Giusi BARTOLOZZI (FI) fa osservare che non si doveva aver timore di inserire chi ha fatto domanda, dato lo scarso numero di inserimenti effettuato finora. Un'altra alternativa era quella di fermarsi e affrontare la questione con un maggiore approfondimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, sottolinea la complessità della problematica in esame.

Il Viceministro Dario GALLI ribadisce il rischio esistente della chiusura di stazioni di polizia, cosa che ha giustificato la celerità dei tempi.

Marco DI MAIO (PD) fa osservare che i rischi per le stazioni di polizia richiamate dal Viceministro continuano a sussistere, in quanto i ricorsi che saranno sicuramente presentati bloccheranno le procedure di inserimento in servizio.

Massimo UNGARO (PD) sottoscrive l'emendamento Cappellacci 11.15.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cappellacci 11.15.

Matilde SIRACUSANO (FI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo 11.07, di cui è prima firmataria, volto a scongiurare il dissesto delle ex province siciliane. Ricorda al proposito che a Messina sono stati già chiusi molti uffici provinciali. Sottolinea che la norma non ha bisogno di copertura in quanto l'onere è a carico della regione siciliana. Si dichiara disponibile a ritirare la proposta emendativa nel caso di disponibilità da parte del Governo ad accogliere un ordine del giorno in tal senso in Assemblea.

Il Viceministro Dario GALLI assicura che il Governo rifletterà sulla questione.

Matilde SIRACUSANO (FI) ritira l'articolo aggiuntivo 11.07.

Le Commissioni respingono l'emendamento Madia 11-bis.21.

Luigi MARATTIN (PD), intervenendo sull'emendamento 11-bis.28 a sua firma, soppressivo del comma 3 dell'articolo 1-bis del provvedimento in titolo, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un tavolo tecnico-politico per la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali, evidenzia la sostanziale inutilità di tale norma, tanto più in considerazione della asserita neutralità, dal punto di vista degli oneri a carico della finanza pubblica, della norma stessa. Osserva peraltro che il debito pubblico del comparto degli enti locali, inteso quale aggregato, non presenta profili di particolare allarme, posto che lo stesso si attesta intorno ai 60 miliardi di euro su un totale di oltre 2.000 miliardi di euro riferito al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Enrico BORGHI (PD), nel sottoscrivere l'emendamento Marattin 11-bis.28, con-

corda in merito alla singolarità di istituire con una norma di rango primario una sede destinata ad attività di carattere essenzialmente concertativo tra lo Stato e il sistema delle autonomie locali, anche tenuto conto che si sarebbe piuttosto potuto procedere sulla base di un mero provvedimento amministrativo da adottare presso gli attuali organi competenti, vale a dire la Conferenza unificata ovvero la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Marattin 11-bis.28 e Bucalo 11-bis.35.

Luigi MARATTIN (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 11-bis.29, volto a valorizzare i risultati della sperimentazione sugli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 866, della legge n. 205 del 2017, concernente la possibilità per gli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento, onde evitare il verificarsi di eventuali distorsioni o dequalificazioni della spesa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marattin 11-bis.29.

Luigi MARATTIN (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 11-bis.30, volto ad integrare, in misura pari a 10 milioni di euro per il 2019, le risorse destinate ai comuni a titolo di Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marattin 11-bis.30.

Luigi MARATTIN (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 11-bis.31, in materia di ristoro ai comuni del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU con la

TASI, evidenziando come il contributo di 110 milioni di euro per il 2019 in favore dei comuni stessi, disposto dall'articolo 11, comma 8, del decreto-legge in esame, abbia natura di parte corrente e si aggiunga allo stanziamento di 190 milioni di euro per il medesimo anno già previsto a legislazione vigente, con ciò potendosi determinare potenziali rischi di dequalificazione della spesa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marattin 11-*bis*.31.

Luigi MARATTIN (PD) illustra le finalità dell'emendamento 11-*bis*.27 a sua firma che, in linea con le scelte da sempre sostenute dal gruppo del Partito Democratico, prevede che i servizi pubblici locali di interesse economico generale siano organizzati in ambiti o bacini territoriali che abbiano una dimensione non inferiore a quella del territorio provinciale.

Enrico BORGHI (PD), nel sottoscrivere l'emendamento Marattin 11-*bis*.27, ne evidenzia in particolare il comma 8-*quinquies* che, secondo quanto già evidenziato dal firmatario dell'emendamento stesso, introduce un principio avente una finalità di semplificazione. Osserva infatti che tale disposizione, qualora approvata, risolverebbe alla radice le criticità determinate dalla frequente sovrapposizione di competenze tra enti diversi nella erogazione dei servizi pubblici locali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marattin 11-*bis*.27.

Luigi MARATTIN (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 11-*bis*.33, volto ad assumere quale criterio di riferimento nel campo delle assunzioni da parte degli enti territoriali il parametro del fabbisogno standard di personale, in ciò superando l'inutile vincolo rappresentato dal blocco del *turn over*.

Il Viceministro Dario GALLI, assicurando l'impegno del Governo per un approfondimento della questione, rammenta

tuttavia che anche i Governi della precedente legislatura non hanno saputo conseguire particolari risultati nell'ambito del passaggio dal criterio della spesa storica a quello della spesa fondata sui fabbisogni standard.

Luigi MARATTIN (PD), dissentendo da quanto testé affermato dal Viceministro Galli, ricorda che sotto il Governo di cui ha fatto parte il Partito Democratico la quota dei trasferimenti statali ai comuni a titolo di fabbisogno standard è aumentata fino al 45 per cento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marattin 11-*bis*.33.

Luigi MARATTIN (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 11-*bis*.23, che prevede l'attribuzione ai comuni di un contributo in conseguenza del superamento di talune disposizioni in materia di concorso dei predetti enti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marattin 11-*bis*.23.

Luigi MARATTIN (PD) interviene sull'emendamento a sua firma 11-*bis*.32, volto ad incrementare gli stanziamenti destinati ad incentivare le fusioni tra comuni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marattin 11-*bis*.32.

Luigi MARATTIN (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 11-*bis*.25 che, intervenendo sulla disciplina relativa alla tempistica di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, sarebbe a suo avviso suscettibile di determinare una maggiore ripresa degli investimenti pubblici da parte degli enti medesimi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marattin 11-*bis*.25.

Luigi MARATTIN (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 11-*bis.24* che, prevedendo l'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità in misura pari all'85 per cento, consentirebbe agli enti locali di adottare i predetti documenti di bilancio sulla base di una programmazione maggiormente rispondente alla realtà.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Marattin 11-*bis.24*, Mandelli 11-*bis.10* e Miceli 11-*bis.22*.

Luigi MARATTIN (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 11-*bis.26*, volto a promuovere l'incremento della quota dei trasferimenti statali agli enti locali determinata sulla base del criterio dei fabbisogni standard.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Marattin 11-*bis.26* e Mandelli 11-*bis.9*.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 11-*bis.5*, recante misure in materia di ripiano dei disavanzi regionali.

Il Viceministro Dario GALLI invita il presentatore a ritirare l'emendamento e a presentare un ordine del giorno in Assemblea, assicurando il proprio impegno per un approfondimento della questione.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritira pertanto l'emendamento a sua prima firma 11-*bis.5*.

Roberto OCCHIUTO (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 11-*bis.34*, per il quale non spera né nell'approvazione né nella trasformazione in ordine del giorno, ma si augura che possa costituire un suggerimento per un futuro intervento legislativo del Governo.

L'emendamento è volto ad introdurre la pace fiscale a livello comunale in modo da consentire ai cittadini di regolare le proprie pendenze nei confronti dei comuni

e ai comuni di riclassificare i propri residui attivi in relazione alla loro reale esigibilità. Nella proposta si prevede che i cittadini possano versare il 40 per cento del proprio debito, mentre al restante 60 per cento si provvede mediante il ricorso all'accensione di mutui di durata trentennale presso la Cassa depositi e prestiti, da estinguere a valere sui trasferimenti erariali complessivamente erogati ai comuni medesimi. Si tratta, a suo parere, di una importante operazione verità che consentirà anche di superare le difficoltà della riscossione, sempre impopolare tra i cittadini e pubblici amministratori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Occhiuto 11-*bis.34*, Ferri 11-*bis.46*, Trancassini 11-*bis.40*, Cortelazzo 11-*bis.18*, Pella 11-*bis.3*, Occhiuto 11-*bis.7* e Cortelazzo 11-*bis.17*, nonché l'articolo aggiuntivo Pastorino 11-*bis.01*. Respingono inoltre gli identici emendamenti Benedetti 11-*ter.9* e Muroi 11-*ter.18*, gli emendamenti Foti 11-*ter.1*, Benedetti 11-*ter.13*, 11-*ter.14*, 11-*ter.10* e 11-*ter.11*, gli identici emendamenti Benedetti 11-*ter.12* e Muroi 11-*ter.21*, nonché gli articoli aggiuntivi Muroi 11-*ter.04*, 11-*ter.03* e 11-*ter.01*. Le Commissioni respingono inoltre gli identici emendamenti Foti 11-*quater.1*, Paolo Russo 11-*quater.6* e Muroi 11-*quater.13*.

Enrico BORGHI (PD) interviene per illustrare congiuntamente gli emendamenti a sua firma 11-*quater.4* e 11-*quater.2*, relativi al trasferimento e alla regionalizzazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Pur non dichiarandosi in linea di massima contrario a quanto previsto dall'articolo 11-*quater*, esprime preoccupazione per alcune problematiche interpretative, che potrebbero rendere inattuabili le nuove norme, e per eventuali profili di incostituzionalità, che potrebbero richiedere, analogamente a quanto avvenuto per la legge n. 266 del 2005, l'intervento della Corte costituzionale.

Sottolinea quindi come il bene « acqua » sia considerato in maniera discor-

dante dal provvedimento in esame – il quale, ai fini dello sfruttamento idroelettrico, ne consente l'affidamento alle regioni e la gestione da parte di società a capitale misto pubblico-privato – rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge n. 52 e abb., attualmente in discussione presso la Commissione ambiente della Camera, che considera l'acqua, utilizzata per finalità idropotabili, come un bene pubblico del quale non è ammessa alcuna forma di sfruttamento da parte di privati. Ritiene che le norme introdotte possano essere foriere di ricorsi e contenziosi, con conseguente inapplicabilità delle norme stesse.

Rileva, quindi, come la potestà legislativa in materia energetica sia concorrente e pertanto l'esercizio della potestà legislativa dello Stato debba essere preceduto da intese con le regioni. Sottolinea che in questo settore, poiché rileva anche il principio della concorrenza, che è di competenza statale, l'attribuzione del bene acqua per finalità energetiche a società a capitale misto pubblico-privato deve avvenire nel rispetto della concorrenza, coinvolgendo i territori e gli enti locali.

Infine, con specifico riferimento al contenuto degli emendamenti a sua firma 11-*quater*.4 e 11-*quater*.2, segnala il rischio di blocco degli investimenti causato dal disincentivo alla realizzazione di nuovi interventi da parte dei concessionari uscenti di grandi derivazioni idroelettriche. Infatti la disciplina proposta dal provvedimento in esame, in caso di impianti completamente ammortizzati, impedisce al concessionario uscente di ricevere un corrispettivo commisurato al valore industriale residuo, inteso come valore di ricostruzione a nuovo, al netto dell'eventuale degrado. Segnala, quindi, come questa disciplina possa altresì creare un danno alla finanza pubblica, posto che i concessionari uscenti sono sovente costituiti da municipalizzate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Enrico Borghi 11-*quater*.4 e 11-*quater*.2.

Enrico BORGHI (PD), in relazione all'emendamento De Menech 11-*quater*.11, del quale è cofirmatario, evidenzia la necessità di attribuire alle province interamente montane il canone per la concessione di grandi derivazioni idroelettriche, evitando che siano le regioni a determinare quale parte di tale canone debba essere corrisposta alle province medesime.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Menech 11-*quater*.11.

Filippo SENSI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 11-*septies*.02 volto all'abrogazione dell'articolo 1, comma 810, della legge di bilancio per il 2019, che effettua tagli mirati all'editoria, colpendo alcune testate, anche di diversa matrice ideologica, con ciò manifestando insofferenza verso il pluralismo delle voci, la libertà di stampa e l'informazione che critica il Governo, di qualunque segno esso sia.

Evidenzia come i tagli colpiscano anche molte testate locali, la cui sopravvivenza sarà ancora più difficile, nonostante questo Governo si dichiari a parole paladino del localismo e del territorio. Cita inoltre la situazione di Radio radicale, che svolge un servizio estremamente rilevante e non sostituibile, anch'essa colpita dalla disciplina introdotta dalla legge di bilancio per il 2019.

Chiede, quindi, di riconsiderare il taglio effettuato con la legge di bilancio, rammentando che l'informazione costituisce uno dei principi fondamentali della nostra democrazia, che il pluralismo di opinioni è prezioso per il Paese e i suoi cittadini. Critica infine le minacce e le intimidazioni effettuate da alcuni politici della maggioranza nei confronti dei giornalisti del servizio pubblico, osservando che sarebbe molto più proficuo per il Paese se i politici si occupassero dei seri problemi che affliggono l'Italia.

Marco DI MAIO (PD) si dichiara totalmente d'accordo con quanto evidenziato dal collega Sensi e invita soprattutto a considerare la situazione delle testate lo-

cali colpite dai tagli, la cui attività contribuisce al miglioramento delle relazioni a livello locale e a illustrare le dinamiche territoriali. Invita la maggioranza a rivedere i tagli adottati con la legge di bilancio.

Massimo UNGARO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Sensi 11-*septies*.02 e si associa a quanto segnalato dai colleghi. Invita la maggioranza a riformare, se del caso, i finanziamenti all'editoria, ma non a tagliarli drasticamente, anche perché in tal modo aumenterebbe la distanza tra cittadini e informazione.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Sensi 11-*sep-*

ties.02 e dichiara di condividere quanto già precedentemente segnalato dai colleghi.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Sensi 11-*septies*.02.

Le Commissioni deliberano quindi di conferire il mandato ai relatori, Cestari e Carabetta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Claudio BORGHI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 21.15.

ALLEGATO 1

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550
Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « con una dotazione finanziaria iniziale di euro 50.000.000, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, » , con le seguenti: « con una dotazione finanziaria annua, a decorrere dall'anno 2019, di euro 150.000.000, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. »;

b) sostituire le parole: « in favore delle piccole e medie imprese (PMI) », con le seguenti: « in favore delle imprese ».

1. 11. Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « di euro 50.000.000, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, » con le seguenti: « di euro 100.000.000 »;

b) dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 8-bis. Al comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « con una dotazione pari a 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.955 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.217 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ».

1. 13. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Al comma 1 sostituire le parole: con una dotazione finanziaria iniziale di euro 50.000.000, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, *con le seguenti:* con una dotazione finanziaria annua, a decorrere dall'anno 2019, di euro 100.000.000, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1. 12. Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

(Segnalato)

Al comma 1, sostituire le parole: euro 50.000.000 *con le seguenti:* euro 100.000.000.

1. 14. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

(Segnalato)

Al comma 1, sostituire le parole: di euro 50.000.000 *con le seguenti:* di euro 75.000.000 *e le parole:* in favore delle

piccole e medie imprese (PMI) con le seguenti: in favore delle micro piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: alla PMI con le seguenti: a micro, piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e a professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico;

al comma 4, sostituire le parole: la PMI beneficiaria con le seguenti: la MPMI iscritta al registro delle imprese o il professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico;

al comma 5, sostituire le parole: da parte della PMI beneficiaria con le seguenti: da parte della MPMI iscritta al registro delle imprese o del professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico;

al comma 6, sostituire le parole: della PMI beneficiaria con le seguenti: della MPMI iscritta al registro delle imprese o del professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico »;

dopo il comma 8, aggiungere il seguente: « 8-bis. Per far fronte ai maggior oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

1. 17. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

(Segnalato)

Al comma 1, sostituire le parole: d'euro 50.000.000 con le seguenti: di euro 75.000.000.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Per far fronte ai maggior oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

1. 18. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 50.000.000 con le seguenti: euro 70.000.000.

1. 9. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

(Segnalato)

Al comma 1, sostituire le parole: in favore delle piccole e medie imprese (PMI) con le seguenti: in favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.

1. 5. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) sopprimere le parole: « a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo »;

2) dopo le parole: « in favore delle piccole e medie imprese (PMI) » aggiungere le seguenti: « e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 »;

3) sostituire le parole: « e sono » con la seguente: « anche »;

b) al comma 2, sopprimere la parola: aziendali;

c) al comma 2, sostituire le parole: alla PMI beneficiaria *con le seguenti:* alla PMI e al professionista beneficiari;

d) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: dalla PMI beneficiaria *con le seguenti:* dalla PMI e dal professionista beneficiari;

e) al comma 4, sostituire le parole: PMI beneficiaria *con le seguenti:* PMI e il professionista beneficiari;

f) al comma 5 sostituire le parole: della PMI beneficiaria *con le seguenti:* della PMI e del professionista beneficiari;

g) al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: alla lettera *b)* del comma 3 *con le seguenti:* al comma 1;

h) al comma 6, sostituire le parole: della PMI beneficiaria *con le seguenti:* della PMI e del professionista beneficiari.

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: creditrici delle pubbliche amministrazioni.

1. 1. Mandelli, Porchietto, Fiorini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barrelli, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole: a valere sulle disponibilità del medesimo fondo, *e sostituire le parole:* e sono *con le seguenti:* anche;

b) al comma 2 sopprimere la parola: aziendali *e dopo le parole:* inadempienze probabili *inserire le seguenti:* o sofferenze;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. La garanzia della sezione speciale copre, nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000 l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi contrattuali maturati sino alla predetta data. »;

d) al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: alla lettera *b)* del comma 3 *con le seguenti:* al comma 1.

e) dopo il comma 7, inserire il seguente:

« 7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

Conseguentemente, nella rubrica sopprimere le seguenti parole: creditrici delle pubbliche amministrazioni.

1. 15. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

(Segnalato)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sopprimere le parole: « a valere sulle disponibilità del medesimo fondo, »;

2) dopo il comma 7, inserire il seguente:

« 7-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 ».

1. 16. Fassina, Fornaro, Bersani.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: in favore delle piccole e medie imprese (PMI), inserire le seguenti: e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

b) ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla PMI beneficiaria, con le seguenti: alla PMI e al professionista beneficiari.

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

« 8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 2. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Al comma 1, dopo le parole: in favore delle piccole e medie imprese (PMI), inserire le seguenti: e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla PMI beneficiaria, con le seguenti: alla PMI e al professionista beneficiari.

* **1. 3.** Fassina, Fornaro, Bersani.

Al comma 1, dopo le parole: in favore delle piccole e medie imprese (PMI), inserire le seguenti: e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4, 5, 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla PMI beneficiaria, con le seguenti: alla PMI e al professionista beneficiari.

* **1. 4.** Barelli, Porchietto, Fiorini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Al comma 1, sostituire le parole: che sono in difficoltà con le seguenti: che si trovino in una situazione documentata di obiettiva difficoltà economica e finanziaria.

1. 6. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: delle rate;

b) al comma 2, sopprimere le parole: ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali e dopo le parole: classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come inserire le seguenti parole: sofferenze o;

c) al comma 6 sostituire le parole: in misura non superiore a un quarto del suo importo con le seguenti: in misura massima determinata dal comma 7 e comunque non superiore a un quarto del suo importo »;

d) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

« 6-bis. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata anche in favore delle piccole e medie imprese di cui ai codici ATECO F41 F42 e F43 che sono in difficoltà nella restituzione dei finanziamenti ipotecari già contratti con banche e intermediari finanziari e classificati come « sofferenze » o « inadempienze probabili »;

6-ter. Alla garanzia di cui al comma 6-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 ad esclusione della lettera b), 4, 5 primo e secondo periodo e 6. »;

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: e del settore dell'edilizia.

* **1. 10.** Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: delle rate;

b) al comma 2, sopprimere le parole: ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali e dopo le parole: classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come inserire le seguenti parole: sofferenze o;

c) al comma 6 sostituire le parole: in misura non superiore a un quarto del suo importo con le seguenti: in misura massima determinata dal comma 7 e comunque non superiore a un quarto del suo importo »;

d) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

« 6-bis. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata anche in favore delle piccole e medie imprese di cui ai codici ATECO F41 F42 e F43 che sono in difficoltà nella restituzione dei finanziamenti ipotecari già contratti con banche e intermediari finanziari e classificati come « sofferenze » o « inadempienze probabili »;

6-ter. Alla garanzia di cui al comma 6-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 ad esclusione della lettera b), 4, 5 primo e secondo periodo, 6. »;

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: e del settore dell'edilizia.

* **1. 7.** Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: o titolari di crediti nei confronti del soggetto appaltatore per mancato pagamento dei lavori eseguiti.

1. 19. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

(Segnalato)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il 45 per cento delle risorse derivanti dall'intervento nel Fondo della Cassa depositi e prestiti Spa è destinato a interventi di garanzia da realizzare nelle regioni Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo. ».

1. **20.** Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli interventi di garanzia, a condizioni di mercato, di cui al comma 1, sono riconosciuti anche al limite percentuale del sub-appalto e il pagamento alle PMI sub appaltatrici avviene in modo diretto ».

1. **21.** Fassina.

Al comma 2, sostituire le parole: alla PMI *con le seguenti:* a micro, piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e a professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.

1. **22.** Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole:* ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali *e dopo le parole:* classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario *come inserire le seguenti:* « sofferenze » o »;

b) *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:* in misura non superiore a un quarto del suo importo *con le seguenti:* in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7 e, comunque, non superiore a un quarto del suo importo »;

c) *dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

« 6-bis. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata anche in favore delle piccole e medie imprese di cui ai codici ATECO F41 e F42 che sono in difficoltà nella restituzione dei finanziamenti ipotecari già contratti con banche e intermediari finanziari e classificati come « sofferenze » o « inadempienze probabili »;

6-ter. Alla garanzia di cui al comma 6-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 lettera a), 4, 5 primo e secondo periodo, ».

Conseguentemente, alla rubrica 1, dopo le parole: pubbliche amministrazioni *aggiungere le seguenti:* e del settore dell'edilizia.

1. **23.** Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

(Segnalato)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

« 3. I crediti certificati vantati dai soggetti di cui al comma 1 verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione delle rate non rimborsate dei finanziamenti contratti con banche e intermediari. La garanzia della sezione speciale copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento e fino ad un importo massimo garantito di euro

2.500.000, l'importo residuo delle rate non rimborsate del finanziamento di cui al comma 2, alla data di presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data ».

- 1. 24.** Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Al comma 3 alinea, sostituire le parole: euro 2.500.000 con le seguenti: euro 3.000.000.

- 1. 8.** Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole da: il minore tra: fino a: data e b).

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5, 6 e 8.

- 1. 25.** Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Al comma 4, sostituire le parole: la PMI beneficiaria con le seguenti: la MPMI iscritta al registro delle imprese o il professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico ».

- 1. 26.** Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Al comma 4, sostituire le parole: 20 anni con le seguenti: 30 anni.

- 1. 27.** Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

(Segnalato)

Al comma 5, sostituire le parole: da parte della PMI beneficiaria con le seguenti: da parte della MPMI iscritta al registro delle imprese o del professionista iscritto agli ordini professionali o aderente

ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.

- 1. 28.** Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Al comma 6, sostituire le parole: della PMI beneficiaria con le seguenti: della MPMI iscritta al registro delle imprese o del professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.

- 1. 29.** Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: da adottare, inserire le seguenti: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 1. 30.** Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

« 7-bis. Al fine di garantire il rispetto dei termini di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 nelle transazioni commerciali tra enti locali e piccole e medie imprese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo anticipazioni di liquidità per pagamento debiti enti locali », con una dotazione di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

7-ter. Il fondo di cui al comma 7-bis, finalizzato al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, è destinato agli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che congiuntamente:

a) non si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo

242 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; *b*) non si trovino in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per i quali, comunque, non sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario; *c*) presentino residui attivi; *d*) si trovino in condizione di temporanea indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione. *1-quater*. Gli enti locali debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità ai sensi del comma *7-bis* entro 20 giorni dalla data di effettiva erogazione della stessa.

7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai criteri per l'individuazione degli importi da destinare a ciascun beneficiario come anticipazioni di liquidità — che in ogni caso non costituiscono indebitamento — nonché alle modalità per la loro concessione e rimborso, entro un periodo massimo di 2 anni dalla data di effettiva erogazione o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità.

7-sexies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

1. 36. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

(Segnalato)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

« *7-bis*. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 l'intervento del Fondo di garanzia in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti dei comuni che hanno dichiarato dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, derivanti da prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero dallo svolgimento di servizi locali indispensabili, è a titolo gratuito ed ha priorità sugli altri interventi per un importo massimo garantito per singola impresa di cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

7-ter. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 159, comma 2, lettera *c*), dopo le parole « servizi indispensabili », sono aggiunte le seguenti: « comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 »;

b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole: « servizi locali indispensabili », sono inserite le seguenti: « , comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 »;

c) all'articolo 257, comma 3, secondo periodo, dopo le parole « lavoro subordinato », sono inserite le seguenti: « e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ».

1. 31. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

« 7-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 l'intervento del Fondo di garanzia in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti dei comuni che hanno dichiarato dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, derivanti da prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero dallo svolgimento di servizi locali indispensabili, è a titolo gratuito ed ha priorità sugli altri interventi per un importo massimo garantito per singola impresa di cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli Interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

7-ter. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 159, comma 2, lettera c), dopo le parole: « servizi indispensabili », sono aggiunte le seguenti: « , comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 »;

b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole: « servizi locali indispensabili », sono inserite le seguenti: « comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 »;

c) all'articolo 257, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « lavoro subordinato », sono inserite le seguenti: « e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ».

1. 35. Fassina, Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 l'intervento del Fondo di garanzia in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti dei comuni che hanno dichiarato dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, derivanti da prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero dallo svolgimento di servizi locali indispensabili, è a titolo gratuito ed ha priorità sugli altri interventi per un importo massimo garantito per singola impresa di cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento ».

1. 32. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

« 8.01. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ».

« 8.02. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, si provvede, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri. ».

- 1. 41.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8.01. Al fine di favorire lo sviluppo dei territori, garantendo piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Ente nazionale per il microcredito è individuato quale centro nazionale di coordinamento delle attività degli enti locali per la promozione dello sviluppo economico mediante progetti di microcredito. Con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché disposizioni, in materia di microcredito.

- 1. 37.** Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8.01. Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, purché costituite da almeno un anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, come definite dalla racco-

mandazione 2003/361/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente comma ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per il microcredito.

- 1. 40.** Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

(Segnalato)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8.01. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: « riscossione delle somme iscritte a ruolo », inserire le seguenti: « fatti salvi i casi di autocertificazione del beneficiario il quale incorre, nel caso di dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ».

- 1. 38.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8.01. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-bis. Il creditore al fine di richiedere gli interessi moratori di cui al presente decreto deve emettere regolare fattura in regime di esclusione IVA ai sensi dell'articolo 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'omissione è sanzionabile ai sensi della vigente normativa. ».

- 1. 39.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Al comma 8-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) le rette versate dalle famiglie per le attività di istruzione e formazione svolte

nell'ambito del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e del sistema integrato di istruzione 0-6 anni di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017 dagli enti ecclesiastici delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato non costituiscono reddito derivante da attività commerciale.

1. 33. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Sacconi Jotti, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Barrelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Al comma 8-bis, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) All'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma 8-bis:

8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati alla attività di scuola paritaria, facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000 o alle attività di cui al sistema integrato di istruzione 0-6 anni di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede entro il limite massimo di spesa di 60 milioni a decorrere dal 1 gennaio 2020 relativamente al periodo di imposta 2019.

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 8-ter, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « 157,9 milioni » con: « 217,9 milioni »;

sostituire le parole: « 131 milioni » con: « 191 milioni »;

sostituire le parole: « 77,9 milioni » con: « 137,9 milioni ».

1. 34. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Sacconi Jotti, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro,

D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Barrelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1.01.

(Semplificazione degli adempimenti relativi alle erogazioni pubbliche)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125:

1) le parole: « e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle quotate in mercati regolamentati, e le società da loro partecipate » sono sostituite dalle seguenti: « e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle quotate in mercati regolamentati »;

2) le parole: « incarichi retribuiti » sono soppresse;

3) i periodi dal secondo all'ultimo sono sostituiti dal seguente: « Per le imprese che ricevono vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo, vale il regime di pubblicità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico »;

b) Al comma 126 le parole: « mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate » sono sostituite dalle seguenti: « Le informazioni sono fornite in una dichiarazione distinta dal bilancio, redatta secondo una metodologia di rendicontazione autonoma e contrassegnata dal ri-

ferimento alla presente disciplina. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la dichiarazione è messa a disposizione dell'organo di controllo entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese a cura degli amministratori stessi. La responsabilità di garantire che la dichiarazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente articolo compete agli amministratori, ai quali, se omettono di depositare la dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 ».

c) Al comma 127 le parole: « degli incarichi retribuiti » sono soppresse;

d) Dopo il comma 128 è aggiunto il seguente: « 128-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 125 a 128. Le sanzioni di cui ai commi 125 e 126 si applicano dall'esercizio successivo all'entrata in vigore dal suddetto decreto ».

1. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1.01.

(Sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

1. All'articolo 5, comma 4-ter del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n. 154, dopo le parole: « cedente il credito » sono aggiunte le seguenti: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla cessione dei crediti IVA chiesti a rimborso trimestralmente a

norma dell'articolo 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

1. 02. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1.01.

(Misure di semplificazione per le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare)

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, articolo 3, al comma 1 è inserito in fine il seguente periodo: « Le attività di somministrazione di alimenti e bevande rientrano tra quelle strumentali ed accessorie all'esercizio di impresa artigiana purché l'attività di produzione sia prevalente rispetto a quella di vendita, in base al positivo accertamento del maggior tempo impiegato nella preparazione e trasformazione degli alimenti, nonché del maggior reddito derivante dall'attività artigiana principale ».

2. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, articolo 4, il comma 2-bis è abrogato.

1. 05. Fassina, Bersani, Fornaro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1.01.

(Semplificazioni per le imprese del settore balneare)

Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente: « 484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio,

la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

1. **06.** Prestigiacomo, Bergamini, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.01.

(Semplificazioni in materia di tariffe postali agevolate)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso in favore

della società Poste italiane S.p.a. nonché degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo ».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziato, disponibili a legislazione vigente ».

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *u-quater*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, individua i criteri e i requisiti necessari per assegnare il rimborso agli operatori titolari di licenza o di autorizzazione generale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1. **07.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1.01.

(Sospensione della riscossione per i territori di Lampedusa e Genova)

1. soggetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3947, del 16 giugno 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 2011, n. 147, aventi alla data del 12 febbraio 2011 il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di Lampedusa e di Linosa, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 16 giugno 2011 al 15 dicembre 2017, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il mese di marzo 2019, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo. In relazione ai versamenti tributari di cui al primo periodo sono conseguentemente sospesi dal 16 dicembre 2017 alla scadenza del periodo massimo di rateazione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.

2. I termini di prescrizione e decadenza relativi alla attività degli uffici degli enti impositori e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori di cui al comma 1, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di cui al comma 1 e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, scaduti nel periodo di sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

3. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 6 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2018, è prorogato al 2 dicembre 2019. La ripresa della riscossione dei tributi non versati nel periodo di sospensione dal 14 agosto 2018 al 2 dicembre 2019 avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2019. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione disposta dal citato decreto ministeriale 6 settembre 2018, sono effettuati entro il mese di dicembre 2019. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è integrato per l'importo di 6,7 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021.

4. agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dello stanziamento del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. All'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla fine, dopo le parole: « 30 luglio 2010, n. 122 » aggiungere le seguenti: « , nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. »

1. 04. Pastorino, Fassina.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

ART. 1-bis.

Sopprimerlo.

1-bis. 1. Boschi.

(Segnalato)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) All'articolo 3, comma 23, le parole: « 7 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2019 ».

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera 0a) del comma 1, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del Mini-

stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

1-bis. 4. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che la perdita della riduzione relativa a tutte le tipologie di agevolazione fiscale e contributiva, compresi esoneri, bonus e incentivi occupazionali, in materia di lavoro in tutti i settori produttivi, non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta, in relazione a quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente ad una durata pari ai periodi di inosservanza.

1-bis. 5. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni » sono soppresse.

1-bis. 9. Spina, Giacomoni, Bignami, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 19, lettera e), sono aggiunte infine le parole: « , ad esclusione degli esercenti arti o professioni ».

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni *con le seguenti:* , ad esclusione degli esercenti arti o professioni;

1-bis. 8. Acquaroli.

Al comma 3, dopo le parole: comma 57, *inserire le seguenti:* la lettera d) è abrogata e alla.

1-bis. 10. Giacomoni, Spina, Bignami, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « nell'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2019 ».

1-bis. 6. Mazzetti, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'interno del proprio sistema di recupero crediti l'Inps, prima di procedere alla iscrizione a ruolo ed alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale, invia, in ogni caso, degli avvisi bonari, finalizzati a consentire il tempe-

stivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente.

1-bis. 7. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al comma 59, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 » sono sostituite dalle seguenti: « Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati dall'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e A/10 »

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, nel limite di 350 milioni di euro dal 2019, si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle disposizioni del successivo comma 3-quater.

3-quater. Entro il 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese fino a 350 milioni di euro annui. Qualora i provvedimenti previsti dal primo periodo non siano adottati o siano adottati per un importo inferiore a quello ivi indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a tale anno, ed entro il 15 marzo 2020, per la previsione relativa agli anni successivi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono dispo-

ste variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle misure delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari all'importo di cui al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1-bis. 2. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacom, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti:

« **4-bis)** all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del creditore procedente e, ove diverso dal creditore procedente, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto »;

4-ter) all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: « della metà » sono inserite le seguenti: « e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila, »;

4-quater) all'articolo 91 del codice di procedura civile, quarto comma, dopo le parole: « primo comma » sono inserite le seguenti: « e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti ».

1-bis. 3. Mandelli, Prestigiacom, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

(Autocertificazione del contribuente creditore delle Pubbliche Amministrazioni relativa all'inesistenza di debiti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni al fine di ottenere il pagamento per beni e servizi forniti alle stesse e norme penali applicabili al contribuente in caso di dichiarazioni mendaci).

1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole « riscossione delle somme iscritte a ruolo » sono inserite le seguenti, « fatti salvi i casi di autocertificazione del beneficiario il quale incorre, nel caso di dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ».

1-bis. 02. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacom, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

(Tutela del creditore nella certezza dei tempi di pagamento mediante emissione obbligatoria della fattura a garanzia del riconoscimento degli interessi di mora e modifiche al Codice civile relative alla verifica e pagamento dell'opera).

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Il creditore al fine di richiedere gli interessi moratori di cui al presente decreto deve emettere regolare fattura in regime di esclusione IVA ai sensi dell'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'omissione è sanzionabile ai sensi della vigente normativa ».

2. All'articolo 1665 del Codice civile, il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro trenta giorni, l'opera si considera accettata. »

1-bis. 05. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

(Tutela del creditore nella certezza dei tempi di pagamento mediante emissione obbligatoria della fattura a garanzia del riconoscimento degli interessi di mora).

All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 è inserito il seguente.

« 7-bis. Il creditore al fine di richiedere gli interessi moratori di cui al presente decreto deve emettere regolare fattura in regime di esclusione IVA ai sensi dell'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'omissione è sanzionabile ai sensi della vigente normativa. »

1-bis. 03. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

(Modifiche al Codice civile relative alla verifica di pagamento dell'opera).

1. All'articolo 1665 del Codice civile, il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro trenta giorni, l'opera si considera accettata. ».

1-bis. 04. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

(Cumulo e totalizzazione dei contributi in materia pensionistica per professionisti iscritti a ordini o collegi professionali, senza

oneri aggiuntivi per il bilancio, per garantire la migliore efficienza amministrativa e contabile nell'erogazione delle prestazioni di welfare).

1. Al decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, articolo 5, comma 2, le parole: « delle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli Enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili. Ciascun Ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388. ».

2. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si dà adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali.

1-bis. 06. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

1. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13

settembre 2018, è prorogato al 2 dicembre 2019. La ripresa della riscossione dei tributi non versati nel periodo di sospensione dal 14 agosto 2018 al 2 dicembre 2019 avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2019. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione disposta dal citato decreto ministeriale 6 settembre 2018, sono effettuati entro il mese di dicembre 2019.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nei limiti di 4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dello stanziamento del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

1-bis. 08. Mulè, Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

(Previsione di un periodo transitorio per le attestazioni SOA in corso di validità).

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

« 14-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 14, fino all'entrata in vigore del

nuovo sistema di qualificazione di cui all'articolo 83, comma 2, le attestazioni in corso di validità possono essere utilizzate oltre i termini di scadenza di cui all'articolo 76, comma 5 del decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per un massimo di 12 mesi, qualora su istanza dell'operatore economico qualificato la SOA accerti i seguenti requisiti:

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

b) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari dell'ultimo anno, calcolata ai sensi dell'articolo 79, comma 2, letta b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

c) differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno tre esercizi tra gli ultimi cinque;

d) continuità nell'iscrizione in Cassa Edile laddove sia qualificato per l'esecuzione di lavorazioni merceologicamente riconducibili all'edilizia e per le quali sia prevista l'applicazione del contratto collettivo dell'edilizia;

e) non sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero non abbia depositato la relativa istanza, ovvero si trovi in stato di fallimento.

In tal caso, il corrispettivo riconosciuto alla SOA è pari al venti per cento della tariffa di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in cui N e C sono rispettivamente il numero delle categorie e la sommatoria degli importi delle classifiche possedute dall'impresa indicate nella precedente attestazione.

Al momento della consegna dei lavori, l'affidatario che utilizza l'attestazione ai

sensi del presente comma dichiara la disponibilità di personale e attrezzature per l'esecuzione dell'appalto.

1-bis. 09. Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porcietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

(Semplificazioni per le imprese del settore balneare).

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, dopo la parola: « giudiziari » sono inserite le seguenti: « e amministrativi », le parole: « da effettuare entro il 15 ottobre 2014 » sono soppresse e le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

b) al comma 733, le parole: « 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2019 ».

2. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:

« 484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi pendenti, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ot-

tobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »

3. Nelle more della generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, dal 1° gennaio 2019 alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall'articolo 03, comma 1, lettera *b*), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'importo annuo del canone dovuto a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.400.

1-bis. 010. Buratti.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

(Semplificazioni per le imprese del settore balneare).

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:

« 484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

***1-bis. 01.** Zucconi, Silvestroni.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

(Semplificazioni per le imprese del settore balneare).

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:

« 484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime,

time, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

***1-bis. 07.** Ripani, Mugnai.

(Segnalato)

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per l'efficientamento delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari)

Al fine di garantire maggiori prestazioni e celerità al raggiungimento degli

obiettivi correlati alla disattivazione ed allo smantellamento dei siti nucleari nonché alla realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla riforma della società Sogin Spa, prevedendone modalità di funzionamento e criteri per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti, basati specificamente sui principi di efficacia, economicità, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla nomina di un commissario e di un vicecommissario per la società Sogin Spa i quali durano in carica fino alla completa riorganizzazione della stessa società. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione decade alla medesima data.

2. 01. Foti, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

3. 4. Fragomeli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, le

parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2019 », sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 30 giugno 2019 ».

3. 3. Fragomeli.

(Segnalato)

Al comma 1, dopo le parole: sono abrogati, aggiungere, in fine, le seguenti: e, all'articolo 25, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da: « Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale » fino a: « disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie » sono sostituite dai seguenti periodi:

« In continuità con la disciplina e la misura dei compensi e rimborsi emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il rapporto dei medici delle liste ad esaurimento, di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente, da una convenzione del tutto conforme, in analogia con quanto previsto dall'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministero della salute e l'INPS e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della categoria. Al fine di incrementare tutte le funzioni di accertamento medico legali sulle assenze dal servizio per malattia, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147, dai medici inseriti nelle liste

ad esaurimento, il numero di controlli domiciliari e ambulatoriali, da garantire a ciascun medico, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996 e s.m.i. ».

« Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

3. 88. Fassina.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. All'articolo 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« 1-ter. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1° luglio 2018-31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata assolta. ».

1.2. Agli oneri derivanti dal comma 1.1., si provvede, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

- 3. 55.** Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. All'articolo 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1° luglio 2018-31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata assolta. ».

1.2. Agli oneri derivanti dal comma 1.1., si provvede, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

- 3. 56.** Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

1.2. La Regione Emilia-Romagna può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 3. 84.** Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

(Segnalato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29

marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 3. 80.** Gadda, Ubaldo Pagano, Boccia, Lacarra, Bordo, Losacco, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

(Segnalato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: « per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi », sono inserite le seguenti: « di importo complessivo superiore a 10.000 euro ».

- 3. 89.** Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

(Segnalato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Le disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2021.

- 3. 44.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Entro dieci giorni dall'adozione della modulistica regionale, le regioni la trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne valuta la conformità agli accordi o

intese. Il Dipartimento della Funzione Pubblica segnala alle regioni le correzioni necessarie ad assicurare la corrispondenza dei moduli adottati a quanto stabilito in sede di accordo o intesa ».

- 3. 27.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: « al consumatore finale » sono soppresse.

- 3. 28.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. I datori di lavoro agricolo nonché i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 che, al 31 dicembre 2018, non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, possono provvedervi entro e non oltre il 31 dicembre 2019. Le denunce sono presentate esclusivamente con modalità telematiche e non determinano l'applicazione di sanzioni e recuperi contributivi. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore della presente legge non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero a recuperi di imposizione contributiva per gli anni pregressi. La procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle de-

nunce di variazione di cui al presente articolo sono definite dall'INPS entro trenta giorni dalla presente legge.

- 3. 8.** Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1. al comma 3, lettera e), le parole: « gli atti ed i contratti » sono sostituite dalle seguenti: « gli atti, i contratti e le erogazioni ».

2. il comma 3-bis è abrogato.

b) all'articolo 91, il comma 1-bis è abrogato.

- 3. 12.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sopprimere le parole « con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale »;

b) sopprimere la lettera e).

- 3. 13.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. Per le violazioni sanabili delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale commesse dalle imprese agricole, dalle quali derivi l'irrogazione di sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

- 3. 14.** Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quater aggiungere i seguenti:

1-quater.1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:

« 705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 705-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. ».

1-quater.2. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater.bis, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito

del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

3. 40. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Agli oneri derivanti dal presente, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. 15. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 6, dopo la lettera: « *d-quinquies*) » è aggiunta la seguente: « *d-sexies*) alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni nel settore agroalimentare della lavorazione delle carni. »;

b) Il comma 8 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere *b)*, *c)*, *d-bis)*, *d-ter)*, *d-quater)* e *d-sexies)*, del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022. ».

3. 42. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. Al fine di favorire la commercializzazione di prodotti agricoli e di trasformazione provenienti da attività di agricoltura sociale, il comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 agosto 2015, n. 141 è sostituito dal seguente: « 2.1 comuni favoriscono la valorizzazione dei prodotti provenienti da attività di agricoltura sociale mediante misure idonee a consentirne la commercializzazione, nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in sagre, fiere, mercatini ed esposizioni, compatibilmente con gli spazi disponibili. ».

3. 43. Spina, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori.

(Segnalato)

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. Limitatamente agli eventi climatici avversi occorsi nella Regione Emilia-Romagna nell'anno 2018, le agevolazioni derivanti dal riconoscimento dello stato di calamità sono concesse alle imprese agricole,

con effetto immediato, anche in assenza del decreto ministeriale di riconoscimento dello stato di calamità, a condizione che la Regione abbia certificato, per le imprese agricole danneggiate, la perdita di almeno il 50 per cento della produzione. In presenza delle condizioni di cui al precedente periodo è sempre riconosciuta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, per almeno ventiquattro mesi, per le aziende agricole danneggiate. La regione è autorizzata ad anticipare, fino a quattro mesi, i tempi di erogazione dei contributi del Piano di sviluppo rurale e ulteriori contributi di competenza regionale, per le aziende agricole che ne facciano richiesta e che siano beneficiarie dei contributi stessi, e per le quali la regione abbia certificato la perdita di almeno il 50 per cento della produzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 16 milioni per l'anno 2019, 12 milioni per l'anno 2020, e 8 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

- 3. 48.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: « Il titolare dell'impresa », sono inserite le seguenti: « coltivatrice diretta ».

- 3. 16.** Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella,

D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. All'articolo 7, secondo comma, numero 2-bis, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: « all'imprenditore agricolo professionale », sono inserite le seguenti: « , di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ».

- 3. 17.** Nevi, Spina, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.

- 3. 18.** Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. In deroga a quanto stabilito dal Piano assicurativo agricolo nazionale di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 28405 del 6 novembre 2017, pubblicato sulla *Pubblicato in Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2017, gli eventi avversi di « gelo e brina » sono ricompresi, ai fini del riconoscimento dei danni a

colture agricole, nel Piano assicurativo stesso, limitatamente agli eventi avversi occorsi nella Regione Emilia-Romagna nell'anno 2018. La misura è riconosciuta nel limite di 5 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

- 3. 2.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 « Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere » si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.

- 3. 7.** Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli im-

pianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. ».

- 3. 19.** Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari. Agli oneri derivanti presente comma, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- 3. 20.** Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.

- 3. 21.** Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. Alla lettera *n-bis*) dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale comunicazione non è richiesta nel caso in cui non vi siano variazioni rispetto alla situazione dell'anno precedente. ».

- 3. 22.** Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di retarsi avvalgono delle garanzie prestatela ISMEA.

- 3. 23.** Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella,

D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. ».

- 3. 25.** Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e algicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone ricognitorio. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. 26. Nevi, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

1-quater.1. L'articolo 23, comma 4 del Regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri.

3. 39. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere i seguenti:

1-sexies.1. Al fine di favorire la nascita e la crescita di *start-up* universitarie, valorizzare la conoscenza tecnologica, incrementare il dialogo tra mondo produttivo e

accademico rafforzando gli strumenti di collaborazione stabili utili per coniugare ricerca ed innovazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, un fondo denominato «Fondo incubatori universitari *spin off* e *start-up*», con una dotazione di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Possono accedere al Fondo gli atenei e gli enti di ricerca, anche costituiti in rete, al fine di attivare progetti di ricerca e di sostenere la costituzione di *start up* innovative, a partecipazione prevalente universitaria direttamente connesse con il mondo della ricerca universitaria.

1-sexies.2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione delle risorse del Fondo tra le università. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si procede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.

3. 49. D'Ettore, Sacconi Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.

(Segnalato)

Sopprimere il comma 1-octies.

3. 87. Serracchiani, Carla Cantone, Grubaud, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

(Segnalato)

Al comma 1-undecies, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: sono.

3. 24. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

Dopo il comma 1-undecies, aggiungere il seguente:

1-undecies.1. Per i terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 3 ettari, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.

3. 10. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-undecies, aggiungere il seguente:

1-undecies.1. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011 e dai successivi decreti di attuazione già emanati. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. 11. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-duodecies aggiungere i seguenti:

1-duodecies.1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipen-

dentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza degli otto anni, entro i sei mesi successivi e in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'emanazione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma la nuova licenza resta in vigore per otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.

1-duodecies.2. Ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o tra i soci e la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.

1-duodecies.3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.

1-duodecies.4. Nel caso di procedura relativa al rilascio di nuova licenza di pesca, l'interessato, dopo l'acquisizione al procedimento dell'istanza redatta ai sensi del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, può richiedere all'ufficio marittimo competente una attestazione che abiliti temporaneamente all'esercizio dell'attività di pesca, nelle more della conclusione del procedimento.

3. 85. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 1-duodecies aggiungere il seguente:

1-duodecies.1. È istituito presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo Sportello

unico nazionale della pesca e dell'acquacoltura, con funzioni di coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro funzioni.

3. 86. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

Sopprimere il comma 1-terdecies.

3. 91. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori.

Al comma 1-terdecies, sostituire il capoverso: « 4-bis » con il seguente:

« 4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una micro, piccola o media impresa (MPMI), come definita ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, iscritta al registro delle imprese ovvero un professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto sono costituite dai soggetti di cui al presente comma ».

3. 5. Moretto.

(Segnalato)

Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere i seguenti:

1-quaterdecies.1. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « b), » sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

1-quaterdecies.2. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del

comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati.

3. 31. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:

1-quaterdecies.1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. ».

1-quaterdecies.2. Alle minori entrate di cui al comma 1-quaterdecies-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

3. 62. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:

1-quaterdecies.1. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,

n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli, che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2017, n. 285.

1-quaterdecies.2. Il decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, di cui al comma *1-bis*, non trova altresì applicazione per gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza tra 6 metri cubi e 9 metri cubi qualora, entro il 30 giugno 2019, ottemperino agli adempimenti a loro riferibili previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

***3. 41.** Ferro, Luca De Carlo, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:

1-quaterdecies.1. Ai sensi dell'articolo *1-bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli, che utilizzano contenitori distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2017, n. 285.

1-quaterdecies.2. Il decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, di cui al comma *1-bis*, non trova altresì applicazione per gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza tra 6 metri cubi e 9 metri cubi qualora, entro il 30 giugno 2019, ottemperino agli adempimenti a loro riferibili previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

***3. 64.** Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:

1-quaterdecies.1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo *1-bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

1-quaterdecies.2. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-quaterdecies-1*, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. 75. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: « Il titolare dell'impresa », sono inserite le seguenti: « coltivatrice diretta ».

1-quaterdecies.2. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-quaterdecies-1*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. 76. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

1-quaterdecies.2. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-quaterdecies-1*, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. 77. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. ».

1-quaterdecies.2. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-quaterdecies-1*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'ar-

ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. 69. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)* dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.

1-quaterdecies.2. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-quaterdecies-1*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. 68. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

1-*quaterdecies*.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*quaterdecies*-1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. 71. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

*Dopo il comma 1-*quaterdecies*, aggiungere i seguenti:*

1-*quaterdecies*.1. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « 30 giugno 2016 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 ».

1-*quaterdecies*.2. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

ALLEGATO 1

Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2020
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	Revisione entro il 31 dicembre 2023
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

3. 72. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

*Dopo il comma 1-*quaterdecies*, aggiungere i seguenti:*

1-*quaterdecies*.1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e algicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone ricognitorio.

1-*quaterdecies*.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*quaterdecies*-1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

3. 81. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

(Segnalato)

*Dopo il comma 1-*quaterdecies*, aggiungere il seguente:*

1-*quaterdecies*.1. Con riferimento alle vigenti procedure di semplificazione e telematizzazione di rilascio del DURC, documento unico di regolarità contributiva, gestito dall'Inps, ai fini della verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, con decreto del Ministero del Lavoro e delle

politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le necessarie modifiche alla normativa nonché le modalità di semplificazione delle procedure di telematizzazione gestite dall'Inps, al fine di:

a) favorire la comunicazione delle aziende e dei professionisti con l'istituto, garantendo la necessaria interlocuzione diretta con il personale competente;

b) prevedere una revisione degli attuali automatismi, anche conseguenti alle procedure informatizzate, al fine di limitare i casi per i quali eventuali irregolarità o scoperture che possono dar luogo alla perdita di agevolazioni, debbano essere notificate al datore di lavoro entro un termine congruo al fine di consentire al medesimo soggetto di avere un confronto con l'istituto;

c) garantire una proporzionalità tra l'infrazione commessa e la relativa sanzione;

d) elevare il limite di debito al di sotto del quale l'azienda è considerata comunque regolare, al fine di escludere la possibilità di perdere i benefici per scoperture di lieve entità.

3. 6. Bignami, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1 All'articolo 1 comma 373, terzo periodo, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 le parole: « prima del 31 marzo 2015 » sono sostituite dalle parole: « fino al 31 dicembre 2018 ».

3. 29. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 », sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 ».

3. 30. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4-bis.* Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, *blu-ray*, *file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo. ».

3. 32. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: « , per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, », sono soppresse;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: « *d-bis*) ai lavoratori di

cui alla lettera *b*) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81. ».

- 3. 33.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sostituire le parole: « Al contratto di lavoro subordinato », con le seguenti: « Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, al contratto di lavoro subordinato. ».

- 3. 34.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: « Il contratto può essere rinnovato », sono sostituite con le seguenti: « Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il contratto può essere rinnovato ».

- 3. 35.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quaterdecies, inserire il seguente:

1-quaterdecies.1. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: « Divieto di abbattimento di alberi di olivo » e successive modificazioni, è abrogato.

- 3. 36.** Spina, Nevi, D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro,

Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto. ».

- 3. 37.** Spina, Nevi, D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Il nuovo soggetto determinatosi a seguito di trasformazioni aziendali di qualsiasi natura può subentrare nella titolarità della autorizzazione già rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali. ».

- *3. 38.** Spina, Nevi, D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il nuovo soggetto determinatosi a seguito di trasformazioni aziendali di qualsiasi natura può subentrare nella titolarità della autorizzazione già rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali. ».

*3. 78. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. I lavoratori impiegati in imprese con più di quindici dipendenti possono chiedere al datore di lavoro quale proprio sostituto d'imposta, ove d'accordo, di curare tutti gli adempimenti di assistenza fiscale. Al datore di lavoro sarà riconosciuto un compenso pari all'80 per cento dell'importo destinato ai Centri di Assistenza Fiscale, come previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, per ogni dipendente assistito.

3. 45. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. L'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è sostituito con il seguente: « 1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, o alle organizzazioni sindacali sottoscrittenti il contratto collettivo applicato in azienda, le

cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. Qualora non siano presenti i soggetti sindacali di cui al precedente periodo, la predetta comunicazione potrà essere inviata alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. ».

3. 46. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 29, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o un condominio ».

*3. 1. Occhiuto, Mandelli.

Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 29, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o un condominio ».

*3. 47. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 5 è abrogato.

3. 52. Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Cat-

taneo, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 5, comma 3, capoverso comma 6-bis, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « ai professionisti » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti che possono rappresentare i contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ».

3. 53. Paolo Russo, Mandelli, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 5, comma 3, capoverso comma 6-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: « ai professionisti » sono aggiunte le seguenti: « e a coloro che ricadono all'interno delle disposizioni contenute nella legge n. 4 del 2013 ».

3. 54. Paolo Russo, Mandelli, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogate.

3. 58. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il comma 215 inserire il seguente:

« 215-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 214 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 ».

3. 57. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 54-bis, comma 17, lettera e) sostituire le parole: « della giornata » con: « delle ventiquattro ore. ».

3. 59. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori.

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 ottobre 2017, n. 155, la lettera g) è sostituita con la seguente:

g) l'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore,

da parte della società a responsabilità limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

3. 60. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011 e dai successivi decreti di attuazione già emanati.

3. 61. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecu-

zione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.

3. 63. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo. ».

3. 65. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. Alla lettera n-bis) dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale comunicazione non è richiesta nel caso in cui non vi siano variazioni rispetto alla situazione dell'anno precedente. ».

3. 66. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.

3. 67. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Dopo il comma 1-quaterdecies, inserire il seguente:

1-quaterdecies.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.

3. 70. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

(Segnalato)

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 7, secondo comma, numero *2-bis*, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: « all'imprenditore agricolo professionale », sono inserite le seguenti: « , di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ».

3. 73. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto. ».

3. 74. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. All'articolo 1, comma 3, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 1° febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: « delle tariffe dell'energia elettrica » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione degli impianti che adottino misure per l'efficientamento della produzione o per la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; ».

3. 79. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quaterdecies.1. Per i terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 3 ettari, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.

3. 82. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quinquiesdecies.1. All'articolo 29, comma *3-ter*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o un condominio ».

***3. 83.** Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:

1-quinquiesdecies.1. All'articolo 29, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o un condominio ».

***3. 90.** Zucconi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3.1.

(Delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo)

1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato e al regime dei controlli del settore, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata; *b)* favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole; *c)* introdurre strumenti applicabili a tutto il settore agricolo che, tramite il versamento di sanzioni ridotte, possano agevolare processi di regolarizzazione spontanea nell'ambito di violazioni di norme per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. »

3. 01. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3.1.

(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:

705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 705-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

3. 030. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3.1.

(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:

705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprendi-

tori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrono, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 105-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ».

***3. 02.** Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3.1.

(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:

705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrono, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 105-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ».

***3. 06.** Fornaro, Fassina, Pastorino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

(Misure di semplificazione in materia agricola)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.

3. 05. Fornaro, Fassina.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3.1.

(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:

« Art. 2-bis. – L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dai seguenti:

“54-bis. – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nel-

l'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; *b*) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;

b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.

7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

54-ter.1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.

2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto al comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli

infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali».

3. 011. Rizzetto, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3.1.

(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:

« Art. 2-bis. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dai seguenti:

“54-bis.1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni».

3. 013. Rizzetto, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3.1.

(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) è premessa la seguente:

“0a) al comma 6, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:

b-ter) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente 139 della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b-quater) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo, di ristorazione e pubblici esercizi, per prestazioni a carattere stagionale”;

b) la lettera c) è soppressa ».

3. 014. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3.1.

(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 7, alinea, dopo le parole: « prestazione occasionale » sono inserite le seguenti: « nel limite massimo di spesa di 12.000 euro per anno civile ».

3. 015. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3.1.

(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, comma 1, lettera c), dopo le parole: “delle aziende alberghiere” aggiungere le seguenti: “, della ristorazione e dei pubblici esercizi” ».

3. 017. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3.1.

(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, comma 1, lettera c), la parola: “otto” è sostituita dalla seguente: “quindici” ».

3. 016. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

« Art. 3.1.

(Disciplina del lavoro accessorio)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del lavoro domestico che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per il settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni. ».

3. 018. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

« Art. 3.1.

(Disciplina del lavoro accessorio nel turismo)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del turismo che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel settore di cui

al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;

b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo esso di soggiorno.

5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate.

6. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in per ogni ora lavorativa prestata.

7. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.

8. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 11. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

9. Fermo restando quanto disposto al comma 10, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa ai versamenti dei contributi previdenziali può essere ridefinita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

10. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 9 e

delle relative coperture assicurative e previdenziali. ».

3. 012. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3.1.

(Revisione delle tariffe Inail)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1122 le lettere a) e b) sono soppresse;

b) al comma 1051, le parole: “di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)”, sono sostituite dalle parole: “di 1,85 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,75 per gli apparecchi di cui alla lettera b)” ».

3. 021. Fassina, Epifani.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3.1.

(Modifiche in materia di contratti a termine)

All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) esigenze connesse ad incrementi temporanei dell'attività ordinaria”;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51.” ».

3. 023. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porcietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3.1.

(Abrogazione dello split payment)

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati ».

3. 025. Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

« Art. 3.1.

(Regolamentazione dell'accollo del debito d'imposta altrui di cui all'articolo 8 dello Statuto del contribuente – legge n. 212 del 2000)

1. La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è ammessa secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria.

3. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso l'Agenzia dell'entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o a ha sede, e notificati a tutti gli Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presentare la documentazione comprovante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito d'imposta dell'accollante.

4. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nel caso in cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 119, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è ridotto a 500.000 euro.

6. L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l'ente impositore notifica al contribuente, avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.

7. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie».

3. 026. Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella,

D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porcietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3.1.

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di imprese in relazione alla fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“7. Per il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:

a) dal 1° marzo 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;

b) dal 1° gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;

c) dal 1° gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;

d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.

È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 1° gennaio 2019».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati,

soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal comma 1. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati".

3. 038. Gelmini, Giacomoni, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di imprese in relazione alla fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Per il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:

a) dal 1° marzo 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;

b) dal 1° gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;

c) dal 1° gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;

d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.

È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 1° gennaio 2019".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

3. 039. Gelmini, Giacomoni, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di imprese in relazione alla fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21,

comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. ».

3. 040. Gelmini, Giacomoni, Bignami, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di imprese in relazione alla fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle

imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

3. 042. Gelmini, Giacomoni, Bignami, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Riduzione di sanzioni applicabili in materia di fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sostituire il terzo ed il quarto periodo con i seguenti: "Sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili le sanzioni di cui ai periodi precedenti e le fatture si considerano regolarmente emesse anche se con modalità diverse da quelle previste al comma 3 sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta. Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo" ».

3. 028. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella,

D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Misure volte a tutelare gli utenti con riguardo a tariffe e prezzi dei servizi al dettaglio di telefonia e comunicazione elettronica)

1. Al fine di assicurare l'effettiva e piena comparabilità da parte degli utenti finali delle tariffe applicate per i servizi di telefonia e comunicazione elettronica, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza degli effettivi costi del servizio, in tutte le sue componenti, e l'effettiva libertà di scelta, nonché di favorire la concorrenza tra gli operatori presenti sul mercato, nell'ambito delle offerte e i messaggi pubblicitari e informativi destinati ai consumatori finali relativi alle tariffe dei servizi al dettaglio di telefonia e comunicazione elettronica il prezzo finale deve ricomprendere la totalità degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o utilizzo di tutti i servizi e le componenti che compongono l'offerta, ivi compresi i servizi ancillari di cui al comma 3.

2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione dell'offerta oggetto del messaggio pubblicitario.

3. Per servizi ancillari si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di attivazione del servizio, di attivazione o fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e applicazioni, e di

ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la pubblicazione, promozione o divulgazione di offerte e messaggi pubblicitari che non siano pienamente conformi alle disposizioni di cui al comma 1.

5. La violazione delle disposizioni della presente legge è sanzionata dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato secondo le quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo.

3. 043. Zanella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« Art. 3.0-bis.

(Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa)

1. Al fine di proteggere i beni culturali, l'ambiente, il territorio, il paesaggio, l'agricoltura e le foreste dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, derivanti da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, ivi compresa la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, si provvede in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di emergenza fitosanitaria e nel comma 2-bis, articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789.

2. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta la seguente lettera: "c-ter. I piani,

i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza”.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per far fronte all'emergenza fitosanitaria della Regione Puglia. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

4. Al fine di garantire un ristoro economico agli agricoltori della regione Puglia che hanno subito danni dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo con dotazione pari a 600 milioni di euro per il 2019.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione del “Fondo per il reddito di cittadinanza” di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. ».

3. 044. Labriola, D'Attis, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni — Codice della Navigazione)

1. All'articolo 35, comma 1, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. — Codice della Navigazione dopo la parola: “mare” e prima delle parole: “sono escluse” aggiungere le seguenti: “nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative”.

2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. — Codice della Navigazione — dopo il primo comma aggiungere il seguente:

“2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410” ».

3. 07. Fidanza, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. — Codice della Navigazione, aggiungere i seguenti:

“3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

4. Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione” ».

3. 08. Fidanza, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Interventi in materia di balneazione)

1. All'articolo 1, comma 484 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni dopo la parola: “Fino” le parole: “al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi” sono sostituite dalle se-

guenti: “alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e”, dopo la parola: “contenzioso” sono aggiunte le seguenti: “pendente alla data del 29 novembre 2018 e” e dopo le parole: “sono sospesi” sono aggiunte le seguenti: “Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l’impugnazione” ».

3. 09. Fidanza, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli.

(Segnalato)

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Norma interpretativa sull’articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

1. L’articolo 23, comma 4, del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3 ».

***3. 03.** Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Norma interpretativa sull’articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

1. L’articolo 23, comma 4, del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si

intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3 ».

***3. 04.** Fornaro, Fassina, Pastorino.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Norma interpretativa sull’articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

1. L’articolo 23, comma 4, del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3 ».

***3. 022.** D’Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Norma interpretativa sull’articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

1. L’articolo 23, comma 4, del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di tra-

sformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3 ».

***3. 033.** Incerti, Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis. 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 dopo la parola: "giudiziari" aggiungere le seguenti: "e amministrativi", dopo la parola: "data" sostituire le parole: "del 30 settembre 2013" con le seguenti: "del 23 ottobre 2018" e dopo le parole: "in favore dello Stato dei canoni" aggiungere la virgola e le parole: "imposte accessorie" nonché al comma 733 sostituire la parola: "2014" con la seguente: "2019".

2. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1, lettera b), punto 2.1) dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone ».

3. 010. Fidanza, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis. 1. Il comma 916 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dai seguenti: "916. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915 e 917

si applicano: a) a partire dal 1° gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di duecentocinquanta dipendenti; b) dal 1° gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di cinquanta dipendenti; c) dal 1° gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di dieci dipendenti; d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati. 916-bis. A decorrere dalle medesime date di cui al comma 916 l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato ».

3. 020. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Montaruli, Prisco, Donzelli, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis. « 1-bis. I commi 909, 915, 916, 917 e 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati »

3. 019. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Montaruli, Prisco, Donzelli, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Componenti immobiliari oggetto di stima catastale per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione produttiva)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dettate dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle stime catastali effettuate dal 1° gennaio 2016 rientranti nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, con-

vertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 31 maggio 2005, n. 88. ».

- 3. 024.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Esterometro)

1. All'articolo 1, al comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione» ».

- 3. 027.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sopprimere le parole « con articolazione territoriale che garantisce la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale »

b) sopprimere la lettera e). »

- 3. 029.** Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Inversione contabile IVA filiera della carne)

All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 6, dopo la lettera « d-quinquies) » è aggiunta la seguente: « d-sexies) alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni nel settore agroalimentare della lavorazione delle carni. »;

b) Il comma 8 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter), d-quater) e d-sexies), del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022. ».

- 3. 031.** Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Determinazione rendita catastale immobili destinati a destinazione produttiva)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nelle more dell'attuazione della revisione del Catasto dei fabbricati, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione produttiva, censibili nelle categorie catastali del gruppo D, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto della omogeneità delle aree censuarie ed equiparando i fabbricati presenti sulle stesse.

2. A decorrere dalla medesima data, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 1 possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 1.

3. L'Agenzia delle entrate, Direzione generale del territorio, provvede alle conseguenti rideterminazioni delle rendite catastali, nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ».

3. 032. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porcietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Semplificazione adempimenti prevenzione incendi per gli agriturismi)

1. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere" si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto ».

3. 034. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifi-

cazioni: a) all'articolo 83: 1. al comma 3, lettera e), le parole « gli atti e i contratti » sono sostituite dalle seguenti « gli atti, contratti e le erogazioni ». 2. il comma 3-bis è abrogato, b) all'articolo 91, il comma 1-bis è abrogato ».

3. 035. Gadda.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Semplificazione della denuncia aziendale)

1. I datori di lavoro agricolo nonché i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 che, al 31 dicembre 2018, non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, possono provvedervi entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

2. Le denunce di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate esclusivamente con modalità telematiche e non determinano l'applicazione di sanzioni e recuperi contributivi.

3. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore della presente legge non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero a recuperi di imposizione contributiva per gli anni pregressi.

4. La procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo sono definite dall'INPS entro trenta giorni dalla presente legge ».

3. 036. Incerti, Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168)

1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, all'articolo 4, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente comma:

1-*quater*. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono affidare le funzioni di consulente tecnico del Giudice agli iscritti in apposito elenco, nel quale hanno diritto di essere inseriti tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate. Al professionista non spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'adempimento dell'incarico. ».

3. 037. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione per l'edilizia)

1. Dopo l'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere il seguente articolo:

« Art. 23-*quater*.

(Adempimenti per l'inizio dei lavori)

1. Il soggetto titolare del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione di inizio lavori asseverata, è obbligato a trasmettere allo sportello unico o, in mancanza, all'ufficio comunale competente la comunicazione di inizio lavori.

2. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori è fatto obbligo di esporre il cartello di cantiere che deve contenere,

oltre alle indicazioni e modalità stabilite dal regolamento edilizio, gli estremi del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento, la data di inizio e fine lavori, la tipologia di intervento da realizzare, i nominativi di tutti i soggetti che interverranno nel cantiere completi di indicazione della posizione INAIL e della eventuale, se richiesta, iscrizione alla Cassa edile competente nonché i termini per l'eventuale impugnativa.

3. La piena conoscenza del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento decorre dalla data di comunicazione di inizio lavori come indicata nel cartello di cantiere e da tale data decorre il termine di sessanta giorni entro cui possono essere intraprese le azioni dei soggetti terzi legittimati per la tutela dei loro diritti.

4. Il mancato invio della comunicazione di inizio lavori e dell'apposizione del cartello di cantiere comporta l'immediata sospensione dei lavori sino alla regolarizzazione della procedura. ».

3. 045. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, deve essere inteso come un termine ordinatorio e non perentorio. La nuova rendita attribuita oltre il termine predetto, assume efficacia fiscale, solo dopo la notificazione della rettifica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri. ».

3. 041. Mazzetti, Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barrelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

ART. 3-bis.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.1.

(Norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

1. L'articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.

3-bis. 05. Ferro, Luca De Carlo, Caretta.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.1.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159).

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) al comma 3, lettera e), le parole: « gli atti ed i contratti » sono sostituite dalle seguenti: « gli atti, i contratti e le erogazioni ».

2) Il comma 3-bis è abrogato.

b) all'articolo 91, il comma 1-bis è abrogato

3-bis. 04. Ferro, Caretta, Luca De Carlo.
**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.1.

(Sgravi contributivi per giovani agricoltori)

1. All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 24 milioni di euro per l'anno 2019, 27 milioni di euro per l'anno 2020 e 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-bis. 02. Ferro, Luca De Carlo, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

ART. 3-bis.1.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sopprimere le parole: « con articolazione territoriale che

garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale »;

b) sopprimere la lettera e).

3-bis. 03. Ferro, Caretta, Luca De Carlo, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

ART. 3-bis.1.

(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:

705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno la metà dei soci per le società di persone o la metà degli amministratori per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 705-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3-bis. 01. Ferro, Luca De Carlo, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

(Segnalato)

ART. 3-ter.

Al comma 1, capoverso, lettera a-bis) sostituire le parole: sono adottati con le seguenti: possono essere adottati anche.

3-ter. 4. De Luca.

Al comma 1, capoverso, lettera a-ter) dopo le parole: che opera inserire le seguenti: nel rispetto degli indirizzi formulati dal predetto Comitato.

3-ter. 5. De Luca.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a-quinquies:

3-ter. 2. Boschi.

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a-quinquies) con la seguente:

a-quinquies) ulteriori procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedurali speciali, recanti accelerazione dei termini procedurali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud, delegato per la coesione territoriale, previa delibera del Consiglio dei ministri.

3-ter. 3. Boschi.

(Segnalato)

Al comma 1, capoverso, lettera a-quinquies) aggiungere in fine le seguenti parole: la regione disciplina le modalità di attuazione del regime d'aiuto e le tipologie di beneficiari.

3-ter. 6. De Luca.

Al comma 1, capoverso, lettera a-sexies) sopprimere la parola: intercluse.

3-ter. 7. De Luca.

Al comma 1, capoverso, lettera a-sexies) sostituire le parole: da ciascun Comitato di Indirizzo con le seguenti: dalla Regione

sentito il Comitato di indirizzo di riferimento.

3-ter. 8. De Luca.

(Segnalato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma 2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Ai fini dell'attuazione delle agevolazioni previste in materia di ZES, le regioni in cui sono istituite le Zone Economiche Speciali sono autorizzate a disporre le riduzioni di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in deroga ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 5, anche differenziando selettivamente per le nuove iniziative produttive, per settori di attività, per categorie di soggetti passivi e per aree geografiche ».

3-ter. 9. De Luca.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) la lettera b) è soppressa;

2) alla lettera d) le parole: « le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i porti di cui al comma 2, dell'articolo 3, nel caso la ZES ricomprenda più aree non adiacenti » sono soppresse;

3) alla lettera e), dopo le parole: « ad adottare » sono inserite le seguenti: « , entro trenta giorni dalla promulgazione del decreto di cui all'articolo 7, »;

4) la lettera f) è soppressa;

5) alla lettera g), le parole: « possono essere » sono sostituite dalle seguenti: « verranno ».

6) alla lettera h), le parole: « , nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse » sono soppresse;

b) all'articolo 7 le parole: « sette anni e superiore a quattordici » sono sostituite dalle seguenti: « venti anni », e le parole: « fino a un massimo di ulteriori sette anni, » sono soppresse.

3-ter. 1. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter-1.

(Istituzione della Zona economica speciale « Parco degli appennini Meridionali »)

1. In coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona economica speciale (ZES) denominata « Parco degli appennini Meridionali » comprendente i

Parchi nazionali della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di gestione del Parco degli appennini meridionali.

3. In attuazione dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove l'autorizzazione dell'UE per le Aree Protette insistenti nel Parco degli appennini Meridionali, prevista dal decreto-legge 91/20171 per la promozione della Zone Economiche Speciali in attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, per la parte relativa alle seguenti aree strategiche: «arrestare la perdita di biodiversità», «garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali» e «creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali».

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove l'autorizzazione in sede UE per le Aree Protette, il Community Led Local Development CLLD, previsto dagli artt. 32-35 del Regolamento UE N. 1303/2013, quale strumento per lo sviluppo sostenibile locale di tipo partecipativo.

5. Il Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua una «No-Tax – Area» per imprese e persone, con un reddito inferiore a 20 mila euro all'anno, residenti in comuni degli Appennini meridionali che hanno subito, negli ultimi dieci anni, uno spopolamento superiore al 40 per cento.

6. Il Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone a favore dei pensionati mono reddito che vivono in Comuni degli Appennini meridionali, soggetti negli ultimi dieci anni a uno spopolamento superiore al 40 per cento, la *non tax* per le indennità pensionistiche inferiori a euro 1.200 mensili.

7. Le comunità montane ricadenti in tutto o in parte nell'ambito del Parco degli Appennini meridionali, d'intesa con gli

uffici dell'impiego promuovono e realizzano progetti per la manutenzione del territorio.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-ter. 01. Conte, Fassina, Pastorino.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter-1.

(Misure a favore delle imprese agricole)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nei territori della Regione Puglia dal 26 febbraio al primo marzo 2018, le imprese agricole che hanno subito danni dagli eccezionali avversi eventi meteorologici e alluvionali che – hanno interessato l'intero territorio della Regione Calabria nei mesi di novembre e dicembre 2018, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatesi nei territori della Provincia di Matera e di Potenza nel periodo compreso tra i giorni 27-28 febbraio e 22-23 marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

2. Le regioni Puglia, Calabria e Basilicata possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. 02. Benedetti.

(Segnalato)

ART. 3-*quater*.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: « ART. 7-*bis*. – (*Sezione Commercio*) – 1. È istituita, nell'ambito dell'Anagrafe Tributaria, una specifica sezione denominata Sezione Commercio (AT-SC), atta alla raccolta dei dati relativi ai controlli amministrativi, fiscali e sanitari di tutte le attività alloggiative, commerciali e assimilabili, così come previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, Tabella A – Sezione I.

2. La Sezione Commercio (AT-SC) gestisce tutti i dati inerenti alle anagrafiche societarie e delle ditte individuali di cui al comma 1, comprensive di partita IVA e/o codice fiscale, matricole INPS del personale dipendente, nonché i relativi dati di tutte le licenze amministrative e sanitarie.

3. Nella banca dati di cui al comma 2 le Amministrazioni procedenti, nel giorno di avvio di attività ispettiva, riportano la materia del controllo, e, entro cinque giorni dalla conclusione, indicano il relativo esito.

4. Alla Sezione Commercio accedono obbligatoriamente e in via preventiva tutti i soggetti che, per motivi di ufficio, possono disporre controlli nel luogo di effettivo esercizio al fine di verificare se altro soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio non abbia in corso ovvero abbia già compiuto attività ispettiva nei trenta giorni antecedenti. In caso positivo, si possono richiedere eventuali ulteriori dati non pre-

sentiti in Sezione all'ente procedente o differire il controllo presso il luogo di esercizio nei successivi quarantacinque giorni.

5. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le sole verifiche o controlli fiscali ai fini IVA o imposte dirette, continuano a consultare e implementare esclusivamente la Sezione accertamento e contenzioso dell'Anagrafe Tributaria, secondo le modalità vigenti, indicando nella Sezione Commercio (AT-SC) esclusivamente avvio, luogo di svolgimento e termine dell'intervento. Laddove, invece, i predetti soggetti procedano a verifiche o controlli per altre finalità istituzionali, escluse quelle di Polizia Giudiziaria, consultano e implementano la Sezione Commercio (AT-SC).

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le prescrizioni tecniche e le modalità per l'accesso e l'alimentazione della Sezione Commercio (AT-SC),

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3-*quater*. 1. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Al fine di agevolare gli investimenti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di incrementare il gettito fiscale conseguente, all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, secondo capoverso, sostituire le parole: « idroelettrici ed eolici » con le seguenti: « e idroelettrici » e aggiungere in fine il seguente periodo: « Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che, a prescindere dalla potenza nominale, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche

delle pale in misura non superiore al 15 per cento. I titolari di impianti eolici di cui al periodo precedente sono tenuti a versare *una tantum*, in favore del comune dove insistono gli impianti, un importo pari a 1,5 euro per kW di potenza nominale per ciascuno degli aerogeneratori interessati dagli interventi di cui al periodo precedente, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale, paesaggistico e della naturalità».

3-quater. 2. Benamati.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 3-quater aggiungere il seguente:

ART. 3-quater.1

(Norme in materia di riscossione provvisoria delle imposte in pendenza di giudizio).

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

« Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;

b) dopo la decisione della commissione tributaria regionale, fino alla concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;

c) dopo la decisione della Corte di cassazione, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato ».

L'articolo 15-bis è soppresso.

2. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:

1) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, entro i termini previsti per proporre appello;

2) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria regionale, i termini previsti per proporre appello;

3) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Corte di Cassazione, entro sessanta giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza.

1-ter. Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'accertamento o della rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.

1-quater. Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 1), 2), o 3) del comma 1-bis è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.

3. All'articolo 56 del al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile

1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere *a)* e *b)* sono riformulate come segue: « *a)* di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria provinciale e per il resto dopo la decisione della commissione regionale, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente; *b)* di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte di Cassazione o dell'ultima decisione non impugnata. »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva. ».

4. All'articolo 40 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente. « Il ricorso del contribuente sospende la riscossione dell'imposta principale nelle misure e nei termini di cui ai commi 2, 3 e 4. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria regionale e per il

resto dopo la decisione della Corte di cassazione, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale. »;

c) al comma 4 le parole « Corte d'appello » sono sostituite dalle parole « Corte di cassazione ».

5. All'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alle lettere *a)* e *b)* le parole: « due terzi » sono sostituite dalle parole: « un terzo ». ».

3-*quater.* 01. Delmastro delle Vedove, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli.

ART. 3-*quinquies.*

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 3-*sexies.*

(Differimento al 31 dicembre 2020 dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 29 luglio 2016, n. 206 in materia di salvamento acquatico)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 ottobre 2019 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

3-*quinquies.* 01. Pastorino.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 3-*sexies.*

(Riforma dei codici ATECO per garantire identiche possibilità e condizioni di partecipazione ad imprenditori e liberi professionisti in gare e appalti pubblici)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il

Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Istituto nazionale di statistica e l'Agenzia delle Entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adotta la riforma dei codici ateco, ovvero la classificazione delle attività economiche, al fine di garantire una migliore individuazione dell'attività economica svolta mediante nuova suddivisione in macro aree produttive. La partecipazione a gare pubbliche e appalti è consentita sia con riferimento all'attività professionale esercitata rilevata con riferimento ai codici, che mediante partita iva. È onere del Ministero della funzione pubblica dare informazione alle stazioni appaltanti che il riferimento alle attività professionali richieste nel bando pubblico sia identificabile sia mediante i codici ateco che la partita iva.

3-quinquies. 02. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 3-sexies.

(Inserimento delle associazioni professionali composte da iscritti in albi o elenchi nel Sistema nazionale di certificazione delle competenze)

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 contenente « Disposizioni in materia di professioni non organizzate » fanno parte del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3-quinquies. 03. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 3-sexies.

« 1. Il comma 516 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è abrogato ».

3-quinquies. 04. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 3-sexies.

(Semplificazioni in materia di cedolare secca)

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si interpreta nel senso che, la proroga sussiste solo nel caso in cui non sia previsto, contrattualmente o per legge, il tacito rinnovo.

3-quinquies. 05. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 3-sexies.

(Semplificazioni in materia di cedolare secca)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il

reddito degli immobili, per cui non è stata presentata la comunicazione di cui al presente comma relativa alla risoluzione del contratto entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi riferita all'anno di risoluzione o cessazione anticipata del contratto ed indipendentemente dalla loro percezione, concorre a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, sino alla data di presentazione della comunicazione stessa ».

3-quinquies. 06. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 3-sexies.

(Modifiche alla legge 20 novembre 1982, n. 890 in materia di notificazioni a mezzo posta)

1. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: « munito del bollo dell'ufficio postale » sono soppresse;

2) al quarto comma, le parole: « dall'ufficio postale » sono sostituite dalle seguenti: « dal punto di accettazione dell'operatore postale »;

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: « supporto analogico » sono sostituite da: « supporto digitale » e le parole: « tre giorni » sono sostituite da: « cinque giorni »;

c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Se il

piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente. »;

d) all'articolo 8, comma 1, le parole: « lo stesso giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica ».

2. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-quinquies. 07. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 3-sexies.

(Semplificazione e riduzione degli oneri e dei procedimenti amministrativi a carico delle imprese del settore agroalimentare)

1. È istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un tavolo interistituzionale al quale partecipano anche le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e dei professionisti del settore agroalimentare. Tramite il tavolo di cui al periodo precedente, il Governo promuove la sottoscrizione di accordi e intese al fine di coordinare le attività delle amministrazioni pubbliche finalizzate alla semplificazione e riduzione

degli oneri e dei procedimenti amministrativi a carico delle imprese del settore agroalimentare.

2. Entro il 30 settembre 2019 il tavolo interistituzionale di cui al comma 1 approva l'Agenda per la semplificazione e la riduzione degli oneri e dei procedimenti amministrativi a carico delle imprese del settore agroalimentare, nella quale sono contenute le linee di indirizzo e di intervento condivise tra lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni e le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore interessato. Sulla base degli indirizzi dell'Agenda, il Governo è tenuto ad adottare, entro il 31 dicembre 2019, uno o più regolamenti volti a semplificare e ridurre gli oneri e i procedimenti amministrativi gravanti sulle imprese del settore agroalimentare.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, l'omissione, il ritardo o l'errore nelle comunicazioni di dati che, per altro canale, siano già stati resi disponibili alla Pubblica Amministrazione da parte delle aziende del settore agroalimentare non è sanzionabile.

3-quinquies. 08. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

(Segnalato)

ART. 4.

Sopprimere il comma 2.

***4. 3.** Mandelli, Occhiuto.

Sopprimere il comma 2.

***4. 4.** Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Sopprimere il comma 2.

***4. 22.** Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

Sopprimere il comma 2.

***4. 26.** Zucconi.

Al comma 2, capoverso articolo 560 quarto comma sopprimere le parole: in accordo con il custode,.

4. 9. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Rossello.

Al comma 2, capoverso articolo 560 quarto comma sostituire le parole: in accordo con il custode, con le seguenti: , su semplice richiesta del custode.

4. 10. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore.

Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma sostituire le parole: sentiti il custode e il debitore, con le seguenti: , sentite le parti interessate,.

4. 11. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore.

Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma sostituire le parole: , sentiti il custode e il debitore, con le seguenti: , sentiti il custode, il debitore e il creditore procedente.

4. 12. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore.

(Segnalato)

Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma dopo le parole: il diritto di vista aggiungere le seguenti: del custode e.

4. 13. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore.

Al comma 2, sesto comma sopprimere le parole: , per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare,.

- 4. 15.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore.

Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma sopprimere la parola: adeguatamente

- 4. 14.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore.

Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma sostituire le parole: per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, con le seguenti: per colpa o dolo del debitore, dei membri del suo nucleo familiare e di terzi che vi abbiano avuto libero accesso.

- 4. 16.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore.

(Segnalato)

Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma sostituire le parole: , per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, con le seguenti: , anche per colpa o dolo di terzi che vi abbiano avuto libero accesso.

- 4. 17.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore.

Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma dopo le parole: o quando l'immobile non è aggiungere la seguente: abitualmente.

- 4. 19.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore.

(Segnalato)

Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma dopo le parole: o quando l'immobile non è aggiungere la seguente: permanente.

- 4. 18.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore.

Al comma 2, capoverso « Art. 560 », settimo comma, dopo le parole: Al debitore inserire le seguenti: e al terzo nominato custode.

- 4. 27.** Bazoli.

(Segnalato)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 591, comma 2, del codice di procedura civile, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « rispetto al valore del bene, determinato sulla base delle disposizioni previste all'articolo 568 ».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione.

- 4. 23.** Fassina.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nelle more dell'attuazione della revisione del Catasto dei fabbricati, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione produttiva, censibili nelle categorie catastali del gruppo D, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto della omogeneità delle aree censuarie ed equiparando i fabbricati presenti sulle stesse.

4-ter. A decorrere dalla medesima data, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 4-bis possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione

della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 4-*bis*.

4-*quater*. L'Agenzia delle entrate, Direzione generale del territorio, provvede alle conseguenti rideterminazioni delle rendite catastali, nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4-*quinqüies*. Agli oneri derivanti dai commi da 4-*bis* a 4-*quater* nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. 7. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nelle more dell'attuazione della revisione del Catasto dei fabbricati, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione produttiva, censibili nelle categorie catastali del gruppo D, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto della omogeneità delle aree censuarie ed equiparando i fabbricati presenti sulle stesse.

4-*ter*. A decorrere dalla medesima data, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 4-*bis* possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 4-*bis*.

4-*quater*. L'Agenzia delle entrate, Direzione generale del territorio, provvede alle

conseguenti rideterminazioni delle rendite catastali, nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4-*quinqüies*. Agli oneri derivanti dai commi da 4-*bis* a 4-*quater* nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. 8. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Dopo il secondo comma dell'articolo 608 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: «Ove l'esecuzione per rilascio abbia ad oggetto un immobile ad uso non abitativo e non sia stato possibile eseguire l'escomio ai sensi del secondo comma, l'ufficiale giudiziario fissa, non oltre trenta giorni, un nuovo accesso richiedendo l'intervento della forza pubblica. L'intervento della forza pubblica può essere negato solo per gravissime e motivate ragioni di ordine pubblico».

***4. 25.** Zucconi, Silvestroni.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Dopo il secondo comma dell'articolo 608 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: «Ove l'esecuzione per rilascio abbia ad oggetto un immobile ad uso non abitativo e non sia stato possibile eseguire l'escomio ai sensi del secondo comma, l'ufficiale giudiziario fissa, non oltre trenta giorni, un nuovo accesso richiedendo l'intervento della forza pubblica. L'intervento della forza pubblica può essere negato solo per gravissime e motivate ragioni di ordine pubblico».

***4. 21.** Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 608 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: « Ove l'esecuzione per rilascio abbia ad oggetto un immobile ad uso non abitativo e non sia stato possibile eseguire l'escomio ai sensi del secondo comma, l'ufficiale giudiziario fissa, non oltre trenta giorni, un nuovo accesso richiedendo l'intervento della forza pubblica. L'intervento della forza pubblica può essere negato solo per gravissime e motivate ragioni di ordine pubblico ».

***4. 5.** Mazzetti, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 608 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: « Ove l'esecuzione per rilascio abbia ad oggetto un immobile ad uso non abitativo e non sia stato possibile eseguire l'escomio ai sensi del secondo comma, l'ufficiale giudiziario fissa, non oltre trenta giorni, un nuovo accesso richiedendo l'intervento della forza pubblica. L'intervento della forza pubblica può essere negato solo per gravissime e motivate ragioni di ordine pubblico ».

***4. 1.** Occhiuto, Mandelli.

(Segnalato)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo l'articolo 608-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« 608-ter (Esecuzione attuata dall'avvocato del procedente) I titoli esecutivi di rilascio di beni immobili destinati ad uso non abitativo sono attuati dall'avvocato del procedente che ne faccia richiesta, nelle forme di cui all'articolo 610, al giudice

dell'esecuzione il quale fissa la data dell'escomio con decreto non impugnabile da notificarsi all'esecutato.

« Nel caso del primo comma non si applicano le formalità di cui agli articoli 605 e seguenti. L'avvocato per l'esecuzione del titolo può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 609, primo e secondo comma ».

****4. 24.** Zucconi, Silvestroni.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo l'articolo 608-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« 608-ter (Esecuzione attuata dall'avvocato del procedente) I titoli esecutivi di rilascio di beni immobili destinati ad uso non abitativo sono attuati dall'avvocato del procedente che ne faccia richiesta, nelle forme di cui all'articolo 610, al giudice dell'esecuzione il quale fissa la data dell'escomio con decreto non impugnabile da notificarsi all'esecutato.

« Nel caso del primo comma non si applicano le formalità di cui agli articoli 605 e seguenti. L'avvocato per l'esecuzione del titolo può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 609, primo e secondo comma ».

****4. 20.** Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo l'articolo 608-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« 608-ter (Esecuzione attuata dall'avvocato del procedente) I titoli esecutivi di rilascio di beni immobili destinati ad uso non abitativo sono attuati dall'avvocato del procedente che ne faccia richiesta, nelle forme di cui all'articolo 610, al giudice dell'esecuzione il quale fissa la data dell'escomio con decreto non impugnabile da notificarsi all'esecutato.

« Nel caso del primo comma non si applicano le formalità di cui agli articoli 605 e seguenti. L'avvocato per l'esecuzione del titolo può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 609, primo e secondo comma ».

****4. 6.** Mazzetti, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo l'articolo 608-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« 608-ter (Esecuzione attuata dall'avvocato del precedente) I titoli esecutivi di rilascio di beni immobili destinati ad uso non abitativo sono attuati dall'avvocato del precedente che ne faccia richiesta, nelle forme di cui all'articolo 610, al giudice dell'esecuzione il quale fissa la data dell'escomio con decreto non impugnabile da notificarsi all'esecutato.

« Nel caso del primo comma non si applicano le formalità di cui agli articoli 605 e seguenti. L'avvocato per l'esecuzione del titolo può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 609, primo e secondo comma ».

****4. 2.** Mandelli, Occhiuto.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

4-bis. (Modifiche al codice di procedura civile per la deflazione del contenzioso) 1. Al primo comma dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile le parole: « Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti » sono sostituite dalle seguenti: « Dopo il deposito della relazione

definitiva, il giudice, su istanza di parte, formula con ordinanza proposta transattiva o conciliativa ».

2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle parole « un anno ».

3. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione » sono sostituite dalle seguenti: « ove l'avvocato si accoli i rischi e gli oneri della procedura a favore del proprio cliente ».

4. All'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il comma 4 è soppresso.

4. 01. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

ART. 4-bis.

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

10-bis. I fabbricati coinvolti negli eventi franosi verificatisi il 25 e il 29 gennaio 2019 nel comune di Pomarico sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata scadente nel 2019 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-bis. 1. Rosato, De Filippo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

(Disposizioni per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle aziende colpite da eventi atmosferici eccezionali)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel limite della disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-bis. 03. Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porcietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

(Disposizioni urgenti in favore dei familiari delle vittime decedute a seguito degli eventi calamitosi che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

1. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime delle persone decedute a causa

degli eventi sismici verificatisi il 9 aprile 2009 nel territorio della Regione Abruzzo e a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

2. Con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle vittime, individua i familiari delle vittime di cui al comma 1 e determina la somma spettante. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a euro 200.000, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

f) al convivente *more uxorio*.

4. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a).

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono corrisposte le elargizioni di cui al comma 2.

6. Le elargizioni di cui al comma 2 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-bis. 04. Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

(Modifiche alla legge 20 novembre 1982, n. 890 in materia di notificazioni a mezzo posta e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 in materia di ordinanza del giudice dell'esecuzione e all'articolo 90 del codice di procedura civile in materia di pignoramento presso terzi)

1. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al primo comma, le parole: « unito del bollo dell'ufficio postale » sono soppresse;*

2) *al quarto comma, le parole: « dall'ufficio postale » sono sostituite dalle seguenti: « dal punto di accettazione dell'operatore postale »;*

b) *all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: « supporto analogico », sono sostituite da: « supporto digitale » e le parole: « tre giorni », sono sostituite da: « cinque giorni »;*

c) *all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale da notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente. »;*

d) *all'articolo 8, comma 1, le parole: « lo stesso giorno », sono sostituite dalle seguenti: « entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica ».*

2. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-*quinquies*, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti:

4-bis) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente: « L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al terzo dal creditore precedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del cre-

ditore precedente e, ove diverso dal creditore precedente, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto »;

4-ter) all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: « della metà », sono inserite le seguenti: « e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila ».

4. All'articolo 91 del codice di procedura civile, quarto comma, dopo le parole: « primo comma », sono inserite le seguenti: « e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti ».

4-bis. 02. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di ordinanze del giudice dell'esecuzione e all'articolo 90 del codice di procedura civile in materia di pignoramento presso terzi)

All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti:

4-bis) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente: « L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con rice-

vuta di ritorno al terzo dal creditore precedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del creditore precedente e, ove diverso dal creditore precedente, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto »;

4-ter) all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: « della metà », sono inserite le seguenti: « e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila ».

327-ter) all'articolo 91 del codice di procedura civile, quarto comma, dopo le parole: « primo comma », sono inserite le seguenti: « e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti ».

4-bis. 01. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per l'anno 2019 è asse-

gnato un contributo pari a 10 milioni di euro ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-bis. 05. Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

(Equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti della Pubblica Amministrazione)

1. Al comma 3 dell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui compenso pattuito, non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi. Eventuali contratti d'opera stipulati in violazione del presente comma sono nulli, nei sensi e nei limiti di cui ai commi precedenti ».

4-bis. 06. Mandelli, Porchietto, Fiorini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Norme di semplificazione e di accelerazione delle procedure negli appalti pubblici).

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera »;

b) all'articolo 80:

1) al comma 1, le parole: « anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, » sono soppresse;

2) al comma 5, le parole: « anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 » sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalle seguenti: « c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità; c-bis) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, non contestate in giudizio, ovvero confermate all'esito di un giudizio; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; c-ter) l'operatore eco-

nomico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione »;

3) la lettera *f-bis* è soppressa;

c) all'articolo 105:

1) al comma 4, lettera *b*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 » e sopprimere la lettera *d*);

2) al comma 6, primo periodo, le parole: « È obbligatoria l'indicazione della » sono sostituite dalle seguenti: « Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una », al secondo periodo, le parole: « il tema dei subappaltatori » sono sostituite dalle seguenti: « l'eventuale tema di subappaltatori », al terzo periodo, le parole: « Nel bando o nell'avviso di gara » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di richiesta di indicazione del tema, nel bando o nell'avviso di gara »;

d) all'articolo 174:

1) al comma 2, terzo periodo, le parole: « In sede di offerta gli operatori economici » sono sostituite dalle seguenti: « In sede di offerta agli operatori economici », e la parola: « indicano » è sostituita dalle seguenti: « può essere chiesto di indicare »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'affidatario, previa autorizzazione della stazione appaltante, può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. »;

e) all'articolo 151, il comma 3 è sostituito dal seguente: « Per assicurare la funzione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e gli enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con altri enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 »;

f) all'articolo 177, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « articolo 7, » inserire le seguenti: « e con esclusivo riferimento alle attività non svolte con personale o mezzi propri, ».

2. Le disposizioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicano le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

2-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui al comma 1, lettera *a*) si applicano anche ai contratti di lavori già sottoscritti e a quelli affidati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere.

5. 4. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto in fine il seguente periodo: « La facoltà di cui al periodo precedente si applica ad interventi di non elevata complessità e comporta comunque, a pena di nullità del contratto, la remunerazione al progettista dei corrispettivi relativi al o ai livelli progettuali soppressi, i cui contenuti sono inseriti nel livello successivo, calcolata ai sensi dell'articolo 24, comma 8 ».

5. 5. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto alla fine del comma il seguente periodo: « Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* i titolari degli incarichi inerenti le suddette prestazioni devono dimostrare una qualificazione tecnico-professionale rapportata alla tipologia e alla caratteristica del contratto e desumibile da analoghe esperienze pregresse ».

01-*bis*. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

« 2-*bis*. L'incentivo per le attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione è riconosciuta ai tecnici in possesso degli stessi requisiti di capacità tecnico-professionali che sarebbero stati richiesti a soggetti terzi alla stazione appaltante in caso di affidamento esterno di tali attività ».

5. 6. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 31, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La stazione appaltante affida a terzi i citati compiti di supporto e di

project management in caso di lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *oo)* di importo superiore a 100 milioni di euro, secondo le modalità di cui al precedente periodo ».

5. 8. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1 premettere i seguenti commi:

01. All'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto alla fine del penultimo periodo il seguente: « il calcolo dei predetti corrispettivi deve risultare da apposito allegato agli atti di gara ».

1-*bis*. All'articolo 24, comma 8-*bis*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo dopo le parole: « sono previste » sono aggiunte le seguenti parole: « a pena di nullità » e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: « L'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 216, comma 2, predispone contratti-tipo per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, anche con riferimento alle migliori pratiche internazionali, al fine di rendere effettivo il principio di parità di trattamento e non discriminazione e di assicurare un corretto sviluppo del rapporto contrattuale fra stazione appaltante e soggetto affidatario dell'incarico ».

5. 7. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Premettere il seguente comma:

01. Il comma 5 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

« 5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provin-

ciale o metropolitano. A decorrere dal 1° luglio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 giugno 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO) individuato ai sensi della normativa di settore. ».

Conseguentemente alla rubrica, sopprimere le parole: sotto soglia comunitaria.

5. 14. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « degli inviti e ».

5. 13. Bucalo, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Premettere il seguente comma:

01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 51, comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: « La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative ».

5. 15. Fassina.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente: « 5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1° luglio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 giugno 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO) individuato ai sensi della normativa di settore. ».

5. 9. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Dopo l'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente:

« Art. 66-bis. (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni). 1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 61, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti ».

5. 10. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Premettere il seguente comma:

2-bis. All'articolo 59, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo le parole: «rispetto all'importo complessivo dei lavori» sono aggiunte le parole: «o per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35».

5. 16. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti non possono indire gare in pendenza di un ricorso amministrativo inerente lo stesso intervento oggetto della procedura che si intende indire».

01-bis. All'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla fine è aggiunto il seguente periodo: «La commissione conclude i propri lavori entro e non oltre un termine che non può essere superiore al periodo assegnato ai concorrenti doppio del periodo intercorrente, nella gara di cui trattasi, dalla data di pubblicazione del bando o avviso di gara, al termine di presentazione delle offerte».

5. 11. Braga, Del Basso De Caro, Morasut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 73 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al comma precedente sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario con trattenute proporzionali su ogni stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali. Tali spese, documentate dalla stazione appaltante negli atti di gara, non possono comunque superare l'1 per cento dell'importo del contratto, se di importo inferiore alla soglia di applica-

zione della normativa europea e lo 0,50 per cento se il contratto è di importo superiore a detta soglia».

5. 12. Braga, Del Basso De Caro, Morasut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 83, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 alla fine della lettera c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Negli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, il livello di adeguatezza della copertura assicurativa contro i rischi professionali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 106, comma 9, è definito con riguardo ad un massimale della polizza che non può essere richiesto in misura superiore al valore del servizio da affidare».

5. 17. Braga, Del Basso De Caro, Morasut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 80, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia gli operatori economici che hanno risarcito integralmente il danno eventualmente derivato dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che si sono dotate di misure di autodisciplina non sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di appalto.».

5. 1. Mazzetti, Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barrelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 103 del decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50, alla fine del

comma 11, è aggiunto il seguente periodo: « Qualora l'ammontare della garanzia definitiva, sia pari o inferiore a 3000 euro la stessa non è dovuta ».

5. 19. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 95, comma 10-bis del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 la parola: « 30 » è sostituita con la parola: « 20 ».

5. 18. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 105, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera a) è soppressa.

5. 20. Fassina.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 162 a 170 sono soppressi.

5. 21. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è soppresso.

* **5. 22.** Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è soppresso.

* **5. 23.** Fassina.

(Segnalato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari o superiore a 90.000 euro e inferiore a 200.000 euro ».

5. 24. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Entro il 28 febbraio 2019 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica i tempi entro i quali, ai sensi dell'articolo 178 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicherà i bandi di gara per l'affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza nei successivi tre anni, ovvero i tempi, i modi con i quali e le motivazioni – ai sensi dell'articolo 192, comma 2 dello stesso codice – per le quali seguirà procedure diverse dalla gara.

5. 3. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Entro il 28 febbraio 2019 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pubblica la relazione della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessiona-

rie Autostradali per il 2017 e comunica la data entro la quale pubblicherà quella per il 2018.

5. 2. Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Ulteriori norme di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016).

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso»;

b) all'articolo 216, comma 4, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi;

c) all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 al comma 1 quarto

periodo, dopo le parole: «tra gli altri dipendenti in servizio» aggiungere le seguenti parole: «anche tra i dipendenti con contratto a tempo determinato, nonché della Centrale di committenza di cui fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito nominare un RUP individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice»;

d) all'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «soggetti aggregatori» sopprimere la parola: «regionali»;

e) all'articolo 59, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche: Al comma 1, sono soppressi il terzo, quarto e quinto periodo. È aggiunto in fine il seguente periodo: «Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto: a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente i contenuti di cui all'articolo 23, comma 8; b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23, comma 7. I commi 1-bis e 1-ter sono abrogati»;

f) all'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è utilizzato solo in presenza di complessità tecnica dell'appalto»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. I lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo; in

tale ipotesi, la stazione appaltante applica l'esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;

c) al comma 4, la lettera a) è abrogata;

g) all'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: « al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la Commissione di gara procedono alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del solo dieci per cento, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico basso a cavallo del taglio delle ali, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è dispari, la media viene incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è pari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Se la prima cifra è uguale a zero, la media resta invariata. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso, sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie troncate alla quarta cifra decimale »;

h) all'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 4, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: « e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 » e sopprimere la lettera d);

2) al comma 6,

a) al primo periodo, le parole: « È obbligatoria l'indicazione della » sono sostituite dalle seguenti: « Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una »;

b) al secondo periodo, le parole: « la terna di subappaltatori » sono sostituite dalle seguenti: « l'eventuale terna di subappaltatori »;

c) al terzo periodo, le parole: « Nel bando o nell'avviso di gara » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di richiesta di indicazioni della terna, nel bando o nell'avviso di gara ».

5. 01. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Norme in materia di semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici)

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) al comma 1, le parole: « anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 » sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: « anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, » sono soppresse.

2. Al comma 6 dell'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) al primo periodo le parole: « È obbligatoria l'indicazione della » sono sostituite dalle seguenti: « Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una »;

b) al secondo periodo le parole: « la terna dei subappaltatori » sono sostituite dalle seguenti: « l'eventuale tema di subappaltatori »;

c) al terzo periodo le parole: « Nel bando o nell'avviso di gara » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di richiesta di indicazione del tema, nel bando o nell'avviso di gara ».

3. Al comma 2 dell'articolo 174 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: « indicano » è sostituita dalle seguenti: « può essere chiesto di indicare ».

5. 05. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Appalto integrato)

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo il secondo periodo, sono eliminate tutte le parole da: « Fatto salvo » fino a: « comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis »;

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce se il contratto ha ad oggetto:

a) la sola esecuzione;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice ».

2. È soppresso il comma 4-bis dell'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. 06. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Semplificazione della fase di programmazione e del ruolo del CIPE)

Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 202, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « , previo parere del CIPE »;

b) al comma 5, sopprimere le parole da: « assegnate dal CIPE » fino alla fine del comma;

c) al comma 6, sopprimere le parole: « di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze » e dopo le parole: « per la successiva riallocazione da parte del », sopprimere le parole: « CIPE, su proposta del ».

2. All'articolo 214, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), le parole: « anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. » sono sostituite dalle seguenti: « formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori. » e, al secondo periodo, le parole: « è acquisito sul progetto definitivo » sono sostituite dalle seguenti: « è acquisito sul progetto di fattibilità economica »;

b) la lettera g), è sostituita dalla seguente: «g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, dando priorità al completamento delle opere incompiute;».

3. All'articolo 215, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore a 200 milioni di euro, nell'ambito, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 200 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 200 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore».

4. All'articolo 216, al comma 1-bis, le parole: «sono approvati secondo la disciplina previgente» sono sostituite dalle seguenti: «, fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti, sono approvati dagli enti aggiudicatori.».

5. 02. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa ed altre disposizioni. Fondi speciali)

1. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono soppresse le seguenti parole: «e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie».

2. Alla lettera a) le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi».

3. La lettera b) è soppressa.

5. 03. Ciaburro, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Norme in materia di semplificazione delle procedure per il riconoscimento degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

1. Il comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che, dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, i fondi ivi istituiti fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

5. 04. Fassina.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Soppressione dell'obbligo di indicare in gara la terna di nominativi dei subappaltatori)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 80:

a) al comma 1, le parole: «anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi

di cui all'articolo 105, comma 6, » sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: « anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, » sono soppresse.

2) all'articolo 105, è soppresso il comma 6.

5. 07. Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modulistica standard per gli sportelli unici delle attività produttive)

1. Al fine di uniformare la modulistica utilizzata presso lo Sportello unico delle attività produttive di ogni comune, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, adotta la modulistica *standard* che ciascuna amministrazione comunale deve utilizzare per quanto attiene le comunicazioni relative all'inizio, alla cessazione e alla variazione dei dati di un'attività produttiva.

5. 08. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

ART. 6.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: « d) l'articolo 14, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 »;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri carico e scarico le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, ovvero con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito di un circuito di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) »;

« 2-ter. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno »;

c) al comma 3-ter sostituire le parole: « di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 » con le seguenti: « di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche

apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 consolidato con le disposizioni previste dai precedenti commi 2-*bis* e 2-*ter* nonché dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012 convertito con modificazioni dalla legge del 4 aprile 2012 n. 35 e dall'articolo 60 comma 3 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, ».

6. 5. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-*bis* e 188-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-*bis*, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 3-bis a 3-sexies.

6. 8. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

(Segnalato)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-*bis*, gli enti e le imprese che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti urbani e speciali pericolosi, gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi, e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

6. 1. Gagliardi, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Casino, Labriola, Cortelazzo, Giacomo, Ruffino, Mazzetti.

(Segnalato)

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 3, dopo le parole: « Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » aggiungere le seguenti: « , che deve in ogni caso garantirne la completa realizzazione e la piena operatività entro il termine del 30 giugno 2019 »;

2) al comma 3-*ter* dopo le parole: « decreto di cui al comma 3-*bis* » aggiungere le seguenti: « la cui completa realizzazione è comunque garantita ai sensi del comma 3 entro il termine del 30 giugno 2019 ».

6. 11. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

(Segnalato)

Al comma 3, dopo le parole: rifiuti pericolosi aggiungere le seguenti: , esclusi gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali fino a 10 dipendenti e indipendentemente dal numero dei

dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *pp*) del decreto legislativo 152 del 2006.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3-quinquies e 3-sexies.

6. 9. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

(Segnalato)

*Al comma 3, dopo le parole: rifiuti pericolosi aggiungere le seguenti: , esclusi gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali fino a 10 dipendenti e indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *pp*) del decreto legislativo 152 del 2006.*

6. 10. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

(Segnalato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Il comma 12 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni è sostituito dal seguente. Considerato quanto stabilito dal Regolamento UE 1013 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni relativo alla spedizione di rifiuti, in caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *aa*), ma costituiscono una fase del percorso da indicarsi nel formulario di trasporto di cui al precedente comma 1. In questa fase di

trasporto il soggetto gestore dell'impianto di terminalizzazione è responsabile della corretta movimentazione secondo la normativa prevista in generale per le merci, senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti.

6. 3. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Al comma 12 dell'articolo 193 del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni sostituire le parole da: « non superino le quarantotto ore » sino a fine periodo con le parole: « non superino i quindici giorni ».

6. 4. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti.

Al comma 3-bis, dopo le parole: della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere le seguenti: entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. 2. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Al comma 3-quater, sopprimere il primo periodo, e al secondo periodo dopo le parole: sono determinati gli aggiungere le seguenti: eventuali.

6. 12. Braga, Del Basso De Caro, Morasut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Sopprimere i commi 3-quinquies e 3-sexies.

6. 13. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

(Segnalato)

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:

« 3-septies. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

« Art. 184-ter.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è destinato ad essere utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri specifici per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1, finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione e includono:

a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di

rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per specifiche tipologie di rifiuto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel rispetto del comma 12 dell'articolo 208, nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei requisiti rispettivamente dei commi 1 e 2, l'autorità competente provvede secondo le modalità previste dal comma 13 dell'articolo 208.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti ab-

biano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e rispettando i requisiti di cui al comma 2, lettere da *a*) a *e*) e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e la salute umana. Le citate autorità competenti rendono pubbliche, tramite strumenti elettronici, le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso, compresi i risultati delle verifiche effettuate dalle autorità competenti.

6. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere qualificato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto».

6. 6. Mazzetti, Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:

3-septies. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, le quote di accantonamento relative ai costi, di chiusura delle discariche e di gestione post chiusura, deducibili ai fini del reddito d'impresa, si intendono comprensive della componente di capitalizzazione composta, calcolata allo scopo di valutare il tempo di effettivo sostenimento dei costi, ove contabilizzata. È fatto in ogni

caso divieto di restituzione anche tramite compensazione delle maggiori imposte eventualmente versate.

3-octies. Agli oneri derivanti dal comma *3-septies* si provvede entro un limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle disponibilità del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo.

6. 7. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di organizzazione di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Alla lettera *b*) comma *3-quater*, dell'articolo 18 del decreto legislativo, 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, le parole: «sul piano della sostenibilità ambientale» sono sostituite dalle seguenti parole: «favorendo la mobilità sostenibile, ed in particolare sostituendo a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, il materiale rotabile diesel, con materiale rotabile, alimentato a combustibili alternativi, oppure a trazione elettrica, nonché favorendo la trasformazione delle linee ferroviarie regionali delle città metropolitane con metropolitane leggere».

6. 09. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è aggiunto il seguente:

« Art. 3-septies.

(Interpello)

1. Le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono presentare istanza di interpello al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ottenere una risposta a quesiti di ordine generale riguardanti l'applicazione della normativa nazionale in materia ambientale.

2. L'istanza di interpello è trasmessa telematicamente mediante posta elettronica certificata alla direzione generale competente ai sensi del Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2014, n. 142, all'indirizzo pubblicato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. L'istanza di interpello contiene il quesito, che consiste nell'indicazione delle specifiche disposizioni normative in merito alle quali sussistono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione e applicazione, l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente e una sintetica relazione accompagnata eventualmente dalla documentazione non in possesso del Ministero.

4. Il Ministero risponde alle istanze di cui al comma 1 nel termine di centoventi giorni mediante posta elettronica certificata. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora la risposta non sia comunicata entro il termine previsto, il silenzio equivale a

condivisione, da parte dell'amministrazione, dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

5. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio diverso da quello competente ai sensi del comma 2, quest'ultimo provvede a trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente, notiziandone il richiedente. In tal caso, il termine di cui al comma 4 inizia a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'ufficio competente.

6. La direzione generale competente del Ministero, in conformità all'articolo 3-sexies del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interpellati di cui al presente articolo nell'ambito della sezione Informazioni ambientali di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le tariffe da applicare alle istruttorie necessarie al rilascio delle risposte di cui al comma 4 da parte del Ministero. ».

6. 01. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

« Art. 184-ter.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo

cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione. Essi includono:

a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. In mancanza di criteri stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del

comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, mediante uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel rispetto del comma 12 dell'articolo 208, nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei requisiti rispettivamente dei commi 1 e 2, l'autorità competente provvede secondo le modalità previste dal comma 13 dell'articolo 208.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e rispecchiando i requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a e) e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e la salute umana. Le citate autorità

competenti rendono pubbliche, tramite strumenti elettronici, le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso, compresi i risultati delle verifiche effettuate dalle autorità competenti.

6. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere qualificato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che abbia cessato di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto».

6. 02. Braga, Benamati, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. ».

6. 03. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Per le cessazioni della qualifica di rifiuto non regolate ai sensi dei precedenti commi, in attesa del recepimento della Direttiva 2018/851/UE, le Autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono sia nel rinnovo delle autorizzazioni, sia per le nuove autorizzazioni, nel rispetto delle condizioni del comma 1 e applicando i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 6 della citata Direttiva. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conformi alle condizioni di cui al comma 1 ».

6. 04. Orlando, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure di semplificazione per la bonifica dei siti inquinati)

1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12 dopo le parole: « si coordina con le altre amministrazioni » sono aggiunte le seguenti: « L'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti »;

b) al comma 13 dopo le parole: « entro trenta giorni dal ricevimento » sono aggiunte le seguenti: « della relazione tec-

nica favorevole redatta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e rilasciata ai sensi del comma 2 dell’articolo 248 i lavori edili, in attesa che la Provincia provveda al rilascio del certificato di avvenuta bonifica, possono essere intrapresi sulla base della medesima relazione che attesta il completamento e la conformità degli interventi di bonifica eseguiti »;

c) conseguentemente al comma 13 sono soppresse le seguenti parole: « della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione ».

6. 014. Mazzetti, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D’Ettore, Cannizzaro, Pella, D’Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

All’articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, la certificazione di cui al periodo precedente, limitatamente alla matrice suolo, può, su richiesta del proponente, essere rilasciata a stralcio in relazione alle aree, individuate catastalmente, in cui gli interventi di bonifica dei suoli siano già stati completati a condizione che gli interventi e le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l’esecuzione della bonifica della

falda, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l’adozione da parte dell’autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall’autorità competente. ».

***6. 05.** Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

All’articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, la certificazione di cui al periodo precedente, limitatamente alla matrice suolo, può, su richiesta del proponente, essere rilasciata a stralcio in relazione alle aree, individuate catastalmente, in cui gli interventi di bonifica dei suoli siano già stati completati a condizione che gli interventi e le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l’esecuzione della bonifica della falda, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area. La previsione di cui al periodo pre-

cedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente.».

***6. 06.** Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: « 31 dicembre 2018 » con le seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

b) Al comma 3 sostituire le parole: « dal 2012 al 2018 » con le seguenti: « dal 2012 al 2019 ».

6. 011. De Luca.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo Settore)

1. L'articolo 5, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è apportata la seguente modifica:

« *a)* il periodo da: « con esclusione » fino a: « pericolosi » è sostituito dal seguente: « compresa l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei

rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

2. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, numero 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è apportata la seguente modifica:

« *b)* il periodo da: « con esclusione » fino a: « decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 » è sostituito dal seguente: « compresa l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

6. 08. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 6, aggiungete il seguente:

Art. 6-bis.

(Vigilanza sui siti di discarica)

1. Le amministrazioni locali e regionali possono avvalersi della struttura del Commissario Straordinario per assicurarsi in tempi celeri la bonifica o messa in sicurezza dei siti di discarica insistenti nel proprio territorio anche non oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, attraverso l'utilizzo delle risorse stanziare e già messe a disposizione a tale scopo.

2. Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si avvale di risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5 per cento annuale, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

6. 010. Labriola, Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Canniz-

zaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barrelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in merito all'introduzione di tempistiche certe per le procedure autorizzative per lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili)

1. Il termine per la conclusione delle procedure relative all'autorizzazione per gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è fissato in due anni dalla presentazione della relativa istanza e includono anche la valutazione di impatto ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove richiesta.

2. Laddove si verificano circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine di cui al comma 1 può essere esteso per un ulteriore anno.

3. Per le installazioni aventi una capacità elettrica inferiore ai 150 kW e per gli interventi di *repowering*, la durata del procedimento di cui al comma 1 non può eccedere un anno. Laddove si verificano circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine può essere esteso per un ulteriore anno.

4. I termini di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. 012. Braga, Benamati, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese)

1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disposte correzioni e integrazioni dei regolamenti contemplati dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di prevedere che le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscano a tutti gli effetti le attività delle amministrazioni pubbliche competenti.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo regolamento sono abrogate le norme incompatibili con la nuova disciplina.

6. 015. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Accorpamento dei controlli della pubblica amministrazione sulle imprese)

1. Al fine di garantire che i controlli sulle imprese si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva e per assicurare la contestualità dei controlli svolti da più uffici, evitando ogni duplicazione non necessaria, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del governo, i sindaci e tutti gli enti preposti, stipulano intese per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli sulle imprese.

2. Le organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori economici inte-

ressati hanno diritto di essere audite prima della stipula definitiva delle intese di cui al comma precedente.

6. 016. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il legale rappresentante può sempre assumere il ruolo di responsabile tecnico senza necessità di alcuna verifica solo per l'azienda di cui è legale rappresentante a condizione che abbia ricoperto tale ruolo per almeno due anni consecutivi nella medesima azienda ».

6. 07. Zucconi.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'area del comprensorio individuato con la scheda del federalismo demaniale VEB0676, denominato « Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina », già oggetto di richiesta da parte del Comune di Chioggia, ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, la predetta amministrazione applica le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della

legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

6. 013. Pellicani.

(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2019 con le seguenti: a decorrere dal 1° luglio 2019.

7. 1. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo il comma 3, aggiungete il seguente:

3-bis. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno emanano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge.

7. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019 n. 3, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente *6-bis*: « se disposizioni di cui al comma 6 non si applicano ai delitti ivi contemplati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

7. 3. Costa.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia in tema di responsabilità del direttore dei lavori e di garanzia delle prestazioni professionali rese e tutela della committenza)

1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. A strutture ultimate in ogni loro parte dell'intero intervento edilizio autorizzato, entro il termine di sessanta giorni dall'ottenimento da parte del committente di quanto previsto ai successivi punti *a)* e *c)*, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme ».

2. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli enti ed agli uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nonché dell'arti-

colo 9 comma 4 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.

3. Nel contratto di cui al comma 2 devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti nel rispetto dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012 n. 140, la cui corretta applicazione potrà essere verificata, su richiesta, da Ordini e Collegi professionali.

4. Per ogni prestazione eseguita dal professionista, deve essere trasmessa all'ente o l'ufficio preposto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto del contratto di cui al comma 1, in cui devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

5. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 4 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.

7. 04. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia in tema di responsabilità del direttore dei lavori)

1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. A strutture ultimate in ogni loro parte dell'intero intervento edilizio auto-

rizzato, entro il termine di sessanta giorni dall'ottenimento da parte del committente di quanto previsto ai successivi punti a) e c), il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. 02. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia in tema di garanzia delle prestazioni professionali rese e tutela della committenza)

1. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli enti ed agli uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del co-

dice civile, nonché dell'articolo 9 comma 4 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.

2. Nel contratto di cui al comma 1 devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti.

3. Il compenso di cui al comma 2, deve essere calcolato nel rispetto dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, la cui corretta applicazione potrà essere verificata, su richiesta, da Ordini e Collegi professionali.

4. Per ogni prestazione eseguita dal professionista, deve essere trasmessa all'ente o l'ufficio preposto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto del contratto di cui al comma 1, in cui devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

5. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 4 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.

7. 03. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di giustizia)

1. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e l'effettivo pagamento

dell'onorario deve avvenire entro novanta giorni dall'emissione del decreto. ».

- 7. 01.** Montaruli, Lucaselli, Zucconi, Silvestroni.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

ART. 8.

Sopprimerlo.

- 8. 1.** Boschi.

(Segnalato)

Al comma 1-ter, sostituire le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2020 con le seguenti: Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

Conseguentemente, al comma 1-quater, primo periodo sostituire le parole: delle strutture con le seguenti: dalle strutture e sopprimere le parole da: , da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 fino alla fine del comma.

- 8. 6.** Moretto, Madia, Giacomelli, Bruno Bossio, Migliore, Paita.

Al comma 1-quater sostituire le parole: delle strutture con le seguenti: dalle strutture e sopprimere le parole da: , da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 fino alla fine del comma.

- 8. 9.** Giacomelli, Bruno Bossio, Madia, Migliore, Moretto, Paita.

Al comma 1-quater sostituire le parole: , da nominare ai sensi dell'articolo 9 fino alla fine del comma con le seguenti: . Gli esperti sono nominati attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica che compari titoli ed esperienze maturate anche in ambito europeo e internazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente: 1-quater. In considerazione della natura di dati sensibili afferenti alla materia in oggetto, l'Autorità nazionale anticorruzione provvede, entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, ad emanare apposite linee guida per lo svolgimento delle procedure di selezione ad evidenza pubblica.

- 8. 8.** Madia, Migliore, Bruno Bossio, Moretto, Paita.

Al comma 1-quater sostituire le parole: , da nominare ai sensi dell'articolo 9 fino alla fine del comma con le seguenti: . Gli esperti sono nominati attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica che compari titoli ed esperienze maturate anche in ambito europeo e internazionale.

- 8. 7.** Bruno Bossio, Madia, Giacomelli, Migliore, Moretto, Paita.

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

1-quater.1. Non possono essere chiamati a far parte del contingente di esperti di cui al comma precedente i soggetti che, nei 5 anni precedenti, abbiano svolto, personalmente o nell'ambito di aziende, incarichi o attività professionali ovvero assunto la carica di componente di organi di indirizzo politico per partiti o movimenti politici nonché se le suddette attività sono state finanziate o comunque retribuite da un organismo di natura politica.

- 8. 2.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'adesione alla piattaforma di cui al comma 2 è facoltativa per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che già accettino pagamenti per il tramite di sistemi di pagamento elettronici e multicanale conformi alla direttiva 2015/2366/UE. ».

8. 4. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: « 1° giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 ».

8. 5. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1050 è sostituito dal seguente:

« 1050. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita, ferme le disposizioni Unionali in materia e quelle compatibili dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, l'attuazione del comma 1049, nonché, senza oneri a carico dello Stato, l'implementazione, nel CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, di un sistema centralizzato

di prenotazione, basato sulla rete degli operatori di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, per le revisioni dei veicoli trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate da effettuare presso i soggetti privati abilitati in forza del comma 1049 stesso ».

8. 3. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Riduzione dei termini per il rilascio dei titoli autorizzativi nelle zone sismiche necessari all'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni)

1. All'articolo 94, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: « entro sessanta giorni dalla richiesta » sono aggiunte le seguenti: « ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ».

8. 01. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Semplificazioni per le autorizzazioni di tratti stradali soggetti a nulla osta dell'ente proprietario)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Nel caso di interventi finalizzati ad installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il nulla osta di cui al comma 3 viene rilasciato nel termine di 15 giorni dalla ricezione della

richiesta da parte dei comune. Decorso tale termine, il nulla osta dell'Ente proprietario si intende acquisito».

8. 02. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

ART. 8-bis.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter), ultimo periodo, sostituire le parole: si considerano con la seguente: sono.

8-bis. 2. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

* **8-bis. 1.** Zucconi.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

* **8-bis. 3.** Occhiuto, Mandelli.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

* **8-bis. 4.** Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

ART. 8-ter.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere i seguenti:

Art. 8-quater.

(Accertamento dell'identità fisica e digitale attraverso l'utilizzo della carta d'identità elettronica)

1. La carta d'identità elettronica di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-viciesimo del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è lo strumento che assicura il riconoscimento dell'identità fisica e digitale del cittadino.

2. L'identità digitale del cittadino basata sulla carta di identità elettronica assolve ai compiti e alle funzioni previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre

2014. La carta d'identità elettronica è strumento di autenticazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014.

3. Il riconoscimento dell'identità fisica del cittadino può essere effettuato attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica e la verifica dei medesimi alla presenza del titolare della carta. La lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica avviene secondo le specifiche pubblicate nel portale di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015.

4. Le autorità di pubblica sicurezza sono dotate di strumenti *hardware* e *software* e delle necessarie autorizzazioni per la verifica delle impronte digitali riportate nella carta d'identità elettronica, al fine di garantire l'immediato riconoscimento della persona per accertamenti legati a questioni di pubblica sicurezza o a controlli di routine.

5. In caso di smarrimento o di furto dei documenti, ove sia necessario l'accertamento dell'identità di una persona priva di documenti, si procede accedendo agli schedari previsti dall'articolo 290 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e confrontando i dati anagrafici e l'elemento biometrico rilevati con i dati dichiarati della persona interessata.

Art. 8-quinquies.

(Verifica dell'identità da parte di intermediari ed esercenti attività finanziaria)

1. Gli obblighi di adeguata identificazione indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, spettanti agli intermediari finanziari e agli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui agli articoli 11 e 19 del medesimo decreto, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elet-

tronica ai sensi dell'articolo 8-*quater*, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

Art. 8-*sexies*.

(Verifica dell'identità da parte dei professionisti e dei revisori contabili)

1. Gli obblighi di adeguata identificazione indicati dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, spettanti ai professionisti e ai revisori contabili di cui agli articoli 12, 13 e 19 del medesimo decreto, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica ai sensi dell'articolo 8-*quater*, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

Art. 8-*septies*.

(Verifica dell'identità da parte di soggetti addetti al recupero del credito, alla custodia e al trasporto di denaro contante, titoli o valori, nonché alla mediazione immobiliare)

1. Gli obblighi di adeguata identificazione indicati dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, spettanti ai professionisti e ai revisori contabili di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica ai sensi dell'articolo 8-*quater*, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

Art. 8-*octies*.

(Operatori delle telecomunicazioni)

1. Gli operatori obbligati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'identificazione dei titolari dei contratti di connettività devono garantire la compatibilità delle procedure di identificazione e di autenticazione per l'accesso ai servizi con i meccanismi e i protocolli di sicurezza realizzati per il tramite della carta d'identità elettronica secondo le spe-

cifiche pubblicate nel Portale di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015.

Art. 8-*novies*.

(Siti sensibili)

1. L'accesso a porti, aeroporti, stazioni ferroviarie ed altri siti sensibili può avvenire mediante accertamento dell'identità fisica secondo le modalità indicate dall'articolo 8-*quater*.

Art. 8-*decies*.

(Timbratura e verifica della presenza sul luogo di lavoro)

1. Presso tutti gli uffici della pubblica amministrazione, a decorrere dai termini stabiliti con il regolamento di attuazione della presente legge, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, la timbratura in ingresso e in uscita dal luogo di lavoro è effettuata utilizzando la carta d'identità elettronica.

2. Presso tutti gli uffici della pubblica amministrazione, a decorrere dai termini stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 1, la carta d'identità elettronica può essere utilizzata per effettuare verifiche sull'effettiva presenza del dipendente sul luogo di lavoro, richiedendone l'utilizzo per l'accesso a postazioni di lavoro e locali.

Art. 8-*undecies*.

(Accesso ai servizi)

1. I servizi in rete, erogati dalle amministrazioni pubbliche centrali e locali, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e dai privati che richiedano l'identificazione della persona interessata e la verifica della titolarità all'accesso, devono essere compatibili con i meccanismi e i protocolli di sicurezza realizzati per il tramite della carta d'identità elettronica secondo le spe-

cifiche pubblicate nel Portale di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015.

8-ter. 02. Fragomeli.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

Art. 8-*quater*.

(Impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose)

1. Gli obblighi di identificazione indicati agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, svolti dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, quelli svolti dai professionisti e dai revisori contabili di cui allo stesso articolo 3, comma 4, nonché quelli svolti dai soggetti di cui allo stesso articolo 3, commi 5, 6 e 7, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 7-*viciester* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

2. Ai fini del presente articolo, la carta d'identità elettronica di cui al comma 1 costituisce strumento di autenticazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 2014, e il riconoscimento dell'identità fisica del soggetto può essere effettuato attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica nonché attraverso la verifica dei medesimi alla presenza del titolare della carta stessa. La lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica avviene secondo

le specifiche pubblicate nel Portale della stessa carta previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015.

8-ter. 01. Fragomeli.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

Art. 8-*quater*.

(Riconoscimento dei titoli di studio ottenuti nel Regno Unito)

1. Ai titoli di studio del settore della formazione superiore e universitaria ottenuti sul territorio del Regno Unito e rilasciati da istituzioni universitarie accreditate in tale sistema estero a cittadini italiani e loro congiunti emigrati, si applicano tutte le procedure vigenti in tema di riconoscimento dei titoli di studio esteri secondo quanto stabilito dalla legge 11 luglio 2002, n. 148 e successivi regolamenti.

8-ter. 03. Ungaro.

(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 9.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Gli incarichi a tempo determinato dei medici di medicina generale, per i settori dell'assistenza primaria, della continuità assistenziale e per l'assistenza ai turisti, nei casi di carente disponibilità, possono essere conferiti ai soggetti di cui al comma 1, anche prescindendo dai limiti temporali previsti dalla disciplina contrattuale per i medici non iscritti nelle graduatorie regionali vigenti.

9. 3. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito della Struttura inter-regionale sanitari convenzionati, è stabilito che per il personale medico di medicina generale, iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, nell'assegnazione dei « punti residenza » si faccia riferimento all'ultimo comune italiano di residenza prima dell'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che i requisiti necessari fossero posseduti all'atto del trasferimento del medico all'estero.

9. 5. Ungaro.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per far fronte alla carenza di medici di medicina generale, le Aziende Sanitarie Locali utilizzano, ad esaurimento, per l'espletamento di attività della medicina dei servizi territoriali, i medici generici ambulatoriali già incaricati a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'aumento del numero di ore di incarico per lo svolgimento delle attività di cui al periodo precedente. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per i rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali.

*9. 1. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per far fronte alla carenza di medici di medicina generale, le Aziende Sanitarie Locali utilizzano, ad esaurimento, per l'espletamento di attività della

medicina dei servizi territoriali, i medici generici ambulatoriali già incaricati a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'aumento del numero di ore di incarico per lo svolgimento delle attività di cui al periodo precedente. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per i rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali.

*9. 6. Rostan, Fassina.

(Segnalato)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per consentire agli Atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di applicazione di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58 è rinviato a decorrere dalla sessione di esame del mese di marzo 2021, fatta eccezione per l'articolo 3 che disciplina il tirocinio pratico-valutativo. Alle prove di esame relative agli anni 2019-2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.

9. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. È introdotta, d'intesa con il Ministero della Salute, il Ministero dell'interno e le Regioni, una nuova Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) dedicata agli italiani all'estero, iscritti al-

l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, per il controllo e la regolare erogazione di prestazioni sanitarie ai sensi dei regolamenti UE 883/2004 e 987/2009, e finalizzata alla riduzione degli abusi delle prestazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale all'estero.

9. 4. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Norme di semplificazione relative alla dispensazione dei farmaci e alla proprietà delle farmacie)

1. Al fine di semplificare l'accesso al farmaco e stimolare lo sviluppo del settore, nell'articolo 5, comma 1 decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, sono sostituite dalle seguenti parole: dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettere a), e c), della legge 24 dicembre 1993 n. 537 nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è in ogni caso riservata in via esclusiva al farmacista.

2. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il cinquanta per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento

della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'Autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare. Le società di cui all'articolo 7, comma 2-bis della legge 8 novembre 1991, n. 362, come introdotto dal comma 2-bis, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi entro e non oltre trentasei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge.

3. In tutte le strutture sanitarie private, ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista opportunamente inquadrato nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura.

4. È abrogata ogni norma incompatibile con quanto disposto nel presente articolo.

9. 01. Rostan, Fassina, Fornaro.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Norme di semplificazione relative alla dispensazione dei farmaci e alla proprietà delle farmacie)

1. Al fine di semplificare l'accesso al farmaco e stimolare lo sviluppo del settore, nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica sono sostituite dalle seguenti parole: dei medicinali di cui all'articolo 8,

comma 10, lettere a), e c), della legge 24 dicembre 1993 n. 537 nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è in ogni caso riservata in via esclusiva al farmacista.

9. 02. Rostan, Fassina, Fornaro.

***(Inammissibile
per estraneità di materia)***

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Norme di semplificazione relative alla dispensazione dei farmaci e alla proprietà delle farmacie)

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il cinquanta per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'Autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare. Le società di cui all'articolo 7, comma 2-bis della legge 8 novembre 1991, n. 362, come introdotto dal comma 2-bis, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi entro e non oltre trentasei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge.

9. 03. Rostan, Fassina, Fornaro.

***(Inammissibile
per estraneità di materia)***

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Ricetta medico veterinaria)

1. All'articolo 118, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, del 6 aprile, al comma 1-bis, è aggiunto il seguente periodo: « Il medico veterinario, sotto la propria responsabilità, esclusivamente per gli animali non produttori di alimenti e in casi di comprovata impossibilità ad effettuare la prescrizione con ricetta elettronica, può effettuare la prescrizione in forma cartacea. La disposizione si applica anche per le prescrizioni di medicinali contenenti sostanze ad azione antimicotica, nei casi di cui al precedente periodo ».

9. 05. Bond, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porcietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

***(Inammissibile
per estraneità di materia)***

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti, sono sostituite dalle seguenti: ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

9. 04. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

***(Inammissibile
per estraneità di materia)***

ART. 9-bis.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) I commi da 537 a 542 sono sostituiti dai seguenti:

« 537. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3, pur avendone titolo, non hanno avuto accesso ai percorsi di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, secondo i termini del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 luglio 2011, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal rispettivo titolo di studio purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Gli iscritti agli elenchi speciali devono conseguire il riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo entro 5 anni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 538, pena la decadenza dall'iscrizione all'elenco stesso.

538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 537 del presente articolo.

539. Per esercitare le attività previste e regolamentate dal decreto ministeriale n. 520 del 1998 è necessaria l'iscrizione agli Albi professionali di cui alla legge n. 3 del 2018 per i titoli che la normativa di cui alla legge n. 42 del 1999 e successive modifiche e integrazioni dichiara equipollenti o equivalenti. Coloro che esercitano qualsiasi attività secondo le previsioni di cui al comma 539 della legge n. 145 del

2018 possono iscriversi negli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 537 della medesima legge entro il termine di 36 mesi. Gli iscritti ai suddetti elenchi speciali che abbiano sostenuto un percorso compensativo, laddove necessario, ovvero una prova abilitante, da disciplinare con apposito decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Federazione nazionale TRSMPSTRP, sentita la Conferenza Stato-Regioni, possono transitare all'Albo tenuto presso il medesimo Ordine di appartenenza.

540. L'iscrizione negli elenchi speciali di cui al 537, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non determina alcuna equiparazione del titolo posseduto ad altri titoli e non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge. Per coloro i quali intrattengono un rapporto di lavoro dipendente presso pubbliche amministrazioni o presso soggetti privati e siano in possesso delle caratteristiche di cui al comma 537, il temporaneo non possesso dell'equivalenza del proprio titolo ad un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria ex legge n. 43 del 2006 non può costituire direttamente o indirettamente motivo per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per una sua modifica, in senso sfavorevole al lavoratore, sino al decorso del termine di cinque anni di cui al comma 537.

541. In relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43.

All'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La definizione dei profili di operatore di interesse sanitario di cui al comma 2 avviene mediante uno o più Accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La definizione delle funzioni caratterizzanti i profili di operatore di interesse sanitario avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni sanitarie già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse ».

542. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato. Sono altresì abrogati, il decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 febbraio 1974 e l'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118. All'articolo 99 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 è altresì abrogata la frase « compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori ».

9-bis. 4. Carnevali.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 114) dopo le parole: « prodotti omeopatici » sono aggiunte le seguenti: « e i prodotti farmaceutici per uso veterinario da banco »;

b) dopo il numero 114) è aggiunto il seguente:

« 114-bis) integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia ».

9-bis. 8. Rostan, Fassina.

(Segnalato)

Sopprimere il comma 2.

9-bis. 3. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro, Boschi.

(Segnalato)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ai soggetti residenti o che operano nei territori dei Comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, nonché per i soggetti residenti o che operano nei territori dei Comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016).

9-bis. 1. Spina, Bignami, Giacomoni, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire un'efficace erogazione dei servizi sanitari, all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « degli anni dal 2013 al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2013 al 2018 »;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2018, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2018, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento ».

c) al comma 3-*ter* dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Gli obiettivi relativi all'assunzione di personale a tempo indeterminato possono essere aggiornati nel caso in cui le Regioni risultino adempienti nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza ».

9-bis. 5. De Filippo.

(Segnalato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 1, comma 584, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea » sono aggiunte le seguenti: « e i farmaci orfani, con fatturato fino a una soglia di 30 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento ».

9-bis. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella,

D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porcietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2018, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi nove anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

9-bis. 6. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

« 14-*bis*. Al solo fine di contrastare la grave carenza di personale sanitario afferente ai profili infermieristico, tecnico assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione e valorizzare le competenze acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, le aziende sanitarie possono, nel triennio 2019-2021, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che abbia maturato più di tre anni di servizio nella pubblica amministrazione al 31 dicembre 2018, anche in deroga alle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale nella pubblica amministrazione ».

9-bis. 7. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Semplificazioni in materia sanitaria)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 537 della è sostituito dal seguente:

« 537. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3, pur avendone titolo, non hanno ancora avuto accesso ai percorsi di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, secondo i termini del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 luglio 2011, possono svolgere in via transitoria le attività riservate alla professione per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge purché entro tale termine ottengano il riconoscimento di equivalenza ed abbiano svolto negli ultimi dieci anni per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, le medesime attività. »;

b) dopo il comma 537 è inserito il seguente:

« 537-bis. I soggetti di cui al comma 537 sono iscritti, a domanda e previa presentazione del titolo posseduto, in elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. In assenza del riconoscimento di equivalenza di cui al comma 537 al termine del terzo anno essi sono cancellati dai relativi elenchi e cessano di svolgere le attività riservate alla professione sanitaria. »;

c) il comma 538 è sostituito dal seguente:

« 538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 537 del presente articolo, nonché stabilite le modalità operative di riapertura dei procedimenti di riconoscimento dell'equivalenza, la data di decorrenza dell'obbligo di iscrizione ai suddetti elenchi e le modalità per la comprova dello svolgimento delle attività dei dieci anni di cui al comma 537. Agli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono attribuiti compiti e funzioni per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi del comma 2, dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. »;

d) il comma 539 è sostituito dal seguente:

« 539. Per esercitare le attività previste e regolamentate dal decreto ministeriale n. 520 del 1998 è necessaria l'iscrizione agli albi professionali di cui alla legge n. 3 del 2018 per i titoli che la normativa di cui alla legge n. 42 del 1999 e successive modifiche e integrazioni dichiara equipolenti o equivalenti. Coloro che esercitano qualsiasi attività secondo le previsioni di cui al comma 539 della legge n. 145 del 2018 possono iscriversi negli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 537 della medesima legge entro il termine di 36 mesi. Gli iscritti ai suddetti elenchi speciali che abbiano sostenuto un percorso compensativo, laddove necessario, ovvero una prova abilitante, da disciplinare con apposito decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Federazione nazionale TRSM-PSTRP, sentita la Conferenza Stato-Regioni, possono transitare all'Albo tenuto presso il medesimo Ordine di appartenenza. »;

e) il comma 540 è sostituito dal seguente:

« 540. L'iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 537, cui si provvede

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non determina alcuna equiparazione del titolo posseduto ad altri titoli e non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge. Per coloro i quali intrattengono un rapporto di lavoro dipendente presso pubbliche amministrazioni o presso soggetti privati e siano in possesso delle caratteristiche di cui al comma 537, il temporaneo non possesso dell'equivalenza del proprio titolo ad un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria ex legge n. 43 del 2006 non può costituire direttamente o indirettamente motivo per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per una sua modifica, in senso sfavorevole al lavoratore, sino al decorso del termine di tre anni di cui al comma 537.»;

f) il comma 541 è sostituito dal seguente:

« 541. In relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43.

All'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La definizione dei profili di operatore di interesse sanitario di cui al comma 2 avviene mediante uno o più accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La definizione delle funzioni caratterizzanti i profili di operatore di interesse sanitario avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le pro-

fessioni sanitarie già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.»;

g) il comma 542 è sostituito dal seguente:

« 542. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato. Sono altresì abrogati il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 febbraio 1974 e l'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118. All'articolo 99 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 è altresì abrogata la frase « compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori ».

9-bis. 09. Bellucci.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Norme di semplificazione relative alla dispensazione dei farmaci e alla proprietà delle farmacie)

1. In tutte le strutture sanitarie private, ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista opportunamente inquadrato nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura.

9-bis. 01. Rostan, Fassina.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Ricercatori Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 422, sostituire le parole: « un ruolo non dirigenziale della ricerca

sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria », con le seguenti: « un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria »;

2. Al comma 423, dopo le parole: « 424 a 434, », sostituire le parole: « nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto », con le seguenti: « nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili »;

3. Al comma 424, dopo le parole: « di ricerca, personale », aggiungere le seguenti: « afferente alla sola area di ricercatori » e dopo le parole: « del contratto collettivo nazionale di lavoro », aggiungere le seguenti: « dell'area dirigenziale »;

4. Al comma 425, dopo le parole: « procedure concorsuali », aggiungere le seguenti: « relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto »;

5. Al comma 426, sostituire ovunque ricorrano le parole: « cinque anni », con le seguenti: « tre anni »;

6. Al comma 427, dopo le parole: « il personale », aggiungere le seguenti: « limitatamente a quello con qualifica di ricercatore » e sostituire la parola: « cinque », con la seguente: « tre »;

7. Al comma 428 dopo le parole: « a tempo indeterminato » sostituire le parole: « nei ruoli », con le seguenti: « nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto »;

8. Al comma 429, sostituire la parola: « quinquennio », con: « triennio ».

9-bis. 04. Rostan, Fassina.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Dirigenza amministrativa professionale e tecnica)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sostituire il comma 687 con il seguente:

« 687. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (ARAN) e le Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016- 2018) del 13 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2016 ».

9-bis. 05. Rostan, Fassina.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

Al comma 375, lettera *b*), dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 le parole: « con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità » sono soppresse.

9-bis. 06. Rostan, Fassina.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Dirigenza delle Professioni Sanitarie)

1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. I benefici dei precedenti commi si estendono alla dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della legge 251 del 2000 e della legge 43 del 2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018 ».

9-bis. 07. Rostan, Fassina.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Equiparazione giuridica, serica nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del personale medico INAIL a quello della dirigenza medica del Sistema Sanitario Nazionale)

1. Al Personale Medico INAIL si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la dirigenza medica del Sistema Sanitario Nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

9-bis. 013. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barrelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, comma 6-*quater*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al fine di scongiurare possibili violazioni in tema di *privacy* e disparità di trattamento in termini di semplificazione fiscale, dei contribuenti italiani che intendono esercitare il diritto di cui in oggetto sancito dall'articolo 4 del decreto 16 settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, gli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati a valutare soluzioni per la tutela della *privacy* e di semplificazione fiscale per la tutela dei suddetti contribuenti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni al fine della migliore tutela dei diritti e delle libertà dell'assistito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ».

9-bis. 014. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barrelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: « ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei

dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».

9-bis. 02. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Superamento del blocco al trattamento accessorio)

All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2019».

9-bis. 03. Rostan, Fassina.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Norme per la semplificazione della diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti).

1. Agli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono riconosciuti i benefici di cui al comma 2 a condizione che:

a) esercitino l'opzione per l'emissione esclusivamente di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativamente alle operazioni, e alle eventuali variazioni delle stesse, che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,

nonché, sussistendone i presupposti, optino contestualmente per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L'opzione è comunicata nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo in cui la stessa ha avuto effetto e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;

b) appongano il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle dichiarazioni cui sono obbligati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a);

c) sia attestata, da parte dei soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati al rilascio del visto di conformità di cui alla precedente lettera b), la corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a cinquecento euro. L'attestazione è rilasciata dal soggetto incaricato tramite la propria sottoscrizione di un apposito campo della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a).

2. I benefici riconosciuti ai soggetti e alle condizioni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) l'esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri, delle fatture emesse e dei corrispettivi di cui rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni, di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente ai dati delle fatture emesse;

c) l'esclusione dell'obbligo e il presentare le comunicazioni, anche se con valenza esclusivamente statistica, di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea:

d) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);

e) le premialità di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici di cui al medesimo articolo 9-bis, con le seguenti differenze:

1) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla lettera b) del comma 1 del citato articolo 9-bis si applica per importi non superiori a 100.000 euro annui;

2) la riduzione del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevista dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 9-bis in ogni caso, pari a tre anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'ar-

ticolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti, ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a cinquecento euro;

3) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevista dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 9-bis, si applica a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;

f) l'esonero dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

g) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'*hardware*, del *software* e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico di cui alla lettera a) del comma 1 e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

h) un credito di imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1, da riconoscere entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi, e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui alla lettera b) del comma 1 consente la compensazione dei corrispondenti crediti di imposta risultanti dalle stesse dichiarazioni, indipendentemente dal loro importo, fatti salvi gli ulteriori vincoli eventualmente previsti.

4. Fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse, e delle eventuali variazioni delle stesse, nonché, sussistendone i presupposti, dei dati dei corrispettivi ovvero di mancanza dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere *b)* e *e)* del comma 1, vengono meno gli effetti previsti dal comma 2, salvo che il contribuente, relativamente ai predetti visti di conformità e attestazione, presenti dichiarazione integrativa, corredata dei visti e dell'attestazione eventualmente mancanti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1, nonché, sentiti gli organismi di rappresentanza istituzionale delle categorie professionali abilitate al rilascio del visto di conformità, sono definiti i controlli e le procedure per il rilascio dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere *b)* e *c)* del comma 1.

9-bis. 011. Brunetta, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: « 916. Le

disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

9-bis. 017. Bignami, Giacomoni, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il

primo periodo con i seguenti: « 916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

9-bis. 018. Gelmini, Bignami, Giacomoni, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di fatturazione elettronica)

1. All'articolo 10 comma 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136 sostituire le parole: « Per il primo semestre del periodo di imposta 2019 » con le seguenti: « Per il periodo di imposta 2019 ».

9-bis. 015. Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modi-

ficazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, nell'alinea del comma 1 le parole: « primo semestre del » sono abrogate.

9-bis. 016. Martino, Giacomoni, Mandelli, Nevi, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « 5.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « 50.000 euro ».

2. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.

9-bis. 021. Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

3. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-bis. 020. Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « 8 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 4 per cento ».

2. La disposizione di cui al comma 2 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

9-bis. 022. Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Norme per la semplificazione della trasmissione telematica di dichiarazioni e trasmissioni)

1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'impegno alla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente può riguardare anche più dichiarazioni o comunicazioni riferite ad un periodo non superiore, a due anni, tacitamente rinnovabile.

9-bis. 012. Brunetta, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Esenzione fatturazione elettronica per aziende agricole e transazioni tra privati)

1. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 non si applicano alle aziende agricole e alle transazioni tra privati.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9-bis. 010. Benedetti.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Semplificazioni in tema di fatturazione e detrazione dell'IVA)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, nel secondo periodo, le parole: « , fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente » sono abrogate.

9-bis. 019. Martino, Giacomoni, Mandelli, Nevi, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

1. I commi 510 e 511, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, sono sostituiti dai seguenti:

« 510. E autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante:

a) l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

b) il completamento dell'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l'ASL di riferimento, per la branca o area professionale interessata dai più lunghi tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, fino al raggiungimento del tempo pieno come previsto dall'articolo 26, comma 1, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritto il 30 luglio 2015.

511. Le risorse di cui al comma 510 sono ripartite tra le regioni e tra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'attuazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 510, è fatta salva la facoltà degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie di aderire alla richiesta dell'ASL di riferimento. ».

9-bis. 023. Mugnai, Pedrazzini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Semplificazioni in materia di contrattazione collettiva)

1. All'articolo 40 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo il

terzo periodo inserire il seguente: « Ad essa partecipano le organizzazioni sindacali rappresentative anche non firmatarie dei contratti collettivi nazionali ».

9-bis. 08. Epifani, Fassina.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

ART. 10.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente sono abrogate le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

10. 6. Aprea, Casciello, Marrocco, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, D'Attis, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Cannizzaro, Barrelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A partire dall'anno scolastico 2019/2020 la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell'AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all'ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 13 dicembre 2018 per il triennio 2016-2018. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è emanata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107. A decorrere dal 1° settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto collettivo nazionale lavoro del 1° marzo 2002.

10. 7. Aprea, Casciello, Marrocco, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Paolo Russo,

D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Cannizzaro, Barrelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'ammissione al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 80 ore e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

10. 1. D'Attis, Paolo Russo, Casciello, Pentangelo, Sarro.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio

2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso al Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data in entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

* **10. 5.** D'Attis, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Cannizzaro, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso al Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data in

entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

* **10. 13.** Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell'immobile nonché al Prefetto, il proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile ai prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.

2-*ter*. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P. cui poter stornare qualunque tipologia di risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Mini-

stero dell'economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa oltre a quelle previste dall'articolo 39 del decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 ».

10. 12. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sopprimere le parole: « la predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento ».

2-ter. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, lettera *a*) è sostituita dalla seguente: « *a*) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino a esaurimento delle graduatorie medesime.

10. 8. Bignami, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Barelli, Porcietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo il comma 87, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono inseriti i seguenti:

« *87-bis.* Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Uf-*

ficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 10 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

87-ter. I soggetti di cui al comma *87-bis* sono, coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

87-quater. Le graduatorie regionali, di cui al comma *1-bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma *87-ter* relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione

degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-*bis* ».

10. 11. Fratoianni, Fassina.

***(Inammissibile
per estraneità di materia)***

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente

2-bis. Dall'anno scolastico 2019/2020, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

10. 9. Ascani, Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Anzaldi, Rossi.

***(Inammissibile
per estraneità di materia)***

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per il personale docente dell'università e della ricerca:

a) in deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'anno accademico 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1;

b) a tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

10. 14. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

***(Inammissibile
per estraneità di materia)***

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis:

2-bis. Dopo il comma 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:

« 591-*bis.* Per conseguire il raggiungimento della perequazione piena tra le voci retributive di posizione parte variabile e di risultato tra i dirigenti scolastici e gli altri dirigenti dell'area contrattuale "istruzione e ricerca", nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è altresì istituita una ulteriore specifica sezione con uno stanziamento di 130 milioni di euro per l'anno 2019, di 260 milioni di euro per l'anno 2020 e di 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1,

primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione si provvede mediante incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

10. 2. Aprea, Casciello, Marrocco, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Barrelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ai titolari di incarichi dirigenziali nelle scuole sono corrisposti buoni pasto nei giorni in cui è effettuata la prestazione lavorativa. Agli oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione, nel limite di 15.400.000 euro annui, si provvede mediante incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

10. 3. Aprea, Casciello, Marrocco, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Barrelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è disciplinata anche la gestione amministrativa e contabile dei Fondi strutturali europei per la scuola, nel

rispetto delle procedure di semplificazione amministrativa già disposte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e orientate ad evitare duplicazioni documentali nella rendicontazione delle attività svolte e delle procedure seguite per l'utilizzo dei fondi stessi.

10. 10. Fratoianni, Fassina.

(Segnalato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nelle more dell'espletamento del concorso per il reclutamento di cui al periodo precedente, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, dopo aver esperito tutte le procedure previste dalle vigenti norme contrattuali, il dirigente scolastico è autorizzato all'attribuzione delle supplenze annuali previo colloquio, sulla base degli elenchi presenti presso i Centri per l'impiego, a soggetti in possesso del requisito culturale prescritto per l'accesso al ruolo dei Direttori dei servizi generali e amministrativi. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

10. 4. Aprea, Casciello, Marrocco, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Barrelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1

(Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo

20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, comma 3, della ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale ordinanza, le amministrazioni pubbliche prendono a riferimento la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse amministrazioni pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto-legge n. 8 del 2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.

2. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle regioni tra i criteri per

formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale.

10. 01. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410)

1. All'articolo 2, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2-bis, è abrogato.

10. 02. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410)

1. All'articolo 2, comma 2-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, purché le predette società assumano come oggetto sociale gli scopi indicati all'articolo 2602 del codice civile ».

10. 04. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

(Delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo)

1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato e al regime dei controlli del settore, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;

b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole;

c) introdurre strumenti applicabili a tutto il settore agricolo che, tramite il versamento di sanzioni ridotte, possano agevolare processi di regolarizzazione spontanea nell'ambito di violazioni di norme per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. ».

10. 03. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

1. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore biennio successivo alla proroga di un anno di cui al comma 603 della legge n. 205 del 2017.

2. Sino al termine di validità, le graduatorie per l'accesso a tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.

10. 05. Bignami, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

1. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del Direttore generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono

collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

10. 06. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

ART. 10-*bis*.

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici con le seguenti: ed anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

10-bis. 10. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Morretto.

(Segnalato)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente; b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio della regione che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile, per il vettore, disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altre regioni, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019 »;

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: e) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori delle regioni in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio che deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo ed orario di

inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; d) dati generici del fruitore del servizio. »;

*c) al comma 1, alla lettera f), capoverso 4-*bis*, sostituire le parole: « all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune », con le seguenti: « all'interno della regione »;*

d) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le sanzioni di cui al primo periodo vengono assimilate a quelle previste dall'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

10-bis. 22. Mulè.

(Segnalato)

Al comma 1, alla lettera b), capoverso comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: È possibile per il vettore disporre di con le seguenti: le regioni stabiliscono per il vettore la possibilità di.

10-bis. 25. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Sostituire le parole: provincia o area metropolitana, ovunque ricorrano, con la seguente: regione.

10-bis. 11. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Morretto.

(Segnalato)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: « provincia o area metropolitana » con la seguente: « regione »;

b) alla lettera f), sostituire le parole: «della Provincia o dell'area metropolitana», con la seguente: «della Regione».

10-bis. 27. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Sozzani.

(Segnalato)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso di cumulo di più autorizzazioni la sede operativa può essere unica e situata a scelta in uno dei comuni dei quali si dispone l'autorizzazione»;

b) sostituire la lettera e) con la seguente: e) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate al vettore, presso la sede o la rimessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Di norma l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo da parte del conducente di comprovare, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, gli estremi della prenotazione del servizio e uscita dalla rimessa.»;

c) sostituire la lettera f) con la seguente: f) all'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può anche avvenire senza il rientro in rimessa quando, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, il conducente ha più servizi in

agenda oltre il primo. Potrà aggiungere altre prenotazioni in giornata, ricevute direttamente dalla propria clientela e/o da altre aziende NCC, al fine di ottimizzare il lavoro. Nel corso di specifici servizi, quali particolari eventi e tour di più giorni, il rientro alla rimessa potrà avvenire alla conclusione del programma previsto»;

d) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: b-bis) all'articolo 8 il comma 3 è abrogato.

Conseguentemente, abrogare il comma 2.

10-bis. 30. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: sole regioni aggiungere la seguente: Basilicata.

10-bis. 9. Losacco.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: Sicilia e Sardegna con le seguenti: Abruzzo, Basilicata Calabria, Liguria, Marche, Sardegna, Sicilia e Umbria,.

10-bis. 34. Mulè, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo.

(Segnalato)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Entro il 15 giugno 2019 le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per

servizi di noleggio, con conducente, per particolari aree o tipologie di utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale. Qualora le regioni non provvedano entro i termini previsti, ad esse non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.

10-bis. 26. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti: b-bis) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Nei comuni in cui sono presenti il servizio taxi e quello di noleggio con conducente, le regioni stabiliscono, ciascuna per il territorio di competenza, il parametro percentuale del rapporto tra autorizzazioni di servizio taxi e autorizzazioni di servizio di noleggio con conducente. Nei comuni dove non è attivo il servizio taxi le regioni stabiliscono, ciascuna per il territorio di competenza, il numero massimo delle imprese di noleggio con conducente e i criteri cui devono adeguarsi i regolamenti comunali, prevedendo anche per le imprese di noleggio con conducente la possibilità di ricorrere a veicolo sostitutivo;

b-ter) all'articolo 5-bis il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ai taxi e alle imprese di noleggio con conducente è parimenti consentito l'accesso non oneroso alle zone a traffico limitato e alle corsie preferenziali di ciascun comune italiano, fatti salvi i casi in cui è previsto il divieto di accesso per entrambe le categorie. I comuni provvedono a svolgere le verifiche preliminari attraverso il registro informatico pubblico nazionale per evitare la comminazione di indebite sanzioni. Gli eventuali errori sono sanati in autotutela. »;

b-quater) all'articolo 5-bis il comma 2 è abrogato.

10-bis. 33. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 5-bis comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: « Per gli accessi ai territori, di cui al presente comma, non è comunque ammessa alcuna disparità di trattamento tra il servizio noleggio con conducente e il servizio taxi ».

10-bis. 12. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Morretto.

(Segnalato)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera *e)* con la seguente: *e)* all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la sede o la rimessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici. I veicoli da noleggio con conducente, liberi da servizio, sostano normalmente nelle proprie rimesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche fuori dalla regione il cui comune ha rilasciato il titolo autorizzativo. La documentazione della prenotazione può avvenire con qualsiasi mezzo, sia convenzionale che informatico. »;

b) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: *f)* all'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. È in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso ».

10-bis. 36. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro,

Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Sozzani.

(Segnalato)

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: o la sede aggiungere la seguente: e.

10-bis. 13. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Morretto.

(Segnalato)

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di ogni singolo con la seguente: del.

10-bis. 14. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Morretto.

(Segnalato)

Al comma 1 lettera e), capoverso comma 4, secondo periodo, dopo le parole: ritorno alle stesse aggiungere le seguenti: al termine di tutti i servizi ricevuti con prenotazioni nel giorno di riferimento.

10-bis. 15. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Morretto.

(Segnalato)

Al comma 1 lettera e), capoverso comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: della provincia o dell'area metropolitana con le seguenti: della regione.

10-bis. 16. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Morretto.

(Segnalato)

Al comma 1, alla lettera e), capoverso 4, terzo periodo, e alla lettera f), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: area metropolitana con le parole: città metropolitana.

10-bis. 37. Foti, Prisco, Donzelli, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Al comma 1 lettera e), capoverso comma 4, sostituire le parole da: Nel servizio fino alla fine del capoverso con le seguenti: Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di esibire, in caso di controlli, le prenotazioni ricevute, anche con e su strumenti elettronici. Le prenotazioni devono essere conservate con strumenti tecnologici e/o cartacei per i quindici giorni successivi dal ricevimento.

10-bis. 17. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Morretto.

(Segnalato)

Al comma 1, lettera f), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.

10-bis. 8. Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera f) comma 4-ter dopo la parola: cliente aggiungere le seguenti: e/o del cliente del committente.

10-bis. 19. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Morretto.

Al comma 1, lettera f), capoverso, 4-ter, aggiungere, in fine, le parole: ovvero quando, dopo l'arrivo a destinazione dell'ultimo utente registrato, il vettore riceve una o più prenotazioni aggiuntive effettuate presso la sede mentre lo stesso sta percorrendo il tragitto di ritorno verso la rimessa, a condizione che ciascuna prenotazione aggiuntiva sia debitamente regi-

strata dal vettore sul foglio di servizio prima dell'inizio del relativo tragitto.

10-bis. 7. Bruno Bossio.

Al comma 1, alla lettera f) dopo il capoverso comma 4-ter aggiungere il seguente: 4-quater. Nel caso di servizio svolto con natanti, le regioni, ai fini della tutela del patrimonio artistico e ambientale, integrano tali disposizioni sulla base della specificità di cui all'articolo 8 comma 2.

10-bis. 29. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Al comma 2 sostituire le parole: il 30 giugno 2019 con le seguenti: duecentosettanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10-bis. 35. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Sozzani.

(Segnalato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dall'adozione del decreto di cui al comma 2.

10-bis. 6. Bruno Bossio.

(Segnalato)

Al comma 4, sostituire le parole: dal novantesimo con le seguenti: dal duecentosettantesimo.

10-bis. 23. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Por-

chietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Sozzani.

(Segnalato)

Al comma 4 sostituire le parole: dal novantesimo con le seguenti: dal centotantesimo.

10-bis. 20. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Morretto.

(Segnalato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione in legge del presente decreto.

10-bis. 18. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Morretto.

(Segnalato)

Sostituire il comma 6 con il seguente: 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, sono bloccati i Bandi Pubblici per il rilascio autorizzazioni di servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta e natante.

10-bis. 31. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Al comma 8 dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e trasporti aggiungere le seguenti: Ministro dell'economia e delle finanze.

10-bis. 28. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera *b*), e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, per i titolari di licenza di autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciata da un comune fuori dalla regione in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, fermo restando l'obbligo di previa prenotazione, il servizio può iniziare e terminare da luogo diverso dalla rimessa quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore previamente contratto in una delle forme libere e prescritte dal codice civile e/o da normativa speciale rispetto alla tipologia contrattuale prevista per detti contratti e/o per i contraenti. Nel caso in cui la forma contrattuale non sia prevista in forma scritta il vettore ed il cliente devono redigere il contratto in esecuzione in forma scritta apponendovi la data certa, nei modi previsti dall'articolo 2740 codice civile, entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge. Parimenti discasi per apporre la data certa su scritture private già stipulate in forma scritta senza data certa. I contratti, se previsto da norme civili e/o fiscali o da normativa speciale già in vigore e antecedente al presente decreto, dovranno essere anche regolarmente registrati. L'originale o copia del contratto deve essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli.

10-bis. 21. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Morretto.

(Segnalato)

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: la data di entrata in vigore del presente decreto *con:* la data di pubblica-

zione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione in legge del presente decreto.

10-bis. 3. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Morretto.

(Segnalato)

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: quando fino alla fine del comma.

10-bis. 2. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Morretto.

(Segnalato)

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: con data certa fino a: regolarmente registrato.

10-bis. 24. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Sozzani.

(Segnalato)

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: con data certa fino alla fine del comma, *con le seguenti:* , da esibire a richiesta.

10-bis. 32. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Al comma 9 sopprimere l'ultimo periodo.

10-bis. 4. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Morretto.

(Segnalato)

Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: del contratto *aggiungere le seguenti:*

previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.

10-bis. 5. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Morretto.

(Segnalato)

Al comma 9, ultimo periodo, sopprimere le parole: a bordo della vettura.

10-bis. 1. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Morretto.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa)

1. I commi 23-bis e 23-ter dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.

10-bis. 01. Ciaburro, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

1. Al fine di consentire la conclusione del « Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico » e per assicurare, al contempo, l'aggiornamento e la piena efficacia della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico nel territorio dei Campi Flegrei, le funzioni precedentemente assegnate al Commissario di governo – ex articolo 11, comma 18, legge 887 del 22 dicembre 1984, sono esercitate, senza soluzione di continuità, direttamente dalla regione Campania, nella persona del Pre-

sidente o di un suo incaricato, e con oneri a carico della regione medesima, anche attraverso l'utilizzo dei fondi della programmazione unitaria.

2. Ai fini del presente articolo, la regione Campania, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla gestione commissariale, e continua ad avvalersi dell'apposita struttura esistente, senza l'utilizzo di poteri straordinari, mantenendo la contabilità speciale derivante dalla gestione commissariale straordinaria prevista dalla ex legge n. 887 del 1984, sino al completamento degli interventi previsti nel programma, di cui Accordo di Programma (prot. RGS IGEDIV n. 158809) del 29 novembre 2006.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a carico dello Stato.

10-bis. 02. De Luca.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 2011, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-bis. 03. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Birelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Iva agevolata per i veicoli destinati ai disabili)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-bis. 04. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Birelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Estensione della disciplina delle detrazioni dall'imposta lorda IRES ai veicoli ad uso promiscuo)

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sopprimere le seguenti parole: « e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-bis. 05. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Birelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 10-bis, inserire il seguente:

Art. 10-ter.

(Delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo)

1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato e al regime dei controlli del settore, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;

b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alla revisione obbligatoria delle macchine agricole;

c) introdurre strumenti applicabili a tutto il settore agricolo che, tramite il versamento di sanzioni ridotte, possano agevolare processi di regolarizzazione spontanea nell'ambito di violazioni di norme per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

10-bis. 06. Ferro, Luca De Carlo, Caretta.

(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 11.

Premettere il seguente comma:

01. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, primo periodo, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 »;

b) al comma 26, secondo periodo, le parole: « Per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018 e 2019 »;

c) al comma 28 le parole: « Per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018 e 2019 ».

11. 7. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Premettere il seguente comma:

01. 1. Al fine di semplificare le procedure di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: « 30 gennaio 2019 » con le seguenti: « 30 giugno 2019 ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: Adeguamento inserire le seguenti: delle spese militari e.

11. 4. Maria Tripodi, Vito, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) per il personale del Servizio sanitario nazionale con riferimento alle risorse attribuite da provvedimenti legislativi successivi alla data della sua entrata in vigore ed a quelle costituite dalla retribu-

zione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 2017, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al medesimo comma 2.

11. 25. Rostan, Fassina.

(Segnalato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1° settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto collettivo nazionale lavoro del 1° marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1° settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 12 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa.

11. 10. Aprea, Casciello, Marrocco, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, D'Ettore, Mandelli, Paolo Russo, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Cannizzaro, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« c) alle risorse attribuite da provvedimenti legislativi successivi alla data della sua entrata in vigore ed a quelle previste dai contratti collettivi alla cessazione del rapporto di lavoro, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al medesimo comma 2 ».

11. 5. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« c) per il personale del Servizio sanitario nazionale, alle risorse attribuite da provvedimenti legislativi successivi alla data della sua entrata in vigore ed a quelle costituite dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 2017, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al medesimo comma 2 ».

11. 6. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« c) alle risorse attribuite per il personale del Servizio sanitario nazionale da provvedimenti legislativi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e alle risorse costituite dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 2017, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al comma 2 del presente articolo ».

11. 14. Mandelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1° settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto collettivo nazionale lavoro del 1° marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1° settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1,

comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa. ».

11. 30. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. A partire dall'anno scolastico 2019/2020, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutto il personale a termine, indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato, ivi incluso il personale supplente breve e saltuario della scuola, in merito alla retribuzione professionale docenti (RPD) e al compenso individuale accessorio (CIA). ».

11. 29. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per garantire agli Assistenti Amministrativi, che sostituiscono i Direttori SGA nei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, un adeguato riconoscimento delle funzioni superiori esercitate sono abrogate, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020, le disposizioni contenute nell'articolo 1 commi 44 e 45 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. ».

11. 32. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria, all'articolo 44 del decreto legislativo n. 95 del 2017, dopo il comma è aggiunto il seguente: « 9-bis. I vincitori del concorso interno bandito con P.D.G. in data 3 aprile 2008 (bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del 15 giugno 2008) al termine del corso di formazione sono nominati vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria con decorrenza giuridica della qualifica dal 1° gennaio 2010. Agli stessi è salvaguardato il

mantenimento, a domanda, della sede di servizio anche in posizione soprannumeraria riassorbibile. ».

11. 33. Bucalo, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2.1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per ridurre il ricorso a personale esterno con contratti a tempo determinato da impiegare nei ruoli di responsabili di aree o settori per carenza di personale interno inquadrabile nelle categorie D1 e D3, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i comuni con popolazione non superiore ai centomila abitanti possono inquadrare nelle predette categorie, in via preliminare rispetto all'utilizzo di figure professionali esterne e previa eventuale selezione per titoli, i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno quindici anni e che siano in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale. I dipendenti dei comuni di cui al primo periodo in possesso di titoli post laurea o master universitari in materie di enti locali legalmente riconosciuti possono essere collocati dai medesimi enti, nel rispetto della procedura di cui al precedente periodo, in tutte le posizioni di responsabilità ascritte alle categorie D1/D3 ad esclusione delle aree o settori tecnici per i quali sono previsti titoli di studi specifici. I comuni di cui al primo periodo che hanno posti vacanti e sono economicamente non deficitari adegueranno il proprio fabbisogno triennale secondo quanto stabilito dal presente articolo e procederanno all'inquadramento del personale come sopra descritto tenendo conto delle esigenze e delle capacità delle piante organiche. Nei casi in cui il numero di unità di personale da inquadrare risulti superiore ai posti da occu-

pare si procederà a selezione per titoli e anzianità di servizio».

11. 11. Occhiuto.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della salute, un tavolo di lavoro finalizzato a individuare misure volte a sanare la disparità di trattamento tra i pensionati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ed ex dipendenti della pubblica amministrazione e pensionati del settore privato residenti in paesi extra europei e in paesi con i quali non sono in vigore Accordi o Convenzioni in caso di rientro in Italia. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero della salute e delle associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative degli iscritti all'AIRE. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11. 16. Ungaro.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2.1. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate dalle regioni, ove previsto dalla legge regionale, è inquadrato nei ruoli delle province e delle Città metropolitane ed è neutrale rispetto ai

limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle regioni, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni in materia di personale dipendente della pubblica amministrazione.

11. 26. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Al personale medico INAIL si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale.

***11. 13.** Mandelli.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Al personale medico INAIL si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale.

***11. 23.** Rostan, Fassina.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Al comma 2-bis, sopprimere le lettere b) e c).

11. 22. Ciaburro, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Al comma 2-bis, lettera b), sopprimere le parole da: purché in possesso sino alla fine della lettera, e alla lettera c) sostituire le parole: dei requisiti con le parole: del requisito.

11. 28. Silvestroni, Prisco, Ferro, Zucconi, Lucaselli, Lollobrigida, Donzelli, Deidda.

(Segnalato)

Al comma 2-bis, lettera b) sopprimere dalle parole: , purché in possesso fino alla fine della lettera.

***11. 12.** Ferri.

Alla lettera b) del comma 2-bis sopprimere le parole: , purché in possesso, fino alla fine della lettera.

***11. 34.** Ferro, Prisco, Deidda, Donzelli, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli, Lollobrigida.

(Segnalato)

Al comma 2-bis, lettera b), sostituire le parole da: purché in possesso sino alla fine della lettera, con le seguenti: purché in possesso dell'idoneità psico-fisica.

11. 27. Prisco, Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

(Segnalato)

Al comma 2-bis, lettera b), sopprimere le parole: alla data del 1° gennaio 2019.

11. 24. Occhionero, Fassina.

(Segnalato)

Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le parole da: , alla data del 1° gennaio 2019 fino alla fine della lettera con le seguenti: dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017.

***11. 18.** Fiano, Migliore, Pezzopane, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Carnevali, Benamati, Berlinghieri, Bonomo, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Carla Cantone, Ciampi, Dal Moro, De Filippo, De Maria, De Luca, Di Giorgi, Frailis, Fregolent, Giacomelli, Incerti, Lacarra, Madia, Gavino Manca,

Morassut, Moretto, Mura, Nobili, Paita, Pagani, Piccoli Nardelli, Rossi, Sensi, Siani, Topo, Zan, Rosato.

Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le parole da: , alla data del 1° gennaio 2019 fino alla fine della lettera con le seguenti: dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017.

***11. 1.** Montaruli, Lucaselli, Zucconi, Silvestroni, Lollobrigida, Donzelli, Deidda, Ferro, Prisco.

(Segnalato)

Al comma 2-bis, lettera b), dopo le parole: dei requisiti di cui all'articolo 6, aggiungere le seguenti: , comma 1, lettere a), c), ed e).

11. 15. Cappellacci, Cassinelli, Novelli, Palmieri, Squeri, Maria Tripodi, Giacometto, Pella, Biancofiore, Pettarin, Sacconi Jotti, Tartaglione.

(Segnalato)

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:

2-sexies. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 399 è soppresso.

2-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-sexies, pari a 101 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11. 2. Boschi.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

2-*sexies*. Al comma 360 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « Fino alla data di entrata in vigore del decreto » sono aggiunte le seguenti: « e, comunque, fino al 30 aprile 2019, ».

11. 21. De Luca.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

2-*sexies*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è soppressa;

2) la lettera b) è sostituita con la seguente: « b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali espletate presso l'amministrazione pubblica che procede all'assunzione, o con società proprie in *house providing* »;

3) la lettera c) è sostituita con la seguente: « c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, anche presso società proprie in *house providing*, o con lavoro interinale presso società proprie in *house providing*;

b) al comma 2:

1) la lettera a) è soppressa;

2) la lettera b) è sostituita con la seguente: « b) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il concorso, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, anche

presso società proprie in *house providing*, o con lavoro interinale presso società proprie in *house providing* ».

11. 8. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

2-*sexies*. L'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: « 362. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, vigenti al 31 dicembre 2018, rimangono efficaci fino al 31 dicembre 2021, e comunque fino alla completa assunzione dei vincitori. Con riferimento alle assunzioni di unità di personale da parte delle amministrazioni statali, ai fini della razionalizzazione delle risorse e del contenimento della spesa relativa all'indizione di nuovi concorsi, il Dipartimento della funzione pubblica adotta iniziative per favorire il previo scorrimento delle graduatorie di cui al periodo precedente, anche di differenti amministrazioni, per il medesimo profilo o per profili analoghi ».

11. 17. Ungaro, Madia.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

2-*sexies*. Al fine di agevolare la più ampia accessibilità al mondo del lavoro, i concorsi indetti dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione del fabbisogno di personale e della capa-

cià assunzionale effettuata d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica nell'ambito di specifici progetti di riqualificazione della pubblica amministrazione (RIPAM), e le conseguenti assunzioni, sono effettuati senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. 19. De Luca.

***(Inammissibile
per estraneità di materia)***

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

2-*sexies*. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 dopo il periodo: « sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso » sono aggiunte le parole: « fatta salva la facoltà di prevedere nel bando il numero di eventuali idonei, in misura non superiore al cinque per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, per esigenze assunzionali che superino entro l'arco del triennio dall'approvazione della graduatoria ».

11. 20. De Luca.

***(Inammissibile
per estraneità di materia)***

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

1. Nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari tra Stato e regione Sicilia in merito al prelievo effettuato a titolo di concorso alla finanza pubblica, al fine di consentire l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle specifiche disposizioni legislative, i Liberi Consorzi Comunali e le Città metropolitane della Sicilia, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati i

seguenti interventi urgenti finalizzati a contenere la crisi finanziaria degli enti intermedi:

a) predisposizione, per l'anno 2018, di un Bilancio di previsione solo annuale;

b) utilizzo ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 267 del 2000, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione e per l'annualità 2018, dell'avanzo di amministrazione libero e destinato, per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Nel caso in cui l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione di cui al comma 1, lettera b), non risultasse interamente sufficiente a garantire il pareggio finanziario e gli equilibri ivi indicati, e nel caso di sussistenza di disavanzo di amministrazione, è consentito altresì, ai predetti enti intermedi, di decurtare il contributo alla finanza pubblica (ex articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), di competenza del 2018, di una quota pari allo squilibrio finanziario rilevato nell'esercizio 2018, da stanziarsi nel bilancio di previsione 2019 e il cui onere viene assunto a carico della regione siciliana.

3. In attesa della completa attuazione di quanto previsto nell'accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il ministero dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Sicilia, gli enti di cui al comma 1, dall'anno 2018, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche in assenza di bilancio, sono autorizzati ad effettuare le necessarie variazioni di entrate e uscite necessarie per l'utilizzo di dette risorse. Nel corso della gestione provvisoria per l'anno 2019, i predetti enti applicano quanto disposto dall'articolo 163 del decreto legislativo 267 del 2000, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato, incluse le eventuali variazioni intervenute per effetto del precedente comma.

11. 07. Siracusano, Germanà.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni – Codice della Navigazione)

1. All'articolo 35, 1 comma del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni – Codice della Navigazione – dopo la parola: « mare » e prima delle parole: « sono escluse » aggiungere le seguenti: « nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative ».

2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere: « 2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 ».

11. 03. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni – Codice della Navigazione aggiungere il seguente comma:

« 3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione

deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio.

11. 06. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

1. Al primo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione sopprimere le seguenti parole: « senza alcun compenso o rimborso ».

11. 01. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione, aggiungere i seguenti commi:

« 3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

4. Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione ».

11. 02. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella,

D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

(Misure per la disciplina dell'accesso dei mezzi di trasporto collettivo di linea a basse emissioni nelle ZTL)

1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 9-bis, dopo le parole « elettrica o ibrida » sono aggiunte le seguenti « nonché ai mezzi di trasporto collettivo di linea alimentati a metano, Gpl, biocarburanti, o infine spinti da motore elettrico o ibrido ».

11. 019. Mandelli, Prestigiacom, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502 dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della legge n. 251 del 2000 e legge n. 43 del 2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione propor-

zionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri.

11. 017. Mandelli.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

(Semplificazione delle procedure autorizzative energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili)

1. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Anche al fine di rapportare le esigenze produttive con quelle delle popolazioni locali, sono considerate valide le obbligazioni contrattualmente assunte, anche prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, dai soggetti proponenti ed esercenti impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e relative opere connesse, in forza delle quali sia riconosciuto un corrispettivo patrimoniale in favore dei comuni il cui territorio sia anche solo in parte interessato da detti interventi, nel rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza dell'azione amministrativa ».

11. 012. Mazzetti, Labriola, Mandelli, Prestigiacom, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 dopo la parola: « giudiziari » aggiungere le parole: « e amministrativi », dopo la parola: « data » sostituire le parole: « del 30 settembre 2013 » con le seguenti: « del 23 ottobre 2018 » e dopo le parole: « in favore dello Stato dei canoni » aggiungere la virgola e le parole: « imposte accessorie » nonché al comma 733 sostituire la parola: « 2014 » con la parola: « 2019 ».

2. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

11. 09. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

1. All'articolo 1, comma 484 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni dopo la parola: « Fino » sostituire le parole: « al complessivo riordino della disciplina dei ca-

noni demaniali marittimi » con le seguenti: « alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e », dopo la parola: « contenzioso » aggiungere le seguenti: « pendente alla data del 29 novembre 2018 e » e dopo le parole: « sono sospesi » aggiungere le seguenti: « Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione ».

11. 08. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici, » sono eliminate le parole: « o di forniture »;

b) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori » sono eliminate le parole: « servizi e forniture » e aggiunte le parole: « di importo pari o superiore a 150.000 euro »;

c) al comma 1, al primo periodo, sono eliminate le parole: « di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni ».

11. 04. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella,

D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porcietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2019.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».

11. 014. Mandelli.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 422, sostituire le parole: «un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria», con le seguenti: «un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria»;

2) al comma 423, sostituire le parole: «nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto» con le seguenti: «nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,»;

3) al comma 424, dopo le parole: «di ricerca, personale» aggiungere le seguenti: «afferente alla sola area di ricercatori»;

4) al comma 424, dopo le parole: «del contratto collettivo nazionale di lavoro» aggiungere le seguenti: «dell'area dirigenziale»;

5) al comma 425, dopo le parole: «procedure concorsuali» aggiungere le seguenti: «relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto»;

6) al comma 426, sostituire ovunque ricorrano le parole: «cinque anni» con le parole: «tre anni»;

7) al comma 427:

a) dopo le parole: «il personale» aggiungere le seguenti: «limitatamente a quello con qualifica di ricercatore»;

b) sostituire la parola: «cinque» con la parola «tre»;

8) al comma 428, sostituire le parole: «nei ruoli» con le seguenti: «nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto»;

9) al comma 429, sostituire la parola: «quinquennio» con la seguente: «trienno».

11. 015. Mandelli.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

1. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, è abrogato.

11. 05. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

(Modifiche all'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, in materia di ZTL)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 103 è sostituito dal seguente:

103. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

9-bis. Limitatamente alle zone a traffico limitato, i comuni possono consentirvi l'accesso libero ai veicoli a zero emissioni. Per la definizione, categorizzazione, riconoscibilità e rintracciabilità dei veicoli a zero emissioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso la Conferenza Unificata un Tavolo di confronto tra Governo, regioni, enti locali.

11. 011. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, capoverso « 24-ter », comma 1, le parole: « , con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, » sono soppresse.

11. 010. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

1. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 sopprimere le seguenti parole: « con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità, ».

11. 016. Mandelli.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

1. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, è abrogato.

11. 013. Mandelli.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

1. Al comma 687 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 eliminare le parole: « da (2016-2018) a 22 luglio 2016. ».

11. 018. Mandelli.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

ART. 11-bis.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.

3-ter. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di quattro mandati.

3-quater. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

1-ter. Il comma 138, articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato.

Conseguentemente alla rubrica inserire le parole: e superamento dei limiti di mandato nei piccoli Comuni.

11-bis. 16. Musella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Al comma 2, sopprimere le parole: per i comuni privi di posizioni dirigenziali.

***11-bis. 2.** Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori.

Al comma 2, sopprimere le parole: per i comuni privi di posizioni dirigenziali.

***11-bis. 39.** Fassina, Pastorino.

Al comma 2, sostituire le parole da: all'utilizzo parziale delle risorse fino alla fine, *con le seguenti:* all'applicazione delle misure di cui decreto legislativo 19 agosto

2016, n. 175, in materia società a partecipazione pubblica.

11-bis. 21. Madia.

(Segnalato)

Sopprimere il comma 3

11-bis. 28. Marattin.

(Segnalato)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un tavolo di confronto tecnico con ANCI con il compito di censire i principali oggetti di controversia di carattere generale relativi all'assegnazione di risorse erariali ai comuni e alle città metropolitane e lo stato dell'eventuale contenzioso in corso, nonché di individuare le possibili soluzioni attraverso la rimozione o l'attenuazione delle cause.

11-bis. 15. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. Nelle more della costituzione degli organi e dell'avvio della nuova gestione delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali, conseguenti al completamento della riforma dei predetti enti, in deroga alle vigenti disposizioni generali di contabilità per gli enti locali siciliani, sono autorizzati i seguenti interventi urgenti finalizzati a contenere la crisi finanziaria degli enti intermedi:

a) predisposizione, per gli anni 2018 e 2019, di un bilancio di previsione solo annuale;

b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2018,

dell'avanzo di amministrazione libero e destinato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

c) nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2019, i predetti enti applicano quanto contenuto nel comma 3, dell'articolo 1-ter del decreto-legge del 19 giugno 2015, n. 78.

3-ter. Nei casi in cui l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione di cui al punto b) del comma precedente non risultasse interamente sufficiente a garantire il pareggio finanziario e gli equilibri ivi indicati, è consentito, altresì, ai predetti enti intermedi, di procedere, alla predisposizione di un bilancio solo annuale con obbligo di coprire lo squilibrio risultante secondo le modalità indicate nell'articolo 188 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

11-bis. 35. Bucalo, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

(Segnalato)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nel biennio 2019-2020, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 provvede al monitoraggio delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 al fine di valutarne l'impatto sugli equilibri di bilancio, la corretta ed uniforme applicazione da parte degli enti locali e la possibilità di rendere la disposizione permanente.

11-bis. 29. Marattin.

(Segnalato)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 205, le

parole: otto mesi sono sostituite dalle parole: dodici mesi.

11-bis. 45. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole:* con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, *sono sostituite dalle seguenti:* con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018 e 30 milioni di euro per l'anno 2019."

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:* 2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente.

5-bis. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11-bis. 30. Marattin.

(Segnalato)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Dopo il comma 892 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente comma: « *892-bis.* Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 90 milioni per l'anno 2019 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici ed eventuali interventi di messa in sicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione si provvede mediante incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

11-bis. 14. Aprea, Marrocco, Sacconi Jotti, Casciello, Marin, Palmieri, D'Etto, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.

**(Inammissibile
per estraneità di materia)**

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 892 le parole « da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. » sono soppresse.

b) i commi 894 e 895 sono soppressi;

c) dopo il comma 895 sono inseriti i seguenti:

« *895-bis.* A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2017.

895-ter. All'onere di cui al comma 895-*bis*, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

11-bis. 31. Marattin, Fragomeli.

(Segnalato)

Al comma 8, capoverso « 895-bis. », sostituire le parole: per l'anno 2019 con

le seguenti: per gli anni 2019, 2020 e 2021.

11-bis. 43. Prisco, Fidanza, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. A decorrere dal 2019 i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete sono organizzati per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che ne definiscono il perimetro, anche al fine di favorire i processi di aggregazione dei gestori, e ne istituiscono o designano gli enti di governo degli stessi.

8-ter. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali non può essere inferiore a quella del territorio provinciale. Nel caso in cui, in applicazione della disciplina previgente, le regioni abbiano individuato ambiti o bacini di dimensione inferiore, le stesse provvedono ad adeguarne il perimetro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente legge. Sono in ogni caso fatte salve le procedure concorrenziali di affidamento già avviate. In caso di violazione del presente comma, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

8-quater. Le funzioni di organizzazione dei servizi a rete, ivi compresa la scelta della modalità di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, l'affidamento della gestione, la stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e il controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali definiti ai sensi del comma 1.

8-quinquies. Nel caso in cui il perimetro dell'ambito o bacino territoriale ottimale coincida con il territorio della città metropolitana o dell'ente di area vasta, le funzioni dell'ente di governo sono svolte dalla medesima città metropolitana o dall'ente di area vasta.

8-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 1-sexies non si applicano ai servizi di trasporto pubblico locale, al

servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239.

8-septies. Gli enti locali aderiscono agli enti di governo di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla loro istituzione o designazione. Qualora non lo facciano, il Presidente della regione esercita i poteri sostitutivi, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro un termine non superiore a sessanta giorni. In caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi entro sessanta giorni dalla scadenza di quest'ultimo termine, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

11-bis. 27. Marattin.

(Segnalato)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti locali delle regioni a statuto ordinario, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, nel caso in cui la spesa per il personale non risulti superiore al fabbisogno standard di personale.

8-ter. Il fabbisogno standard di personale, sia in termini di costi standard retributivi sia di consistenza standard di unità impiegate, è individuato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (di seguito CTFS) di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8-quater. La CTFS si avvarrà del supporto metodologico e delle ricognizioni informative dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A., che potrà anche predisporre appositi questionari ed avvalersi della collaborazione dell'ISTAT, della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) e dell'Unione delle Province Italiane (UPI). Il fabbisogno

di personale delle Regioni, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sarà relativo alle funzioni diverse dalla sanità.

8-quinquies. Per la determinazione della spesa e del personale di riferimento di ogni ente valgono i dati comunicati da ogni ente al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO). Per il primo anno di applicazione valgono le spese complessive per il personale e il numero di unità risultanti al 31 dicembre 2017.

8-sexies. Qualora la spesa complessiva per il personale, onnicomprensiva di stipendi, oneri e compensi accessori sia inferiore al fabbisogno *standard* di personale gli enti territoriali di cui al comma 1 potranno assumere personale fino al raggiungimento del fabbisogno *standard* di personale. L'ente dovrà comunque sottostare al limite più sfavorevole tra il fabbisogno in termini finanziari e il fabbisogno in termini numero di dipendenti.

8-septies. Resta ferma l'applicazione dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 60. Con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

8-octies. Per le finalità di cui al comma 8-*quater* è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2019 in favore della Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A.

8-novies. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8-*octies*, pari a 500 mila euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8-decies. A decorrere dal 2020 non si applicano alle regioni e agli enti locali delle regioni a statuto ordinario le dispo-

sizioni relative al contenimento della spesa del personale e i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.

11-bis. 33. Marattin.

(Segnalato)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Per l'anno 2019 è attribuito ai comuni un contributo di 564 milioni di euro che confluisce nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380-*ter*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-*bis*, pari a 564 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede:

a) quanto a 364 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

11-bis. 23. Marattin.

(Segnalato)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata, a decorrere dall'anno 2019, di 12 milioni di euro annui.

8-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 8-*bis*, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11-bis. 32. Marattin.

(Segnalato)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « entro il 31 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 gennaio dell'anno dell'esercizio di riferimento »;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

11-bis. 25. Marattin.

(Segnalato)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante « Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: « nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. » sono sostituite con le seguenti: « a decorrere dal 2019 è pari almeno all'85 per cento dell'importo ».

11-bis. 24. Marattin.

(Segnalato)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Al comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole « All'articolo 233-bis, comma 3 » sono aggiunte le seguenti parole « e all'articolo 232, comma 2 ».

11-bis. 10. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella,

D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Al comma 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola « vincolata, » è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente. ».

11-bis. 11. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 8 inserite il seguente:

8-bis. Al comma 906 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « quattro dodicesimi » sono sostituite dalle seguenti « cinque dodicesimi ».

***11-bis. 8.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Al comma 906 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « quattro dodicesimi » sono sostituite dalle seguenti « cinque dodicesimi ».

***11-bis. 22.** Miceli.

(Segnalato)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 921 è soppresso.

11-bis. 26. Marattin.

(Segnalato)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 maggio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma.

11-bis. 9. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Al comma 10, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 892 sono soppresse le parole da: « da destinare » sino alla fine del periodo.

11-bis. 42. Prisco, Fidanza, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Al comma 10, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 892 le parole da: « da destinare » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle parole: « da destinare al

finanziamento di piani di sicurezza finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altri beni di proprietà comunale ».

11-bis. 41. Prisco, Fidanza, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 1, comma 874, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: « derivante » aggiungere la parola: « anche ».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: degli enti locali aggiungere le seguenti: e delle Regioni.

11-bis. 5. D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori.

(Segnalato)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1015, è sostituito dal seguente:

« 1015. Gli enti locali possono determinare l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione « Fondi e Accantonamenti » ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità. La percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 75 per cento, se il rapporto tra l'ammontare totale delle riscossioni e l'ammontare degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti ad esclusione dei trasferimenti di altre amministrazioni pubbliche, stati esteri, organizzazioni internazionali e Unione europea, calcolato sull'anno

2018, è superiore al medesimo rapporto calcolato sulle medie degli aggregati indicati registrati nel triennio 2015-2017. L'ente locale può adottare in sede previsionale la misura più favorevole se la condizione di cui al periodo precedente è verificata in sede di preconsuntivo, fermo restando l'obbligo di adeguamento sulla base del riscontro dei dati del rendiconto di gestione. In alternativa, la facoltà di cui al secondo periodo è consentita agli enti che hanno annullato o ridotto di almeno il dieci per cento il ricorso all'anticipazione di tesoreria rispetto al triennio di riferimento. »;

b) il comma 1016 è sostituito dal seguente:

« 1016. Per l'esercizio 2020 si applica il disposto del comma 1015, assicurando la percentuale di cui al primo periodo del medesimo comma, nella misura minima dell'85 per cento, riducibile all'80 per cento nel caso sia verificata la condizione di cui al secondo comma. La condizione di cui al secondo periodo del citato comma 1015 si calcola con riferimento all'esercizio 2019 e al triennio 2016-2018 ».

I commi 1017 e 1018 sono abrogati.

11-bis. 38. Fassina, Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al comma 906 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « quattro dodicesimi » sono sostituite dalle seguenti: « cinque dodicesimi ».

11-bis. 37. Fassina, Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la progressione delle percentuali minime di accantonamento annuale al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alle norme pro tempore vigenti è recepita nei principi contabili

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, assicurando che la percentuale di accantonamento minimo da registrare in sede di consuntivo sia comunque determinata in misura non superiore rispetto all'analoga misura stabilita per l'accantonamento al bilancio di previsione.

11-bis. 36. Fassina, Pastorino, Fornaro.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni 2016, 2017 e 2018, dagli enti stessi o dai soggetti abilitati iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le città metropolitane e i comuni stabiliscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione agevolata del 40 per cento dell'importo dovuto, con contestuale esclusione delle relative sanzioni.

19-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le città metropolitane e i comuni stabiliscono, dandone notizia mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale:

a) il numero delle rate da corrispondere ai fini della definizione agevolata di cui al comma 1, nonché la loro scadenza che, in ogni caso, non può essere inferiore a trentasei mesi;

b) le modalità con cui il debitore è tenuto a manifestare la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza nella quale il debitore è tenuto a indicare il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i

debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente locale dovrà trasmettere ai debitori la comunicazione nella quale indicare l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

19-quater. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma *19-ter* sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della suddetta istanza.

19-quinquies. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

19-sexies. Al fine di garantire il rispetto dell'autonomia delle città metropolitane e dei comuni, l'applicazione della definizione agevolata di cui ai precedenti commi da *19-bis* a *19-quinquies* è da considerare facoltativa quando i citati enti locali ritengano inopportuno il ricorso alla stessa tenuto conto del grado di *compliance* normalmente registrato e dell'efficacia delle azioni di recupero dell'evasione condotte sul territorio. Le città metropolitane e i comuni possono comunque rinunciare all'applicazione della definizione agevolata solo con delibera motivata da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, corrispondenti al 60 per cento del totale dell'attivo dello stato patrimoniale delle città metropolitane e dei comuni che hanno applicato la definizione agevolata di cui al medesimo articolo, si provvede, anche al fine di cancellare definitivamente i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità dei citati

enti locali e di favorire la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei loro bilanci, mediante il ricorso all'accensione di un mutuo di durata trentennale presso la Cassa depositi e prestiti Spa, compensato in quota annuale a valere sui trasferimenti erariali complessivamente erogati nei confronti dei medesimi enti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

11-bis. 34. Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovunque ricorrono, le parole: « classificate (o classificata) nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 » sono sostituite con: « aventi (avente) le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 ».

19-ter. All'articolo 1, comma 681, legge del 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 » sono sostituite con: « aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 ».

19-quater. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, le parole: « di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 » sono sostituite con: « aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 ».

19-quinquies. Alla Tabella A – Parte II, decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, al n. 21, le parole: « di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 » sono sostituite con: « aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 ».

19-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. ».

11-bis. 13. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Labriola.

*(Inammissibile
per estraneità di materia)*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-*bis*. Per entrate vincolate si intendono i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato, il ricavato dei mutui e dei prestiti, gli importi per i quali sia previsto il rimborso in caso di mancato utilizzo per le finalità per le quali sono stati concessi.

11-bis. 46. Ferri.

(Segnalato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-*bis*. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.

11-bis. 40. Trancassini, Prisco, Acquaroli, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

(Segnalato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-*bis*. All'articolo 195, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per entrate vincolate si intendono i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato, il ricavato dei mutui e dei prestiti, gli importi per i quali sia previsto il rimborso in caso di mancato utilizzo per le finalità per le quali sono stati concessi ».

11-bis. 20. Ciampi, Cenni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-*bis*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese per investimenti strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati. »;

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese per investimenti strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati. ».

11-bis. 4. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-*bis*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

luglio 2011, n. 106, la lettera *gg-sexies*) è sostituita dalla seguente:

« *gg-sexies*) il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente, il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997 con proprio provvedimento, nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere ».

11-bis. 47. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Aggiungere infine il seguente comma:

19-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: 31 dicembre 2018 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2019;

b) al comma 3, le parole: dal 2012 al 2018 sono sostituite dalle seguenti: dal 2012 al 2019.

11-bis. 6. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 26, le parole: e 2018 sono sostituite dalle seguenti: , 2018 e 2019; inoltre dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Per l'anno 2019 la sospensione di

cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.

11-bis. 12. Mazzetti, Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: in mercati regolamentari, sono inserite le seguenti: , ovvero che abbiano emesso tali strumenti per finanziare investimenti nel settore idrico in sistemi multilaterali di negoziazione riconosciuti dall'Eurosistema.

11-bis. 18. Cortelazzo, Bond, Baratto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera *c*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021, sono sostituite dalle seguenti: il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: nelle more di una più approfondita

dita valutazione degli effetti e del funzionamento del sistema perequativo, anche alla luce dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per l'anno 2019 il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato sulla base degli stessi coefficienti relativi alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard adottati per il 2017, ferme restando le variazioni degli importi dovuti a ciascun comune per effetto delle rettifiche puntuali deliberate tra il 2017 e il 2018.

19-ter. Dall'attuazione del comma 19-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

11-bis. 1. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1. All'articolo 1, comma 449 lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti applicazioni:

a) *le parole:* il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021, *sono sostituite dalle seguenti:* il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "nelle more di una più approfondita valutazione degli effetti e del funzionamento del sistema perequativo, anche alla luce dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per l'anno 2019 il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato sulla base degli stessi coefficienti relativi

alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard adottati per il 2017, ferme restando le variazioni degli importi dovuti a ciascun comune per effetto delle rettifiche puntuali deliberate tra il 2017 e il 2018.

11-bis. 19. Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

20. Al comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: *all'articolo 233-bis, comma 3 sono aggiunte le seguenti parole:* e all'articolo 232, comma 2.

11-bis. 3. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori.

(Segnalato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. Al comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole: *otto mesi sono sostituite dalle seguenti:* dodici mesi.

11-bis. 7. Occhiuto.

(Segnalato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. Al comma 153 lettera c) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel comma 523-bis richiamato, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, *con le parole:* società quotate partecipate o in house delle amministrazioni dello Stato.

b) *aggiungere infine le seguenti parole:* Al fine di favorire gli interventi del Piano, tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui lettera p) del comma 1 dell'articolo 2

del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si intendono ricompresi anche strumenti finanziari ammessi e valutati positivamente, in termini di sicurezza, trasparenza e accessibilità, dagli istituti bancari facenti parte dell'Eurosistema.

11-bis. 17. Cortelazzo, Bond, Baratto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali)

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto

disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.

11-bis. 01. Pastorino, Fassina, Fornaro.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.

(Deroga al limite previsto in merito alla possibilità di contrarre mutui da parte degli enti in predissesto)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati »;

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati. ».

11-bis. 02. Fassina, Pastorino, Fornaro, Conte, Palazzotto.

ART. 11-ter.

Sopprimerlo.

11-ter. 6. Gagliardi, Mazzetti, Mandelli, D'Ettore, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori

Al comma 2, dopo le parole: con particolare riferimento, aggiungere le seguenti: agli impatti ambientali significativi.

***11-ter. 9.** Benedetti.

Al comma 2, dopo le parole: con particolare riferimento, aggiungere le seguenti: agli impatti ambientali significativi.

***11-ter. 18.** Muroi, Fassina.

(Segnalato)

Sopprimere i commi dal 4 al 13.

11-ter. 5. Gagliardi, Mazzetti, Mandelli, D'Ettore, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Sopprimere i commi 6 e 7.

11-ter. 1. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

(Segnalato)

Sopprimere i commi 6 e 13.

11-ter. 16. Pagani, Marco Di Maio.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con esclusione delle attività di prospezione e ricerca nelle aree già interessate da accordi di programma contenenti studi e misure specifiche ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale. Il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) tiene conto e incorpora le previsioni di tali accordi.

11-ter. 17. Benamati, Pagani, Marco Di Maio.

Al comma 8, quinto periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.

11-ter. 2. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Sopprimere i commi 9 e 10.

11-ter. 8. Gagliardi, Mazzetti, Mandelli, D'Ettore, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazioni e stoccaggio nella terraferma e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

a) Permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) Permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) Permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) Permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) Concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) Concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) Concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.329 euro per chilometro quadrato;

h) Concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41.316 euro per chilometro quadrato.

A decorrere dal 1° giugno 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione, viene aggiunta la sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato.

11-ter. 13. Benedetti.

(Segnalato)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazioni e stoccaggio nella terraferma e nella piattaforma continentale italiana sono incrementati moltiplicando l'importo applicato nell'anno 2018 per un fattore pari a cinque volte. Inoltre, sono incrementate del 50 per cento le aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19 comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma sono versate alle entrate del bilancio dello Stato per essere, con successivo decreto del Ministro dell'economia e finanze, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli interventi concernenti le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

11-ter. 14. Benedetti.

(Segnalato)

Al comma 10 sopprimere le parole: Al venir meno della sospensione di cui al comma 6.

11-ter. 3. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 19 n. 625, sostituire le parole: « 7 per cento » e « 4 per cento » rispettivamente con le seguenti: « 20 per cento » e « 10 per cento » e le parole: « 1° gennaio 1997 », con le seguenti: « 1° giugno 2019 ».

11-ter. 15. Benedetti.

Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.

11-ter. 4. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Sopprimere il comma 13.

11-ter. 7. Gagliardi, Mazzetti, Mandelli, D'Ettore, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. I commi 5 e 6 dell'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati;

13-ter. Al comma 6-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: « I progetti di opere e interventi » sono aggiunte le parole: « per la prospezione e ».

13-quater. Al comma 6-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate le parole: « relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5 ».

11-ter. 19. Muroni, Fassina.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati i commi 5 e 6 e al comma 6-bis, sono soppresse le parole: «relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5».

11-ter. 10. Benedetti.

(Segnalato)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 38, comma 6-bis del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «I progetti di opere e interventi» sono aggiunte le seguenti: «per la prospezione e».

11-ter. 11. Benedetti.

(Segnalato)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 10 è abrogato.

***11-ter. 12.** Benedetti.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 10 è abrogato.

***11-ter. 21.** Muroni, Fassina.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente articolo:

ART. 11-ter.

(Modifica al decreto-legge n. 133 del 2014)

1. L'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.

11-ter. 02. Muroni, Fassina.

Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente articolo:

ART. 11-ter.1.

(Predisposizioni del Piano delle aree)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1.1. La Conferenza Unificata, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano di cui al primo periodo è adottato, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2. Nella predisposizione del piano delle aree, di cui al comma 1, deve essere presente un'analisi del valore ecologico, sociale ed economico delle aree, rapportato al valore economico ed energetico delle attività estrattive previste e degli impatti attesi, nonché una analisi che, assumendo un criterio di valutazione ambientale strategica, definisca con precisione a quali stress ambientali siano già sottoposte le aree oggetto di valutazione, in modo da evitare che ulteriori misure di impatto possano sommarsi e cumularsi su

ecosistemi già gravati da attività antropiche inquinanti.

11-ter. 04. Muroni, Fassina.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:

ART. 11-ter.1.

(Modifiche alla disciplina delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)

1. Nelle more di una complessiva revisione della disciplina in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono privi di efficacia i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi in mare, adottati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del predetto provvedimento e quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, dopo l'articolo 452-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 452-bis.

(Divieto di utilizzo della tecnica dell'airgun).

1. È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'*airgun* o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica una ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro ».

3. Dal 1° gennaio 2019 è annullata l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati

entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'*airgun* o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 quantificato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e sue proiezioni, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-ter. 03. Muroni, Fassina.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:

ART. 11-ter.1.

(Introduzione nuovi valori delle royalties)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sostituire le percentuali: « 10 per cento » e « 7 per cento » con le seguenti: « 50 per cento » e le parole: « dal 1° gennaio 1997 » con le seguenti: « dal 1° febbraio 2019 ».

11-ter. 01. Muroni, Fassina.

(Segnalato)

ART. 11-quater.

Sopprimerlo.

***11-quater. 1.** Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Sopprimerlo.

***11-quater. 6.** Paolo Russo, Squeri, Barelli, Bignami, Germanà.

Sopprimerlo.

***11-quater. 13.** Muroni, Fassina.

(Segnalato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in caso di regolare funzionamento aggiungere il seguente periodo: Nelle regioni a statuto ordinario passano, senza compenso, in proprietà delle relative province qualora le province stesse siano confinanti sia con regioni a Statuto speciale che con Stati esteri.

11-quater. 7. Bond, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porcietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti, funzionali a garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli impianti, si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto n. 1775 del 1933, riconoscendo per questi ultimi un corrispettivo commisurato al valore industriale residuo, inteso come valore di ricostruzione a nuovo al netto dell'ordinario degrado.

Conseguentemente, sopprimere la lettera n).

11-quater. 4. Enrico Borghi.

(Segnalato)

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i beni diversi da quelli previsti dai

periodi precedenti, funzionali a garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli impianti, si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto n. 1775 del 1933.

Conseguentemente, sopprimere la lettera n).

11-quater. 2. Enrico Borghi.

(Segnalato)

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, sopprimere le parole: con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo.

Conseguentemente, sopprimere la lettera n).

11-quater. 5. Enrico Borghi.

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo sostituire le parole: con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del successivo comma 1-ter con le seguenti: riconoscendo per questi ultimi un corrispettivo commisurato al valore industriale residuo, inteso come valore di ricostruzione a nuovo al netto dell'ordinario degrado.

Conseguentemente, sopprimere la lettera n).

11-quater. 3. Enrico Borghi.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni cedono le opere di cui al primo periodo alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56, sul cui territorio insistono le medesime opere.

Conseguentemente:

a) al capoverso « comma 1-bis », dopo le parole: Le regioni, aggiungere le seguenti: e le province di cui al comma 1, ultimo periodo;

b) al capoverso « comma 1-ter », aliena, sostituire le parole: Le regioni disciplinano con legge, con le seguenti: Le regioni, sentite le province interessate, disciplinano con legge;

c) al capoverso comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, con le seguenti: corrispondono semestralmente alle regioni, o alle province di cui al comma 1, ultimo periodo, un canone, determinato con legge regionale, sentite le province interessate e.

11-quater. 11. De Menech, Enrico Borghi, Del Barba, Moretto.

(Segnalato)

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: , possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, aggiungere le seguenti: previo parere obbligatorio delle province interessate e.

11-quater. 8. De Menech, Enrico Borghi, Del Barba, Moretto.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: , possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, aggiungere le seguenti: previo parere obbligatorio dei comuni interessati e.

11-quater. 9. Enrico Borghi, De Menech, Del Barba, Moretto.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, aggiungere le seguenti:

previo parere obbligatorio degli enti locali interessati e.

11-quater. 10. Del Barba, De Menech, Enrico Borghi, Moretto.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: per almeno il 60 per cento alle province, con le seguenti: per almeno l'80 per cento alle province, ai comuni.

11-quater. 12. Enrico Borghi, De Menech, Del Barba, Moretto, Benamati.

Dopo l'articolo 11-quater aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1.

1. All'articolo 19 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile » sono sostituite dalle parole « in caso di generazione e generazione combinata di energia elettrica e calore utile »;

b) alla lettera a) della tabella di cui al comma 1 le parole « Oli vegetali non modificati chimicamente » sono sostituite dalle parole con « Bioliquidi, ovvero i prodotti energetici di cui ai codici NC da 1507 a 1515 e 1518 »;

c) alla lettera a) della tabella di cui al comma 1, alla seconda colonna, le parole « 0,194 kg per kWh » sono sostituite dalle parole « 0,232 kg per kWh (*) »;

d) in calce alla tabella di cui al comma 1 aggiungere i seguenti periodi « (*) coefficiente calcolato sulla base di un PCI convenzionale di 37,0 MJ/kg. È data la facoltà, in alternativa, per le Officine elettriche in assetto cogenerativo, dove l'energia chimica contenuta nel bioliquido utilizzato nell'officina è convertita in energia termica esclusivamente a seguito del recupero del calore prodotto dai gruppi

elettrogeni costituenti l'officina elettrica, di fare istanza all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane al fine di adottare consumi specifici medi determinati con la metodologia di cui alla norma UNI 11163:2018 e/o a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contraddittorio con l'operatore. ».

11-quater. 01. Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli, Osnato.

Dopo l'articolo 11-quater aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17, comma 6, dopo la lettera *d-quater*) è aggiunta la seguente: « *d-quinquies*) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione ».

11-quater. 02. Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli, Osnato.

Dopo l'articolo 11-quater, inserire il seguente:

Art. 11-quater.1.

(Disposizioni in merito all'introduzione di tempistiche certe per le procedure autorizzative per lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili)

1. L'autorizzazione per gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è rilasciata entro due anni dalla presentazione della relativa istanza e include anche la Valutazione di impatto ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove richiesta.

2. Laddove si verificano circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine di cui al comma 1 può essere esteso per un ulteriore anno.

3. Per le installazioni aventi una capacità elettrica inferiore ai 150 kW e per gli interventi di *repowering*, la durata del procedimento di cui al comma 1 non può eccedere un anno. Laddove si verificano circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine può essere esteso per ulteriore un anno.

4. I termini per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11-quater. 03. Mazzetti, Labriola, Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

ART. 11-*quinquies*.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A valere dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto i mandati da computarsi per l'applicazione delle norme relative all'ineleggibilità di cui agli articoli 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e 3 della legge 12 luglio 2017, n. 113, anche in sede di prima applicazione, sono esclusivamente quelli consecutivi tra loro, di durata superiore ai due anni, espletati dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, a seguito di elezioni celebrate ai sensi della medesima legge o della legge 12 luglio 2017, n. 113.

11-*quinquies*. 2. De Luca.

(Ritirato)

Al comma 1, sostituire il primo periodo:

1. I mandati da computarsi per l'applicazione delle norme relative all'eleggi-

bilità di cui agli articoli 34, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113, anche in sede di prima applicazione, sono esclusivamente quelli consecutivi tra loro, di durata superiore ai due anni, espletati dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, a seguito di elezioni celebrate ai sensi della medesima legge o della legge 12 luglio 2017, n. 113.

11-quinquies. 1. Zanettin, Costa, Sisto, Bartolozzi.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 11-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquies. 1.

1. Ai fini dell'erogazione di servizi ai disabili adulti, le pensioni di invalidità, l'indennità di accompagnamento e ogni trattamento assistenziale, previdenziale e indennitario pagato dalle pubbliche amministrazioni per la condizione di disabilità, non concorrono al calcolo del reddito e dell'Isee, e sono escluse anche ai fini di qualunque valutazione di « cumulo di beneficio », nonché non possono in alcun modo essere considerati ai fini dell'accesso a suddetti servizi. Ai fini dell'erogazione dei medesimi servizi, si tiene conto della situazione economica del solo soggetto.

11-quinquies. 01. Bignami, Pedrazzini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 11-sexies.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le associazioni e le fondazioni di diritto privato derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 1990 e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, possono accedere al Registro unico nazionale del terzo settore a condizione che adeguino i propri statuti alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 entro 24 mesi dalla data di iscrizione. ».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le associazioni e le fondazioni di diritto privato derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 1990 e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, possono acquisire la qualifica di impresa sociale a condizione che adeguino i propri statuti alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 entro 24 mesi dalla data di iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese ».

11-sexies. 1. De Filippo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

« a-bis) gli immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti ».

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-sexies. 2. Novelli, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente:

« *a-bis)* gli immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti ».

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

11-sexies. 3. Novelli, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *2-bis.* All'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo parole "le associazioni di promozione sociale," sono inserite le seguenti: "le associazioni combattentistiche e d'arma,";

b) al comma 2, prima delle parole "Non sono enti del Terzo settore" sono inserite le seguenti: "Fermo quanto previsto dal comma 1" ».

11-sexies. 4. Pagani.

ART. 11-septies.

Sopprimere il comma 1.

11-septies. 1. Noja.

Dopo l'articolo 11-septies aggiungere il seguente:

ART. 11-octies.

(Assunzione personale nei comuni)

1. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.

2. L'articolo 1, commi 557, *557-bis*, *557-ter*, *557-quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2019 non trova applicazione nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.

3. Qualora, per i comuni di cui ai commi 1 e 2, il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto dal decreto del Mi-

nistero dell'interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerati esuberanti.

11-septies. 01. Ciaburro, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 11-septies, aggiungere il seguente:

ART. 11-octies.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 810 è soppresso.

11-septies. 02. Sensi.

(Segnalato)

Dopo l'articolo 11-septies, aggiungere il seguente:

ART. 11-octies.

1. A decorrere dall'anno 2020 la quota che i comuni da 1.001 a 5.000 abitanti destinano al Fondo di Solidarietà Comunale, di cui al comma 380, lettera *b*) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di un importo corrispondente alla spesa sostenuta dall'ente nel bilancio precedente per oneri connessi al servizio relativo allo sgombero neve.

11-septies. 03. Ciaburro, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

ALLEGATO 2

**DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550
Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA AI SENSI DELL'ARTICOLO
17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009**

1
2/2/19



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VI

Roma, 1 FEB. 2019

Prot. nr. 17737/2019
Rif. Prot. Entrata nr. 17372/2019
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

→ All'Ufficio Legislativo Economia
e p.c. All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
All'Ufficio Legislativo Finanze

Sede

OGGETTO: A.C. 1550 – Conversione in legge del decreto legge 14 dicembre 2018 n.135, recante
“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la
pubblica amministrazione”. **Relazione Tecnica al passaggio.**

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, pervenuto nel testo approvato dal
Senato della Repubblica il 29 gennaio 2019.

Al riguardo, si restituisce la relazione tecnica al passaggio positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

15

ATTO CAMERA 1550
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 14
DICEMBRE 2019, N. 135, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
SOSTEGNO E SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE E PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ART. 1 (Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni)
Commi da 1 a 8

La disposizione è volta a istituire, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.

Rispetto alle ordinarie regole di funzionamento del Fondo di garanzia PMI, la garanzia concessa dalla sezione speciale avrà le seguenti peculiarità:

- è prestata in relazione a finanziamenti bancari già concessi in favore di PMI che siano stati classificati come "inadempienze probabili" nella centrale rischi;
- è prestata a condizioni di mercato;
- presuppone la sussistenza di credito certificato verso una Pubblica amministrazione;
- è subordinata alla sottoscrizione di un piano di rientro di durata massima di 20 anni;
- copre nella misura massima dell'80% il minore tra l'importo del finanziamento (maggiorato degli interessi maturati) e l'ammontare dei crediti certificati;
- cessa con l'avvenuto pagamento del credito certificato da parte della PA;
- in ogni caso, l'importo rimborsato non può superare l'80 % della perdita registrata dalla banca o intermediario finanziario:

La dotazione finanziaria della sezione speciale di 50 milioni di euro è posta a valere sulle vigenti disponibilità del Fondo di garanzia e non comporta, dunque, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In particolare, i 50 milioni di euro necessari per l'istituzione della Sezione speciale in argomento trovano la loro copertura a seguito dell'aggiornamento della stima del fabbisogno finanziario del Fondo per il triennio 2019-2021, già effettuata dal Gestore del Fondo sulla base dei dati al 30 giugno 2018 e utilizzata ai fini della quantificazione dello stanziamento per il 2019, poi operato con il recente decreto-legge fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019.

La richiamata stima effettuata dal Gestore quantificava le risorse residue (dunque, libere da impegni) alla data del 31 dicembre 2018 in euro 508 milioni. Sulla base delle rilevazioni effettuate a più recente data, a pochi giorni dalla chiusura dell'anno, il Gestore ha quantificato in 530 milioni di euro le risorse residue al 31.12.2018, con un risparmio, dunque, rispetto alla precedente previsione, di 22 milioni di euro.

Inoltre, la citata stima triennale elaborata dal Gestore quantificava una crescita delle garanzie del Fondo del 15% rispetto al 2017, partendo dal dato effettivo rilevato al 30 giugno 2018 (+16,4 rispetto allo stesso periodo del precedente anno). La crescita effettiva registrata nel secondo semestre del 2018 si è, tuttavia, attestata, sulla base degli aggiornamenti effettuati dal Gestore a dicembre, su ritmi più contenuti (+12,8%). Su base annua, nel 2018, la crescita del Fondo si attesterà, dunque, a +14,6%.

Applicando alla stima per l'anno 2019 – come prassi per le previsioni finanziarie riferite al Fondo di garanzia – il tasso di crescita effettivo registrato nel periodo precedente (dunque, +14,6%), si ottiene un fabbisogno previsto per il 2019 pari a euro 705 milioni, più basso di 30 milioni rispetto ai 735 previsti nella originaria previsione di metà anno.

I predetti minori assorbimenti attesi, per complessivi 52 milioni di euro, consentono, dunque, di coprire il fabbisogno aggiuntivo generato dall'intervento *de quo*.

Sul piano tecnico, la scelta di utilizzare l'impianto tecnico del Fondo di garanzia per le PMI è connessa sia all'importante "effetto leva" delle risorse pubbliche che la garanzia, notoriamente, genera, sia alla possibilità di ritirare la garanzia – con conseguente svincolo delle risorse pubbliche impegnate in termini di accantonamento per il rischio – una volta che l'Amministrazione debitrice abbia adempiuto al pagamento del debito commerciale.

In tal senso, con una iniziale dotazione finanziaria di 50 milioni di euro, in virtù dell' "effetto moltiplicatore" si può arrivare a rilasciare garanzie per un importo di circa 300/350 milioni di euro. Immaginando un valore medio della garanzia rilasciata dalla sezione speciale di 150.000 euro per impresa (in linea con il valore medio della garanzia rilasciata dal Fondo), si potrebbero sostenere, in prima battuta, circa 1.600/1.700 piccole e medie imprese.

Il numero delle garanzie rilasciabili e delle PMI garantibili dalla sezione speciale saranno, tuttavia, ancora più elevati nel medio-lungo termine per effetto degli svincoli di risorse che, man mano, saranno effettuati nel momento in cui le P.A. debtrici provvederanno al pagamento del debito, che consentiranno alla sezione di effettuare nuovi impegni (cosiddetto "effetto rotativo" dell'intervento).

Ovviamente, dato il particolare ambito di intervento, l'effetto moltiplicatore associato alla Sezione speciale sarà, necessariamente, più contenuto rispetto a quello del Fondo di garanzia, in considerazione della obiettiva, maggiore rischiosità degli impieghi della sezione speciale *de quo* rispetto a quelli, ordinari, del Fondo. Anche rimandando ai dati sopra riportati, si stima un "moltiplicatore sul garantito" della Sezione intorno a 6, rispetto a quello ordinario del Fondo, che si attesta intorno a 10).

Nonostante l'indubbia, maggiore rischiosità delle operazioni ammissibili agli interventi della Sezione (rappresentate, per l'appunto, da finanziamenti già classificati come "inadempienze probabili" dalla banca finanziatrice), l'effetto moltiplicatore associabile alla Sezione speciale resta, comunque, significativo. Ciò è dovuto alla presenza di alcuni rilevanti presidi previsti dalla norma, che consentono di mitigare la rischiosità delle operazioni ammissibili. Tali presidi sono rappresentati, in particolare, da

a) la necessaria presenza di un piano di rientro dal debito, approvato in prima istanza dalla banca finanziatrice e poi sottoposto, a seguito della richiesta di garanzia, alla valutazione (in ordine alla sua consistenza e credibilità) del Gestore del Fondo e del Consiglio di gestione;

b) la temporaneità della garanzia rilasciata dalla Sezione, che, come previsto dalla norma, cesserà una volta intervenuto il pagamento del debito da parte della Pubblica Amministrazione. Tale previsione limita fortemente il periodo di efficacia della garanzia, circoscrivendo i rischi effettivamente a carico della Sezione ai *default* delle imprese che dovessero intervenire dalla data di concessione della garanzia fino alla data del pagamento del credito della Pubblica Amministrazione. Peraltro, l'ulteriore previsione contenuta nella norma, che limita gli interventi della Sezione ai soli crediti certificati (e, dunque, ai crediti certi ed esigibili), avvalorata tale circostanza, riducendo sia il prevedibile periodo per l'effettivo pagamento del credito, sia i rischi inerenti eventuali contestazioni, sia nel *se* che nel *quantum*, del medesimo credito;

c) la surrogazione del Fondo – automatica, benché non espressamente prevista dalla norma in argomento, in quanto prevista, in via generale, per tutte le operazioni garantite dal Fondo – nella posizione della banca finanziatrice nei casi in cui la Sezione sia chiamata al pagamento in garanzia. Tale surrogazione è resa più efficace dalla possibilità, nel caso di specie, che i finanziamenti oggetto di garanzia della Sezione speciale possano essere assistiti anche da garanzie reali (senza limiti), circostanza, questa, che può contribuire a rendere più efficaci le azioni di rivalsa della Sezione per gli importi dalla stessa pagati.

Ovviamente, le risorse della sezione speciale sconteranno anche una riduzione per effetto dei pagamenti in garanzia che la stessa sezione potrà essere chiamata a fare in quei casi in cui la PMI non sia stata in grado di adempiere agli impegni assunti con la banca nel "piano di rientro del

debito” e, non sia, nel frattempo, intervenuto il pagamento della fattura da parte della P.A. Tuttavia, il pagamento di un premio di garanzia conformato ai valori di mercato – che tenga conto, dunque, delle perdite attese e inattese – è funzionale ad assicurare un meccanismo di autoalimentazione, nel tempo, della sezione speciale.

Alla luce di quanto sopra, **alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.**

Commi 8-bis e 8-ter IRES no-profit

La disposizione in esame prevede il rinvio della decorrenza dell’abrogazione dell’articolo 6, D.P.R. 601/1973, di cui ai commi 51 e 52 della Legge di Bilancio 2019 fino all’entrata in vigore di disposizioni, da individuare con successivi provvedimenti legislativi, a favore di soggetti che svolgono attività con finalità sociali con modalità non commerciali. Tale misure saranno coordinate con quelle previste dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017).

In particolare, l’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 ha introdotto la riduzione alla metà dell’aliquota IRES nei confronti di:

- a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- d) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

Sulla base della metodologia di stima utilizzata in sede di relazione tecnica della norma originaria, si indicano, nella tabella che segue, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2019	2020	dal 2021
IRES	-118,4	-157,9	-157,9

in milioni di euro

In merito all’intervento volto a disporre la non cumulabilità della riduzione alla metà dell’aliquota IRES di cui al predetto articolo 6 con la riduzione dell’aliquota IRES di nove punti percentuali introdotta dalla legge di Bilancio per il 2019, si evidenzia che la stessa non determina effetti finanziari differenziali rispetto a quelli stimati in sede di predisposizione della relazione tecnica alla norma contenuta nelle legge di Bilancio 2019, che già non considerava i soggetti fruitori della riduzione alla metà dell’aliquota IRES ai fini della quantificazione degli effetti derivanti dalla nuova misura agevolativa finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi e l’assunzione di personale dipendente.

Al comma 8-ter dispone che ai **maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4 milioni di euro per l’anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 si provveda:**

- a) quanto a 98,4 milioni di euro per l’anno 2019, a 131 milioni di euro per l’anno 2020 e a 77,9 milioni di euro a decorre dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;
- b) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2019 e a 16,9 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- c) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2020 e a 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 1-bis (Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi)

Commi 1 e 2. Le disposizioni proposte hanno l'obiettivo di semplificare e riordinare la disciplina degli istituti agevolativi previsti dal DL n. 119/2018 della legge n. 145/2018, anche con riferimento ai termini di pagamento delle somme dovute per fruire dei benefici derivanti da tali istituti.

Esse, pertanto, **non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.**

In particolare, le norme di rimodulazione delle scadenze di pagamento (comma 1, lett. b), e comma 2 del nuovo art. 1-bis del DL n. 135/2018) garantiscono, anzi, che il completamento dei versamenti da "rottamazione-ter" attualmente previsti avvenga entro il 30 novembre degli anni 2020 e 2021, anche in caso di erroneo inserimento di uno o più carichi non definibili a "saldo e stralcio" nella relativa dichiarazione e, quindi, il conseguente rispetto delle stime di gettito contenute nelle pertinenti relazioni tecniche.

Inoltre, non determina una diminuzione di gettito neppure l'introduzione della facoltà di accedere alla "rottamazione-ter" anche per i soggetti che, dopo aver aderito alla "rottamazione-bis" (art. 1 del DL n. 148/2017), non hanno integralmente pagato entro il 7 dicembre 2018, ai sensi del comma 21 dello stesso art. 3, le residue somme dovute, proprio a titolo di "rottamazione-bis", in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 (comma 1, lett. a), e comma 2 del nuovo art. 1-bis del DL n. 135/2018); ciò, in quanto la scadenza del 7 dicembre 2018 è ormai decorsa.

L'eventuale accesso dei soggetti in parola alla "rottamazione-ter" potrebbe, anzi, comportare maggiori incassi, che, per ragioni prudenziali, non si ritiene di quantificare, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso dalla scadenza del 7 dicembre 2018 e della mancanza di elementi utili a poter stimare il tasso di adesione di tali soggetti alla nuova possibilità che viene loro offerta.

In merito al **comma 3** si evidenzia che la disposizione ivi contenuta definisce la portata e l'ambito di applicazione della misura anti elusiva contenuta nell'articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della Legge n. 190/2014, in materia di regime forfetario. In particolare, la misura contenuta nella stessa lettera, modificata dalla legge di Bilancio 2019, trova applicazione nei confronti delle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta. Dal punto di vista finanziario la disposizione, pertanto, **non comporta variazioni di gettito rispetto a quanto già scontato nel Bilancio dello Stato.**

Articolo 2 (Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

La disposizione al **comma 1** fissa la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50 d.l. n. 50 del 2017, **come integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172**, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta efficacia del trasferimento dei compendi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.a. in A.S., e comunque non oltre il 30 giugno 2019. si rende necessaria in ragione dei tempi richiesti per il compimento della procedura di cessione e dell'effettivo trasferimento dei complessi aziendali ed è dettata dall'esigenza di scongiurare qualunque soluzione di continuità nel funzionamento di tutti i servizi da essa gestiti.

Conseguentemente, al **comma 2** è prevista l'abrogazione dell'articolo 12 comma 2, terzo periodo, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, che fissava tale termine al 15 dicembre 2018.

Si precisa che l'amministrazione straordinaria di Alitalia è, ad oggi, beneficiaria di un finanziamento statale pari a 900 milioni di euro, con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, di cui:

- a) 600 milioni di euro, concesso ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50.
- b) 300 milioni di euro concesso ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Il differimento al 30 giugno 2019 del rimborso del finanziamento previsto a legislazione vigente alla data del 15 dicembre 2018 comporta **un peggioramento del fabbisogno del 2018 e un miglioramento del medesimo saldo nel 2019, per un corrispondente importo di 900 milioni di euro.**

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provvede al **comma 3** mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2016, n. 151. La giacenza, da mantenere depositata a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo, è restituita nel corso del 2019.

Articolo 3 Misure di semplificazione in materia di lavoro

Comma 1. L'abrogazione dell'articolo 15 d.lgs. n. 151 del 2015 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Di converso, l'eliminazione della disposizione attualmente vigente fa venir meno l'obbligo per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di realizzare un'apposita struttura informatica che avrebbe dovuto assicurare la gestione telematica del Libro unico del lavoro (c.d. LUL), compresa la sua conservazione con modalità idonee ad assicurare la immodificabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute. Si precisa, comunque, che la tenuta del LUL era stata prevista ad invarianza di spesa.

Commi da 1-bis a 1-decies (Misure di semplificazione per le imprese)

La norma di cui ai **commi 1-bis e 1-ter non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**, in quanto è volta ad eliminare i registri di carico e scarico del burro, ormai non più rispondenti alle mutate esigenze aziendali.

La norma di cui al **comma 1-quater** è volta ad introdurre semplificazioni nella tenuta della contabilità per gli utilizzatori delle sostanze zuccherine per le PMI, abrogando l'obbligo di tenuta del registro alla luce del mutato contesto, posto che dal 1997 lo zucchero non è più soggetto ad imposta di fabbricazione, per cui il registro ha mantenuto soltanto una mera funzione contabile contro le pratiche di sofisticazione dei vini; e che dal 1965 ad oggi sono profondamente cambiati i sistemi di controllo e gestione aziendale in grado di "tracciare" l'intero processo produttivo, dalla materia prima fino alla immissione in consumo del prodotto finito.

La disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con l'intervento normativo di cui al **comma 1-quinquies**, il quale **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**, il termine per il deposito dell'atto costitutivo nel registro delle imprese di cui al citato articolo 2330 del codice civile viene ridotto a dieci giorni. L'effetto è quello dell'accelerazione dei tempi per la nascita delle società di capitali che come noto acquistano la personalità giuridica, e quindi l'autonomia patrimoniale, con l'iscrizione al Registro delle Imprese, consentendo quindi loro di operare in tempi più brevi.

Le disposizioni di cui ai **commi 1-sexies e 1-septies non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**, in quanto: a) la piattaforma informatica in parola (startup.registroimprese.it) è già attiva e dotata delle funzionalità richieste ai fini dell'implementazione della norma; b) la sua gestione rappresenta dal 2013 un'attività corrente del sistema camerale, in ottemperanza all'art. 25, comma 17 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, il quale prescrive che il sistema delle Camere di Commercio faccia fronte agli oneri connessi al necessario aggiornamento della piattaforma nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si fa presente che la piattaforma viene avviata nel febbraio del 2013 in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 11 del predetto decreto-legge. Per effetto delle previsioni del comma 12 e 13, alle startup innovative e agli incubatori certificati iscritti nelle relative sezioni speciali del registro delle imprese ai sensi dell'art. 25, comma 8, è richiesto di fornire un vasto novero di informazioni, che include ad esempio dettagli sulle attività d'impresa, sulle caratteristiche dei soci,

sulla rete di relazioni professionali e commerciali sviluppate dall'azienda. Una simile disposizione è prevista dal successivo decreto legge n.3/2015 per le PMI innovative. Sin dalla sua istituzione, pertanto, la piattaforma consente agli utenti di acquisire, in formato tabellare aperto, tre database aggiornati settimanalmente contenenti gli elenchi delle startup innovative, delle PMI innovative e degli incubatori certificati iscritti nelle relative sezioni speciali del Registro delle Imprese. Oltre ai dati anagrafici, per ciascuna azienda vengono riportate le principali metriche economiche, quali il valore occupazionale e della produzione.

Nel corso degli anni, la piattaforma è stata sottoposta a diversi aggiornamenti, che ne hanno ampliato il novero delle informazioni messe a disposizione del pubblico e le funzionalità. Con l'aggiornamento apportato nel novembre del 2015, essa è stata dotata di tutte le principali funzionalità tecniche necessarie ai fini dell'implementazione della norma in esame: in primis, la possibilità per il legale rappresentante della startup o PMI innovativa di caricare e aggiornare alcune informazioni sul proprio profilo aziendale mediante l'utilizzo della firma digitale, nonché un motore di ricerca dotato di diverse categorie di filtri consente agli utenti di effettuare ricerche mirate tra i vari profili compilati.

La norma in esame comporta una valorizzazione della procedura digitale appena descritta, e non richiede l'introduzione di alcuna funzionalità aggiuntiva: l'unica variazione comportata è di profilo legale, in quanto la compilazione delle schede profilo, finora a carattere volontario, si applicherà per tutte le imprese iscritte nelle sezioni speciali, consentendo alle stesse di espletare l'adempimento annuale di cui al comma 15 secondo una modalità digitale.

Viene inoltre specificato, al **comma 1-septies**, che il termine massimo di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio è esteso a sette mesi per quelle società che approvano lo statuto entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, giusta quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma e 2478 bis, primo comma del codice civile.

Quanto descritto si applica anche alle PMI innovative, codificate all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, cui si applicano obblighi informativi e pubblicitari corrispondenti a quelli previsti per le startup innovative.

La disposizione di cui al **comma 1-octies non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**, in quanto introduce una semplificazione alla disciplina dell'attività professionale di tinto-lavanderia con riferimento alla definizione dei requisiti di idoneità professionale, prevedendo un monte ore di formazione, più appropriato alle possibilità degli operatori, pari a 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno, introducendo un correttivo alle condizioni di accesso alla professione.

Le disposizioni di cui al **comma 1-nonies e 1-decies** prevedono l'eliminazione dei registri di carico e scarico delle materie prime ed in particolare, l'abolizione del registro di carico e scarico previsto dal DPR 187/2001, art. 12, per la produzione di sfarinati e paste alimentari destinati ai Paesi dell'UE o all'esportazione.

Si ritiene infatti che la finalità informativa di natura statistica del registro in questione che alimenta i dati sul commercio nell'ambito del sistema informativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali possa essere conseguita con una maggiore semplificazione degli oneri che fanno carico alle imprese attraverso l'utilizzo del sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1-undecies Dati denuncia aziendale INPS

L'art. 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo n. 375/1993 stabilisce che i datori di lavoro agricolo devono dichiarare all'Inps, utilizzando il modello della denuncia aziendale, i dati aziendali relativi ai terreni coltivati, ai titoli di possesso e ai capi di bestiame allevati. Con la disposizione in esame, i dati suddetti potranno essere acquisiti d'ufficio dall'INPS direttamente dal fascicolo aziendale gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con conseguente cessazione dell'obbligo di dichiarazione dei dati stessi da parte dei datori di lavoro.

Trattandosi di variazione di procedure amministrative **non si ravvedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** in termini di contributi o prestazioni.

Comma 1-duodecies (Programma nazionale pesca)

La disposizione mira ad estendere gli interventi del Programma nazionale triennale della pesca di cui al decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 anche ai soggetti stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Alla disposizione, di carattere ordinamentale, **non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.**

Comma 1-terdecies (ritardi pagamento)

La disposizione mira ad estendere gli interventi del Programma nazionale triennale della pesca di cui al decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 anche ai soggetti stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, alla luce delle modifiche introdotte al Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro dall'art. 17 della Legge 14 settembre 2011, n. 148, le quali hanno ridefinito la composizione del Consiglio, sopprimendo il riferimento alla categoria settoriale.

Infatti, in base all'art. 2, comma 5-undecies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, attualmente sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.

Con la disposizione, quindi, si estendono i destinatari del Programma nazionale anche alle associazioni che sottoscrivono il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro di riferimento per la categoria di appartenenza, laddove per "di riferimento nel settore" si intendono quelle stipulanti il ccnl nazionale maggiormente applicato nel settore di riferimento. **La modifica normativa non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.**

Comma 1-quaterdecies Federazioni sportive

La disposizione apporta una modifica alla disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevedendo una norma di favore nelle ipotesi in cui il creditore sia una PMI. In particolare, al fine di riequilibrare lo squilibrio negoziale che si potrebbe verificare quando il creditore è una PMI ed il debitore è una grande impresa, viene espressamente introdotta, al comma 4-bis dell'art. 7 del D.lgs. 231/2002, una presunzione legale di grave iniquità della clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Tale presunzione, tuttavia, non si applica quando entrambe le parti (nei contratti bilaterali) o comunque tutte le parti (nei contratti plurilaterali) siano PMI, posto che, in tali ipotesi, viene meno l'esigenza di tutela della parte debole del contratto. Alla disposizione, di carattere ordinamentale, **non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.**

Articolo 3-bis Disposizioni in materia di etichettatura

La norma in esame, che modifica l'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011 recante la disciplina dell'etichettatura dei prodotti alimentari, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Le modifiche mirano a rendere uniforme quanto previsto dal legislatore in relazione al trattamento dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati e ad armonizzare la normativa nazionale con quanto previsto dalla normativa comunitaria.

In particolare il nuovo **comma 3 della legge n. 4/2011**, così sostituito, introduce il Ministro della salute tra i soggetti deputati a definire con decreto i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria, secondo i criteri dettati dalla disciplina comunitaria. Trattasi di

disposizione a carattere ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il **nuovo comma 3-bis della legge n. 4/2011** viene anche previsto che con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. Inoltre, ai sensi dell'art. 39, par. 2 del reg. (UE) 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi diretti ad individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa origine o provenienza nonché per valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. A tal fine viene precisato che per le attività previste si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di compiti istituzionali correntemente svolti sia dal Mipaaft che dall'ISMEA;

Il **nuovo comma 3-ter della legge n. 4/2011** prevede invece le ipotesi per le quali l'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria ai sensi dell'art. 26, par. 2, lett. a). Trattasi di disposizione a carattere ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Viene inoltre prevista l'abrogazione dei commi 4 e 4-bis nonché, per motivi di organicità del testo modifiche ai commi ai commi 6, 10, 11 e 12.

Articolo 3-ter (Semplificazioni per le zone economiche speciale ZES e per le zone logistiche semplificate ZLS)

Il **comma 1** della disposizione è volto ad accelerare l'individuazione di misure di semplificazione nelle aree ZES mediante la fonte primaria, al fine di rendere immediatamente operativa la misura e di estenderne l'ambito di applicazione a norme di pari grado, ad oggi limitata alle sole norme di natura regolamentare da individuare tramite un DPCM non ancora adottato.

Gli interventi normativi previsti riguardano esclusivamente le norme procedurali di competenza statale, in linea con l'orientamento della Corte costituzionale. Per ulteriori semplificazioni, anche di procedimenti di competenza regionale e locale, si rinvia alla stipula di protocolli e convenzioni ad hoc.

Per quanto concerne l'istituzione cui al capoverso a-quater) della Cabina di Regia, su richiesta del Ministero dell'Economia e delle finanze, si precisa che l'attività d'istruttoria delle riunioni, verifica e monitoraggio degli interventi nelle ZES e ZLS, rientra tra le competenze istituzionali del Dipartimento per le politiche di Coesione e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri e verrà svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al suddetto Dipartimento.

Il **comma 2** introduce un meccanismo acceleratorio nuovo per garantire l'accesso agli interventi di urbanizzazione primaria (gas, energia elettrica, strade, idrico) alle imprese insediate nelle aree ZES. Alla luce delle modifiche apportate alla disciplina delle ZES, al **comma 3** si provvede ad assicurare il coordinamento legislativo con i commi 61 a 65 della legge n. 205 del 2017. Nello specifico, le ZLS usufruiscono delle semplificazioni previste dalla lettera dalla *a)* alla lettera *a-sexies*.

È inserita al **comma 4** la clausola di invarianza finanziaria. Infatti, la disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** trattandosi di misure di semplificazione che incidono su procedimenti esistenti mediante la riduzione di termini procedurali e la razionalizzazione delle strutture attraverso uno sportello unico già previsto a normativa vigente.

Articolo 3-quater (Altre misure di deburocratizzazione per le imprese)

Comma 1 - La disposizione, abrogando un periodo dell'articolo 3 della legge n. 35/1968, intende eliminare i limiti specifici previsti, non l'operazione di decolorazione in sé, comportando quindi, per le aziende del settore della raffinazione degli oli da semi, una semplificazione in termini di costi e di tempi di produzione nonché molteplici benefici in termini ambientali (riducendo gli impatti

delle emissioni delle aziende sull'ambiente) ed in termini di competitività. Con tale modifica la decolorazione rimane facoltativa e, al tempo stesso, si evitano sanzioni inutili legate al colore e si prevengono i rischi legati allo stress degli oli nel processo di raffinazione per raggiungere valori così restrittivi. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 2 - l'articolo 1, commi 125 - 129, della L. 124/2017 ha introdotto obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, tra i quali quello, posto a carico della generalità delle imprese, di pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni a titolo di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici in genere. La disposizione in esame è volta ad eliminare oneri a carico delle imprese relativi ad esigenze già soddisfatte da altri strumenti dell'ordinamento, tenendo comunque conto della tutela dei diritti di informazione dei terzi; in tal senso, limitatamente agli aiuti soggetti alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'onere di pubblicazione sopra indicato si intende soddisfatto con la registrazione effettuata dalla Amministrazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato. Anche dal lato dell'amministrazione, si evita la duplicazione delle attività volte a soddisfare le finalità di trasparenza, scongiurando l'allestimento del necessario ampio e dispendioso apparato per l'effettuazione dei controlli sulle note integrative ai bilanci della molteplicità delle imprese interessate. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 3 - Consente, analogamente a quanto già operato con riferimento alle start-up innovative, di procedere alla messa in liquidazione (previo scioglimento volontario) delle SRLS, tramite un modello standard compilabile online, senza necessità di ricorso al rogito notarile, in armonia con quanto previsto dall'art. 10 della direttiva europea n. 1132 del 2017. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 4 - La norma intende eliminare le incertezze interpretative sorte in relazione alla disciplina dell'iper-ammortamento per i costi attribuibili alla scaffalatura asservita ai magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. **La disposizione, avendo natura di norma interpretativa, non determina effetti sul gettito.**

Articolo 3-quinquies (Certificato agibilità lavoratori spettacolo)

La disposizione è volta stabilire con chiarezza la disciplina relativa al certificato di agibilità di cui all'art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, in considerazione dei profili di incertezza interpretativa derivanti dalle modifiche introdotte, in materia, dal legislatore con la L. n. 205/2017.

La norma riformula l'articolo 6 del d.lgs. CPS n. 708/1947, così come sostituito dal comma 1097 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017, al fine di rendere le previsioni in esso contenute coerenti con l'assetto normativo vigente nel settore dello spettacolo e di eliminare i dubbi interpretativi e applicativi relativi all'obbligo del possesso del certificato di agibilità. Tale documento è finalizzato all'accertamento preventivo della regolarità contributiva delle imprese che "fanno agire" i lavoratori dello spettacolo nei locali di cui sono proprietarie o hanno un diritto personale di godimento, al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stessi e di prevenire comportamenti di evasione o di omissione contributiva.

La disposizione, allo scopo di razionalizzare e semplificare gli adempimenti a fini previdenziali cui sono tenuti i datori del lavoro del settore, prevede l'obbligo di richiesta del certificato di agibilità per le sole prestazioni rese dai lavoratori dello spettacolo nell'ambito di un contratto di lavoro autonomo, a prescindere dalla sua durata e dalle caratteristiche della prestazione stessa. Infatti, viene eliminata ogni differenziazione tra le prestazioni di lavoro autonomo di durata superiore a 30 giorni e quelle di durata inferiore, al fine di evitare i dubbi interpretativi posti dalla norma vigente, così come introdotta dalla legge di bilancio per il 2018.

La disposizione attualmente vigente aveva già escluso l'obbligo del possesso del certificato di agibilità per i lavoratori subordinati in considerazione della sovrapposizione con le finalità perseguite dalla disciplina generale in materia di DURC.

La disposizione, inoltre, sempre in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti i datori di lavoro del settore dello spettacolo, prevede anche l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 10 del d.lgs. CPS n. 708/1947 che subordina il rilascio del certificato di agibilità alle imprese inadempienti e a quelle che denunciano per la prima volta i lavoratori occupati, alla presentazione di apposita garanzia economica

In conclusione, la disposizione in esame, tenendo conto della ratio legis sottesa alla novella di cui alla legge di bilancio per il 2018, consente di individuare adeguatamente l'ambito applicativo della norma, **non producendo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 4 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione)

Modificando alcuni articoli del codice procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione, la disposizione è diretta ad offrire maggiori possibilità ai debitori che si trovino in difficoltà al fine sia di evitare l'espropriazione del bene immobile sia di ottenere un più ampio termine dilatorio per il rilascio dell'immobile pignorato. Al **comma 1** le modifiche al procedimento di conversione del pignoramento (art. 495) rendono al debitore più agevole l'accesso all'istituto, in quanto si riduce l'importo da versare al momento in cui viene richiesta la conversione, si prevede che la somma da versare possa essere pagata in quarantotto rate, anziché trentasei, si concede al debitore maggiore tolleranza in caso di ritardo nel pagamento (trenta giorni invece che quindici).

Il comma 2 sostituisce il vigente articolo 560 del codice procedura civile, "Modo della custodia". Resta immutato il primo comma del predetto articolo, che prevede che il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593 del codice di procedura civile.

La disposizione interviene, poi, con una nuova formulazione dei successivi commi, al fine di offrire maggiori possibilità ai debitori che si trovino in difficoltà consentendo agli stessi e ai loro familiari conviventi di evitare l'immediata perdita del possesso del bene immobile e delle sue pertinenze, sino al decreto di trasferimento. Si segnala, tuttavia, che la liberazione dell'immobile pignorato, viene ordinata dal giudice, sentito il custode ed il debitore, nelle seguenti precise ipotesi: ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti; l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare; il debitore violi gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

Si evidenzia l'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 560 c.p.c. che stabilisce che, salvo le ipotesi sopra indicate, il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586, nel caso in cui l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari.

Nel complesso, le disposizioni del presente articolo non incidono sull'ammontare dei crediti vantati sia dai privati che dalla pubblica amministrazione, non trattandosi di operazioni di ristrutturazione dei crediti né di cessione dei medesimi. Pertanto, si rappresenta che dall'attuazione delle modifiche normative in esame **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, ma le stesse potranno determinare minori costi connessi alle spese delle procedure esecutive collegati alla maggiore possibilità di conversione dei pignoramenti (tanto per la opportunità di una cauzione inferiore dovuta dal debitore all'atto della richiesta di conversione che per la estensione del termine di pagamento rateale) che alle spese di custodia e manutenzione dell'immobile oggetto di rilascio (nel caso di concessione di un termine più ampio per l'abbandono del bene oggetto di pignoramento).

Articolo 4-bis (Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017)

La norma proposta prevede la corresponsione di una speciale elargizione in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano.

Come noto, nella località turistica abruzzese, il 18 gennaio 2017, a seguito di una slavina abbattutasi sull'hotel Rigopiano di Farindola (PE), 29 persone persero la vita e numerose altre riportarono lesioni anche gravi e gravissime.

In particolare, **il comma 1 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019** in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che, a seguito del disastro sopra ricordato, hanno subito lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del codice penale (art. 583) la lesione personale si considera grave se dal fatto deriva una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni che supera i 40 giorni o una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Il comma 2 demanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno subito lesioni personali gravi e gravissime, l'individuazione delle famiglie e dei soggetti beneficiari e la determinazione dell'importo spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.

Il comma 3 prevede che a ciascuna famiglia delle vittime è attribuita una somma determinata anche in relazione "*allo stato di effettiva necessità*".

Il comma 4 individua invece i criteri secondo i quali sono stabilite le somme da erogare a coloro che hanno subito una lesione grave o gravissima. In tal caso la somma è calcolata in proporzione alla gravità della lesione e tenuto conto dello stato di effettiva necessità ed è attribuita "*nell'ambito del limite di spesa complessivo previsto dal comma 1*".

I commi 5 e 6 stabiliscono l'ordine secondo il quale sono attribuite le somme spettanti ai familiari delle vittime di cui al comma 3. Si prevede in particolare l'assegnazione:

- a. al coniuge superstite (con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge al quale sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato) e ai figli, se a carico;
- b. ai figli, nel caso in cui il coniuge manchi ovvero risulti escluso dal beneficio ai sensi di quanto previsto dalla lettera a);
- c. al convivente *more uxorio*;
- d. ai genitori;
- e. ai fratelli e alle sorelle (se conviventi e a carico);
- f. ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

Ai sensi del comma 6, nel caso in cui vi siano figli nati da rapporti di convivenza *more uxorio* il convivente *more uxorio* è equiparato al coniuge superstite con riguardo all'ordine di assegnazione delle risorse di cui al comma 3.

Il comma 7 stabilisce che le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si precisa che, ai sensi del comma 8 tali elargizioni sono esenti da ogni imposta e tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. **Tale esenzione si configura come rinuncia a maggior gettito.**

Si evidenzia che un'analoga provvidenza è stata prevista in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti degli incidenti ferroviari di Viareggio e di Andria – Corato, ai sensi della legge n. 106 del 2010 e dell'art. 5 bis del D.L. n. 113 del 2016.

Il comma 9 individua la copertura finanziaria. In particolare, è previsto uno stanziamento straordinario pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse del Fondo

per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede con proprio decreto ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 5 (Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria)

La disposizione reca norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria; in particolare, si modifica l'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, relativamente ai motivi di esclusione. Le modifiche relative al grave illecito professionale sono tese ad allineare il testo dell'articolo 80, comma 5, lett. c), del codice alla direttiva comunitaria 2014/24/UE, articolo 57, par. 4, che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo, nell'attuale lettera c) dell'articolo 80, comma 5 del codice. Le disposizioni contenute nell'articolo in esame **non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 6 (Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti)

Al fine di offrire una sia pure sintetica ricostruzione delle vicende contrattuali alla base del sistema SISTRI, si rappresenta che il contratto relativo alla realizzazione e gestione del "Sistema Integrato per la Sicurezza e la Tracciabilità dei Rifiuti" S.I.S.T.R.I., è stato stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Selex Service Management S.p.A. in data 14 dicembre 2009 per la durata di anni 5 fino alla scadenza del 30 novembre 2014.

Il 14 novembre 2010 è stato sottoscritto un atto integrativo al suddetto contratto, rimanendo invariata la data di scadenza.

Alla scadenza naturale del contratto (30 novembre 2014 di cui all'articolo 12 del contratto) sono intervenute apposite proroghe contenute in norme di legge per gli anni 2015, 2016, 2017 e da ultimo 2018, di cui l'attuale scadenza è fissata al 31 dicembre 2018.

E' evidente, dunque, alla luce di quanto esposto, che non si è in presenza di alcuna cessazione anticipata del contratto: pertanto non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art.13 del contratto originario, a norma del quale era previsto un indennizzo in caso di cessazione anticipata, con la conseguenza che alcun indennizzo a tale titolo è dovuto.

Nei periodi di proroga è stata corrisposta dal Ministero per ciascun anno un'anticipazione di € 10.000.000,00, salvo conguaglio al gestore a fronte dei costi di produzione sostenuti dalla SELEX.

Con decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, nel prorogare la gestione del SISTRI da parte dell'attuale concessionario Selex Se.Ma è stato disposto che Consip, quale stazione appaltante, indicasse procedura di gara per la scelta del nuovo concessionario.

L'aggiudicazione, disposta inizialmente il 1 agosto 2016 a favore del R.T.I. formato dalle società Almaviva s.p.a., Agriconsulting s.p.a. e Telecom Italia s.p.a., è stata prima annullata in via di autotutela, poi adottata in via definitiva con atto prot. 2334/2017 del 1.2.2017.

Avverso tale aggiudicazione risulta proposto ricorso al TAR Lazio, senza istanza cautelare, non ancora definito.

Il capitolato non prevede alcun subentro del nuovo concessionario nella posizione contrattuale del precedente Gestore. Nello stesso è solo prevista una facoltà in capo al Ministero di optare per la presa in carico, da parte dell'aggiudicatario, del vecchio sistema nelle more della realizzazione del nuovo.

Tale facoltà è prevista dall'art.8.3 del capitolato che recita "*Il servizio di presa in carico del SISTRI è opzionale e tale scelta verrà esercitata dal MATTM contestualmente alla stipula del contratto con il concessionario*".

Il Ministero non ha ritenuto opportuno né conveniente tale opzione. Si precisa che non si è proceduto alla sottoscrizione del contratto di affidamento con la citata RTI e dunque si è ancora in

una fase antecedente all'esercizio della citata opzione. Considerato che alcun contratto sarà stipulato anche la facoltà opzionale non verrà esercitata.

La revoca in via amministrativa della gara, ai sensi dell'art. 21-quinquies L. n. 241/1990, percorribile sulla base della valutazione circa il perdurante interesse pubblico, potrebbe comportare eventuale indennizzo nella sola misura del danno emergente con la reintegrazione del c.d. interesse negativo.

A tal fine tale indennizzo, tenuto conto di quanto riportato nell'offerta economica del RTI aggiudicatario (Busta C del capitolato di gara) laddove è contenuta una dichiarazione di aver sostenuto spese per la predisposizione dell'offerta della gara pari a Euro 50.000,00, ammonta a tale cifra. Tale somma trova copertura nel capitolo 7082 del Ministero dell'Ambiente (Spese per la realizzazione, installazione e attivazione del SISTRI) che sarà alimentato dai contributi relativi all'anno 2018.

Riguardo al concessionario uscente (ossia quello in scadenza al 31.12.2018 in virtù delle citate proroghe di legge cioè SELEX ora LEONARDO) vi è pendente contenzioso sul rimborso dei costi dinanzi al Tribunale ordinario di Roma per inadempimento contrattuale. La causa pende in istruttoria e l'esito della stessa, tutt'ora incerto, non è in alcun modo influenzato dal presente intervento normativo.

QUADRO COMPARATIVO DEI COSTI

Costo relativo a gara CONSIP

Il modello economico della concessione contenuto nel capitolato di gara CONSIP, prevede una durata della stessa pari a 5 anni, con l'opzione di ulteriori 2 anni ed un valore della concessione stimato in Euro 260.000.000,00 per l'intera durata della stessa, comprensiva dei due anni opzionali. Il valore della remunerazione complessiva del concessionario è stato stimato pari a circa Euro 56 milioni per i 5 anni di concessione e circa 87 milioni per l'intera durata della stessa comprensiva dei due anni di opzione.

Nuovo sistema di tracciabilità

Al comma 3 viene disposta l'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Le attività per l'emanazione del decreto di cui al comma 3-bis rientrano nelle attribuzioni dei soggetti pubblici coinvolti, pertanto verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-ter precisa gli adempimenti che continuano a essere a carico dei soggetti obbligati, già previsti a legislazione vigente, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-quater disciplina il versamento dei diritti di segreteria e il versamento di un contributo annuale a carico dei soggetti obbligati per garantire la copertura integrale dei costi di funzionamento del sistema, da quantificare con il decreto di cui al comma 3-bis. Tali costi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza triennale con il medesimo decreto previsto al comma 3-bis, che provvederà conseguentemente a rideterminare i diritti di segreteria e il contributo annuale.

Il medesimo comma provvede alla copertura finanziaria degli oneri di istituzione del registro elettronico di cui al comma 3, pari complessivamente a 1,61 milioni di euro per l'anno 2019, di cui 1,5 milioni di euro per "hardware e sviluppo software", anche tramite il ricorso a esperti esterni, e 0,11 milioni di euro per ulteriori costi tra cui assistenza alle imprese, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento MATTM del fondo speciale di conto capitale (1,5 milioni di euro) e del fondo speciale di parte corrente (0,11 milioni di euro).

Agli oneri di funzionamento previsti a partire dal 2020 si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale che vengono riassegnati al bilancio del MATTM; poiché i costi verranno coperti con i diritti di segreteria e con il contributo annuale versati dai soggetti obbligati, non si determinano effetti negativi sulla finanza pubblica.

Per il calcolo dell'entità del contributo si possono ipotizzare i seguenti criteri di segmentazione degli utenti: per i produttori si potrebbe segmentare per classi di addetti (es. da 10 a 50, da 51 a 250 oltre 250) oppure per classi di produzione annua di rifiuti (i dati sono desumibili dal MUD).

Per gli impianti di Gestione dei rifiuti la segmentazione più naturale è quella per quantità di rifiuti trattati mentre per i trasportatori la segmentazione più naturale è quella per quantità di rifiuti trasportati.

Sulla base della stima dei costi, raffrontati con quelli del passato ed anche con quelli risultanti dalla c.d. "gara Consip", il risultato finale delle possibili elaborazioni porterebbe ad un contributo più favorevole agli operatori obbligati conseguente ad un costo del sistema inferiore. In ogni caso, poiché i costi di funzionamento del nuovo sistema sono interamente coperti con i proventi versati dagli operatori obbligati, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi del comma 3-quinquies vengono previste sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi ivi indicati. Gli importi delle sanzioni pecuniarie saranno destinati alle attività di bonifica dei siti di cui all'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006; poiché la destinazione delle risorse per le predette finalità avverrà nei limiti degli importi effettivamente riscossi, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-sexies non presenta profili finanziari, atteso che si limita ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7 (Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria)

L'articolo è volto ad ampliare, per un periodo di durata biennale (2019-2020), le funzioni già assegnate al personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), per far fronte all'attuale situazione emergenziale in cui si trovano gli immobili dell'Amministrazione penitenziaria, attribuendo agli stessi, ferme restando le competenze del MIT in materia di edilizia carceraria, la possibilità di eseguire, in casi di urgenza, progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria, l'esecuzione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti.

Viene inoltre attribuita al predetto personale la competenza sulla gestione delle procedure di affidamento degli interventi, delle procedure di formazione e di esecuzione dei contratti, in conformità della normativa vigente in materia, nonché l'attività di ricerca per l'individuazione di immobili demaniali o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione per la realizzazione di strutture carcerarie.

In relazione alle nuove funzioni temporaneamente assegnate al personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 395/90 citata, si rappresenta che lo stesso è costituito da circa 40 unità tra Ingegneri e Architetti, in servizio presso gli Uffici Tecnici dello stesso Dipartimento, dotati di laurea tecnica in Ingegneria e Architettura e di abilitazione all'esercizio della relativa professione, previo superamento dell'esame di Stato, in osservanza della vigente normativa in materia di pubblico impiego e progettazione, direzione e collaudo lavori di opere pubbliche. Sono inoltre in corso di espletamento procedure concorsuali per l'assunzione di ulteriori 17 unità di Ingegneri e 3 unità di Architetti, che prenderanno servizio nei primi mesi del 2019.

Per lo svolgimento delle nuove funzioni assegnate, si prevede che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria possa utilizzare personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Al fine di stabilire l'ordine di priorità dei lavori da eseguire, si prevede l'adozione di un Decreto del Ministero della giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà tenere conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria, costituito presso il Ministero della giustizia.

Come previsto al comma 4, per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente norma, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente, destinate all'edilizia penitenziaria. In particolare si segnalano le risorse previste a legislazione vigente nel Bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2019 – Tabella 5 - alla U.d.V. 1.1 Amministrazione penitenziaria - Azione "Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria" sui Capitoli 7300 e 7301, che ammontano complessivamente ad euro 43.731.605 per l'anno 2019, ad euro 52.231.605 per l'anno 2020 e ad euro 58.581.605 per l'anno 2021, sia per la quota "Fondo opere" che "Fondo progetti".

Si evidenziano, inoltre, le risorse assegnate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a seguito della ripartizione del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), il cui DPCM di ripartizione è in corso di perfezionamento, che assegna all'amministrazione penitenziaria un importo complessivo di euro 185.000.000 nel periodo 2018-2033, da destinare all'edilizia penitenziaria per la realizzazione di nuovi istituti e ammodernamento del patrimonio edilizio penitenziario, per l'adeguamento delle strutture penitenziarie alla prevenzione di incendi e sicurezza sul lavoro, per la valutazione e la realizzazione di interventi per la prevenzione dal rischio sismico nonché per garantire l'accessibilità delle strutture penitenziarie in favore delle persone con disabilità.

L'intervento non è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 8 (Piattaforme Digitali)

Commi 1, 2 e 3

La disposizione, allo scopo di promuovere la capillare e più efficace diffusione dell'utilizzo della piattaforma digitale per i pagamenti alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, utilizza risorse finanziarie già destinate all'Agenzia per l'Italia Digitale, per gli oneri derivanti dalla disposizione, inclusi quelli relativi alla costituzione della società e alla continuità funzionale della piattaforma.

Per quanto riguarda i commi 1 e 2, la spesa massima per la costituzione della società di cui al comma 2 è quantificata in €1.000.000.

Inoltre, la società a regime si autofinanzierà attraverso i ricavi derivanti dall'applicazione di commissioni di servizio sostenute dai Prestatori di Servizi di Pagamento sulle transazioni gestite attraverso la Piattaforma, che sono in costante aumento (già oggi la piattaforma gestisce oltre 14 milioni di transazioni annue per un corrispettivo di oltre 1,8 miliardi di Euro di transato), in linea con modelli già consolidati a livello europeo.

Alla copertura dei costi sopra indicati per i commi 1 e 2 si provvede attraverso quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia Digitale per lo sviluppo della Piattaforma di cui al comma 1, ovvero, se necessario attraverso i fondi già assegnati al Commissario Straordinario per l'Attuazione dell'Agenda Digitale, negli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia Digitale per la piattaforma di cui al comma 1 ammontano ad oltre €13.000.000, di cui residuano ad oggi €9.300.000 a copertura

dell'ultimo trimestre del 2018 e dell'intero anno 2019, e sono destinate anche per la copertura dei costi dei fornitori che supportano il servizio (CQ SIA 1/2017). **L'assegnazione delle predette risorse alla costituenda Società avverrà tramite un versamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale all'entrata del bilancio dello Stato: le risorse saranno successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Per quanto concerne le risorse destinate al Commissario Straordinario per l'Attuazione dell'Agenda Digitale, si fa presente che tali risorse ammontano complessivamente a 35 milioni di euro di cui 6 milioni assegnati nel 2016 a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, e ulteriori 29 milioni di euro (11 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, questi ultimi ridotti ad euro 18.021.546 a seguito dell'applicazione della diminuzione delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente ai sensi dell'art. 23, comma 3, lett. b) della legge n. 196 del 2009) assegnati dall'art.1, comma 585, della Legge di stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) e confluiti nel bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.

Tenuto conto che del totale delle risorse assegnate sono stati impegnati 15 milioni di euro per il funzionamento della struttura e la realizzazione delle attività progettuali, ne residuano sugli appositi capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri circa 20 milioni.

Per quanto concerne il **comma 3**, si segnala che lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005 rientrano già ora nelle attività in capo al Commissario Straordinario, e tali attività trovano ampia copertura negli appositi capitoli del bilancio autonomo sopra citati. In particolare, considerata la spesa storica, si stima che alle attività di sviluppo e implementazione possa essere destinata una quota delle risorse disponibili di circa 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.

Pertanto, in conclusione, **le risorse evidenziate sopra sono più che sufficienti per garantire la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, nonché a garantire la copertura degli oneri di cui 3, oltre che a garantire fino al 15 settembre 2019 la copertura delle spese di funzionamento della Struttura di supporto al Commissario Straordinario.**

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 3, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies

In coerenza con quanto disposto dai commi 1-3, il **comma 1-bis** proroga il mandato del Commissario Straordinario per l'Attuazione dell'Agenda Digitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, fino al 31 dicembre 2019, e con esso la struttura di supporto del Commissario Straordinario.

Il **comma 1-ter** intende, al fine di garantire continuità con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, anche in coerenza con quelli dell'Agenda Digitale Europea, conferire al Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro da lui delegato le funzioni già assegnate dall'art.63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.179 al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale. Si tratta di compiti e funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento delle Amministrazioni titolari di specifiche competenze in materia di attuazione dell'Agenda digitale e di coordinamento operativo dei soggetti strutturati anche in forma societaria che operano nel citato settore, da esercitarsi anche tramite l'adozione di regole tecniche e linee guida.

Il **comma 1-quater** prevede che, per l'espletamento delle specifiche funzioni attribuite, il Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro delegato possa avvalersi di un nucleo di esperti,

dotati di elevate professionalità tecniche nelle materie di competenza della struttura, la cui composizione è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono individuati, altresì, i compensi massimi da attribuire ai singoli profili professionali degli esperti.

Gli oneri conseguenti all'introduzione dei **commi da 1-bis a 1-quater sono quantificati in complessivi 6 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020**. Alla copertura dei predetti oneri si provvede al **comma 1-quinquies**: a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili.

Comma 4. Si prevede, inoltre, che la data di decorrenza dell'obbligo di esclusivo utilizzo della piattaforma digitale di pagamento per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, fissata al 1° gennaio 2019 dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sia prorogata al 31 dicembre 2019.

Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 5 Si introduce, infine, la modifica dell'art. 65, comma 7 del d.lgs. n. 217/2017, concernente l'abrogazione dell'art. 48 del CAD, recante "Posta elettronica certificata", ad oggi prevista a decorrere dal 1.1.2019.

La modifica, nel mantenere la previsione dell'abrogazione della norma citata, ne posticipa la decorrenza all'entrata in vigore di un apposito D.P.C.M. recante l'adozione delle misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di recapito certificato al Regolamento eIDAS - Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 8-bis (Misure di semplificazione per l'innovazione)

La norma prevede modifiche ai seguenti provvedimenti.

Comma 1 - apporta modifiche al D.Lgs n. 33/2016 :

- a) all'art. 7 in materia di autorizzazione archeologica e esenzione dalla predisposizione obbligatoria della Valutazione Preventiva di Impatto archeologico;
- b) all'art. 8 in materia di equiparazione ai lavori di manutenzione straordinaria urgente ex art. 1135 c.c. ai lavori per la realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato;
- c) all'art. 12 la modifica è volta a chiarire che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica, che a legislazione vigente possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restano esclusi da ogni altro tipo di onere finanziario.

Comma 2 – prevede modifiche all'articolo 88 "Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico" del D.lgs n. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" relativamente all'applicazione della normativa semplificata alle autorizzazioni per la realizzazione di interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.

Comma 3 – modifica il capoverso B.10 dell'allegato "B"(Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato) del Regolamento di cui al DPR n. 31/2017 relativo a l'installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione.

Comma 4 – modifica l'art. 26 del D. Lgs n. 285/1992 prevedendo, nel caso di interventi finalizzati ad installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, che il nulla osta dell'ente

proprietario della strada sia rilasciato nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Comune.

Comma 5 – modifica il comma 2 dell’art. 94 del DPR 380/2001 prevedendo un termine ridotto (quaranta giorni) per il rilascio dell’autorizzazione per l’inizio dei lavori, con riferimento ad interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.

Dalle suddette modifiche normative non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8-ter (Tecnologie registri distribuiti e smart contract)

La disposizione è volta a fornire, nel pieno rispetto del principio di neutralità tecnologica, una definizione normativa di tecnologie basate su registri distribuiti come la tecnologia Blockchain: la norma qui proposta costituisce un primo tentativo di introdurre con più completezza le tecnologie basate su registri distribuiti nell’ordinamento italiano, finora limitati a utilizzi finanziari.

Si tratta di una tecnologia che consente la sincronizzazione e condivisione di dati non in un unico database centralizzato, ma in una struttura acentrica, senza un sistema di validazione centrale, ma diffusa su più nodi che la costituiscono. La condivisione, sincronizzazione e archiviazione vengono garantiti da prova algoritmica, senza intervento di validazione umano. I dati immessi nel sistema sono radunati in “blocchi”, condivisi in tempo reale con gli altri partecipanti del network e convalidati con verifica crittografica.

I dati vengono quindi archiviati, in ogni nodo della rete, in blocchi concatenati a quelli già esistenti, da cui il nome blockchain, catena di blocchi. La verifica crittografica garantisce e certifica permanentemente, in tutta sicurezza e integrità, le informazioni contenute, che non possono in alcun modo essere modificate, manomesse o alterate (qualunque tentativo in tal senso verrebbe immediatamente reso visibile). È di tutta evidenza che in tal modo possono essere gestite in sicurezza – e con la garanzia di veridicità e integrità dei dati – enormi quantità di informazioni, con costi, tempi e manutenzione notevolmente ridimensionati.

Al comma 2 viene inoltre stabilito che la condivisione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’art. 41 del Regolamento UE n. 910/2014.

Al comma 3, viene attribuita all’Agenzia per l’Italia Digitale il compito di fissare gli standard tecnici delle tecnologie basate su registri distribuiti, entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto, affinché la registrazione dei documenti produca gli effetti della marcatura temporale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale)

Dalla disposizione **non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica** in quanto si prevede la possibilità per i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale di assumere incarichi già durante il corso, al fine di colmare le carenze derivanti dagli incarichi messi a bando, ma non coperti, disciplinando nel contempo il completamento della formazione stessa.

Articolo 9-bis (Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)

Comma 1, lettera a) Viene disposta l’applicabilità delle previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, concernenti le disposizioni in materia di utilizzo delle graduatorie e dei termini di vigenza delle medesime, per le procedure concorsuali per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020.

La disposizione produce un risparmio di spesa, ancorché attualmente non determinabile, in quanto evita per gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale di dover esperire procedure concorsuali nuove nel corso dell’anno 2019, allorquando vi siano idonei in graduatoria.

Comma 1 lettera b) La proposta di modifica è diretta sostanzialmente a differire al triennio contrattuale 2019 – 2021 la collocazione della dirigenza professionale, amministrativa e tecnica del SSN nell'Area della sanità, prevista dall'art. 1, comma 687, della legge 145/2018 già a partire dal triennio 2016-2018.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto opera un mero rinvio al triennio 2019-2021 della disposizione introdotta con il comma 687, primo periodo, ricomprendendo la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale nell'Area della contrattazione collettiva della Sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Comma 2 Il comma 2 della disposizione in esame prevede l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Posto che tali prestazioni sono esenti da IVA, le relative transazioni non sono state incluse nella quantificazione del recupero di gettito riflessa nella relazione tecnica originaria relativa all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, allegata alla Legge di Bilancio 2018.

Alla disposizione, conseguentemente, non si ascrivono effetti finanziari.

Commi 3-6

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è volta al ripiano, in via definitiva, dello sfondamento della spesa farmaceutica per l'intervallo temporale che va dal 2013 al 2017, per un ammontare complessivo di 2.378 milioni di euro; essa anzi va valutata ed apprezzata quale misura necessaria per consentire alle regioni di integrare i loro bilanci con risorse finanziarie attese da anni.

Il valore sopra indicato tiene conto che per il triennio 2013-2015, l'importo che è stato già versato è pari a 978 milioni di euro; mentre per il biennio 2016-2017, è stato conteggiato un valore pari a 706 milioni di euro per il 2016 e 694 milioni di euro per il 2017, per un ammontare complessivo pari ai 2.378 milioni di euro di cui sopra.

Partendo da tale entità la norma, nel far salva la finalità di cui al comma 582 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che nel caso in cui alla data del 15 febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni di cui sopra, il direttore generale dell'AIFA accerta, entro il 30 aprile 2019, che sia stato versato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC almeno l'importo di euro 2.378 milioni, a titolo di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni già indicati, al Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, che viene ridenominato Fondo per payback 2013-2017.

Viene poi disciplinata la procedura per l'accertamento che deve perfezionarsi entro il 31 maggio 2019. La norma, allo scopo, prevede che Aifa possa avvalersi anche dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze nonché dalle regioni interessate ed è previsto, inoltre, che nel conteggio devono essere computati sia gli importi già versati per i ripiani degli anni 2013-2017 che quelli versati risultanti dalle transazioni stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 22-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. A conclusione della procedura è previsto che sia data notizia dell'esito dell'accertamento anche sul sito istituzionale dell'AIFA.

Il comma 5 reca norme di natura processuale, con specifico riguardo al copioso contenzioso in essere in materia di ripiano della spesa farmaceutica. Nel merito, è previsto che l'accertamento positivo relativo al conseguimento della somma complessivamente prescritta dal comma 3 s'intende soddisfacente di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, che a sistema vigente è tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2017; conseguentemente viene disciplinata l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA relative ai ripiani di cui al comma 3. Viene inoltre previsto che l'AIFA

comunichi l'esito dell'accertamento in questione alle segreterie degli organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi di cui al presente comma, inerenti l'attività di recupero del ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017.

Il comma 6, conclude la procedura disponendo che all'esito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, venga ripartito tra le regioni e le province autonome l'importo di cui al Fondo per payback 2013-2017.

Sulla base delle valutazioni sopra formulate, emerge che la **norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, nel senso che viene attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente, e dall'attuazione della medesima si consente ai bilanci delle regioni di rientrare delle risorse finanziarie che da anni sono oggetto di contenzioso e per tale ragione non sono state attribuite a favore dei bilanci regionali.

Articolo 10 (Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica)

Con riferimento all'**articolo 10**, recante semplificazioni amministrative in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, si rappresenta quanto segue: con la modificazione apportata alle modalità di svolgimento del corso-concorso, il medesimo muta natura e diviene un semplice concorso per titoli ed esami. Ciò comporta i seguenti effetti finanziari:

- l'assunzione in ruolo avverrà certamente al mese di settembre 2019, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997. Rispetto alla tempistica originariamente prevista, non si verifica, comunque, una anticipazione dei tempi, per cui non si prevedono conseguenze negative sui saldi di finanza pubblica;
- il venir meno delle spese di organizzazione dei tirocini e della fase formativa presso le Università, sostituiti con un meno oneroso corso di formazione in servizio rivolto ai neo-dirigenti, che lo svolgeranno durante l'anno di prova. A fini prudenziali, si ritiene però di non attribuire effetti finanziari a tale misura di contenimento di spesa;
- il venir meno del semi-esonero già previsto per i corsisti ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, poiché il corso di formazione universitario non sarà più svolto. La relazione tecnica al decreto-legge n. 104 del 2014, che introdusse tale misura, prevedeva che costasse 8,26 milioni di euro, per cui il suo venir meno, per il concorso in svolgimento, comporterà un miglioramento del saldo netto da finanziare di pari importo.

La norma comporta anche l'incremento nel numero dei soggetti dichiarati vincitori. Infatti, l'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone l'ammissione, al corso di formazione dirigenziale, di un numero di candidati pari ai posti messi a concorso, più il 20% di candidati. Si tratta di candidati che, a seguito della norma proposta, divengono vincitori.

Tale disposizione non ha, però, effetti finanziari, poiché rimangono ferme le facoltà assunzionali. Non si osserverà nemmeno una maggiore durata delle graduatorie, in considerazione del maggior numero di cessazioni dal servizio verificatosi nel tempo trascorso da quando fu chiesta l'autorizzazione a bandire per il concorso in svolgimento.

Le risorse, pari come detto a 8,26 milioni di euro l'anno, che si prevedeva di spendere per il semi-esonero del personale, interessati dal concorso in svolgimento, confluiscono, invece, nel fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, rimanendo così a disposizione per le assunzioni di personale a tempo determinato nel settore dell'istruzione relativamente all'anno 2019.

Articolo 10-bis (Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)

Le norme nella parte in cui modifica la legge 15 gennaio 1992, n. 21, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sola disposizione di cui al comma 3 prevede l'istituzione, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un registro informatico pubblico nazionale delle

imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzeria, natante e di quelle titolari di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente.

Gli oneri connessi all'implementazione e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono quantificati in 1 milione di euro per l'anno 2019, cui si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, già iscritta sul pertinente capitolo di bilancio per l'anno 2019. **Alla gestione dell'archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**

Articolo 11 (Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione)

Commi 1 e 2

L'articolo che reca adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione, interviene sulla disciplina recata dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75. Attualmente, quest'ultima disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, non possa superare quello previsto per l'anno 2016. Mediante la disposizione in parola viene chiarito che, in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, ai fini del calcolo del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, non si tiene conto:

- degli incrementi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico successivi all'entrata in vigore del medesimo articolo 23, comma 2;
- delle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni in deroga effettuate ai sensi delle medesime disposizioni successivamente all'entrata in vigore del predetto limite.

Viene, inoltre, chiarito che le disposizioni di cui sopra si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto le risorse escluse dal predetto limite sono coperte, per quanto riguarda gli incrementi contrattuali, nell'ambito di quelle destinate ai rinnovi medesimi dai documenti di finanza pubblica e, per quanto concerne le assunzioni, nell'ambito delle relative disposizioni legislative.

Commi da 2-bis a 2-quater *Graduatorie forze di polizia*

Il **comma 2-bis** autorizza l'assunzione, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, di allievi agenti della polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del Codice dell'ordinamento militare, e nel limite massimo di 1851 posti.

Tale scorrimento riguarderà le unità di personale necessarie per il ripristino integrale delle cessazioni intervenute entro l'anno 2018, nonché un ulteriore numero di agenti, in misura corrispondente alla somma, da un lato, delle assunzioni già autorizzate in esercizi precedenti ma non ancora realizzate, e, dall'altro lato, di ulteriori n. 589 unità, di cui n. 389 previste dall'articolo 1, comma 381, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le altre 200 già fissate dalle disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 287, della legge di bilancio dello scorso anno (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Le modalità concretamente prescelte per tali assunzioni prevedono, in luogo del bando del concorso pubblico per allievi agenti provenienti dalla vita civile secondo le disposizioni di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, che si attinga alla graduatoria della prova scritta d'esame del concorso pubblico sopra menzionato, che costituisce una significativa forma di selezione secondo criteri di merito. L'opzione per tale modalità assunzionale, dovuta alla pressante esigenza di incrementare, con la massima possibile rapidità, i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto delle immigrazioni irregolari e del terrorismo internazionale - che anche in tempi recentissimi ha conosciuto preoccupanti livelli di recrudescenza - risponde, inoltre, ad esigenze di semplificazione e di accelerazione delle procedure amministrative relative alle assunzioni.

Per porre a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza e comunque degli uffici e reparti di rispettiva assegnazione, secondo gli ordinari piani di potenziamento delle strutture territoriali, un contingente adeguatamente qualificato secondo i nuovi e più rigorosi requisiti di età e di titolo di studio di accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato introdotti nel quadro del riordino dei ruoli e delle carriere del personale della Polizia di Stato (decreti legislativi nn. 95 del 2017 e 126 del 2018), la norma prevede che siano selezionati, con apposito decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nell'ambito dell'ampio contingente suddetto, soltanto i candidati di allora che posseggano i suddetti requisiti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla procedura concorsuale citata.

L'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza prevede, in vista ed in funzione dell'assegnazione del personale di nuovo reclutamento ai servizi di istituto, un incompressibile periodo di formazione iniziale presso istituti di istruzione dell'Amministrazione stessa della durata complessiva di dodici mesi, di cui, a disciplina vigente, quattro dedicati all'applicazione pratica già presso gli uffici di assegnazione definitiva; pertanto, l'assegnazione al servizio operativo risulta tanto più rapida quanto più si riesca ad anticipare l'avvio al suddetto corso di formazione iniziale. Orbene, l'espletamento delle procedure concorsuali, alla luce della migliore prassi amministrativa ad oggi risultante con riferimento a tale concorso pubblico per candidati provenienti dalla vita civile, nonché in considerazione dell'eccezionale stagione concorsuale indotta tanto dal suddetto riordino dei ruoli e delle carriere del personale della Polizia di Stato, recentemente oggetto di adozione con decretazione legislativa anche correttiva, e di complessi ed ampi interventi di attuazione ed applicazione, quanto dal riavvio, dopo diversi anni di limitazioni alla capacità assunzionali, di normali dinamiche di reclutamento, comporterebbe un ritardo dell'avvio delle centinaia di agenti neo-assunti al corso di formazione iniziale che è stimabile in circa dieci mesi dal momento dell'indizione del rispettivo concorso.

Le descritte esigenze di celerità rendono necessario autorizzare l'Amministrazione ad avviare i soggetti selezionati secondo le modalità indicate a corsi per allievi agenti della Polizia di Stato del tutto distinti l'uno dall'altro e destinati ad iniziare e a concludersi in successione, in ragione delle disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione.

La norma assicura l'invarianza finanziaria in quanto l'intera procedura s'inscrive nel consueto processo di ripristino del turn-over realizzatosi entro l'anno 2018 di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, con la precisazione che una parte delle assunzioni è autorizzata per legge con oneri a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019, nei limiti del relativo risparmio di spesa. Inoltre, viene garantita la realizzazione di risparmi certi, dovuti all'omissione delle procedure concorsuali per la copertura dei posti in parola.

In particolare, premesso che dovranno comunque essere sostenute le prove di efficienza fisica ed essere effettuati gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali agli agenti che saranno assunti ai sensi della presente norma, i citati risparmi possono stimarsi - alla luce della spesa determinata dallo

svolgimento del citato precedente concorso di cui viene previsto lo scorrimento - in un ammontare di 500.000,00 euro circa.

Il **comma 2-ter** interviene sulle disposizioni di cui alla legge di bilancio per l'anno 2019, prevedendo, al comma 149, la soppressione del secondo periodo concernente l'incremento, pari a 500.000 euro, per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020, e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'amministrazione civile dell'interno.

Conseguentemente, ai fini della copertura degli oneri, si interviene sul successivo comma 151, rideterminando, in senso riduttivo, gli oneri complessivi, che passano da 7,5 milioni a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e da 20,5 milioni a 18 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Si prevede inoltre, con la modifica alla lettera a), del comma 151, che il concorso del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla copertura delle finalità recate dal comma 149, come riformulato dalla presente disposizione, si riduca da 5 milioni, per gli anni 2019 e 2020, a 4,5 milioni e da 5 milioni a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, con conseguente reintegro del pertinente capitolo di spesa.

Il **comma 2-quater** mira a consentire la prosecuzione della funzionalità del Border Control System Italia (BCS) attraverso il quale vengono acquisiti i dati relativi ai soggetti effettivamente imbarcati sui voli (cd. dati API in ingresso sul territorio nazionale).

A tal fine è stata richiesta la "proroga tecnica" del contratto di fornitura del contratto di servizio "BCS" fino al 30 giugno 2019.

La prosecuzione del servizio BCS per il periodo dal 01 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività già svolte a legislazione vigente e per le quali sono destinate le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno sui capitoli 2731 p.g. 12 "Spese per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle stazioni ferroviarie anche attraverso imprescindibili misure di cooperazione internazionale", il cui stanziamento per il 2019 è pari euro 1.116.564,00, e 2731 p.g.16 "Somme destinate al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità, ecc.", il cui stanziamento per il 2019 è pari euro 6.865.036,00.

Con riferimento, infine, alle disposizioni introdotte dal nuovo **comma 2-quinquies**, si rappresenta che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Trattasi, infatti, di norma di carattere ordinamentale che disciplina le modalità di erogazione di risorse già stanziare e disponibili e, pertanto, **non comporta alcun riflesso di carattere finanziario.**

Articolo 11-bis (Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli Enti locali)

Comma 1 La disposizione in esame non determina effetti finanziari, in quanto meramente finalizzata a posticipare, nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 91 del 2018, dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 l'obbligo a carico dei piccoli comuni di gestione associata delle funzioni fondamentali

Comma 2: La disposizione è finalizzata a valorizzare, negli enti privi di figure dirigenziali, i titolari di posizioni organizzative dotati del potere di firma degli atti a rilevanza esterna, con piena assunzione di responsabilità, al fine di dare piena attuazione alle scelte strategiche degli enti locali.

La disposizione interviene nel vigente regime definito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, includendo entro tale limite anche le risorse necessarie per le retribuzioni accessorie omnicomprensive dei titolari di posizione organizzativa.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto, fermo restando l'obbligo generale di contenimento della spesa di personale, la sua sostenibilità finanziaria

è assicurata dalla circostanza che alle risorse aggiuntive occorrenti si provvede con la contestuale riduzione delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per il corrispondente valore finanziario.

Comma 3: Si prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un tavolo tecnico-politico composto da rappresentanti dell' ANCI e tecnici del Dipartimento de Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

La disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, tenuto conto che ai componenti del tavolo tecnico-politico non spettano rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti.

Comma 4. La norma in esame pone a regime la previsione di cui al comma 866 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017, che facoltizza per gli anni 2018-2020 gli enti locali ad utilizzare, al verificarsi di specifiche condizioni, i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. **Resta pertanto confermata l'assenza di effetti finanziari** evidenziata nella relazione tecnica relativa al predetto comma 866 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017.

Comma 5. Tenuto conto che la dotazione del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 113/2016, non è oggetto di modifica, **la disposizione in esame risulta finanziariamente neutrale.**

Comma 6. La norma non amplia la capacità di spesa degli enti e pertanto non determina maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, a fronte della maggiore capacità di spesa determinata dal minore disavanzo da ripianare, si riduce, per pari importo, la possibilità, prevista dal comma 897, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, di applicare al bilancio le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, a copertura di nuove spese.

Comma 7. Lo slittamento dal 15 dicembre 2019 al 30 dicembre 2019 del termine ultimo per la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 849 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, concesse agli enti territoriali da banche, istituti finanziatori e Cassa depositi e prestiti, **non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto la restituzione è comunque prevista nello stesso anno 2019.**

Comma 8. La previsione di un **contributo di 110 milioni di euro per l'anno 2019** a favore dei comuni per ristoro del gettito non più acquisibile dagli stessi comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, comporta un **onere in corrispondente misura al quale si fa fronte, quanto a 90 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, quanto a 10 milioni di euro, mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge n. 282/2004 e, quanto ai restanti 10 milioni di euro, mediante riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 66/2014, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**

Comma 9. Il comma, nelle more dell'intesa di cui al punto 5 dell'accordo sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, **integra la dotazione del fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 per un importo di 71,8 milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai conseguenti oneri si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi da 11 a 15.**

Comma 10. Le modifiche introdotte dal comma in esame all'articolo 1 della legge n. 145/2018 riguardano sostanzialmente il posticipo del termine ultimo per la sottoscrizione degli Accordi previsti dal comma 875, nonché il conseguente riallineamento delle scadenze temporali connesse a tale adempimento. Pertanto, **il comma non determina effetti finanziari.**

Commi 11-15. Larga parte delle vendite a distanza di beni, fornite da uno Stato Membro all'altro o da territori o Paesi Terzi alla Comunità, è facilitata tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, spesso col ricorso a sistemi di deposito logistico. Gli Stati Membri possono stabilire che un soggetto diverso dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA. Tuttavia, ciò si è dimostrato insufficiente a contrastare i fenomeni di frode e assicurare la riscossione dell'IVA. Al fine di un più efficace contrasto all'evasione e alle frodi, nonché per ridurre gli oneri amministrativi a carico di acquirenti e venditori che sia avvalgono delle piattaforme, è opportuno coinvolgere nell'assolvimento dell'IVA i soggetti passivi che facilitano tali vendite a distanza.

Conseguentemente, la disposizione è volta ad attribuire il ruolo di debitore d'imposta ai soggetti passivi che mettono a disposizione di venditori terzi la propria piattaforma elettronica per la vendita a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop:

- importati da territori o paesi terzi e di valore intrinseco non superiore a 150 euro (comma 13);
- effettuate nella Comunità senza limiti di valore (comma 14).

Il comma 15 prevede, inoltre, che l'acquirente finale dei beni sia considerato, ai fini IVA, consumatore finale, indipendentemente dalla circostanza che possa essere un'impresa.

L'effetto della norma consiste nel prevenire, mediante la presunzione di cui al comma 15, l'applicazione del reverse charge da parte dei compratori soggetti passivi, considerati fiscalmente meno affidabili, spostando il ruolo di debitori d'imposta sui soggetti che gestiscono le piattaforme online, caratterizzati da una minore numerosità e da una maggiore affidabilità fiscale.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, sono stati utilizzati i dati di Contabilità Nazionale, da cui risulta che la spesa delle famiglie per i beni oggetto della proposta è pari a circa 9,1 miliardi di euro. Mediante l'incrocio dei dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali per l'anno 2016 con le statistiche ufficiali sull'e-commerce, si stima che circa il 10% avvenga mediante vendite su piattaforme online.

Il tasso di economia sommersa stimato da Istat per il settore del commercio è pari al 23,7%.

Ipotizzando che l'e-commerce sia caratterizzato da una propensione all'evasione doppia rispetto ai canali di commercio tradizionali e tenendo conto che l'e-commerce rappresenta il 10% del commercio totale, si stima un tasso di evasione dell'e-commerce pari al 43%.

L'ammontare complessivo di base imponibile IVA evasa è, dunque, pari a 391,3 milioni di euro (9,1 mld di euro x 10% x 43%). Essendo i beni oggetto della disposizione sottoposti all'aliquota ordinaria, si ipotizza un recupero di gettito IVA pari a 86,1 milioni di euro su base annua.

Ipotizzando l'entrata in vigore della disposizione entro il mese di febbraio, prudenzialmente gli effetti di gettito sono stimati, nel 2019, su un periodo di 10 mesi a partire dal 1° marzo.

Gli effetti finanziari della norma sono, quindi, pari a 71,8 milioni nel 2019 e a 86,1 milioni a decorrere dal 2020.

Comma 16. La soppressione del comma 895 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 è **finanziariamente neutrale**. La soppressione, inoltre, non esenta comunque gli enti interessati dall'obbligo di monitoraggio delle opere da realizzare ai sensi del comma 892 nel rispetto dei principi applicati della nuova contabilità degli enti locali. È peraltro da evidenziare che al predetto comma 895 non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica in sede di approvazione della legge di bilancio 2019.

Commi 17-19

Con i commi 17, 18 e 19 si dispone un ulteriore incremento delle risorse da destinare al potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana, con particolare riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza. Si prevede pertanto una nuova autorizzazione di spesa, pari a **20 milioni di euro per l'anno 2019**, che si aggiunge alle risorse già stanziata a tal fine, per la suddetta annualità, dall'articolo 5, comma 2-ter del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (15 milioni di euro per l'anno 2019) ed ulteriormente incrementate dall'articolo 35-quinquies del decreto-legge 4

ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (10 milioni di euro per l'anno 2019). **Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente**, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, vengono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al comma 1, dell'articolo 35-quinquies, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022 (17 milioni per l'anno 2020, 27 milioni di euro per l'anno 2021 e 36 milioni di euro per l'anno 2022).

Art. 11-ter (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee)

Con la disposizione si vuole raggiungere la finalità di offrire un quadro territoriale di riferimento, definito e pienamente condiviso (Stato-Conferenza unificata), rispetto al quale pianificare lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, ispirato a valorizzare fortemente la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e con l'obiettivo di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione. L'adozione del Piano consentirà inoltre agli operatori una maggior semplificazione circa l'individuazione delle aree idonee presso cui effettuare le attività di prospezione, ricerca e coltivazione.

Per prevedere tale Piano, è necessario formulare una nuova disposizione normativa.

Contenuto della proposta normativa

- a) termine di diciotto mesi entro cui porre in essere il piano;
- b) previsione dell'intesa "forte" tra Stato e Conferenza unificata (Regioni, Province, Enti locali) per l'approvazione del decreto di previsione del Piano;
- c) introduzione di una speciale "moratoria" sino all'approvazione del Piano, riguardante la sospensione di procedimenti amministrativi relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi, e la messa in regime di sospensione temporale dei permessi di prospezione e di ricerca vigenti;
- d) aumento dei canoni annuali delle concessioni di idrocarburi a partire dal 1° giugno 2019, e di quelli dei permessi di prospezione e ricerca a partire dal termine della "moratoria";
- e) istituzione di apposito capitolo di spesa presso il MISE destinato per il finanziamento della predisposizione del Piano (stimata in circa 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020) e di tutti gli oneri connessi alla norma.
- f) Affermazione esplicita che le attività *upstream*, relative a titoli minerari conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, non rivestono carattere di pubblica utilità, ad eccezione delle attività di stoccaggio del gas naturale in sotterraneo.

Alla data di adozione del Piano, si verificheranno le seguenti ipotesi:

- 1) nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i titoli minerari sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia;
- 2) nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree parziali,

- i permessi di prospezione e di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati.
- 3) Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del Piano.
 - 4) nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.

Inoltre, in caso di mancata approvazione del Piano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia.

Profili finanziari

La predisposizione del Piano di cui al **comma 1** comporta oneri per far fronte ai quali il **comma 11** autorizza la spesa di euro 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; le risorse saranno utilizzate per le seguenti attività: *i*) i costi per gli studi ambientali; *ii*) i costi per consulenze da parte di esperti e/o istituti di ricerca; *iii*) i costi per le procedure di VAS.

Il **comma 6** ed i **commi 9 e 10** comportano rispettivamente minori entrate e maggiori entrate per canoni secondo il seguente prospetto grafico:

Tipologia di titolo numerario	Importo D.Lgs. 625/96 (Euro/Km ²)	Canone rivalutato 2018 (Euro/Km ²)	Nuovo canone (Euro/Km ²)
Permesso di prospezione	5.000	3,70	92,50
Permesso di ricerca	10.000	7,41	185,25
Permesso di ricerca in prima proroga	20.000	14,81	370,25
Permesso di ricerca in seconda proroga	40.000	29,62	740,50
Concessione di coltivazione	80.000	59,25	1.481,25
Concessione di coltivazione in proroga	120.000	88,87	2.221,75
Concessione di stoccaggio con coltivazione	20.000	14,81	14,81
Concessione di stoccaggio senza coltivazione	80.000	59,25	59,25

Tipologia di titolo minerario	Numero titoli	Superficie (Km ²)	Gettito a canoni 2018 (Euro)	Gettito previsto dal 1° giugno 2019 (Euro)	Gettito previsto dal 1° gennaio 2020 (Euro)
Permessi di ricerca sospesi su istanza del permissario al 31 dicembre 2018	35	11.630	-	-	-
Permessi di ricerca	32	12.176	90.224,16	-	-
Permessi di ricerca in prima proroga	5	1.578	23.370,18	-	-
Permessi di ricerca in seconda proroga	2	686	20.319,32	-	-
Concessioni di coltivazione	105	9.567	566.844,75	8.266.485,938	14.171.118,8
Concessioni di coltivazione in proroga	78	6.657	591.607,59	8.627.610,688	14.790.189,8
Concessione di stoccaggio con coltivazione	3	209	3.095,29	1.805,59	3.095,29
Concessione di stoccaggio senza coltivazione	12	724	42.897,00	25.023,25	42.897,00
			1.338.358,29	16.920.925,46	29.007.300,9

Dalla tabella sopra riportata, si evince che la sospensione dei canoni per i permessi di ricerca di cui al **comma 7** comporta minori entrate stimabili in 134 mila euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 8 che ai sensi del comma 12 restano acquisite all'erario.

In relazione all'aumento dei canoni per le concessioni di coltivazione, anche in proroga, disposto dal **comma 9** si stimano complessivamente maggiori entrate per il bilancio dello Stato nell'ordine di circa € 15,7 milioni per l'anno 2019 ed € 27,8 milioni per ciascuno degli anni successivi.

All'aumento dei canoni annui dei permessi di prospezione e ricerca di cui al **comma 10** non si ascrivono effetti in quanto per effetto dei commi 6 e 7 tali permessi ed i relativi canoni sono sospesi.

Nel complesso, l'attuazione del Piano delle Aree potrebbe generare possibili richieste di risarcimento o indennizzo che gli operatori colpiti dagli effetti della moratoria potrebbero eventualmente chiedere; una stima può essere fatta con i seguenti criteri:

- a) non sono considerate le istanze di permesso di ricerca e le istanze di permesso di prospezione, poiché si ritiene che il richiedente non abbia maturato alcuna posizione tale da consentirgli di richiedere un risarcimento;
- b) per i permessi di prospezione e ricerca sospesi ai sensi del comma 6, si può considerare l'ammontare complessivo delle spese già effettuate dall'operatore (cd. danno emergente);

c) per le istanze pendenti relative al conferimento di concessione di coltivazione, il cui titolo non sia stato rilasciato prima dell'adozione del piano e che rientri in un'area considerata non idonea ai sensi del piano stesso, si può considerare l'ammontare complessivo delle spese già sostenute dall'operatore e il permesso di ricerca da cui la concessione origina (cd. danno emergente). Non si ritiene che sia invece dovuto il cd. lucro cessante in quanto il concessionario, non avendo ancora ottenuto il titolo minerario di coltivazione, non ha ancora maturato alcun diritto o interesse legittimo in tal senso. In ogni caso, in via prudenziale, si può ipotizzare il riconoscimento al concessionario del danno da potenziale mancato sviluppo del sito minerario accertato.

In base a tali criteri, si quantificano in astratto i seguenti oneri:

- a) Nessun onere per coloro i quali abbiano presentato istanze di permesso di prospezione e ricerca;
- b) un massimo di € 79.717.000,00 a titolo di danno emergente per i titolari dei permessi di prospezione e ricerca sospesi ai sensi del comma 6. Tale dato, come risultante dalle valutazioni effettuate dalla competente Direzione Generale del MISE, comprende tutti gli oneri sostenuti fino ad oggi dai n. 39 concessionari attivi relativamente a: (i) studi; (ii) rilevazioni sismiche; (iii) perforazioni di pozzi esplorativi;
- c) un massimo di € 65.315.000,00 a titolo di danno emergente per le spese già sostenute dai n. 9 soggetti che hanno presentato istanza di rilascio di concessione per la coltivazione di idrocarburi, i cui procedimenti **non si siano conclusi positivamente entro la data di approvazione del Piano**. A tale somma, in via prudenziale, va aggiunta la quantificazione del lucro cessante, pari ad € 325.675.000,00.

Il tutto, per una somma complessiva (a+b+c) pari ad € 470.707.000,00.

Si fa tuttavia notare che le quantificazioni di cui ai punti precedenti tengono conto del caso limite in cui (i) tutti i procedimenti e i permessi sospesi ricadano in aree dichiarate incompatibili dal PiTESAI; (ii) tutti i procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazioni non si siano conclusi entro il termine di adozione del Piano e ricadano in aree dichiarate incompatibili con il piano stesso; (iii) ad esito degli arbitrati, venga riconosciuta integralmente la pretesa economica vantata dai ricorrenti. Tuttavia, è plausibile ritenere che non tutti i procedimenti e i permessi sospesi ricadranno in aree incompatibili e che alcuni dei procedimenti pendenti per il conferimento delle concessioni di coltivazione si concluderanno prima dell'adozione del Piano; pertanto, una decurtazione complessiva dei costi massimi stimati, pari al 40%, appare comunque cautelativa. Pertanto, alla luce di quanto predetto, l'onere per indennizzi e risarcimenti può essere quantificato pari ad € 282.424.200,00.

Per far fronte a tali oneri il comma 12 istituisce un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e prevede a tale fondo siano riassegnate le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei canoni, come sopra quantificate, per gli importi eccedenti 1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Pertanto, si ritiene che si disponga di risorse sufficienti per far fronte agli oneri previsti dalla norma, tenendo conto anche della possibilità di rateizzare gli indennizzi; in ogni caso, ove le risorse non risultino sufficienti a far fronte agli oneri, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, potranno essere corrispondentemente rimodulati i canoni annui di cui all'art. 18 comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

Si fa presente che gli eventuali contenziosi seguiranno le procedure arbitrali nazionali ed internazionali previste dal diritto internazionale (ad es., il Trattato sulla Carta dell'Energia). Sulla base dei dati disponibili, si fa presente che la durata media di tali procedimenti arbitrali è pari a cinque anni.

In conclusione, agli oneri di cui ai commi 7, 11 e 12, pari a 1,134 milioni di euro per l'anno 2019 e 16,134 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle maggiorazioni dei canoni di superficie disposte al comma 9 che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato per pari importo. Per la

parte restante, le maggiori entrate di cui al comma 9 saranno riassegnate al Fondo di cui al comma 12 per far fronte agli eventuali ulteriori oneri per indennizzi discendenti dall'attuazione del Piano di cui al comma 1.

Art. 11-quater (Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'oggetto della norma è in primo luogo la riassegnazione delle concessioni relative alle grandi derivazioni idroelettriche (> 3 MW di potenza nominale di concessione) scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2023. Si tratta nel complesso di un primo contingente significativo di riassegnazioni, che troverà poi il suo completamento con le concessioni delle grandi derivazioni ex ENEL che rappresentano circa il 60% del totale, la cui scadenza è stata stabilita dal Decreto Bersani (d.lgs 79/1999) al 31/03/2029.

Di fatto le previsioni di indennizzo a favore del concessionario uscente di cui al comma 1, con riferimento alla parte di interventi sulle opere cosiddette "bagnate" realizzati nel corso della concessione e non ancora ammortizzati, e il valore residuo da riconoscere per le opere cosiddette "asciutte" funzionali alla nuova concessione, da determinarsi con le modalità di cui al comma 1 ter lettera k), rappresentano un valore minimo rispetto al valore complessivo dei beni oggetto della concessione, dato atto che, in ragione del protrarsi dell'assenza di una disciplina di dettaglio dall'approvazione nel 1999 del Decreto Bersani, i concessionari hanno limitato gli investimenti perlopiù alla manutenzione ordinaria. Si ritiene che l'importo complessivo possa essere inferiore al 5% del valore complessivo dei beni oggetto di riassegnazione e pertanto tali indennizzi potranno essere agevolmente posti a carico dei concessionari subentranti e quindi riassorbiti nell'ambito dell'offerta che verrà presentata dai proponenti per l'assegnazione della concessione, a differenza di quanto avveniva precedentemente, con le modifiche introdotte dall'art. 37 del decreto Monti (D.L. 83/2012) che avevano costruito un indubbio "favor" in favore del concessionario uscente allo scopo di precludere o quanto meno ostacolare l'ingresso di nuovi operatori. Si ricorda che proprio sull'art. 37 è stata avviata una procedura di infrazione da parte della Commissione EU (procedura 2011/2026 – messa in mora complementare del 26/09/2013).

Quale possibile raffronto per la situazione che si verrà a generare si può assumere l'esempio della Provincia di Bolzano, unica ad aver bandito nel 2010 delle procedure concorrenziali di riassegnazione prima dell'intervento dell'art. 37 del Decreto Monti, quindi in un regime di vera concorrenza. I dati resi pubblici in merito indicano che:

- la riassegnazione degli impianti ha consentito l'avvio di un ciclo d'investimenti pari a 600 milioni di Euro, in gran parte destinati a imprese locali;
- la riassegnazione degli impianti porterà, a regime, un recupero d'efficienza dell'ordine del 10-15%, parametrato a livello nazionale pari a due miliardi di chilowattora annui da fonte rinnovabile, ovvero l'equivalente di alcuni impianti di grandi dimensioni, o centinaia di impianti di piccole dimensioni, senza gli equivalenti impatti ambientali diffusi sul territorio o con impatti limitati alle sole modifiche introdotte dai proponenti alle opere esistenti.
- la Provincia di Bolzano sta ricevendo inoltre, circa mezzo miliardo di Euro per misure ambientali, che saranno in gran parte destinati alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e delle zone umide, a misure di contrasto del dissesto idrogeologico e al risanamento delle reti idriche;
- La Provincia ha mantenuto il diritto alla fornitura gratuita di 220 kwh per ogni kW di potenza nominale concessa da destinare all'abbattimento del costo dell'energia nella fornitura di servizi essenziali ai cittadini (edifici socio-sanitari, edifici scolastici, etc.).

Riparametrando quanto sopra rispetto alla riassegnazione delle concessioni idroelettriche scadute sul territorio nazionale (ad esclusione delle Province Autonome di Trento e Bolzano normate in merito da ultimo dall'art.1 comma 833 della L. 205/2017) le disposizioni modificative del quadro legislativo introdotte dal presente articolo genereranno entrate significative per il sistema pubblico, che si tradurranno in miglioramenti ambientali, in disponibilità di risorse ulteriori per investimenti,

in particolare per i territori montani, in incrementi delle entrate da canoni, destinandone una quota significativa alle province interessate dalle derivazioni.

Una stima di massima rispetto al totale delle concessioni scadute e da riassegnare entro il 2023 porta a stimare in:

- Un ciclo miliardario d'investimenti privati (fino a 5 miliardi) nei prossimi dieci anni che, secondo uno studio dell'ANCE (2014), potrebbe generare fino a 45.000 posti di lavoro e un terzo di punto di PIL. I cantieri genererebbero a loro volta oltre un miliardo di Euro di entrate fiscali in un triennio;
- circa 300 milioni di Euro all'anno tra incremento dei canoni, canoni aggiuntivi per le derivazioni scadute per effetto della corresponsione alla PA da parte del concessionario uscente di un canone aggiuntivo quale corrispettivo del godimento *sine titolo* dei beni fino alla conclusione delle procedure di riassegnazione e compensazioni ambientali e territoriali, destinati ai territori interessati dalle opere e veicolati in particolare attraverso le province, pari a 9 miliardi di Euro per le Finanze Pubbliche nell'arco di durata delle nuove concessioni (considerata una durata media di concessione di 30 anni);
- circa 60 milioni di Euro equivalenti/anno di energia gratuita da destinare per servizi pubblici e categorie di utenti dei territori interessati dalle concessioni;
- Due miliardi di chilowattora annui da fonte rinnovabile, grazie ai criteri comuni finalizzati a stimolare progetti innovativi in grado di incrementare la produzione, senza incentivi o oneri per lo Stato, con corrispondente riduzione delle importazioni di petrolio e gas.

Pertanto, la disposizione è suscettibile di comportare maggiori entrate per gli enti titolari delle Concessioni, da verificare a consuntivo.

Articolo 11-quinquies (Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

L'intervento normativo è teso a garantire condizioni di ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, attraverso l'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, in materia di ineleggibilità degli avvocati nell'ambito dei predetti consigli.

Si prevede altresì la proroga sino al mese di luglio 2019, ai fini del rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, del termine per la elezione dei nuovi consigli, attualmente previsto entro il mese di gennaio successivo alla scadenza del mandato, dall'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Al riguardo, nel riscontrare che gli adempimenti in narrativa rivestono essenzialmente un carattere procedimentale, si sottolinea che le spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento delle procedure elettive dei consigli dell'ordine forense, sono poste ordinariamente a carico del bilancio dello stesso ordine professionale e, pertanto, **non si rinvergono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.**

Articolo 11-sexies (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore)

Il **comma 1** integra il comma 3, dell'articolo 4 del decreto legislativo n.112 del 2017, al fine di consentire la possibilità di acquisire, da parte delle ex IPAB privatizzate, la qualifica di impresa sociale. Il **comma 2** modifica il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n.117 del 2017, al fine di consentire la riconducibilità delle ex IPAB privatizzate alla fattispecie di ente del Terzo settore.

Tali enti, a partire dalle privatizzazioni degli anni '90, pur originandosi come soggetti privati, hanno mantenuto nomine pubbliche degli amministratori, soprattutto da parte degli enti locali. La nomina da parte della Pubblica amministrazione degli amministratori degli enti privatizzati trova la sua ragione nelle scelte originariamente effettuate dai fondatori dei singoli enti – nati come soggetti

privati e poi attratti nella sfera pubblica con la legge n. 6972 del 1890 – intesa come espressione della rappresentanza della comunità territoriale. Il rapporto che viene ad instaurarsi tra soggetto nominante e soggetto nominato si configura come mera designazione e non di mandato fiduciario con rappresentanza sicché i componenti dell'organo di amministrazione rappresentano la comunità territoriale e non il Comune quale ente pubblico istituzionale, dotato di un proprio indirizzo politico-amministrativo.

Da tale disposizione, in ragione della sua natura ordinamentale, **non derivano effetti onerosi per la finanza pubblica.**

Articolo 11-septies (Modifica all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano)

Comma 1: Si prevede la modifica del comma 3 dell'articolo 3 della legge 4 marzo 2009, n. 18 rivolta a fissare in cinque il numero degli esperti componenti l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. La norma vigente già prevede la possibilità che fino a cinque esperti possano essere chiamati ad integrare la composizione dell'Osservatorio.

La disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica tenuto conto che per il funzionamento dell'Osservatorio è già previsto un finanziamento di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

Comma 2: La disposizione, limitandosi a prevedere l'attribuzione agli orfani di Rigopiano di un titolo di preferenza per l'assunzione senza concorso presso le pubbliche amministrazioni, senza aumentare la quota d'obbligo prevista dalla legge n. 68/1999, **non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

21 FEB 2019

DECRETO LEGGE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SOSTEGNO ALLO SVILUPPO																
Art.	Co.	Emendamento	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento				
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020
1	8 bis	1.34	Rinvio delle decorrenza della riduzione delle Agevolazioni Ires enti non commerciali	e	t	-118,40	-157,90	-157,90		-118,40	-157,90	-157,90		-118,40	-157,90	-157,90
1	8 ter	1.34	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica	s	c	-98,40	-131,00	-77,90		-98,40	-131,00	-77,90		-98,40	-131,00	-77,90
1	8 ter	1.34	Riduzione del Fondo attuazione programma di Governo	s	c	-20,00	-16,90			-20,00	-16,90			-20,00	-16,90	
1	8 ter	1.34	Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili	s	c		-10,00	-80,00			-10,00	-80,00			-10,00	-80,00
2	1		Proroga al 30/06/2019 della durata finanziamento a titolo oneroso a favore di Alitalia S.p.a. di cui all'articolo 50 comma 1 D.L. n. 50/2017 e all'articolo 12, comma 2 del Decreto legge n. 148/2017	e	ext					-900,00	900,00					
2	3		Versamento per 900 milioni delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero	e	ext					900,00						
2	3		Restituzione alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali delle somme versate in Tesoreria nel 2018	s	c					900,00						
4 bis	1	4.0.1000	Corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017 ed in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime	s	c	10,00				10,00				10,00		
4 bis	9	4.0.1000	Riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente	s	c	-10,00				-10,00				-10,00		
6	3	6.3	Istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti	s	k	1,50				1,50				1,50		

DECRETO LEGGE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SOSTEGNO ALLO SVILUPPO																	
Art.	Co.	Emendamento	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno			Indebitamento				
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
						6	3	6.3	Istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti- Effetti riflessi	e	t/c	0,00				0,25	
6	3	6.3	Istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti	s	c	0,11				0,11				0,11			
6	3 a)	6.3	Riduzione Tab B - MATTM	s	k	-1,50				-1,50				-1,50			
6	3 b)	6.3	Riduzione Tab A - MATTM	s	c	-0,11				-0,11				-0,11			
8	3		Sviluppo e implementazione Piattaforma articolo 50 ter CAD Dlgs n. 82/2015- bilancio Presidenza	s	k					5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00	
8	3		Riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente	s	k					-5,00	-5,00	-5,00		-5,00	-5,00	-5,00	
8	da 1bis, a 1 quater	8.500	Proroga al 31 dicembre 2019 del mandato del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale	s	c		6,00	6,00			6,00	6,00			6,00	6,00	
8	da 1bis, a 1 quater	8.500	Proroga al 31 dicembre 2019 del mandato del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale- effetti riflessi	e	t/c						1,25	1,25			1,25	1,25	
8	1 quinquies a)	8.500	Riduzione Tab. A - MEF	s	c			-4,00				-4,00				-4,00	
8	1 quinquies b)	8.500	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili	s	c			-2,00	-6,00			-2,00	-6,00			-2,00	-6,00

DECRETO LEGGE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SOSTEGNO ALLO SVILUPPO																	
Art.	Co.	Emendamento	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
						10	2		Incremento Fondo Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di all'articolo 1, comma 202 della legge n.107/2015-assunzione di personale	s	c	8,26	8,26			8,26	8,26
10	2		Incremento Fondo Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di all'articolo 1, comma 202 della legge n.107/2015-assunzione di personale- effetti riflessi	e	t/c					4,01	4,01			4,01	4,01		
10	2		Risparmi di spesa derivanti dalle risorse stanziare per il semi esonero del personale frequentante il corso di formazione pervisto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165/2001, non più necessarie a tale scopo.	s	c	-8,26	-8,26			-8,26	-8,26			-8,26	-8,26		
10	2		Risparmi di spesa derivanti dalle risorse stanziare per il semi esonero del personale frequentante il corso di formazione pervisto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165/2001, non più necessarie a tale scopo- effetti riflessi	e	t/c					-4,01	-4,01			-4,01	-4,01		
11	2- ter a)	11.17	Attribuzione dell'incremento round per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato del ministero dell'Interno-modifica all'articolo 1, comma 149 della legge n. 145/2018	s	c		-0,50	-0,50	-2,50		-0,50	-0,50	-2,50		-0,50	-0,50	-2,50
11	2- ter a)	11.17	Attribuzione dell'incremento round per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato del ministero dell'Interno-modifica all'articolo 1, comma 149 della legge n. 145/2018	e	t/c						-0,24	-0,24	-1,21		-0,24	-0,24	-1,21
11	2- ter b)	11.17	Modifica all'articolo 1, comma 151 della legge 145/2018 - minore riduzione dello stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 145/2018	s	c		0,50	0,50	2,50		0,50	0,50	2,50		0,50	0,50	2,50
11 bis	10	11.0.500 (testo 4)	Contributo da assegnare ai Comuni per il gettito non più acquisibile dagli stessi a seguito dell'introduzione della TASI di cui all'articolo 1, comma 639 della legge n.147/2013	s	c		110,00				110,00				110,00		
11 bis	10 a)	11.0.500 (testo 4)	Riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza	s	c		-90,00				-90,00				-90,00		
11 bis	10 b)	11.0.500 (testo 4)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica	s	c		-10,00				-10,00				-10,00		

DECRETO LEGGE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SOSTEGNO ALLO SVILUPPO

Art.	Co.	Emendamento	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento				
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
11 bis	10 c)	11.0.500 (testo 4)	Riduzione del Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi - MEF	s	c		-10,00				-10,00				-10,00			
11 bis	12	11.0.500 (testo 4)	Incremento Fondo attuazione programma di Governo	s	c		71,80	86,10	86,10		71,80	86,10	86,10		71,80	86,10	86,10	
11 bis	13-17	11.0.500 (testo 4)	Recupero gettito IVA a seguito del trasferimento del ruolo di debitore di imposta a capo dei venditori terzi di piattaforme elettroniche del mercato virtuale	e	t		71,80	86,10	86,10		71,80	86,10	86,10		71,80	86,10	86,10	
11 bis	19	11.0.500 (testo 4)	Incremento dei fondi per la sicurezza urbana	s	c		20,00				20,00				20,00			
11 bis	20	11.0.500 (testo 4)	Riduzione del Fondo federalismo amministrativo di parte corrente	s	c		-20,00				-20,00				-20,00			
11 bis	7	11.0.43	Sopsensione dei permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sia per aree in terraferma che in mare	e	t		-0,13	-0,13	-0,13		-0,13	-0,13	-0,13		-0,13	-0,13	-0,13	
11 bis	9-10	11.0.43	Maggiorazione Canoni per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana	e	t		1,13	16,13	15,13		1,13	16,13	15,13		1,13	16,13	15,13	
11 bis	11	11.0.43	Predisposizione di PITESAI (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee)	s	c		1,00	1,00			1,00	1,00	0,00		1,00	1,00		
11 bis	12	11.0.43	Fondo per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee	s	c			15,00	15,00			15,00	15,00			15,00	15,00	
			TOTALE ENTRATE	e			0,00	-45,60	-55,80	-56,80	0,00	854,41	-54,79	-56,76	0,00	-45,59	-54,79	-56,76
			TOTALE SPESE	s			0,00	-45,60	-55,80	-56,80	0,00	854,40	-55,80	-56,80	0,00	-45,60	-55,80	-56,80
			SALDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,01	0,04	0,00	0,01	1,01	0,04

ALLEGATO 3

**DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550
 Governo, approvato dal Senato.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
 DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Ufficio Legislativo Economia

APPUNTO

OGGETTO: C. 1550 – Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Premessa ed iter

Il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno della V Commissione Bilancio, nella giornata di lunedì 4 febbraio, per l'esame, in seconda lettura.

Testo

In allegato la RT di passaggio, già anticipata alla Commissione (originale da depositare)

Con riferimento al dossier si riportano, nel prospetto che segue, gli elementi di risposta pervenuti dagli Uffici/Amministrazioni.

SERVIZIO BILANCIO	GOVERNO
<p>Art. 1, commi 1-8: In merito ai profili di quantificazione, si prende atto degli elementi di dettaglio forniti dalla relazione tecnica a sostegno dell'invarianza finanziaria della norma. Andrebbe comunque chiarito se la garanzia in questione abbia natura standardizzata ai sensi del SEC 2010 e se, dunque, per effetto della destinazione di parte del Fondo alla neo-istituita sezione speciale siano riscontrabili effetti sul saldo di indebitamento netto, ferma restando in ogni caso la mancanza di effetti sugli altri saldi di finanza pubblica.</p>	<p>MISE: Per quanto attiene all'art. 1, commi da 1 a 8, relativi all'intervento del Fondo di garanzia per le PMI per il sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni, la richiesta verte sulla natura standardizzata della garanzia ai sensi del SEC 2010 e sui possibili effetti sul saldo di indebitamento netto. La questione concerne quindi profili di classificazione della garanzia che investono competenze in materia di politiche di bilancio, in considerazione delle quali si rende necessario rinviare al MEF.</p>
<p>Art. 1, comma 8-bis e 8-ter: In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione reintroduce l'aliquota IRES ridotta in favore dei soggetti che svolgono attività con modalità non commerciali. Poiché tale agevolazione risulta abrogata dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 51 e 52), la copertura finanziaria è effettuata sulla base degli importi ascritti come maggior gettito alla citata norma abrogativa. Non risultano invece indicati effetti finanziari relativi alle disposizioni contenute nella lettera a) del comma 8-bis, che stabiliscono la cumulabilità delle predette agevolazioni IRES con quelle sugli utili reinvestiti. In proposito, andrebbe verificata l'effettiva neutralità di tali disposizioni.</p>	<p>DF: In merito alla disposizione in esame Il Servizio Bilancio osserva che non risultano indicati gli effetti finanziari relativi alle disposizioni contenute nella lettera a) del comma 8-bis, che stabiliscono la non cumulabilità delle predette agevolazioni IRES con quelle sugli utili reinvestiti. In merito all'intervento volto a disporre la non cumulabilità della riduzione alla metà dell'aliquota IRES di cui al predetto articolo 6 con la riduzione dell'aliquota IRES di nove punti percentuali introdotta dalla legge di Bilancio per il 2019, si evidenzia che la stessa non determina effetti finanziari differenziali rispetto a quelli stimati in sede di predisposizione della relazione tecnica alla norma contenuta nelle legge di Bilancio 2019, che già non considerava i soggetti fruitori della riduzione</p>

<p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che agli oneri derivanti dalla riduzione dell'imposizione fiscale sugli enti non commerciali di cui al comma 8-bis dell'articolo 1, pari a 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:</p> <ul style="list-style-type: none">- quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge n. 145 del 2018;- quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. <p>Per quanto riguarda la copertura finanziaria a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, si ricorda che detto Fondo (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) reca una dotazione di 397,128 milioni di euro per il 2019, di 358,442 milioni di euro per il 2020 e di 464,541 milioni di euro per il 2021. Si evidenzia pertanto che il Fondo, anche considerando l'ulteriore riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2019, disposta dal successivo articolo 11-bis, comma 8, del provvedimento, sembra presentare la necessaria capienza. Con particolare riferimento alla consistenza del Fondo per gli anni successivi al 2021, si segnala che detto Fondo è stato incrementato di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, il cui disegno di legge di conversione è in corso di esame presso il Senato (S. 1018).</p> <p>In relazione alla copertura finanziaria a valere sul Fondo per l'attuazione del programma di Governo (cap. 3080 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), si segnala che tale Fondo, di nuova costituzione, ha una dotazione di 44.380.452 euro per l'anno 2019 e di 16.941.452 euro per l'anno 2020 e sembra pertanto presentare la necessaria capienza.</p> <p>Con riferimento alla copertura effettuata a valere sul Fondo per esigenze indifferibili (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), si evidenzia che tale Fondo reca uno stanziamento di 17,015 milioni di euro per l'anno 2020 e di 341,213 milioni di euro per l'anno 2021 ed appare pertanto capiente, per il biennio 2020-2021, anche considerando l'ulteriore riduzione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, disposta dal successivo articolo</p>	<p>alla metà dell'aliquota IRES ai fini della quantificazione degli effetti derivanti dalla nuova misura agevolativa finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi e l'assunzione di personale dipendente.</p>
--	--

<p>8, comma 1-quinquies, del provvedimento. Si reputa invece necessario acquisire informazioni da parte del Governo in ordine alla consistenza del Fondo per esigenze indifferibili per gli anni successivi al 2021. Appare inoltre necessario che il Governo assicuri che la riduzione dei tre Fondi sopra indicati non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui Fondi medesimi e che le risorse utilizzate per l'anno 2019, pari complessivamente a 118,4 milioni di euro, non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 della medesima legge n. 145.</p>	
<p>Art. 1-bis, comma 3: In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la disposizione comporta un ampliamento dei soggetti che possono optare per il regime forfetario agevolato (flat tax), come da ultimo modificato dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). Pertanto, ove la modifica introdotta non risulti conforme alla quantificazione della norma originaria, le disposizioni in esame determinerebbe effetti finanziari negativi per la finanza pubblica che andrebbero quantificati al fine di provvedere alla relativa copertura finanziaria.</p> <p>In proposito si segnala che alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019 (che ha ampliato l'ambito di applicazione del regime forfetario in commento) sono stati ascritti effetti negativi, a regime, pari a circa 1,4 miliardi annui. Tali effetti si sommano a quelli già scontati, riferiti al regime vigente fino al 2018, che risultano pari – secondo quanto riportato nell'elenco delle spese fiscali allegato alla legge di bilancio 2019 – a 349,7 milioni annui.</p>	<p>DF: La Commissione segnala che la disposizione comporta un ampliamento dei soggetti che possono optare per il regime forfetario agevolato (flat tax), come da ultimo modificato dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). Pertanto, ove la modifica introdotta non risulti conforme alla quantificazione della norma originaria, le disposizioni in esame determinerebbe effetti finanziari negativi per la finanza pubblica che andrebbero quantificati al fine di provvedere alla relativa copertura finanziaria.</p> <p>Al riguardo, si evidenzia che la disposizione di cui al comma 3 definisce la portata e l'ambito di applicazione della misura anti elusiva contenuta nell'articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della Legge n. 190/2014, in materia di regime forfetario. In particolare, la misura contenuta nella stessa lettera, modificata dalla legge di Bilancio 2019, trova applicazione nei confronti delle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta. Dal punto di vista finanziario la disposizione, pertanto, non comporta variazioni di gettito rispetto a quanto già scontato nel Bilancio dello Stato.</p> <p>AG. DOGANE: Con la norma in esame, rubricata "Semplificazioni e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi" vengono, tra l'altro, apportate modifiche all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legge n.119/2018, convertito, con modificazioni, con legge n.136/2018.</p> <p>L'articolo 5 disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali e di Iva riscossa all'importazione.</p> <p>La lettera d) in questione stabilisce le modalità di pagamento rateale dei debiti inclusi nei suddetti carichi stabilendo, nella versione attualmente in vigore, che "...il pagamento dell'unica o della prima</p>

	<p>rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo.”</p> <p>Il citato articolo 1 bis è volto ad uniformare le suddette modalità di pagamento a quelle previste nel precedente articolo 3 del decreto legge n.119/2018, come modificato in sede di conversione, concernente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017, per i tributi diversi dai dazi doganali e dall’IVA all’importazione,</p> <p>L’articolo 3, infatti, prevede che l’onere tributario sia assolto dal contribuente mediante diciotto rate “ la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.”</p> <p>La norma in esame prevede l’inserimento nell’articolo 5, primo comma, lettera d), del citato decreto legge n.119/2018, dopo le parole “restanti rate” delle seguenti “ il 28 febbraio, il 31 maggio”.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che la disposizione non comporta ulteriori oneri finanziari in quanto è diretta unicamente a rideterminare, nell’ambito delle previsioni economiche - già quantificate in sede di relazione tecnica di accompagnamento all’articolo 5 del citato decreto legge n.119/2018 - nel rispetto dell’arco temporale ivi previsto (cinque anni), le modalità di pagamento con le quali il contribuente procede alla definizione agevolata elevando il numero delle rate da dieci a diciotto.</p>
<p>Art. 2: In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la disposizione in commento provvede agli oneri derivanti, in termini di solo fabbisogno, dal differimento (dal 15 dicembre 2018 al 30 giugno 2019) del termine per il rimborso del finanziamento statale - pari complessivamente a 900 milioni di euro - concesso in favore dell’amministrazione straordinaria di Alitalia Spa mediante il versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali (CSEA). Al riguardo, per quanto il predetto versamento, ai sensi della disposizione in esame, è già stato effettuato entro il 31 dicembre 2018, appare comunque opportuno che il Governo confermi che l’utilizzo delle citate somme non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le somme medesime risultano destinate dalla legislazione vigente.</p>	<p>MISE: La richiesta di elementi attiene specificamente alle modalità di copertura, di cui al comma 3 della medesima disposizione, individuate nel versamento, nel 2018 (già avvenuto), sul conto di tesoreria centrale, di somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali e successivo riaccredito nel 2019.</p> <p>Al riguardo, si rileva che questa Amministrazione non dispone di elementi di competenza.</p> <p>In ogni caso, non paiono sussistere dubbi sul fatto che permangano le condizioni per la qualificazione del prestito ponte quale “operazione finanziaria”, essendo tale operazione stata così qualificata, da un punto di vista contabile, sino ad ora.</p>
<p>Art. 3, comma 1-terdecies: In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame considerano gravemente iniqua la clausola che</p>	<p>MISE: In merito ai rilievi sollevati, si rappresenta che l’emendamento non si applica alle ipotesi in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione, in</p>

<p>prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni in tutte le transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI.</p> <p>Andrebbe in proposito chiarito se la norma sia suscettibile di ampliare l'ambito applicativo della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002, in materia di termini di pagamento non superiori ai 60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione; in tale ipotesi andrebbe verificato se siano configurabili riflessi per la finanza pubblica.</p>	<p>quanto all'articolo 7 del Dlgs. n.231 del 2002 si introduce una nuova ipotesi di clausola gravemente iniqua incidente solo sulle transazioni commerciali tra imprese di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo. Ciò senza intaccare la disciplina dei termini di pagamento in cui il debitore è una P.A., disciplinata dall'articolo 4, comma 4, il quale prevede che le parti possono sempre pattuire termini di pagamento superiori, purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o dalle sue specifiche caratteristiche.</p>
<p>Art. 3-ter: In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni introducono nuove funzioni a carico delle amministrazioni pubbliche interessate dalle discipline delle ZES e delle ZLS e prevedono, per alcune funzioni di natura anche autorizzatoria da parte di enti della PA, la riduzione di un terzo dei tempi previsti dalla normativa vigente. Pur tenendo conto della clausola di non onerosità, andrebbe in proposito confermata l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte alle nuove funzioni attribuite, nonché a quelle di cui sono già investite, entro i termini ridotti previsti dalla norma in esame. Ciò anche in considerazione del fatto che, con particolare riferimento agli interventi per oneri di urbanizzazione primaria, viene espressamente prevista l'applicazione del risarcimento del danno a carico delle Amministrazioni inadempienti.</p> <p>Andrebbero inoltre verificati gli effetti finanziari riferiti all'istituzione di aree doganali intercluse rispetto alle quali è prevista, per le merci importate o da esportare, l'applicazione ai fini IVA del regime in sospensione d'imposta.</p>	<p>DF: In merito alla disposizione in esame, il Servizio Bilancio, tra l'altro, chiede di verificare gli effetti finanziari riferiti all'istituzione di aree doganali intercluse rispetto alle quali è prevista, per le merci importate o da esportare, l'applicazione ai fini IVA del regime in sospensione d'imposta.</p> <p>Al riguardo, si evidenzia che la disposizione prevede la possibilità che all'interno delle ZES siano istituite delle "aree doganali intercluse" ai sensi del Codice doganale europeo, facendo altresì riferimento all'applicazione dei regimi sospensivi in materia di IVA [lettera a-sexies]).</p> <p>La stessa prevede inoltre che: "La perimetrazione di dette aree doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo o Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, ed approvata con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente, adottato entro trenta giorni dalla proposta."</p> <p>Tale previsione normativa è giustificata dal fatto che le aree doganali devono essere istituite solo se sussistono determinati requisiti, accertabili dall'Agenzia delle Dogane. Pertanto, solo all'esito della verifica di questi requisiti potrebbe essere istituita un'area doganale.</p> <p>Il regime di sospensione IVA è diretta conseguenza dell'istituzione dell'area doganale e attiene al flusso delle importazioni/esportazioni che transitano nelle aree doganali.</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto, non vi sono variazioni del gettito IVA.</p> <p>AG. DOGANE: La norma in commento introduce, dopo l'art. 3 del Disegno di legge di conversione del decreto legge n.135/2018, un art. 3-ter, finalizzato a sostituire la lett. a) dell'art. 5, comma 1, del Decreto legge n. 91/2017, convertito, con modificazioni, con Legge n. 123/2017.</p> <p>Il testo dell'articolo dispone, tra l'altro, che: "a-sexies) nelle ZES possono essere istituite nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è</p>

	<p>proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è approvata con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.”.</p> <p>Dal testo in commento è stato espunto, ogni riferimento alla circostanza che nelle “aree doganali intercluse” le “merci importate e da esportare godono di un regime di sospensione dell’IVA”.</p> <p>In relazione all’aspetto finanziario della disposizione in commento, si evidenzia che gli oneri economici derivanti dalla perimetrazione della zona franca doganale e di tutte le altre infrastrutture necessarie ad assicurare l’operatività della medesima non sono a carico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, bensì dell’Ente gestore della zona franca. Risultano a carico dell’Agenzia, invece, gli oneri connessi all’espletamento delle attività di controllo di competenza di questa Amministrazione. Tali oneri potrebbero rientrare nella ordinaria attività di istituto.</p>
<p>Art. 3-<i>quater</i>, comma 4: In merito ai profili di quantificazione, dato il carattere interpretativo della norma, che esplica quindi effetti retroattivi in materia di costo agevolabile di beni strumentali (cd. “super-ammortamento”), andrebbe chiarito se, in sede di quantificazione degli effetti finanziari delle norme originarie interessate dalla misura in esame, il costo dei magazzini indicati dalla norma sia stato già considerato al lordo del valore della scaffalatura. Solo in tale ipotesi, infatti, la disposizione in esame potrebbe considerarsi priva di effetti onerosi per la finanza pubblica.</p> <p>Con riferimento all’ultima disposizione del comma in esame, che precisa che la scaffalatura rileva anche ai fini della rendita catastale in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato, andrebbe chiarito se anche alla stessa debba essere riconosciuta valenza interpretativa e, in ogni caso, se la stessa sia suscettibile di determinare riflessi di carattere tributario.</p>	<p>DF: La Commissione chiede se, in sede di quantificazione degli effetti finanziari delle norme originarie interessate dalla misura in esame, il costo dei magazzini indicati dalla norma sia stato già considerato al lordo del valore della scaffalatura. Solo in tale ipotesi, infatti, la disposizione in esame potrebbe considerarsi priva di effetti onerosi per la finanza pubblica.</p> <p>Con riferimento all’ultima disposizione del comma in esame, che precisa che la scaffalatura rileva anche ai fini della rendita catastale in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato, andrebbe chiarito se anche alla stessa debba essere riconosciuta valenza interpretativa e, in ogni caso, se la stessa sia suscettibile di determinare riflessi di carattere tributario.</p> <p>Le disposizioni intendono eliminare le incertezze sorte in relazione alla disciplina dell’iperammortamento per particolari fattispecie di investimento tecnologico.</p> <p>La norma agevolativa, infatti, nell’annoverare tra gli investimenti ammissibili i magazzini automatizzati, non opera alcuna distinzione tra i magazzini non costituenti fabbricati ed i magazzini della stessa tipologia, oggetto di accatastamento. Anche la circolare n. 4/E del 2017 dell’Agenzia delle entrate, nel dettare le istruzioni applicative della disciplina agevolativa, non ha operato alcuna distinzione tra le due fattispecie.</p> <p>La misura, quindi, intende eliminare ogni eventuale incertezza interpretativa sul punto, assicurando identità di trattamento ad entrambe le tipologie di investimento e garantendo il beneficio anche nell’ipotesi dei cc.dd. “magazzini autoportanti” in cui le scaffalature asservite dagli impianti automatici di movimentazione, costituendo al contempo</p>

	<p>elementi essenziali del sistema costruttivo dell'intero fabbricato, rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, non comportando effetti finanziari.</p> <p>MISE: La disposizione introdotta esplica la sua portata (interpretativa) ai soli effetti della disciplina dell'iper ammortamento; essa, dunque, come espressamente precisato dal suo dato letterale, non interferisce con il calcolo del base imponibile dell'IMU che resta immutata.</p> <p>L'intervento di interpretazione autentica intende esclusivamente garantire lo stesso beneficio fiscale (iper ammortamento) ai magazzini automatizzati prescindendo dalle loro dimensioni e in particolare dalla necessità che in alcuni casi, preferendosi lo sviluppo in altezza per evitare consumo di suolo, si renda necessario procedere al loro accatastamento. Un diverso trattamento delle due fattispecie, oltre a non trovare riscontro nel dato letterale dell'allegato A alla legge n. 232 del 2016, non si giustificerebbe né sul piano oggettivo (tipologia di investimento) e né sul piano equitativo.</p> <p>Quanto alla verifica della relazione tecnica originaria, si conferma che la stessa contemplava tutti i magazzini automatizzati indicati alla voce 12 del primo gruppo del richiamato allegato A, senza distinzioni di sorta; come confermato del resto dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, di cui per comodità di consultazione, si riporta il passo che qui rileva: "12. magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Si intendono, per esempio, i magazzini automatici asserviti da traslo-elevatori o mini loaders e software WMS per la gestione delle missioni in/out; i sistemi di selezione, prelievo e deposito automatico controllati da software di gestione e/o il controllo delle scorte e dei punti di riordino".</p>
<p>Art. 6: In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3-quater dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, pari a 1,61 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione degli accantonamenti di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del fondo speciale di conto capitale e del fondo speciale di parte corrente relativi al bilancio triennale 2019-2021, che recano le occorrenti disponibilità.</p> <p>Per quanto concerne invece gli oneri di funzionamento che si verificheranno a decorrere dal 2020, peraltro non oggetto di espressa quantificazione ad opera della norma in esame, ad essi si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e dal contributo annuale, da versare entrambi all'atto dell'iscrizione al predetto Registro ai sensi del comma 3-quater del presente articolo. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, in</p>	<p>AMBIENTE: si precisa che, con riferimento agli oneri di funzionamento del registro a decorrere dal 2020, non quantificati dalla norma, è stata prevista la conferma del meccanismo già adottato per il SISTRI di coprire integralmente i costi del sistema con i contributi degli obbligati all'iscrizione al registro.</p> <p>Negli anni di operatività del precedente sistema, l'entrata stabile dei contributi ha consentito di consolidare lo stanziamento finanziario di 20 milioni al capitolo 7082 nella tabella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>Si conferma pertanto tale approccio teso alla copertura integrale dei costi del nuovo sistema con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e dal contributo annuale, eventualmente suddiviso per operazioni di movimentazioni, anche con riguardo ai profili di allineamento temporale che ineriscono l'esercizio finanziario.</p>

<p>considerazione del fatto che, secondo quanto previsto dalla norma medesima, i predetti proventi sono destinati alla copertura integrale dei costi di funzionamento del sistema.</p>	
<p>Art. 8: In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1-quinquies dell'articolo 8 provvede a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quater del medesimo articolo, concernenti in particolare l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni in precedenza conferite al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020:</p> <p>a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.</p> <p>Ciò premesso, per quanto riguarda la copertura sul fondo speciale di parte corrente si rileva che l'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze reca le occorrenti disponibilità. Per quanto concerne invece la copertura a valere sul Fondo per esigenze indifferibili, si rinvia a quanto precedentemente osservato in relazione all'articolo 1, comma 8-ter.</p> <p>Inoltre, il comma 3 dell'articolo 8 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, derivanti dalle attività volte a favorire lo sviluppo e l'implementazione di taluni, specifici dispositivi dell'amministrazione digitale, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2008.</p> <p>In proposito, non si hanno osservazioni di formulare, posto che il Fondo in parola (cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che reca risorse in termini di sola cassa, presenta uno stanziamento pari ad euro 201.707.083 per il 2019, ad euro 151.746.000 per il 2020 e ad euro 248.299.000 per il 2021, e risulta pertanto capiente rispetto al fabbisogno oggetto di compensazione.</p>	<p>PCM (Team Digitale): La copertura degli oneri derivanti dai predetti commi, quantificata in euro 6 milioni, è stata calcolata sulla base del costo totale del contingente di esperti attualmente assegnati alla Struttura del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale.</p> <p>In particolare, il costo annuo di 40 esperti attualmente in carico alla struttura è pari a euro 5.346.000,00 ed i compensi massimi previsti per i singoli profili professionali sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.5 esperti con un compenso massimo pari a euro 150.000,00, più oneri; - n.3 esperti con un compenso massimo pari a euro 120.000,00, più oneri; - n.18 esperti con un compenso massimo pari a euro 100.000,00, più oneri; - n.2 esperti con un compenso massimo pari a euro 90.000,00, più oneri; - n.12 esperti con un compenso massimo pari a euro 80.000,00, più oneri. <p>Sulla base dei sopra riportati parametri è stato quantificato in euro 6 milioni il costo del contingente degli esperti a partire dal 1° gennaio 2020, tenuto conto della possibilità di ampliarne/modificarne la composizione.</p>
<p>Art. 9-bis, comma 2: In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione amplia l'ambito delle operazioni che sono escluse dall'applicazione della disciplina sulla fatturazione elettronica. Poiché alle disposizioni che hanno</p>	<p>DF: La disposizione prevede l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni</p>

<p>introdotto la predetta disciplina sono stati ascritti complessivamente rilevanti effetti di gettito (oltre 2,5 miliardi annui), appare necessario acquisire elementi volti a verificare se le modifiche in esame siano suscettibili di incidere sui predetti effetti, già scontati a normativa vigente.</p>	<p>sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, il Servizio Bilancio della Camera dei Deputati richiede di acquisire elementi volti a verificare se tale ampliamento della platea dei soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica comporti la riduzione del recupero di gettito stimato in relazione all'introduzione di tale obbligo nella relazione tecnica originaria, allegata alla Legge di Bilancio 2018, e già scontato nei saldi a normativa vigente.</p> <p>Al riguardo si segnala che, posto che le prestazioni sanitarie sono esenti da IVA, le relative transazioni non sono state incluse nella quantificazione del recupero di gettito riflessa nella relazione tecnica originaria relativa all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica e già scontate nei saldi a normativa vigente. Alla proposta emendativa, conseguentemente, non si sono ascritti effetti finanziari.</p>
<p>Art. 9-bis, commi 3-6: In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che - qualora alla data del 15 febbraio 2019 non sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti (ovvero spesa farmaceutica ospedaliera) - le aziende farmaceutiche titolari di AIC versino a titolo di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017 almeno l'importo complessivo di 2.378 milioni di euro. Si osserva in primo luogo che, in assenza di una relazione tecnica e in mancanza di dati ed elementi di valutazione, andrebbe preliminarmente acquisita conferma che l'importo indicato di 2.378 milioni di euro sia idoneo a coprire il ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017 nonché a determinare l'effetto transattivo indicato dalla norma in esame, anche in relazione agli importi effettivi oggetto di contestazione.</p> <p>Si ricorda in proposito quanto affermato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 1, commi 390-391, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018). La predetta RT precisava che a fronte del totale richiesto dall'AIFA a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015, pari a circa 1.486 milioni di euro, sono stati effettuati versamenti per un ammontare pari a circa 882 milioni euro, in gran parte oggetto di contestazione. La somma versata risulta significativamente inferiore alle richieste complessive formulate dall'AIFA (quasi 1,5 mld di euro) anche in caso di effettiva sottoscrizione degli accordi transattivi (930 mln di euro stimati dalla RT). Tale differenza è suscettibile di tradursi in una riduzione dei risparmi sulla spesa ospedaliera</p>	<p>SALUTE: La proposta normativa in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è volta al ripiano, in via definitiva, dello sfondamento della spesa farmaceutica per l'intervallo temporale che va dal 2013 al 2017, per un ammontare complessivo di 2.378 milioni di euro; essa anzi va valutata ed apprezzata quale misura necessaria per consentire alle regioni di integrare i loro bilanci con risorse finanziarie attese da anni.</p> <p>Il valore sopra indicato tiene conto che per il triennio 2013-2015, l'importo che è stato già versato è pari a 978 milioni di euro; mentre per il biennio 2016-2017, è stato conteggiato un valore pari a 706 milioni di euro per il 2016 e 694 milioni di euro per il 2017, per un ammontare complessivo pari ai 2.378 milioni di euro di cui sopra.</p> <p>Partendo da tale entità la norma, nel far salva la finalità di cui al comma 582 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che nel caso in cui alla data del 15 febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni di cui sopra, il direttore generale dell'AIFA accerta, entro il 30 aprile 2019, che sia stato versato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC almeno l'importo di euro 2.378 milioni, a titolo di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni già indicati, al Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, che viene ridenominato Fondo per payback 2013-2017..</p> <p>Viene poi disciplinata la procedura per l'accertamento che deve perfezionarsi entro il 31 maggio 2019. La norma, allo scopo, prevede che Aifa possa avvalersi anche dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze nonché dalle regioni interessate ed è previsto, inoltre, che nel</p>

<p>conseguiti attraverso il meccanismo del payback, rispetto a quelli stimati inizialmente dall'AIFA. Andrebbe altresì confermato che l'AIFA possa provvedere agli adempimenti relativi alla transazione nel quadro delle risorse disponibili.</p>	<p>conteggio devono essere computati sia gli importi già versati per i ripiani degli anni 2013-2017 che quelli versati risultanti dalle transazioni stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 22-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. A conclusione della procedura è previsto che sia data notizia dell'esito dell'accertamento anche sul sito istituzionale dell'AIFA.</p> <p>Il comma 3 reca norme di natura processuale, con specifico riguardo al copioso contenzioso in essere in materia di ripiano della spesa farmaceutica. Nel merito, è previsto che l'accertamento positivo relativo al conseguimento della somma complessivamente prescritta dal comma 1 s'intende soddisfacente di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, che a sistema vigente è tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2017; conseguentemente viene disciplinata l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA relative ai ripiani di cui al comma 1. Viene inoltre previsto che l'AIFA comunichi l'esito dell'accertamento in questione alle segreterie degli organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi di cui al presente comma, inerenti l'attività di recupero del ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017.</p> <p>Il comma 4, conclude la procedura disponendo che all'esito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, venga ripartito tra le regioni e le province autonome l'importo di cui al Fondo per payback 2013-2017.</p> <p>Sulla base delle valutazioni sopra formulate, emerge che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel senso che viene attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente, e dall'attuazione della medesima si consente ai bilanci delle regioni di rientrare delle risorse finanziarie che da anni sono oggetto di contenzioso e per tale ragione non sono state attribuite a favore dei bilanci regionali.</p>
<p>Art. 11, commi 2-bis e 2-ter: In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto che le assunzioni verranno effettuate nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali riferite al 2019 e nell'ambito di un limite massimo di posti, si rileva l'opportunità di acquisire chiarimenti in merito alla portata applicativa della norma. Questa, infatti, non individua espressamente la decorrenza delle summenzionate assunzioni, né gli importi effettivamente utilizzabili, indicando esclusivamente il limite massimo di posti che possono essere coperti (1.851 posti). In proposito</p>	<p>PCM (Funzione pubblica): si conferma che le risorse escluse ai fini del computo dell'ammontare complessivo massimo delle somme da destinare annualmente al trattamento economico accessorio risultano dotate di apposita copertura.</p>

<p>appare opportuno acquisire i predetti dati anche al fine di verificarne la coerenza rispetto al limite di assunzioni indicato.</p> <p>Andrebbe inoltre chiarito se i risparmi di spesa di 500.000 euro annui nel biennio 2019-2020 e di 2,5 milioni di euro dal 2021, derivanti dalla rideterminazione delle dotazioni del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti contrattualizzati (comma 2-ter), siano anch'essi finalizzati al finanziamento delle medesime assunzioni.</p> <p>Art. 11, comma 8:</p>	<p>DF: La disposizione in esame prevede l'integrazione di 110 milioni di euro per l'anno 2019 del contributo riconosciuto ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 892, della legge n. 145/2018 a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI. Il contributo previsto a legislazione vigente per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033 è fissato nella misura annua di 190 milioni di euro da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di strutture di proprietà comunale.</p> <p>Con l'integrazione in esame si perviene ad uno stanziamento complessivo di 300 milioni di euro, in linea con l'importo già erogato per gli anni 2017 e 2018 per le stesse finalità.</p>
<p>Art. 11-bis, commi 17 e 19: In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che la disposizione in commento provvede agli oneri di cui al comma 17, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, derivanti dall'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2-ter dell'articolo 5 del decreto-legge n. 14 del 2017, finalizzata all'installazione di impianti di videosorveglianza, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente. Al riguardo, fermo restando che il Fondo appare presentare la necessaria capienza, anche alla luce dell'ulteriore riduzione di 10 milioni per il medesimo anno 2019 disposta dall'articolo 4-bis, comma 9, del presente provvedimento, risulta comunque necessario che il Governo assicuri che la riduzione del Fondo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.</p>	<p>DF: La norma, introdotta dal Senato, stabilisce che se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) la cessione di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni (commi 11 e 12).</p> <p>In particolare, la norma disciplina le vendite a distanza da territori terzi o Paesi terzi di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro (comma 11) e le vendite a distanza effettuate nell'ambito dell'Unione europea senza limiti di valore (comma 12).</p> <p>Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e 12, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo (comma 13).</p> <p>Il soggetto passivo che facilita le vendite di cui ai commi 11 e 12 è tenuto a conservare la documentazione che deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di verificare l'imponibilità ai fini IVA della cessione e la corretta contabilizzazione della documentazione (comma 14).</p> <p>Qualora il soggetto passivo che facilita le vendite sia stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di reciproca assistenza, questi è</p>

	<p>tenuto a designare un intermediario che agisca in suo nome e per suo conto (comma 15).</p> <p>In merito ai profili giuridici, il Servizio Bilancio della Camera dei Deputati richiede, anche al fine di evitare dubbi interpretativi, di esplicitare le modalità ed i criteri in base ai quali possa considerarsi, ai fini fiscali, “facilitata” la vendita a distanza o la cessione in parola.</p> <p>In proposito si segnala che dal considerando 7 della direttiva (UE) 2017/2455 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2017, alla quale si ispira la norma in questione, si evince che l'interfaccia elettronica che facilita le vendite a distanza di beni, forniti da uno Stato membro all'altro e da territori terzi o paesi terzi alla Comunità, è ravvisabile in un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, che possono fare ricorso anche a sistemi di deposito logistico.</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, il Servizio Bilancio della Camera dei Deputati richiede di acquisire i dati riferiti alla quantificazione degli effetti finanziari attribuiti alla disposizione in esame, non essendo la norma corredata della relativa Relazione Tecnica.</p> <p>In allegato la Relazione Tecnica predisposta in riferimento anche alla norma in esame.</p>
--	---

<u>Contenuto del provvedimento</u>

La norma di cui all'**articolo 1** è finalizzata a sostenere le piccole e medie imprese che, a causa di ritardi nel pagamento dei crediti da esse vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni, abbiano incontrato difficoltà nella restituzione di finanziamenti precedentemente contratti con banche o intermediari finanziari vigilati.

Al fine di evitare, in tali casi, l'avvio delle azioni di recupero da parte del soggetto finanziatore – azioni che metterebbero a serio rischio la continuità aziendale, decretando, in molti casi, la « morte » di imprese che, al netto delle tensioni finanziarie connesse all'incaglio dei propri crediti commerciali verso pubbliche amministrazioni, presentano buone performance sul fronte economico e produttivo –, la norma delinea un intervento di garanzia, realizzato mediante l'istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), che mira a superare, nelle more del pagamento dei crediti da parte della pubblica amministrazione, le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Il presupposto per l'accesso all'intervento pubblico è rappresentato, dunque, dalla sussistenza di una situazione di difficoltà nel rimborso di un precedente finanziamento da parte della PMI beneficiaria (certificato dalla classificazione del medesimo finanziamento in termini di « inadempienza probabile » nella Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia) e l'esistenza di crediti incagliati dell'impresa verso una pubblica amministrazione. In tali casi, la sezione speciale del Fondo di garanzia interviene per rilasciare una garanzia al soggetto, banca o intermediario finanziario, che ha erogato il prestito per il quale l'impresa ha incontrato difficoltà di restituzione.

In considerazione del fatto che il fine ultimo della norma è quello di assicurare continuità operativa a imprese valide e con prospettive di sviluppo, la concessione della garanzia della sezione speciale è condizionata alla sottoscrizione, tra banca (o intermediario) e PMI beneficiaria, di un piano di rientro del debito, con il quale vengono rinegoziate tra le parti le condizioni, soprattutto per quanto attiene alla durata, del precedente finanziamento.

L'avvenuto pagamento del credito da parte della pubblica amministrazione determina la decadenza della garanzia, essendo la banca rientrata della propria esposizione.

Viceversa, nel caso in cui la PMI beneficiaria non riuscirà a onorare gli impegni assunti con il piano di rientro, a seguito del mancato pagamento delle rate del finanziamento, la banca (o intermediario) avrà titolo per escutere la garanzia della sezione speciale.

A fronte del rilascio della garanzia, è previsto che la banca (o intermediario) versi alla sezione speciale un premio, determinato sulla base di valori di mercato. Considerato che anche la banca, e non solo l'impresa, riceve un vantaggio dall'intervento de quo, è previsto che buona parte del premio di garanzia versato alla sezione speciale (3/4) resti a carico della stessa banca.

Infine, la norma rinvia a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione, anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, delle modalità, misura, condizioni e limiti di concessione, escussione e liquidazione della garanzia della sezione speciale, nonché la disciplina dei casi di revoca della stessa.

In ogni caso, l'efficacia delle disposizioni è condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La norma di cui all'**articolo 2**, che fissa la restituzione del finanziamento di cui al decreto-legge n. 50 del 2017 nel termine di trenta giorni dall'intervenuta efficacia del trasferimento dei compendi aziendali facenti capo ad Alitalia Spa in amministrazione straordinaria, si rende necessaria in ragione dei tempi richiesti per il compimento della procedura di cessione e dell'effettivo trasferimento dei complessi aziendali ed è dettata dall'esigenza di scongiurare qualunque soluzione di continuità nel funzionamento di tutti i servizi da essa gestiti.

In particolare, la disciplina introdotta mira a garantire in modo più efficace l'adempimento delle obbligazioni di trasporto, assunte dall'amministrazione straordinaria, per garantire il servizio di trasporto aereo senza soluzione di continuità, nonché a consentire la definizione e il perseguimento del programma della procedura di amministrazione straordinaria fino all'effettivo trasferimento dei complessi aziendali.

Conseguentemente, al comma 2 è prevista l'abrogazione del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Con riguardo all'**articolo 3**, la disposizione proposta intende abrogare l'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il quale ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2019, il libro unico del lavoro sia tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, demandando ad un decreto ministeriale (ad oggi non emanato) l'individuazione delle modalità tecniche ed organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati in esso contenuti. Tuttavia, l'attuazione di tale disposizione non è stata finora ritenuta utile alle attività istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Peraltro essa pone in capo al Ministero un aggravio di risorse non giustificabile.

Con l'**articolo 4**, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione, si propone una modifica della disciplina dell'esecuzione immobiliare, cercando di agevolare il più possibile il debitore nella conservazione del bene pignorato e, altrimenti, aiutandolo a disporre del tempo necessario per la ricerca di una nuova abitazione, contemperando queste esigenze con l'interesse ad una celere e soprattutto proficua definizione della procedura esecutiva.

È infatti evidente che una procedura esecutiva che, in tempi contenuti, consenta di ricavare dalla vendita del bene il miglior prezzo possibile consente il pagamento dei creditori, ma, al tempo stesso, consente al debitore di liberarsi dal suo debito; nel caso contrario e cioè se la vendita avvenga a prezzo vile, egli si vede privato inutilmente dei suoi beni.

In questa prospettiva, le modifiche al procedimento di conversione del pignoramento (articolo 495) rendono al debitore più agevole l'accesso all'istituto, in quanto si riduce l'importo da versare al momento in cui viene richiesta la conversione, si prevede che la somma da versare possa essere pagata in quarantotto rate, anziché trentasei, si concede al debitore maggiore tolleranza in caso di ritardo nel pagamento (trenta giorni invece che quindici).

Si interviene altresì sull'articolo 560, precisando meglio i casi in cui il giudice può disporre la liberazione dell'immobile che costituisce l'abitazione del debitore prima dell'aggiudicazione.

Si è previsto infatti che il giudice dell'esecuzione non possa disporre la liberazione dell'immobile, se non successivamente all'emissione del decreto di trasferimento se il debitore è in grado di documentare di essere titolare di crediti d'imposta o di altri crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti. Questo in quanto in tal caso è certo che il debitore verrà a disporre di somme sufficienti a consentire di reperire una nuova soluzione abitativa e si tratta, semplicemente, di concedergli più tempo, in previsione del fatto che lo Stato comunque provvederà ad onorare i suoi debiti.

Sempre allo scopo di agevolare l'accesso alla conversione, si prevede inoltre una modifica dell'articolo 569 del codice di procedura civile, con l'imposizione al creditore procedente e ai creditori intervenuti di precisare l'importo dei propri crediti almeno trenta giorni prima dell'udienza in cui il giudice disporrà la vendita. Questo al fine di consentire al debitore di conoscere esattamente l'importo da versare in caso di conversione e di poter avviare le trattative necessarie con eventuali familiari o finanziatori il cui apporto sia necessario per reperire le somme necessarie.

La mancanza di collaborazione dei creditori è sanzionata, perché il loro credito rimane definitivamente nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale, con perdita degli interessi convenzionali e della possibilità di ottenere il rimborso delle spese processuali successivamente maturate.

Per evitare difficoltà operative, fonte di dubbi interpretativi e perciò di possibile contenzioso, le nuove disposizioni si applicano alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'**articolo 5**, recante norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria, contiene modifiche all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, relativamente ai motivi di esclusione. Le modifiche riguardano il grave illecito professionale e sono tese ad allineare il testo dell'articolo 80, comma 5, lettera c), del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 alla direttiva 2014/24/UE, articolo 57, paragrafo 4, che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo, nell'attuale lettera c) del comma 5 dell'articolo 80. Con il comma 2 si introduce una norma transitoria inerente all'applicazione delle disposizioni

del codice dei contratti pubblici novellate dal presente decreto, al fine di assicurare l'effettivo coordinamento tra la previgente e la nuova disciplina.

La norma di cui all'**articolo 6** dispone la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, introdotto nel 2010 (a mezzo del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205). La norma in oggetto è volta ad introdurre nell'ordinamento misure a favore delle imprese, nell'ottica della semplificazione della riduzione degli oneri amministrativi incombenti sulle medesime. Più specificamente, le norme in oggetto si rivolgono all'ampia platea degli operatori tenuti ad effettuare la gestione dei rifiuti e ad adempiere agli obblighi di tracciabilità degli stessi.

L'obiettivo di semplificazione e di alleggerimento degli oneri amministrativi viene raggiunto mediante l'eliminazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, che ha presentato, fin dalla sua introduzione, notevoli criticità applicative, restando di fatto per la gran parte inattuato fino alla data odierna. Alle succitate difficoltà operativo-applicative non ha fatto seguito la previsione della sospensione, ovvero della totale esclusione – per via normativa – degli obblighi incombenti sugli operatori tenuti ad aderire al SISTRI medesimo ai sensi dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, obblighi consistenti nell'iscrizione al predetto sistema e nel pagamento del relativo contributo.

L'**articolo 7**, in materia di edilizia penitenziaria, nasce dall'esigenza di far fronte al fenomeno del progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie. Si tratta di un intervento avente carattere di urgenza perché volto a prevenire gli effetti del predetto fenomeno adottando misure che, con il coinvolgimento del personale tecnico dell'amministrazione penitenziaria, favoriscono la realizzazione di nuove strutture carcerarie e la manutenzione o la ristrutturazione di strutture esistenti al fine di creare una maggiore disponibilità di posti. Tra le misure finalizzate a superare l'emergenza determinata dal sovraffollamento carcerario vi sono gli interventi di carattere strutturale rappresentati dalla realizzazione di nuove carceri o dall'ampliamento delle esistenti. Si tratta di misure volte ad aumentare i posti detenuti e a garantire una migliore funzionalità delle strutture per affrontare e ridurre, aumentando l'offerta, l'emergenza detentiva.

L'edilizia penitenziaria è una delle vie percorse dal legislatore, in alternativa (o in subordine) rispetto al ricorso a misure volte a favorire le forme alternative di detenzione o ad impedire nuovi ingressi.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 8**, recante « Piattaforme digitali », è rivolto a promuovere la capillare e più efficace diffusione dell'utilizzo della piattaforma digitale per i pagamenti alle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nella considerazione che la piattaforma ha acquisito un'importanza strategica. A tal fine si prevede, al comma 2 dell'articolo 8, la costituzione di una società di scopo, interamente partecipata dallo Stato, che ne industrializzi lo sviluppo tecnologico e la diffusione. Lo sviluppo tecnologico della piattaforma è preordinato ad assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, a consentire ai cittadini di pagare online in modo moderno e sicuro, nonché a rendere più agevole la riconciliazione contabile dei pagamenti.

Al comma 3, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di supporto tecnico alle pubbliche amministrazioni centrali e territoriali, al fine di assicurare la diffusione del sistema di pagamento digitale tramite la piattaforma, nonché lo sviluppo del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del medesimo codice.

L'**articolo 9** si rende necessario in quanto interviene cercando di risolvere, anche parzialmente, un problema di particolare rilevanza ed emergenza, da più parti evidenziato (regioni e associazioni di categoria) relativo alla carenza di medici di medicina generale.

In particolare, con il presente intervento normativo, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie afferenti i livelli essenziali di assistenza e scongiurare che i servizi restino privi del necessario personale, si individuano soluzioni connesse ai fabbisogni delle risorse umane, in materia di formazione specifica in medicina generale. Misure, quindi, finalizzate, in un'ottica di semplificazione delle procedure nonché di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, a garantire una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale che si traduce in una migliore erogazione delle prestazioni a favore degli utenti.

L'**articolo 10** reca semplificazioni amministrative in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici. L'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attuato attraverso il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, dispone il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tramite un corso-concorso composto da un concorso di ammissione e un corso di formazione dirigenziale.

L'**articolo 11**, che reca adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione, interviene sulla disciplina recata dall'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Attualmente, quest'ultima disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, non possa superare quello previsto per l'anno 2016. Mediante la disposizione in parola viene chiarito che, in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, ai fini del calcolo del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, non si tiene conto:

– degli incrementi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico successivi all'entrata in vigore del medesimo articolo 23, comma 2;

– delle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni in deroga effettuate ai sensi delle medesime disposizioni successivamente all'entrata in vigore del predetto limite.

Viene, inoltre, chiarito che le disposizioni di cui sopra si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto le risorse escluse dal predetto limite sono coperte, per quanto riguarda gli incrementi contrattuali, nell'ambito di quelle destinate ai rinnovi medesimi dai documenti di finanza pubblica e, per quanto concerne le assunzioni, nell'ambito delle relative disposizioni legislative.